

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	24
DIFESA (IV)	»	47
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	48
FINANZE (VI)	»	93
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	109
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	114
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	117
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	128
AFFARI SOCIALI (XII)	»	130
AGRICOLTURA (XIII)	»	139
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	142
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	186

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i>	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	245
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	256
<i>INDICE GENERALE</i>	»	257

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente in tema di modalità procedurali per l'elevazione di conflitti di attribuzione	3
--	---

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco FINI.

La seduta comincia alle 9.

Comunicazioni del Presidente in tema di modalità procedurali per l'elevazione di conflitti di attribuzione.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ricorda che la questione trae origine da una lettera dei Presidenti dei Gruppi Popolo della libertà, Lega Nord Padania e Iniziativa responsabile con la quale si chiede che la Camera accerti la « sussistenza delle condizioni per sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale a tutela delle prerogative della Camera lese » – secondo quanto sostenuto nella lettera – « dall'operato omissivo della magistratura procedente (Procura della Repubblica e Giudice per le indagini preliminari di Milano) nei confronti dell'onorevole Silvio Berlusconi ». Di tale richiesta si sottolinea il collegamento con la decisione assunta dall'Assemblea nella seduta del 3 febbraio 2011 sulla domanda di autorizzazione alla perquisizione domiciliare, della quale essa costituirebbe « una sorta di prosecuzione logica ».

Sotto il profilo procedurale, nella lettera degli onn. Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli – di cui ha informato l'Ufficio di Presidenza nella riunione del 2 marzo

scorso – si fa riferimento al ruolo dell'Assemblea quale « sede ultima delle decisioni della Camera », richiedendosi in sostanza che l'Assemblea sia in ogni caso investita dell'esame di una proposta deliberata dall'Ufficio di Presidenza, sia questa favorevole o contraria all'elevazione del conflitto.

Come da prassi, la lettera è stata trasmessa al Presidente della Giunta per le autorizzazioni al fine di acquisire l'orientamento di tale organo, competente nella materia oggetto della richiesta, in vista delle successive determinazioni dell'Ufficio di presidenza.

La Giunta ha concluso i suoi lavori nella giornata di ieri, approvando a maggioranza un documento trasmesso alla Presidenza della Camera, assieme agli atti delle sedute svolte, dal Presidente Castagnetti. In esso, sul piano del merito della richiesta, si « esprime il convincimento che la Camera, a tutela delle sue prerogative costituzionali, debba elevare un conflitto d'attribuzioni nei confronti dell'Autorità giudiziaria di Milano, essendo stata da quest'ultima lesa nella sfera delle sue attribuzioni riconosciute dall'articolo 96 Cost. ». Si fa inoltre riferimento, sul piano della procedura, alla « necessità di una presa di posizione da parte della Assemblea della Camera – in quanto sede ultima delle decisioni della Camera stessa, in particolare quando tali decisioni involgono rapporti con altri poteri dello Stato –

attraverso una iniziativa coerente e conseguente rispetto alle precedenti deliberazioni da essa stessa assunte nella seduta del 3 febbraio 2011, sorrette da valutazioni poi del tutto ignorate dai giudici ».

Come precisato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 2 marzo scorso, poiché il caso in esame non appare riconducibile in maniera immediata ai precedenti, ha ritenuto opportuno che la questione sia oggetto di approfondimento in sede di Giunta per il Regolamento affinché la Presidenza possa disporre di tutti gli elementi utili per definire la procedura da seguire in riferimento alle prerogative dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea. La Giunta per il Regolamento è, infatti, l'organo di consulenza di cui il Presidente della Camera si avvale per ogni questione procedurale o attinente all'interpretazione del Regolamento.

Entrando nel merito della questione, ricorda che nel Regolamento della Camera manca una disciplina della procedura di esame e deliberazione dei conflitti di attribuzione, ragion per cui la materia è stata regolata in via di prassi, formatasi a partire dal 1980, e successivamente consolidatasi e mai contraddetta. In base ad essa:

a) l'organo cui è attribuito un ruolo referente, con il compito di esaminare le questioni relative ai conflitti di attribuzione per formulare le conseguenti proposte all'Assemblea, è l'Ufficio di Presidenza.

b) L'esame da parte dell'Ufficio di Presidenza è generalmente preceduto dall'acquisizione dell'orientamento, non vincolante, dell'organo che ha competenza di merito sulla materia oggetto del conflitto (in particolare, Giunta per le autorizzazioni o Giunta per le elezioni).

c) Per quanto riguarda il coinvolgimento dell'Assemblea, la prassi distingue i casi in cui si versi in un'ipotesi di conflitto di attribuzione elevato da altro potere dello Stato nei confronti della Camera – in cui questa deve cioè decidere se intervenire o meno nel giudizio di cui è già

parte – da quelli di elevazione di un conflitto da parte della Camera medesima. Nel primo caso l'Assemblea è sempre chiamata a deliberare sulla proposta formulata dall'Ufficio di Presidenza. Nel secondo, quando si tratta, invece, di deliberare in ordine all'elevazione di un conflitto di attribuzione da parte della Camera dei deputati, la prassi considera che l'Ufficio di Presidenza operi come una sorta di « filtro », sicché la valutazione negativa di tale organo ha condotto alla mancata sottoposizione della questione all'Assemblea. I precedenti di deliberazione negativa dell'Ufficio di Presidenza sono stati finora tre: uno della XIV legislatura, relativo alla richiesta di elevare un conflitto d'attribuzione nei confronti dell'autorità giudiziaria in riferimento alla prerogativa della Camera di giudicare dei titoli di ammissione dei deputati ex articolo 66 della Costituzione (cosiddetto caso Faggiano-Sardelli), trattato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 21 ottobre 2003; gli altri due della XV legislatura, relativi al caso di una mozione del Consiglio regionale della Toscana con cui si esprimeva un giudizio fortemente critico sull'elezione di un Segretario di Presidenza della Camera (riunione dell'Ufficio di Presidenza del 26 luglio 2006) e ad una questione, sollevata dall'on. Mancini, relativa all'articolo 68 della Costituzione in materia di intercettazioni caso (riunione dell'Ufficio di Presidenza del 30 gennaio 2008). In nessuno di questi vi è stato un successivo passaggio in Assemblea.

d) Quando l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulle proposte formulate dall'Ufficio di Presidenza, sulla base della prassi costante, la deliberazione costituisce oggetto di uno specifico ed autonomo punto all'ordine del giorno ed avviene applicando l'articolo 41 del Regolamento: sono previsti interventi di un deputato a favore e di uno contro, ovvero di un deputato per ciascun gruppo, ai sensi dell'articolo 45, se l'importanza della questione lo richiede; la votazione avviene per alzata di mano o con il sistema elettronico senza registrazione dei nomi. La delibera è infatti considerata di carattere procedu-

rale, costituendo un adempimento di tipo istituzionale, legato all'esercizio di prerogative della Camera; come tale nella prassi è assimilata alle decisioni adottate dall'Assemblea su questioni di carattere regolamentare o inerenti ai propri lavori, che sono assunte, appunto, per alzata di mano o mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi. Non sono conseguentemente ammessi emendamenti, ordini del giorno o altri strumenti incidentali, avendo l'Assemblea solo la possibilità di esprimersi in senso positivo o negativo sulla elevazione del conflitto.

e) Per completezza segnala che la materia risulta regolata sempre in via di prassi, ma in termini diversi, al Senato, presso cui la procedura, in assenza di specifiche norme apposite, si svolge secondo le modalità richiamate dal Presidente nella Giunta per il Regolamento del 16 luglio 2008. In base ad esse, l'organo referente è normalmente la Giunta delle elezioni – attenendo gran parte dei conflitti all'articolo 68 della Costituzione – ma vi sono stati significativi precedenti in cui la funzione istruttoria è stata assolta da un diverso organo del Senato: Consiglio di Presidenza, Giunta delle elezioni e immunità, Giunta per il Regolamento, Commissioni permanenti. L'organo istruttorio, con funzioni referenti, esamina la questione e riferisce all'Assemblea. In Assemblea la questione è posta all'ordine del giorno come autonomo punto. L'Assemblea delibera con votazione sulla quale è ammissibile la richiesta di voto nominale.

Venendo al caso in esame, come ha già avuto modo di rilevare in Ufficio di Presidenza, esso non appare riconducibile in maniera immediata ai precedenti ricordati, in quanto:

1) a differenza dei tre citati precedenti di valutazione negativa dell'Ufficio di Presidenza, nel caso in esame la richiesta di elevazione di un conflitto fa esplicito seguito ad una precedente deliberazione dell'Assemblea, del 3 febbraio scorso – in ordine alla restituzione all'autorità giudiziaria degli atti relativi alla richiesta di

autorizzazione all'esecuzione di una perquisizione domiciliare – adottata ritenendosi dovuta la trasmissione, da parte della Procura, degli atti al Tribunale dei ministri. La richiesta di elevare conflitto, dunque, nel caso di specie, è considerata dai richiedenti lo strumento per assicurare – in sede di contenzioso costituzionale – una tutela effettiva alla volontà già manifestata dall'Assemblea.

2) In due dei tre precedenti richiamati (quelli della XV legislatura), l'Ufficio di Presidenza deliberò nel senso della « insussistenza nel caso di specie dei presupposti per l'elevazione di un conflitto di attribuzione » (26 luglio 2006) o « dei presupposti per valutazioni da parte dell'Ufficio di Presidenza in ordine alla richiesta di elevazione di un conflitto di attribuzione » (30 gennaio 2008); tale conclusione dell'Ufficio di Presidenza, per le modalità con cui fu assunta – all'unanimità o comunque a larghissima maggioranza – rese naturale la mancata sottoposizione della questione all'Assemblea. Diversamente, nel precedente Faggiano-Sardelli (che presentava un peculiare rilievo politico-parlamentare) il Presidente della Camera, nel proclamare il risultato della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza (« l'Ufficio di Presidenza ha deliberato nel senso di non proporre all'Aula l'elevazione del conflitto »), avvertì che per quanto riguardava un eventuale seguito della questione in Assemblea, si riservava ogni valutazione, considerato che mancavano precedenti in materia: l'ipotesi di sottoporre la questione ad una deliberazione definitiva dell'Assemblea era apparsa quindi *prima facie* percorribile, ancorché essa successivamente non abbia avuto seguito, non essendo peraltro state formulate richieste in tal senso in Conferenza dei Presidenti di gruppo.

3) A differenza dei tre precedenti richiamati, nella presente circostanza la composizione dell'Ufficio di Presidenza – escludendo il Presidente – vede una sottorappresentanza dei Gruppi di maggioranza a fronte dei Gruppi di opposizione. Tale circostanza dipende dalla disciplina

regolamentare sulla composizione dell'Ufficio di Presidenza, che non prevede, a differenza di altri organi, che esso debba rappresentare una proiezione, su base proporzionale, dell'assetto dei rapporti tra i gruppi esistente in Assemblea. Il Regolamento pone, infatti, al riguardo, due criteri, che non conducono necessariamente ad un risultato di proporzionalità, sicché la prevalenza numerica della maggioranza in seno all'organo non rappresenta un dato scontato.

a) la rappresentanza in Ufficio di Presidenza di tutti i Gruppi (in tal modo il numero dei componenti dell'Ufficio di Presidenza appartenenti ad uno schieramento risulta dipendere direttamente dal numero di Gruppi che ne fanno parte e non già dalla sua complessiva consistenza numerica);

b) il fatto che l'elezione dei componenti debba aver luogo con il sistema del voto limitato, che non consente di predeterminare una composizione dell'organo tale da rispecchiare la proporzionalità tra i gruppi.

È evidente dunque come, nel caso in esame, la delibera dell'Ufficio di Presidenza in merito all'elevazione o meno del conflitto può sottrarsi, per le ragioni dette, al criterio della maggioranza politica quale risulta dal complessivo assetto dei rapporti tra i gruppi.

Ha così illustrato la prassi che ha sin qui regolato le modalità procedurali di elevazione di conflitti di attribuzione e, assieme ad essa, i motivi per i quali la questione, nel caso di specie, si presenta con tratti per certi versi inediti, dal momento che non risulta direttamente riferibile ad alcuno dei precedenti citati. Proprio quest'ultima circostanza gli ha suggerito l'opportunità di convocare la Giunta per il Regolamento al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una valutazione compiuta.

Nel dichiarare aperta la discussione sulle sue comunicazioni, avverte fin d'ora che, al fine di non sovrapporre i lavori della Giunta con la seduta dell'Assemblea,

in cui avranno luogo le comunicazioni del Governo sulla crisi libica, ove la stessa non si concluda entro le 10,15, la Giunta sarà nuovamente convocata per martedì 29 marzo per proseguire la discussione.

Giuseppe CALDERISI desidera preliminarmente sottolineare il carattere generale delle considerazioni che va a svolgere. Non vi è dubbio che nel nostro sistema costituzionale l'organo competente a dichiarare la volontà della Camera in ordine all'esercizio di proprie prerogative costituzionali è l'Assemblea; è pacifico, infatti, che la Costituzione, quando cita la Camera intende riferirsi all'Assemblea. Laddove la Costituzione ha voluto demandare ad altri organi parlamentari la titolarità di deliberazioni di carattere definitivo, derogando alla competenza generale dell'Assemblea, lo ha fatto espressamente, come dimostra l'articolo 72 in tema di competenze delle Commissioni e l'articolo 82 relativo alle Commissioni di inchiesta. Tale tesi risulta accolta da autorevole dottrina (Pace, Lipolis) – ai cui contributi, segnatamente in materia di inchiesta parlamentare e di verifica dei poteri, rimanda – ed è ulteriormente confermata dal fatto che anche le competenze specificamente spettanti al Presidente della Camera sono previste direttamente dal testo costituzionale.

Posto dunque che le decisioni finali riguardanti l'esercizio delle funzioni costituzionali delle Camere non possono che spettare all'Assemblea ai sensi della Costituzione, tale conclusione non può certamente essere messa oggi in discussione dalla Giunta per il Regolamento, che è invece competente a definire la relativa procedura in particolare quando, in assenza di norme positive o di precedenti suoi pareri, ci si trovi di fronte all'ipotesi in cui l'organo istruttorio esprima una valutazione negativa in ordine ad una certa proposta.

Premesso che non ritiene rilevanti i precedenti – richiamati dalla Presidenza – relativi alla mancata sottoposizione all'Assemblea dei casi in cui l'Ufficio di Presidenza si è pronunciato negativamente in ordine alla ipotesi di elevazione di un

conflitto di attribuzioni, dal momento che non è stata avanzata in quei casi alcuna richiesta di investitura dell'Assemblea, reputa che a tal fine particolari elementi di interesse nella discussione in corso possano essere tratti dal parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, che disciplina la procedura per l'esame in Assemblea delle decisioni riguardanti la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dal Trattato di Lisbona. Tale pronuncia, infatti, se da una parte non fa che confermare il principio della spettanza all'Assemblea della titolarità delle decisioni riguardanti prerogative attribuite alle Camere, dall'altra offre anche utili spunti quanto alle modalità procedurali previste al fine di garantire la possibilità che sia comunque l'Assemblea a manifestare la volontà definitiva della Camera attraverso lo strumento della rimessione all'Aula attivabile secondo le modalità definite dal parere citato.

È certamente consapevole che in tema di modifiche al Regolamento della Camera è rinvenibile una sorta di potere interdittivo dell'organo istruttorio rispetto all'Assemblea, dal momento che quest'ultima esamina solo le proposte che la Giunta per il Regolamento formula, ma ciò avviene nell'ambito specifico dell'autonomia regolamentare e sulla base di una disposizione espressa contenuta nel Regolamento della Camera; peraltro si chiede se anche questo principio, definito in termini così netti agli inizi degli anni '80 in presenza di un forte ostruzionismo regolamentare, non possa essere oggi oggetto di un ripensamento.

Conclude infine il suo intervento, con alcune riflessioni riguardanti la composizione della Giunta per il Regolamento e dell'Ufficio di Presidenza, con particolare riferimento al rispetto della proporzione dei Gruppi esistente in Assemblea. Nel ritenere che in linea generale i collegi minori dovrebbero in ogni caso riflettere la composizione proporzionale dell'Assemblea, per quanto riguarda la prima ricorda che le norme regolamentari che ne disciplinano la composizione sono espressamente finalizzate a garantire la propor-

zionalità, in particolare attraverso lo strumento dell'integrazione. Quanto invece all'Ufficio di Presidenza, la cui disciplina positiva non assicura il rispetto del suddetto criterio, ritiene opportuna una riflessione proprio su di essa, in quanto presenta inevitabilmente un incentivo alla frammentazione dei Gruppi: invita anzi la Presidenza a valutare l'opportunità di farsi carico essa stessa di iniziative finalizzate a modificarla.

Armando DIONISI ritiene che il compito cui è chiamata oggi la Giunta sia innanzitutto quello di procedere ad una ricognizione della prassi vigente; i precedenti sulla materia sono, a suo avviso, piuttosto chiari, in particolare quello del caso Faggiano-Sardelli, verificatosi nella XIV legislatura con la Presidenza dell'on. Casini.

In quell'occasione, come è stato ricordato, l'Ufficio di Presidenza non pervenne a maturare l'intenzione di elevare un conflitto d'attribuzione; la questione non fu pertanto portata all'attenzione dell'Assemblea. Non ritiene che vi siano motivi per discostarsi da questo precedente.

Nella sua qualità di membro della Giunta per le autorizzazioni, al pari dei colleghi Leone e Gava, ha avuto modo di prendere conoscenza degli atti dell'inchiesta che oggi coinvolge il Presidente del Consiglio dei Ministri, non ravvisandovi in essa alcuna grave ingerenza nei poteri parlamentari e ritenendo quindi insussistente un interesse della Camera all'elevazione del conflitto. Tale giudizio è peraltro contenuto nel documento presentato, da lui e dai colleghi Lo Presti, Mantini e Consolo, nella riunione di ieri alla Giunta per le autorizzazioni, che è stato respinto con uno scarto di un solo voto. A fronte dell'insussistenza di un interesse all'elevazione del conflitto, quindi, a maggior ragione manca l'interesse a modificare le relative procedure parlamentari.

La modifica delle regole, forzando i meccanismi istituzionali mediante interpretazioni ardite e non rispondenti allo spirito delle norme, con il rischio che si definisca una procedura *ad personam* fi-

nalizzata a consentire l'elevazione di un conflitto di attribuzioni per il caso di specie, significherebbe inoltre alimentare uno scontro istituzionale che ormai persiste da troppi anni. Ritiene, peraltro, che l'autorità legittimata ad elevare il conflitto in questo caso sia semmai il Governo, ove lo ritenga, non venendo in discussione invece i poteri della Camera.

Le ragioni per non discostarsi dalla procedura seguita nel caso Faggiano-Sardelli risiedono anche nelle evidenti analogie che i due casi presentano: se, infatti, il punto di partenza per l'elevazione del conflitto è dato dal fatto che la magistratura ha ignorato il pronunciamento dell'Assemblea del 3 febbraio scorso, con il quale la Camera ha deliberato la restituzione all'autorità giudiziaria della richiesta di autorizzazione all'effettuazione di una perquisizione domiciliare nei confronti dell'on. Berlusconi, sul presupposto della competenza del Tribunale dei ministri, è evidente l'analogia con il citato precedente. Anche in quell'occasione, infatti – si disse – il magistrato intendeva surrettiziamente mettere in dubbio la pronuncia dell'Assemblea che aveva convalidato l'elezione di Sardelli. Qualora si verificasse la stessa situazione anche oggi, e cioè in caso di decisione negativa dell'Ufficio di Presidenza, gli esiti procedurali dovrebbero essere quindi i medesimi e cioè l'arresto della procedura senza investire l'Assemblea. In questo caso l'Assemblea non sarebbe spogliata del potere di decidere sui conflitti d'attribuzione – come pure è stato sostenuto ieri davanti alla Giunta per le autorizzazioni – perché si può essere spogliati solo di una facoltà o di un potere di cui si è titolari. La prassi non prevede, invece, che il *plenum* decida su tutto e comunque, ma contempla generalmente l'intervento di un organo referente che ha un potere di proposta. Senza una proposta – che matura nelle forme previste dalle procedure parlamentari – l'Assemblea non può deliberare su nulla.

Desidera infine controbattere all'obiezione ricorrente che contesta il valore e la vincolatività della prassi, che non potrebbero essere considerati equivalenti a quelli

delle norme scritte. Si ignora in tal modo la valenza giuridica, nell'ordinamento parlamentare, delle prassi e dei precedenti che costituiscono indubitabilmente fonti del diritto, come ciascun deputato è in grado di constatare quotidianamente quando la Presidenza invoca – non certo infrequentemente – prassi e precedenti a fondamento delle proprie decisioni. Contestare la forza della prassi e dei precedenti significherebbe anche intaccare in qualche modo la funzione nomofilattica della Giunta per il Regolamento.

Ribadisce conclusivamente che, a suo avviso, sarebbe una grave forzatura una modifica della prassi per il caso in questione, fondato su una valutazione della ministerialità di un'ipotesi di reato ampiamente controversa, che raccoglie il consenso di una maggioranza ristrettissima e che spaccherebbe profondamente la Camera.

Italo BOCCHINO ritiene utile mettere a fuoco preliminarmente quale sia il nocciolo dell'odierna discussione: esso consiste nel quesito se l'Assemblea debba comunque essere investita della questione, nel caso in cui l'Ufficio di presidenza si pronunci negativamente in ordine alla richiesta di elevare un conflitto di attribuzioni avanzata nella lettera dei presidenti Cicchitto, Reguzzoni e Sardelli del 1° marzo scorso.

I dati normativi a suo avviso sono inequivoci: il Regolamento non prevede alcun obbligo per l'Assemblea di deliberare e la prassi è chiaramente contraria a riconoscere tale doverosità; del resto non vige alcun principio che imponga all'Assemblea di pronunciarsi sempre e comunque, anche in tutti i casi di valutazioni negative degli organi che ad essa riferiscono.

Passando poi al merito del fatto assunto a fondamento della pretesa di elevare il conflitto, non ravvisa alcuna violazione delle prerogative spettanti alla Camera, dal momento che quest'ultima è venuta a conoscenza della posizione dell'on. Berlusconi in ragione del suo *status* di deputato e non per quello di Presidente

del Consiglio, per la tutela delle cui prerogative dovrebbe semmai attivarsi il Governo. La Camera è stata chiamata a pronunciarsi su una richiesta di autorizzazione all'effettuazione di una perquisizione domiciliare, sulla quale aveva competenza a deliberare, verificando la sussistenza o meno di un *fumus perquisitionis*, senza avere titolo, invece, ad inoltrarsi su un terreno — quello della qualificazione ministeriale del reato — che le norme costituzionali evidentemente non le attribuiscono. L'esclusiva spettanza all'autorità giudiziaria del potere di qualificazione del reato è stata espressamente confermata dalla sentenza della Corte di cassazione del 3 marzo scorso, relativa ad un caso riguardante l'on. Mastella. Peraltro sottolinea che né nella lettera dei Capigruppo, né nella relazione all'Assemblea presentata dall'on. Leone sulla domanda di autorizzazione alla suddetta perquisizione domiciliare è ravvisabile alcun concreto elemento che giustifichi la natura ministeriale del reato contestato. È stato peraltro lo stesso Presidente Berlusconi, in un'intervista, a richiamare un parallelismo con la vicenda che vide protagonista l'on. Craxi, nella sua veste di Presidente del Consiglio *pro tempore*, sulla c.d. crisi di Sigonella. Non poche differenze però caratterizzano i due casi: la prima è data dalla circostanza che allora le decisioni del Presidente del Consiglio avvennero, previa consultazione di tutti gli altri organi dell'Esecutivo coinvolti (Ministro degli Affari esteri, Ministro della difesa) e dei vertici delle forze armate, ad evidente testimonianza che si versava pienamente nell'esercizio di funzioni governative, laddove nella vicenda oggi in esame non vi è stata alcuna interlocuzione con altri organi competenti dell'Amministrazione, volta a scongiurare asserite crisi diplomatiche. A ciò aggiungasi che, nel frattempo, la disciplina costituzionale della responsabilità penale dei membri dell'Esecutivo è mutata per effetto della legge costituzionale n. 1 del 1989, che ha sostanzialmente attribuito la competenza a giudicare su tali reati all'autorità giudiziaria ordinaria.

Quanto, infine ai precedenti, ricordato che dal 1980 tutti i casi di elevazione di conflitto di attribuzione deliberati dalla Camera muovono da proposte positive in tal senso formulate dall'Ufficio di Presidenza, desidera rimarcare la forza che i ricordati precedenti negativi in tale materia esprimono. Si è detto, in particolare, che questi ultimi non sarebbero rilevanti perché sarebbe ridotto il loro spessore politico, diversamente dal caso di cui oggi si dibatte. Ma proprio questo è, invece, un elemento a favore della loro spendibilità: infatti essi sono stati evidentemente sorretti da ragioni esclusivamente giuridiche e non da ragioni politiche che avrebbero potuto condizionarne l'esito.

Come componente della Giunta — ma a nome pure del suo gruppo — ribadisce quindi la sua convinzione che qualora l'Ufficio di Presidenza deliberi negativamente in ordine alla richiesta di elevazione del conflitto, la procedura debba arrestarsi, senza proseguire il suo *iter* in Assemblea.

David FAVIA, nel ringraziare il Presidente della Camera per gli spunti contenuti nella relazione introduttiva, che ha fornito alla Giunta un quadro completo della prassi vigente in merito alle modalità procedurali per l'elevazione dei conflitti di attribuzione, ritiene che da essa possono ricavarci utili elementi in merito alla decisione che la Giunta è chiamata oggi ad assumere, che auspica sia nel senso che ora illustra. Come ricordato dal Presidente, infatti, la prassi parlamentare è nel senso che l'organo cui è attribuito un ruolo referente in materia è l'Ufficio di Presidenza, il cui esame è generalmente preceduto dall'acquisizione dell'orientamento, non vincolante, dell'organo che ha competenza di merito sulla materia oggetto del conflitto. Come precisato poi dal Presidente, la prassi, per quanto riguarda il coinvolgimento dell'Assemblea, distingue i casi in cui si versi in un'ipotesi di conflitto di attribuzione elevato da altro potere dello Stato nei confronti della Camera, da quelli di elevazione di un conflitto da parte della Camera medesima. In

tale ultimo caso, la prassi vuole che l'Ufficio di Presidenza operi come una sorta di « filtro »: dalla valutazione negativa di tale organo infatti è derivata la mancata sottoposizione della questione all'Assemblea.

A suo avviso, non vi è motivo per discostarsi da tale prassi. In proposito, rileva infatti che se, di regola, la Costituzione, laddove opera un riferimento alle Camere si riferisce alle relative Assemblee, in quanto organi competenti ad assumerne le decisioni definitive, essa contiene anche eccezioni a tale principio; analogamente, il nostro ordinamento conosce casi in cui, pur essendo riconosciuto ad alcuni organi dello Stato il potere di adottare decisioni definitive, la concreta adozione delle stesse è subordinata ad atti di impulso, di parte o di altri organi. È questo il caso, ad esempio, delle pronunce del giudice civile, che sono rese solo in quanto esso sia stato adito dalla parte interessata. In questo caso, la richiesta della parte costituisce atto prodromico al giudizio e quindi alla pronuncia. Allo stesso modo, le deliberazioni dell'Assemblea in materia di elevazione dei conflitti di attribuzione sono subordinate allo svolgimento di una fase istruttoria in seno all'Ufficio di Presidenza, che si sia conclusa con una decisione favorevole di tale organo, che costituisce la proposta da avanzare all'Assemblea.

Perché una prassi consolidata possa essere modificata, ritiene necessario presupposto l'avverarsi di circostanze del tutto straordinarie: non è possibile invece procedervi solo in ragione della pur rilevante dimensione politica dei fatti, per assumere decisioni procedurali *ad personam*. In occasione della deliberazione del 3 febbraio scorso, avente ad oggetto la domanda di autorizzazione alla perquisizione domiciliare, la Camera avrebbe dovuto limitarsi ad una verifica circa la sussistenza o meno di un *fumus persecutionis* da parte del giudice procedente; nel momento in cui l'Assemblea ha invece fondato la propria deliberazione, volta alla restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, sull'asserita natura ministeriale del reato per il quale il Presidente del Con-

siglio dei ministri era indagato, essa ha, a suo avviso, ecceduto le proprie competenze.

Quanto poi al merito della vicenda, ritiene anzitutto che non sia in dubbio la competenza del tribunale di Milano per i reati ascritti. Emerge inoltre che il Presidente del Consiglio era a conoscenza dell'inesistenza di un vincolo di parentela della signorina Karima El Mahroug con un capo di Stato estero, come dimostra anche il fatto che della stessa sia stato chiesto l'affidamento alla consigliera regionale Minetti e poi ad altra persona, circostanza questa che non sarebbe certamente servita a scongiurare una crisi diplomatica.

Quanto alla stessa ammissibilità del conflitto di attribuzioni in questione, richiama quanto affermato dal professor Pace nel corso della sua audizione informale in Giunta per le autorizzazioni: egli infatti, nel caso di specie, ha ravvisato l'insussistenza di un'attribuzione costituzionale della quale la Camera possa assumere la menomazione, dovendo essere la vicenda, se del caso, ricondotta nell'ambito di un conflitto di competenza interno all'ordine giudiziario, che troverebbe quindi la sua disciplina nell'ambito delle disposizioni del codice di procedura penale e dovrebbe essere risolta dalla Corte di cassazione.

Ricorda inoltre come, con riguardo ad una richiesta – avanzata lo scorso 21 luglio dagli onorevoli Evangelisti e Donadi – di sottoporre all'Ufficio di Presidenza la possibilità di elevare un conflitto di attribuzioni in merito ad una vicenda che aveva interessato lo stesso onorevole Evangelisti e il ministro per la pubblica amministrazione Brunetta, la Presidenza non ha tuttavia legittimamente ritenuto di sottoporre la suddetta richiesta all'Ufficio di Presidenza: anche da tale vicenda si può desumere l'assenza di un obbligo procedurale spettante al Presidente della Camera di investire in ogni caso l'Assemblea dell'elevazione dei conflitti di attribuzione.

Né, a suo avviso, al fine di radicare la decisione ultima in merito all'elevazione dei conflitti di attribuzione in capo all'Assemblea, può richiamarsi, come ha fatto

l'onorevole Calderisi, il contenuto del parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010 relativamente all'esame in Assemblea del documento motivato della XIV Commissione contenente la valutazione sulla conformità al principio di sussidiarietà.

Conclusivamente, a suo giudizio – ed a nome del suo gruppo –, non sussistono motivi per cui, in ragione dell'eccezionalità del caso all'esame, la prassi parlamentare in materia di elevazione dei conflitti di attribuzione debba essere modificata.

Rocco BUTTIGLIONE, *Vicepresidente della Camera*, ritiene che la prima questione da esaminare riguardi l'identità stessa della Camera e, in particolare, se si possa affermare che essa coincida o meno con la sua Assemblea. Sicuramente l'Assemblea costituisce la fonte di tutti i poteri e di tutti gli organi della Camera; ricorda tuttavia quanto scriveva Cicerone, spiegando che il *populus* non è un *quaedam multitudo*, bensì una *multitudo iuris consensu et utilitatis communione sociata*, vale a dire che perché ci sia il popolo, ci sia un organo – nella costituzione romana il popolo è infatti un organo – occorre che ci sia una legge, un consenso sulla legge che regola l'attività dell'organismo e, nel nostro caso, la Camera, come il *populus*, non ha un potere *absolutus* ma ha un potere *alligatus*, avendo predeterminato le modalità dell'esercizio del proprio potere. Tale funzione svolgono le norme del Regolamento che assegnano ai singoli organi della Camera le relative competenze, al fine di scongiurare il rischio che la Camera stessa adotti atti illegittimi. Questa è la ragione per la quale, ad esempio, in Assemblea, nell'ambito del procedimento legislativo, gli emendamenti, prima di essere esaminati e votati, sono valutati ai fini dell'ammissibilità dalla Presidenza, che determina così le materie sulle quali l'Assemblea stessa è competente a pronunciarsi. Analogamente, in materia di elevazione dei conflitti di attribuzione, l'Ufficio di Presidenza svolge un'attività istruttoria; una delibera di tale organo in senso contrario all'elevazione, farebbe sì che, ove la

questione fosse comunque sottoposta all'Assemblea, la pronuncia di quest'ultima sarebbe un atto eccedente le competenze dell'Assemblea stessa. Così come esorbitante è stata la delibera dell'Assemblea dello scorso 3 febbraio con la quale, anziché pronunciarsi in merito ad un eventuale *fumus persecutionis* dell'autorità giudiziaria procedente lesivo delle prerogative costituzionalmente riconosciute alla Camera, l'Assemblea si è spinta a valutare profili di incompetenza del giudice procedente. In tale occasione, l'Assemblea è andata ben aldilà delle proprie competenze, intervenendo su ambiti ascritti alle valutazioni di altri organi.

Nel caso in questione, alla luce di quanto stabilito dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, che, all'articolo 9, comma 3, attribuisce alla Camera il potere di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti di un ministro ove essa ritenga che questi abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, occorrerebbe, in primo luogo, chiedersi se si versi nel caso in questione e, in secondo luogo, fornire un'adeguata motivazione. Ovviamente, la Giunta per il Regolamento non è chiamata a decidere sul merito della questione ma solo individuare quali siano le competenze proprie dell'Ufficio di Presidenza, cui è rimessa, a suo avviso, ogni valutazione nell'istruttoria della pratica, ivi compresa quella di non formulare alcuna proposta all'Assemblea.

Linda LANZILLOTTA, nell'osservare come la discussione stia chiarendo i termini della questione all'esame, ritiene che le considerazioni svolte dall'onorevole Calderisi, che, a sostegno dell'asserita competenza dell'Assemblea a pronunciarsi in via definitiva sulle questioni relative all'elevazione dei conflitti di attribuzione, richiamava il parere della Giunta del 14 luglio 2010 concernente l'esame in Assemblea del documento motivato della XIV Commissione contenente la valutazione sulla conformità al principio di sussidia-

rietà, appaiono poco convincenti. Anzi, il parere testé richiamato depone, a suo avviso, a favore della soluzione contraria: il fatto che si sia ritenuto di prevedere espressamente che la valutazione sulla conformità al principio di sussidiarietà sia rimessa all'Assemblea — peraltro in un ambito nel quale le competenze dell'Assemblea derivano dal fatto che si tratta di un procedimento *latu sensu* legislativo — dimostra che si è inteso operare una scelta, risultando dunque percorribile anche quella contraria.

Come ricordato dall'onorevole Buttiglione, sono numerosi i casi in cui il diritto parlamentare conosce organi cui sono affidate funzioni di « filtro » al fine di scongiurare il rischio di decisioni illegittime dell'Assemblea. Vi sono infatti numerose procedure previste nel Regolamento, finalizzate a tale scopo e che coinvolgono, oltre alla Presidenza della Camera, anche la Commissione bilancio: cita, ad esempio, il ruolo di filtro svolto dalla suddetta Commissione con riferimento ai disegni di legge di stabilità ed ai collegati, nonché alle valutazioni sull'ammissibilità degli emendamenti a tutela della regolarità del contenuto delle decisioni della Camera.

Ricordato il valore delle prassi nel diritto parlamentare, cui occorre restare saldamente ancorati, non ritiene, nel caso di specie, che sussistano ragioni per discostarsi da una prassi consolidata invalsa proprio al fine di tutelare la legittimità delle decisioni parlamentari. A fronte di un'eventuale decisione negativa dell'Ufficio di Presidenza in merito all'elevazione del

conflitto di attribuzioni, la vicenda dovrebbe quindi correttamente esaurirsi in tale sede, proprio in ragione della valenza che è da riconoscersi alle decisioni dell'Ufficio di Presidenza, funzionali a quelle esigenze di regolarità sopra richiamate.

Nel caso di specie non sono ravvisabili attribuzioni costituzionali di cui la Camera possa assumere la menomazione, dovendo essere la vicenda più correttamente ascritta nell'ambito dei conflitti di competenza tra organi dell'autorità giudiziaria. Solo ove, secondo la normativa dettata dal codice di procedura penale, il conflitto di competenza dovesse sorgere in concreto e la Corte di Cassazione pronunciarsi in via definitiva in favore del tribunale dei ministri, e se quest'ultimo non dovesse poi investire la Camera della prescritta richiesta di autorizzazione a procedere, solo allora ricorrerebbero i presupposti perché la Camera elevi conflitto.

Conclusivamente, ritiene che la prassi vigente e la regola che essa esprima siano saldamente sorrette da solide argomentazioni giuridiche.

Dopo che Gianclaudio BRESSA e Antonio LEONE, tenuto conto dell'approssimarsi dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, si sono riservati di svolgere il proprio intervento in una prossima seduta, Gianfranco FINI, *Presidente*, rinvia il seguito della discussione alla seduta di martedì 29 marzo, alle 16.

La seduta termina alle 10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Emendamenti C. 60-A Realacci ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Emendamenti C. 54-A Realacci (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14

SEDE CONSULTIVA:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. Nuovo testo C. 3137, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del partito democratico</i>)	21
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	23

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	17
7-00506 Bressa: Sul decentramento amministrativo comunale (<i>Discussione e rinvio</i>)	17

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
AVVERTENZA	18

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 10.05.

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

Emendamenti C. 60-A Realacci ed abb.
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *relatore*, sostituendo il relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti 1.100, 2.100 e 10.100 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Emendamenti C. 54-A Realacci.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, rileva che gli emendamenti 2.100, 9.100 e 10.100 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 13.55.

Misure contro la durata indeterminata dei processi. Nuovo testo C. 3137, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato una proposta di parere favorevole sul provvedimento in

esame (*vedi allegato 1*) e che il gruppo del Partito democratico ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Gaetano PECORELLA (PdL) rileva che, sotto il profilo costituzionale, il provvedimento in esame non pone problemi. In particolare, non pone problemi l'articolo 4-bis, né là dove esclude dall'applicazione della nuova disciplina relativa alla riduzione dei tempi di prescrizione i procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della legge sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, né là dove differenzia la riduzione dei tempi di prescrizione sulla base di qualità soggettive dell'imputato, modulando la riduzione alla luce degli eventuali precedenti penali.

Per quanto riguarda, in particolare, il primo punto, osserva che la prescrizione del reato può intervenire dopo la sentenza di primo grado e prima della sentenza definitiva anche senza la riduzione dei termini e che, d'altra parte, sarebbe irragionevole far prescrivere, attraverso la riduzione dei termini, reati per i quali è prossima la sentenza definitiva. Quanto invece al secondo punto, rileva che la differenza di trattamento dell'imputato sulla base di qualità soggettive è conosciuta dall'ordinamento: la recidiva può infatti influire sulla pena aggravandola.

Da un punto di vista più generale, peraltro, auspicherebbe che ad interventi come quello in esame si affiancassero misure concrete per l'accelerazione dei processi.

Doris LO MORO (PD) ritiene, per contro, che differenziare gli imputati, per quanto attiene alla riduzione dei termini di prescrizione, sotto il profilo della loro condizione soggettiva di incensurati o di recidivi, sia irragionevole e configuri pertanto una disparità di trattamento contraria all'articolo 3 della Costituzione. Non vi è infatti ragionevolezza nel distinguere, ai fini dell'applicazione di un istituto come la prescrizione, collegato a un fatto oggettivo qual è lo scorrere del tempo, tra persone incensurate e persone già condannate per altri reati. Del resto, come ricordato nella

proposta di parere alternativa, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 249 del 2010, con la quale ha dichiarato incostituzionale l'aggravante di clandestinità, ha rilevato la irragionevolezza di discriminazioni di trattamento normativo fondate sul tipo di autore del reato, ossia su qualità personali derivanti dal precedente compimento di atti estranei al fatto-reato contestato.

Roberto ZACCARIA (PD), nell'associarsi alle riflessioni della collega Lo Moro, osserva che l'istituto della prescrizione ha nell'ordinamento una precisa ragion d'essere di tipo garantista, che non si può non condividere anche alla luce della Costituzione, ma aggiunge che, d'altra parte, una eccessiva riduzione dei termini di prescrizione rischia di vanificare l'azione penale. Per quanto riguarda invece la differenza di trattamento normativo sulla base di qualità soggettive, questa è certamente ammessa dall'ordinamento, ma va ritenuta conforme alla Costituzione solo quando è ragionevole. Nel caso di specie, la distinzione tra soggetti incensurati e soggetti recidivi ai fini della determinazione del tempo di prescrizione del reato è, a suo avviso, certamente irragionevole, anche alla luce della già citata sentenza della Corte costituzionale; tanto più in quanto uno stesso fatto, l'aver già commesso reati, finisce con l'incidere su uno stesso soggetto due volte, determinando un trattamento meno favorevole sia in termini di tempo occorrente per la prescrizione del reato, sia in termini di pena inflitta.

Gaetano PECORELLA (PdL) ritiene che non sia corretto sostenere che uno stesso fatto incida due volte sullo stesso soggetto, in quanto il tempo di prescrizione del reato e la pena sono due aspetti distinti e non vi è quindi irragionevolezza nel prevedere che uno stesso fatto si rifletta su entrambi. Nota inoltre che già oggi il codice penale prevede, in caso di recidiva, sia un aumento di pena, sia un più lungo tempo di prescrizione del reato. Si tratta quindi di un meccanismo non estraneo all'attuale sistema penale.

Sesa AMICI (PD), dopo aver ribadito i profili di incostituzionalità del provvedimento in esame già evidenziati dai colleghi del suo gruppo, rileva come, dopo le modifiche introdotte dalla Commissione giustizia, il provvedimento in esame, che il ministro della giustizia aveva presentato come una riforma epocale a carattere generale e a valere per il futuro, si sia molto ridimensionato, riducendosi in sostanza a un nucleo di disposizioni a carattere retroattivo concepite *ad personam*.

Rileva quindi come la maggioranza, anziché adoperarsi per risolvere i gravi problemi strutturali e organizzativi dell'amministrazione della giustizia, drammaticamente emersi anche nell'ambito delle audizioni svolte dalla Commissione di merito, nel corso delle quali sono stati forniti anche autorevoli suggerimenti sul da farsi per rimuovere le cause di ritardo dei processi, si concentri su norme che sono pensate per qualcuno in particolare, ma che si applicano poi alla generalità dei soggetti, determinando irragionevoli disparità di trattamento.

David FAVIA (IdV) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice e favorevole sulla proposta di parere alternativa del gruppo del Partito democratico, sottolineando come il problema della eccessiva durata dei processi, che è senz'altro un problema serio, debba essere affrontato mediante appositi investimenti nel settore della giustizia, anziché mediante norme come quella in esame, che sono palesemente incostituzionali per irragionevolezza.

Pierluigi MANTINI (UdC), nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, osserva che il provvedimento ha subito, nel corso dell'esame in Commissione giustizia, modifiche condivisibili ed ha in qualche modo perso la sua ragion d'essere politica, anche grazie al lavoro dei gruppi di minoranza e dello stesso relatore, che si è mostrato disponibile alla discussione.

Permangono tuttavia nel testo aspetti di dubbia costituzionalità, innanzitutto per-

ché si prevede un trattamento irragionevolmente diverso, quanto alla durata della prescrizione, dei recidivi rispetto agli incensurati, i quali ultimi, tra l'altro, beneficiano già di un trattamento più mite nella pena; e in secondo luogo perché si fa differenza tra chi è già condannato in primo grado e chi non lo è, senza tra l'altro distinguere tra la sentenza di condanna e quella di assoluzione.

Osserva, infine, come non si comprenda la *ratio* dell'articolo 5, che, a seguito delle modifiche apportate al testo, prevede che il capo dell'ufficio giudiziario comunichi al ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Cassazione tutti i casi di ritardo nell'amministrazione della giustizia che afferiscono al suo ufficio. In particolare, sembra che l'utilità di questa comunicazione sia solo quella di permettere una rilevazione statistica dell'andamento dei processi, perché ai fini della promozione dell'azione disciplinare da parte del ministro della giustizia la comunicazione in questione non è necessaria.

Jole SANTELLI (Pdl) rileva come ancora una volta si confrontino due visioni opposte dei problemi della giustizia: quella della sinistra, secondo cui tutti i problemi della giustizia starebbero soltanto nella mancanza di mezzi e di risorse, e quella della sua parte politica, secondo cui esiste invece anche un problema connesso all'ordinamento della magistratura e ai poteri dei giudici, che vengono esercitati talora in modo improprio e inaccettabile: ricorda, a titolo di esempio, che il ministro Romano è da otto anni indagato nell'ambito di un'indagine preliminare, il che nessuno può ritenere giusto. È evidente che occorre una riflessione seria sui poteri della magistratura e sulla necessità di definirne i limiti.

Per quanto attiene alle critiche sollevate dall'opposizione al provvedimento in esame, ricorda che la prescrizione è un istituto di natura sostanziale e che nell'ambito del diritto penale sostanziale le qualità personali dei soggetti sono riconosciute in molti casi come discriminanti.

Quanto poi alla tesi secondo cui sarebbe irragionevole escludere dall'applicazione della normativa sulla riduzione dei termini di prescrizione solo i procedimenti nei quali sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, invita chi l'ha sostenuta a presentare in Assemblea un emendamento per modificare questa parte del testo.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che verrà posta in votazione per prima la proposta di parere del relatore e che, se questa risulterà approvata, la proposta di parere alternativa sarà preclusa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2010.

Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione affari costituzionali, l'articolo aggiuntivo 12.04 al disegno di legge comunitaria presentato direttamente alla XIV Commissione dal relatore presso la medesima, deputato Pini.

Jole SANTELLI (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 12.04 del relatore presso la XIV Commissione, deputato Pini (*vedi allegato 3*).

Gianclaudio BRESSA (PD), con riferimento al comma 3 dell'articolo aggiuntivo in esame, ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, l'adozione di leggi con efficacia retroattiva incontra una serie di limiti che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamen-

tali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario: ricorda, in particolare, le sentenze n. 376 del 2004, n. 291 del 2003 e n. 446 del 2002.

In particolare, con la sentenza n. 525 del 2000, la Corte ha chiarito che al legislatore è precluso intervenire, con norme aventi portata retroattiva, per annullare gli effetti del giudicato: se vi fosse un'incidenza sul giudicato, la legge di interpretazione autentica non si limiterebbe a muovere, come ad essa è consentito, sul piano delle fonti normative, attraverso la precisazione della regola e del modello di decisione cui l'esercizio della potestà di giudicare deve attenersi, ma lederebbe i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e le disposizioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Richiama al riguardo anche le sentenze n. 374 del 2000 e n. 15 del 1995.

Pierluigi MANTINI (UdC) si associa integralmente alle considerazioni del deputato Bressa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO, indi del vicepresidente Roberto ZACCARIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.50.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori e di passare alla discussione della risoluzione 7-00506 Bressa.

La Commissione concorda.

7-00506 Bressa: Sul decentramento amministrativo comunale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Ludovico VICO (PD), dopo aver illustrato la risoluzione in titolo, della quale è cofirmatario, sottolineando l'importanza delle circoscrizioni di decentramento amministrativo quali strumenti di democrazia, anche nei piccoli comuni, e ricordando l'attività del Comitato nazionale delle circoscrizioni di decentramento amministrativo comunale, cui hanno aderito la pressoché totalità dei comuni interessati dalla soppressione delle circoscrizioni di decentramento, auspica che la risoluzione possa essere discussa ed approvata nel più breve tempo possibile, anche in considerazione dell'imminenza delle consultazioni amministrative in alcuni comuni italiani, e chiede alla presidenza di valutare la possibilità di procedere quanto prima all'audizione di rappresentanti del Comitato nazionale, dell'Anci e della Lega delle autonomie.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la richiesta di audizioni sarà valutata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Pierluigi MANTINI (UdC), premesso che il suo gruppo non si oppone alle audizioni richieste dal deputato Vico, ritiene indispensabile qualche approfondimento sulle questioni poste dalla risoluzione. Esprime infatti qualche perplessità

sul mantenimento delle circoscrizioni di decentramento amministrativo in quanto, se è vero che la partecipazione democratica dei cittadini è un valore importante, è anche vero che può essere perseguito con altri mezzi, evitando così inutili appesantimenti burocratici delle strutture e costi per la politica.

Matteo BRAGANTINI (LNP), premesso che il suo gruppo è favorevole alle audizioni, ritiene anche lui necessaria una riflessione preliminare sulla risoluzione. Nel riservarsi eventuali altre considerazioni dopo questa riflessione, nota fin d'ora che al terzo capoverso del dispositivo si chiede al Governo di salvaguardare l'autonomia degli enti locali e la loro facoltà di organizzare il governo cittadino in base alle esigenze del proprio territorio « indipendentemente dal numero degli abitanti »: a suo avviso, è necessario comunque stabilire un numero minimo di abitanti al di sotto del quale non possano prevedersi forme di decentramento amministrativo.

Ludovico VICO (PD), premessa la propria disponibilità a rivedere il terzo capoverso del dispositivo, fa presente che, in ogni caso, la legge n. 191 del 2009, cui fa riferimento la risoluzione, riguarda i comuni sopra i 100 mila e sotto i 250 mila abitanti; nella risoluzione non si chiede invece nulla per i comuni con meno di 100 mila abitanti, per i quali le circoscrizioni di decentramento sono state soppresse già nel 2007.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 24 marzo 2011.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo.

Il Comitato si è riunito dalle 15.05 alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 24 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni concernenti lo svolgimento di servizi di vigilanza privata per la protezione delle navi mercantili italiane in alto mare contro gli atti di pirateria.
C. 3321 Scandroglio e C. 3406 Gregorio Fontana.*

ALLEGATO 1

**Misure contro la durata indeterminata dei processi
(Nuovo testo C. 3137, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La I Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3137, approvata dal Senato, recante « Misure contro la durata indeterminata dei processi », risultante dall'esame degli emendamenti nella Commissione di merito;

considerato che il provvedimento è riconducibile alle materie « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che:

l'articolo 4-*bis*, comma 1, novella il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, che stabilisce limiti all'aumento del tempo occorrente per la prescrizione del reato nei casi di interruzione della prescrizione, riducendo tali limiti nella fattispecie generale e nelle fattispecie particolari già previste e introducendo una nuova fattispecie particolare (per i recidivi semplici di cui all'articolo 99, primo comma, del codice penale), con il limite di un quarto del tempo necessario a prescrivere;

l'articolo 4-*bis*, comma 2, con disposizione transitoria, limita l'applicabilità della predetta novella all'articolo 161, secondo comma, del codice penale ai soli procedimenti nei quali, alla data di entrata

in vigore della legge, non sia stata ancora pronunciata sentenza di primo grado;

ricordato che:

sull'applicazione retroattiva delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 161 del codice penale la Corte costituzionale si è già pronunciata con la sentenza n. 393 del 2006, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005 (vale a dire la legge che ha stabilito l'attuale testo del secondo comma dell'articolo 161 citato) nella parte in cui escludeva dall'applicazione della nuova disciplina in materia di effetti della interruzione della prescrizione del reato i processi già pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge ove vi fosse stata la dichiarazione di apertura del dibattimento;

nella predetta sentenza, la Corte costituzionale ha chiarito che la deroga al regime della retroattività della disposizione più favorevole al reo deve ritenersi ammissibile nei confronti di norme che riducano la durata della prescrizione del reato (in quanto la garanzia di cui all'articolo 25 della Costituzione concerne soltanto il divieto di applicazione retroattiva della norma incriminatrice, nonché di quella altrimenti più sfavorevole per il reo), ma solo purché tale deroga sia non solo coerente con la funzione che l'ordinamento oggettivamente assegna all'istituto, ma anche diretta a tutelare interessi di non minore rilevanza;

ciò premesso, la Corte ha ritenuto in contrasto col principio di ragionevolezza la scelta del legislatore del 2005 di indi-

viduare il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento come discriminazione temporale per l'applicazione delle nuove norme sui termini di prescrizione del reato nei processi in corso di svolgimento in primo grado: secondo la Corte, infatti, «l'apertura del dibattimento non è in alcun modo idonea a correlarsi significativamente ad un istituto di carattere generale come la prescrizione, e al complesso delle ragioni che ne costituiscono il fondamento, legato al già menzionato rilievo che il decorso del tempo da un lato fa diminuire l'allarme sociale, e dall'altro rende più difficile l'esercizio del diritto di difesa (e ciò a prescindere del tutto dalla addebitabilità del ritardo nello svolgimento del processo)»;

con la sentenza n. 72 del 2008 e con la ordinanza n. 343 del 2008, la Corte costituzionale è nuovamente intervenuta sulla materia dichiarando l'infondatezza di una questione di legittimità posta con riferimento all'esclusione dell'applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai

processi pendenti in appello alla data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005: la Corte ha infatti osservato che «per tali processi, l'esclusione dell'applicazione retroattiva della prescrizione più breve non discende dall'eventuale verificarsi di un certo accadimento processuale, ma dal fatto oggettivo e inequivocabile che processi di quel tipo siano in corso ad una certa data» e ha aggiunto che tale scelta «mira ad evitare la dispersione delle attività processuali già compiute all'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005, secondo cadenze calcolate in base ai tempi di prescrizione più lunghi vigenti all'atto del loro compimento, e così tutela interessi di rilievo costituzionale sottesi al processo (come la sua efficienza e la salvaguardia dei diritti dei destinatari della funzione giurisdizionale)».

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**Misure contro la durata indeterminata dei processi (Nuovo testo
C. 3137, approvato dal Senato)****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
DEL PARTITO DEMOCRATICO**

La I Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3137, approvata dal Senato, recante « Misure contro la durata indeterminata dei processi », risultante dall'esame degli emendamenti nella Commissione di merito;

considerato che:

1. la proposta di legge in esame ridefinisce il regime della prescrizione processuale, attestandosi saldamente nel solco tracciato della legge n. 251 del 2005, la cosiddetta « Ex cirielli »: l'intervento, così come strutturato, peggiora sensibilmente le problematiche applicative conseguenti all'attuazione della legge n. 251 del 2005;

2. l'ulteriore riduzione del termine massimo di prescrizione, da un quarto del massimo edittale ad un massimo del sesto edittale, avrà, come immediata conseguenza, invece che quella, tanto annunciata, della velocizzazione dei processi, l'esasperazione delle già gravi difficoltà del sistema giustizia, nonché quella di aumentare il numero dei processi che già, quotidianamente, si estinguono: quelle operate potrebbero sembrare riduzioni non imponenti, ma in realtà esse incidono su termini di prescrizione che già ora si dimostrano, a seguito dei pesanti tagli alla prescrizione imposti dalla legge n. 251 del 2005, la cosiddetta *ex Cirielli*, troppo brevi per il dispiegamento delle potenzialità effettive del sistema giustizia, in particolare per i reati con pena edittale stabilita nel

massimo fino a sei anni, tra i quali rientrano i reati contro la Pubblica Amministrazione, come ad esempio il reato di corruzione, e i reati societari, tra i quali ad esempio il falso in bilancio;

3. con l'articolo 4-*bis* viene modificato l'articolo 161 del codice penale, sostituendo il comma 2 con il seguente: « Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all'articolo 99, primo comma, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 »: la norma, che riduce da un quarto ad un sesto l'aumento automatico della prescrizione, ma soltanto per gli incensurati e per i processi di primo grado, introduce una grave differenziazione di trattamento nell'applicazione dei termini di prescrizione fra imputati incensurati e non, solleva non pochi dubbi di legittimità costituzionale, poiché gli interessi che la prescrizione tutela, non mutano, in qualità o in intensità, a seconda che l'imputato sia o meno recidivo;

4. la Corte costituzionale, in occasione della sentenza n. 249 del 2010, con cui ha dichiarato contraria alla Costituzione l'aggravante costituita dalla clandestinità, introdotta dall'articolo 1, lettera f), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, ha colto l'occasione per ripercorrere i

confini delle interpretazioni giurisprudenziali in tema di diritti inviolabili, ricordando che essi spettano « ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani » (sentenza n. 105 del 2001) e che, di conseguenza, si verifica l'illegittimità di trattamenti penali più severi fondati su qualità personali dei soggetti che derivino dal precedente compimento di atti « del tutto estranei al fatto-reato », introducendo così una responsabilità penale d'autore « in aperta violazione del principio di offensività [...] » (sentenza n. 354 del 2002);

5. la violazione del principio di ragionevolezza che scaturisce, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale,

dall'interpretazione del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione è dunque netta e chiara poiché la disciplina della prescrizione discrimina sulla base di caratteristiche soggettive degli individui, su presunzioni attinenti all'incensuratezza che già da tempo la Corte ha dichiarato illegittime,

esprime

PARERE CONTRARIO

Amici, Bordo, Bressa, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Giovannelli, Lo Moro, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Turco Maurizio, Vassallo, Zaccaria.

ALLEGATO 3

**Legge comunitaria 2010 (Emendamenti C. 4059 Governo,
approvato dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La I Commissione Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 12.04 del relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Emilio Dolcini, ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro, recanti norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia 24

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 24

ALLEGATO 1 (*Testo base*) 37

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 25

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 26

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere del Relatore*) 44

ALLEGATO 3 (*Proposta alternativa di parere dei gruppi PD, UdC e IdV*) 46

AVVERTENZA 36

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 24 marzo 2011.

Audizione del professor Emilio Dolcini, ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro, recanti norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — In-

tervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 23 marzo 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che ieri il relatore ha annunciato la

presentazione di una nuova proposta di testo unificato elaborata sulla base della precedente proposta, depurandola dalla parte relativa al diritto penale sostanziale. Tale soluzione era stata proposta dall'onorevole Contento e condivisa da rappresentanti di altri Gruppi nonché dal rappresentante del Governo. Dà quindi, la parola all'onorevole Rao

Roberto RAO (UdC), *relatore*, come preannunciato, presenta una proposta di testo unificato scevra della parte di diritto penale sostanziale (*vedi allegato 1*). In questo modo si potrà rimandare alla fase emendativa la scelta di quali nuove figure di reato introdurre nell'ordinamento.

Ricorda che proprio nel corso della seduta di questa mattina in Assemblea il Ministro degli Esteri, dopo aver precisato come a suo parere per l'Italia le norme sulla Corte penale internazionale siano immediatamente applicative anche in assenza di una normativa interna di attuazione, ha affermato che il Governo è comunque favorevole a che si approvi la legge sulla Corte penale internazionale in tempi brevi.

Esprime perplessità sull'affermazione secondo la quale non sarebbero necessarie norme interne di attuazione ma sottolinea come il dato importante sia che il Governo è favorevole alla rapida approvazione del provvedimento in esame. Auspica quindi una rapida approvazione del provvedimento anche, ove ne ricorrano i presupposti, in sede legislativa.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare e pone in votazione la proposta del relatore.

La Commissione adotta come testo base il testo proposto dal relatore (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di mercoledì 30 marzo prossimo. Rinvia il termine dell'esame ad altra seduta.

**Misure contro la durata indeterminata dei processi.
C. 3137, approvata dal Senato.**

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 23 marzo 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che le Commissioni V e VI hanno espresso il parere sul provvedimento in esame, come modificato dagli emendamenti. Sospende quindi la seduta in attesa che la Commissione Affari costituzionali esprima il parere di competenza.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.45.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la I Commissione ha espresso parere favorevole sul testo in esame.

Federico PALOMBA (IdV) rileva come alla fine di un *iter* lungo e travagliato la maggioranza abbia fatto una sostanziale marcia indietro, recependo i rilievi e le contestazioni dell'opposizione, degli operatori e degli studiosi del diritto. Tuttavia, all'ultimo momento ed in modo surrettizio, è stata inserita una norma in materia di prescrizione sostanziale che qualifica ciò che rimane dell'originario provvedimento. Si tratta di una norma subdola, incostituzionale, palesemente *ad personam* e capace di arrecare dei danni consistenti ad un sistema giustizia già in una situazione di grave confusione. Ribadisce la ferma e totale contrarietà del proprio gruppo al provvedimento in esame e, pertanto, anche al conferimento al relatore di un mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Donatella FERRANTI (PD) esprime la totale contrarietà del PD al conferimento al relatore di un mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento. Sperava che la maggioranza, una volta compresi gli effetti devastanti che avrebbe prodotto il provvedimento origi-

nario, decidesse coerentemente di abbandonarne l'esame. Al contrario, è stata inserita una norma sulla prescrizione sostanziale che è irragionevole, incostituzionale e *ad personam*, perché concepita all'unico scopo di sottrarre il Presidente del Consiglio ai processi che lo riguardano, e dannosa per il sistema giustizia nel suo complesso. Evidenzia, inoltre, come il provvedimento in esame sia contrario all'articolo 28 della Convenzione ONU sulla corruzione, che prevede per tale tipologia debbano essere previsti dei termini di prescrizione particolarmente ampi.

Rita BERNARDINI (PD) rileva come, a seguito delle modifiche e soppressioni apportate, non vi sia quasi più traccia del provvedimento originario e non vi sia alcuna corrispondenza tra il titolo ed il contenuto dello stesso. Lo scopo reale del provvedimento è stato spiegato dall'onorevole Mannino, il quale ha dichiarato di votare a favore proprio perché il provvedimento è a favore del Presidente del Consiglio. Ricorda come la situazione di sofferenza del sistema giustizia italiano sia enorme e come ben altri sarebbero gli interventi necessari. Ribadisce di avere presentato un subemendamento, integralmente sostitutivo dell'articolo aggiuntivo 4.0200 del relatore e modificativo della legge cosiddetta «*ex Cirielli*», che tuttavia è stato ritenuto irricevibile. Ricorda come il sistema penitenziario in Italia sia del tutto illegale e come la Commissione giustizia sinora non sia stata in grado di costituire il «Comitato carceri», che potrebbe costituire un efficace strumento istruttorio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Maurizio Paniz, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Co-

mitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO, indi del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 15.10.

Legge comunitaria 2010.

Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'onorevole Ferranti ha chiesto che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni si procederà in tal senso.

Enrico COSTA (PdL) dichiara di opporsi alla richiesta dell'onorevole Ferranti ritenendo che non vi siano le ragioni per le quali predisporre tale sistema di pubblicità solo per la seduta in sede consultiva, quando la Commissione giustizia si è convocata anche su altri punti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto dell'obiezione dell'onorevole Costa avverte che non sarà disposta l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Donatella FERRANTI (PD) rileva come il rappresentante del gruppo PDL sia contrario a che la seduta della Commissione giustizia su una questione tanto rilevante

come quella in esame sia resa pubblica in maniera immediata.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 126-*ter* del Regolamento, l'articolo aggiuntivo del relatore 12.03 al disegno di legge C. 4059, approvato dal Senato, recante la Legge comunitaria 2010, trasmesso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea in quanto rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

In merito agli effetti del parere su tali emendamenti, ricorda che le proposte emendative sulle quali la Commissione esprimesse parere favorevole potrebbero essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

Per quanto riguarda, poi, gli emendamenti sui quali la Commissione dovesse esprimere un parere favorevole condizionato, la XIV Commissione dovrà recepire le condizioni indicate nel parere, attraverso opportune riformulazioni, potendo respingerli, anche in questo caso, solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

La XIV Commissione non potrà, invece, procedere all'esame degli emendamenti sui quali la Commissione esprimesse parere contrario, ovvero non esprimesse alcun parere.

Prima di dare la parola al relatore, quale Presidente della Commissione precisa che per quanto l'articolo aggiuntivo si riferisca ad una materia oggetto di proposte di legge il cui esame in Commissione giustizia è stato avviato in sede referente il 29 giugno scorso, effettuando anche le audizioni dell'Avvocato generale dello Stato e del professore Massimo Luciani, non spetta alla Presidenza di questa Commissione sollevare alcuna questione di ammissibilità del predetto articolo aggiuntivo in relazione al disegno di legge C. 4059 (Legge comunitaria 2010). A tale proposito ricorda che il vaglio di ammissibilità degli emendamenti che si riferiscano al disegno

di legge comunitaria ha come parametro la sussistenza di un procedimento di infrazione contro l'Italia per violazione della normativa comunitaria nonché della relativa giurisprudenza. Tale parametro è rispettato dall'articolo aggiuntivo in esame.

Esprime tuttavia una profonda amarezza per questo modo di procedere che finisce per comprimere le prerogative della Commissione giustizia relativamente ad un tema di estrema rilevanza quale è quello della responsabilità dei magistrati.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, osserva che l'articolo aggiuntivo, diretto a modificare l'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità dei magistrati, è stato presentato dal relatore ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 giugno 2006 (Traghetti del Mediterraneo SpA), per adeguamento alla procedura di infrazione 2009/2230.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati di obblighi ad essi imposti dal diritto dell'Unione europea. L'Italia è stata deferita dalla Commissione Europea alla Corte di giustizia del Lussemburgo per non aver modificato la sua legge sulle responsabilità dei giudici nell'applicazione del diritto dell'Unione europea.

La Commissione ritiene che i commi 1 e 2, dell'articolo 2 della legge 117 violerebbero i principi generali dell'ordinamento dell'UE in materia di responsabilità extracontrattuale dello Stato membro per i danni cagionati da autorità giudiziarie in violazione del diritto comunitario, quali enucleati dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell'UE.

Il comma 1 sarebbe in contrasto con la giurisprudenza consolidata in quanto esso limita la responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o di colpa grave del giudice. Nella motivazione dell'articolo aggiuntivo si legge che la Commissione richiama la sentenza Traghetti del Mediterraneo SpA in base alla quale « il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del

giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente».

L'articolo aggiuntivo, pertanto, sostituisce al comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, le parole «con dolo o colpa grave» con le parole «in violazione manifesta del diritto».

L'articolo aggiuntivo sopprime altresì il comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, secondo cui: «Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.»

Secondo la Commissione europea il comma 2 sarebbe incompatibile con l'ordinamento europeo in quanto escluderebbe ogni responsabilità dello Stato per danni arrecati ai singoli per violazione del diritto comunitario commessa da un organo giurisdizionale nazionale nell'interpretazione di norme o nella valutazione di fatti e prove. La Commissione europea richiama al riguardo la sentenza Traghetti del Mediterraneo Spa, nella quale si afferma che escludere ogni responsabilità dello Stato per il fatto che la violazione del diritto comunitario deriva da un'operazione di interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove effettuata da un organo giurisdizionale equivarrebbe a privare della sua stessa sostanza il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, per cui «uno Stato membro è obbligato a risarcire i danni arrecati ai singoli per violazioni del diritto comunitario che gli sono imputabili in riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione del diritto comunitario, qualunque sia l'organo di tale Stato la cui azione od omissione ha dato origine alla trasgressione». Nella sentenza Traghetti la Corte di giustizia ha inoltre ribadito che «tale constatazione vale, a maggior ragione, per gli organi giurisdizionali di ultimo grado, incaricati di assicurare a livello nazionale l'interpretazione uniforme delle norme giuridiche».

Propone pertanto di esprimere parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 12.03.

Federico PALOMBA (IdV) sottolinea l'assoluta contrarietà del suo gruppo all'articolo aggiuntivo in esame che, come è costume della maggioranza, introduce all'interno di un contesto normativo del tutto estraneo una norma che stravolge i principi dell'ordinamento. A differenza di altri casi la nuova norma non è diretta a favorire qualcuno ma a punire un'intera categoria di soggetti, quali i magistrati. Protesta formalmente per le modalità con le quali il Parlamento viene chiamato a esprimersi sulla delicata questione della responsabilità dei magistrati, evidenziando come l'*escamotage* dell'articolo aggiuntivo al disegno di legge comunitaria costituisca un vero e proprio scippo a danno delle prerogative di ciascun parlamentare e della Commissione giustizia, avendo ad oggetto una materia di sua competenza. Chiede che la Presidenza della Commissione assuma tutte le iniziative opportune affinché venga posto rimedio a quanto da lui contestato, ristabilendo la competenza della Commissione giustizia sulla materia della responsabilità dei magistrati.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, dopo aver ricordato che sotto il profilo regolamentare non vi sono spazi per rivendicare la competenza della Commissione giustizia in via primaria in quanto l'articolo aggiuntivo in esame ha per oggetto una normativa in merito alla quale è in corso la procedura di infrazione dell'Italia per violazione della normativa comunitaria, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea. Sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.25, riprende alle 16.05.

Federico PALOMBA (IdV) ribadisce che l'articolo aggiuntivo in esame costituisce un vero e proprio scippo nei confronti della Commissione giustizia che finisce per offendere la stessa dignità del Parlamento. Si meraviglia che colleghi della maggioranza assistano inerti a tale sottrazione di

competenze da parte della XIV Commissione a danno della II Commissione.

Rileva che l'assoluta contrarietà del suo gruppo all'articolo aggiuntivo non è dovuta unicamente a ragioni di metodo ma anche, anzi specialmente, a motivi di merito, trattandosi di una modifica alla legislazione vigente del tutto illogica e non conforme alla giurisprudenza comunitaria, la quale è travisata completamente. Si tratta in realtà unicamente di una norma che ha una finalità punitiva nei confronti dei magistrati. È grave che si voglia approvare senza alcun dibattito parlamentare, nonostante che in Commissione giustizia fosse stata da tempo già avviata una approfondita discussione sui margini di una riforma della disciplina in materia di responsabilità dei magistrati. Sottolinea come questa materia sia estremamente delicata e complessa implicando il bilanciamento di diversi interessi di rilevanza costituzionale. Proprio questa delicatezza e complessità avevano indotto la Commissione giustizia a procedere in una serie di audizioni tutte volte ad individuare le soluzioni migliori per procedere alla predetta riforma.

Conclude ribadendo l'assoluta contrarietà all'articolo aggiuntivo e chiedendo alla Presidenza di procedere ad un voto di natura procedurale sulla mancanza di competenza da parte della XIV Commissione circa la materia della responsabilità dei magistrati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ribadisce quanto da lei già affermato in merito alla assoluta correttezza della procedura seguita, la cui disciplina è dettata dall'articolo 126-*ter* del Regolamento. Ciò non significa che personalmente ella non sia particolarmente rammaricata per la circostanza che sulla materia della responsabilità civile dei magistrati è in corso l'esame in sede referente presso la Commissione giustizia.

Enrico COSTA (PdL), dopo aver sottolineato come sia ineccepibile l'argomentazione della Presidenza circa la correttezza della procedura seguita, invita l'opposi-

zione ad abbandonare un atteggiamento ostruzionistico su un tema così importante, come quello della responsabilità civile dei magistrati, ricordando peraltro che il testo potrà essere migliorato anche nel corso dell'esame in Assemblea.

Lanfranco TENAGLIA (PD) osserva come vi sia una particolare attenzione da parte della maggioranza ad adeguare l'ordinamento interno alla normativa comunitaria quando si tratti di intervenire in materia di responsabilità civile dei magistrati, quando invece la stessa attenzione non c'è anche in merito alla esigenza di adeguare a quella normativa la disciplina in materia di corruzione. Un medesimo livello di attenzione la maggioranza l'aveva dimostrato anche quando ha approvato le norme in tema di capitali depositati all'estero escogitando lo scudo fiscale.

Osserva che la riparazione dell'errore giudiziario è una questione la cui esistenza non è negata da nessuno, tuttavia il problema, nel caso in esame, è che si procede a regolamentare tale materia evitando qualsiasi approfondimento da parte del Parlamento, cercando di introdurre nell'ordinamento una norma del tutto sbagliata. Ritiene che la gravità del metodo utilizzato pregiudichi non solo il Parlamento ed in particolare la Commissione giustizia ma anche il Ministro della giustizia che viene defraudato di una materia di sua competenza. Si tratta di un fatto gravissimo che deve essere stigmatizzato dalla Presidenza della Commissione giustizia, la quale non può considerare tale vicenda alla stregua di altre questioni procedurali che possono verificarsi nel corso dell'esame in sede consultiva del disegno di legge comunitaria. Ritiene che il Presidente della Commissione giustizia debba presentare una formale protesta al Presidente della Camera, il quale dovrebbe a sua volta convocare sul punto la Giunta del Regolamento, che non potrebbe che rilevare l'inammissibilità di un emendamento presentato presso un'altra Commissione rispetto a quella competente nel caso in cui questo abbia ad oggetto una materia

rispetto alla quale quest'ultima Commissione abbia già avviato l'esame in sede referente.

Il modo di procedere non consente, ad esempio, di valutare nel merito la stessa sentenza della Corte di giustizia al fine di verificare se le modifiche alla normativa interna da effettuare per conformarsi a tale sentenza siano in linea, ad esempio, con gli stessi principi costituzionali. L'esame in sede referente sarebbe servito proprio ad evidenziare tutte le contraddizioni di tale sentenza, evidenziando come la riforma della disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati avrebbe dovuto seguire una via non strettamente conforme a quella indicata in ambito comunitario.

Rileva poi come l'ampliamento dell'ambito di responsabilità dei magistrati in ordine alla interpretazione del diritto possa determinare una paralisi della stessa evoluzione giurisprudenziale, in quanto la maggior parte dei magistrati si adeguerà sempre ai precedenti giurisprudenziali ed in particolare alla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ricorda a tale proposito come sia stata proprio l'interpretazione evolutiva della magistratura ad aver dato nuovi assetti ad istituti giuridici la cui disciplina legislativa non era più adeguata ai tempi ed alle esigenze della società. Un esempio, sicuramente caro ai colleghi della Lega, sono le sentenze innovative che una serie di magistrati hanno emanato in materia di quote latte. Non comprende come i colleghi deputati che esercitano la professione forense possano essere insensibili a tale rischio.

Donatella FERRANTI (PD) in primo luogo ritiene che vi sia un dovere istituzionale del Presidente della Commissione giustizia nel far presente al Presidente della Camera, al Presidente della XIV Commissione ed al relatore presso tale Commissione dello scippo che la Commissione giustizia ha subito attraverso la presentazione dell'articolo aggiuntivo in esame nell'ambito del procedimento legislativo del disegno di legge comunitaria.

Si dichiara estremamente amareggiata e delusa dall'atteggiamento della maggio-

ranza e del Governo rispetto ad un articolo aggiuntivo di contenuto tanto grave come quello in esame. Tale gravità le aveva fatto credere inizialmente che l'atteggiamento sarebbe stato diverso e sicuramente costruttivo. Invece, con la proposta di parere favorevole del relatore si è resa conto che la maggioranza intende approvare una disposizione la cui ragione è unicamente quella di recare un grave e ingiustificato danno alla magistratura. Era convinta che la maggioranza avrebbe preso atto di come l'articolo aggiuntivo non sia neanche conforme a quella normativa comunitaria per la cui attuazione sarebbe stato presentato. Si tratta di un articolo aggiuntivo che affronta la materia della responsabilità civile dei magistrati in maniera affrettata ed incompleta. Non si tiene conto di tutte le questioni di diritto che una materia del genere implica, essendosi invece limitati unicamente a sopprimere alcune disposizioni della normativa vigente e ad introdurre la nozione di violazione manifesta del diritto. Non si è tenuto conto neanche che la giurisprudenza comunitaria impone che la valutazione di violazione manifesta sia effettuata sulla base di criteri e parametri individuati dalla giurisprudenza stessa. Si tratta di parametri che presuppongono una valutazione dell'elemento psicologico che ha indotto il magistrato alla violazione delle norme di diritto. Invece di procedere in tal senso si è voluto considerare come una forma di responsabilità civile dei magistrati ciò che invece può essere un vizio di un atto giudiziario. Tutto ciò è uno scandalo, come è uno scandalo che non si sia tenuto conto in alcun modo di quanto è emerso nelle audizioni che erano in corso presso la Commissione giustizia.

Non comprende come il Governo non evidenzi tutti gli errori giuridici contenuti nell'articolo aggiuntivo in esame. A tale proposito ricorda che è stato proprio il rappresentante del Governo a chiedere alla Commissione giustizia di sospendere l'esame in sede consultiva di una proposta di legge di ratifica della Convenzione in materia di corruzione in base ad un presupposto contrasto con la Costituzione di

una norma della Convenzione stessa. Questa attenzione il Governo non la dimostra nel caso in esame.

Ritiene che l'atteggiamento della maggioranza sia ancor più incomprensibile se si tiene conto che si tratta di questioni attinenti ai principi dell'ordinamento e non tanto a questioni relative a particolari vicende processuali.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, replica all'onorevole Ferranti che non spetta alla Presidenza della Commissione giustizia prendere delle iniziative circa la procedura che ha portato all'esame dell'articolo aggiuntivo 12.03. Tuttavia, ciò non significa che ella condivida nel merito tale articolo aggiuntivo. Anzi ritiene che sia del tutto erroneo e non conforme alla sentenza comunitaria alla quale si ispirerebbe. Ciò per tre ragioni: estende alla interpretazione del diritto interno ciò che è statuito per il diritto comunitario; non tiene conto dei parametri di natura soggettiva previsti attraverso la individuazione dei casi in cui l'errore è manifesto; non limita, come previsto dalla sentenza, le modifiche normative alle istanze di ultimo grado.

Per lei è politicamente inaccettabile il modo nel quale si cerca di approvare una norma come quella in esame.

Rita BERNARDINI (PD) osserva che tutti gli interventi critici che finora si sono susseguiti non hanno evidenziato come la normativa vigente sia in contrasto con l'esito del referendum in materia di responsabilità civile dei magistrati. La volontà popolare fu tradita già immediatamente dopo il referendum stesso quando il Parlamento ha approvato la legge n. 117 del 1988. Da allora in alcun modo è stato possibile adeguare la normativa in materia di responsabilità civile dei magistrati a quanto sancito dal referendum. Per tale ragione, ritiene che solo l'Europa possa costringere l'Italia a modificare quella normativa.

Ritiene che sono del tutto ingiustificate le questioni regolamentari sollevate circa l'incompetenza della Commissione del-

l'Unione Europea, in quanto è connaturale alla natura stessa della legge comunitaria la circostanza che le materie che ne costituiscono oggetto siano riconducibili alla competenza di diverse Commissioni. Ricorda a tale proposito che la legge comunitaria è una legge a contenuto proprio, nel senso che il suo contenuto è stabilito in via tassativa dalla legge. Tra le disposizioni che possono essere inserite in una legge comunitaria vi sono proprio quelle relative alla normativa vigente in relazione a disposizioni che sono oggetto di infrazione presso gli organi comunitari.

Invita la maggioranza a non invocare l'esigenza di adeguare la normativa interna ai principi comunitari solo per alcune materie e non anche per altre, come ad esempio per la materia della regolamentazione dell'immigrazione.

Ritornando all'articolo aggiuntivo in esame, del quale auspica l'approvazione, rileva come nei giorni scorsi sia stato organizzato un convegno da parte dell'Unione delle Camere Penali di Roma al quale ha partecipato anche l'avvocato Guido Calvi, importante rappresentante della sinistra, che, in una ottica di riforma della normativa vigente ha richiamato apertamente i principi sui quali si fondano le sentenze della Corte di Giustizia in materia di responsabilità civile dei magistrati.

Ribadisce l'importanza di approvare l'articolo aggiuntivo in tempi celeri, sottolineando come ciò non debba comunque indurre la Commissione Giustizia ad abbandonare l'esame delle proposte di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati al fine di riformare in maniera completa ed adeguata tale materia. Auspica che il lavoro della Commissione non sia interrotto dall'esigenza di approvare leggi che servono solo ad alcuni.

Anna ROSSOMANDO (PD) preliminarmente precisa che non si tratta di rivendicare delle competenze che si ritengono sottratte da un'altra Commissione, quanto piuttosto di evitare che ciò avvenga al fine di approvare gravi modifiche alla disciplina della materia della responsabilità

civile dei magistrati senza il necessario approfondimento parlamentare. Evidenzia come l'articolo aggiuntivo sia del tutto errato sotto il profilo giuridico non essendo conforme alle stesse sentenze della Corte di Giustizia delle quali dovrebbe essere attuazione. Così come avviene sempre più spesso le sentenze vengono lette da taluni senza essere capite nel loro contenuto. Nel caso in esame, ad esempio, ci si è limitati a prendere alcune parti di queste sentenze senza tenere conto di altre parti delle medesime. Ad esempio, si è esteso l'ambito di applicazione delle stesse dal diritto comunitario al diritto interno. Sono stati esclusi i parametri del dolo e della colpa grave senza allo stesso momento specificare, come invece viene fatto dalle sentenze comunitarie, cosa si intenda per manifesta violazione del diritto. Tutto ciò ha portato a creare una norma del tutto indeterminata. Ricorda a tale proposito che, all'esito delle audizioni svolte, si era stabilito di approfondire proprio il tema della individuazione della violazione manifesta del diritto, ritenendo che in caso contrario la responsabilità civile del magistrato sarebbe stata ancorata a parametri del tutto indeterminati. La presentazione dell'articolo aggiuntivo in esame travolge tutto ciò e costringe il Parlamento ad esaminare e ad approvare in brevissimo tempo una norma estremamente complessa come quella in esame.

Pierluigi MANTINI (UdC) ritiene che l'articolo aggiuntivo in esame sia inammissibile perché verte su materia estranea rispetto al contenuto della legge comunitaria: a suo giudizio, infatti, vi è una semplice costituzione in mora dell'Italia e non una procedura di infrazione. L'articolo aggiuntivo, inoltre, pone una norma della quale non vi è bisogno nell'ordinamento interno, nel quale non si può ravvisare una lacuna in tale settore, e che comunque travisa il reale significato della giurisprudenza della Corte di giustizia. Vi è ampia condivisione tra i gruppi sulla necessità di modificare la vigente disciplina della responsabilità dei magistrati, ma è chiaro che non sono questi gli

strumenti e le forme per riformare una disciplina così complessa e delicata. Piuttosto, la Commissione deve proseguire l'esame dei provvedimenti in materia di responsabilità civile dei magistrati, fra i quali segnala la sua proposta di legge n. 2089.

Insiste quindi affinché l'articolo aggiuntivo in esame sia dichiarato inammissibile e, in ogni caso, ritiene che sia pregiudiziale, per il corretto esame dell'articolo aggiuntivo Pini 12.03, che il Governo chiarisca quale sia la sua posizione e quali siano le sue argomentazioni difensive in relazione all'atto di costituzione in mora proveniente dalle istituzioni europee.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ribadisce come questa Commissione non possa compiere alcuna valutazione sull'ammissibilità della proposta emendativa in esame, il cui esame si svolge in sede consultiva, e tanto meno operare una revisione dei giudizi di ammissibilità effettuati dalla Commissione di merito.

Precisa peraltro come il parametro di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo in questione sia rappresentato dall'articolo 9, comma 1, lettera *b*) della legge n. 11 del 2005, a norma del quale il contenuto della Legge comunitaria può comprendere « disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana ». Il presupposto di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo è, appunto, rappresentato dalla necessità di adeguare l'ordinamento interno in relazione ad una specifica procedura di infrazione, identificata come « causa C-379/10 », introdotta con apposito ricorso alla Corte.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara di non essere a conoscenza del contenuto degli atti difensivi con i quali lo Stato italiano si è costituito nel giudizio relativo alla procedura di infrazione in questione. Auspica peraltro che nel dibattito che si sta svolgendo non si dimentichi che l'articolo

aggiuntivo 12.03 ha lo scopo di evitare le conseguenze di una procedura di infrazione in atto, in ordine alla quale si attende a breve la pronuncia di una sentenza. Ricorda anche che si sta svolgendo l'esame in sede consultiva di una proposta emendativa relativa alla Legge comunitaria e che in questa sede il Governo può essere chiamato a svolgere un compito molto limitato, che è quello contribuire al dibattito esprimendo una valutazione in ordine alla proposta emendativa in oggetto.

Mario PEPE (IR) con riferimento agli interventi degli onorevoli Ferranti, Palomba e Tenaglia, osserva come i colleghi deputati che provengono dalla magistratura difendano a spada tratta i privilegi della casta alla quale appartengono. Ciò a conferma di come la magistratura rinunci a ricercare le vere cause delle disfunzioni della giustizia, considerando la magistratura comunque esente da responsabilità. Dichiarò di essere convinto che ora, a causa della proposta emendativa che si sta discutendo, l'Associazione nazionale magistrati proclamerà un altro sciopero. Ritiene peraltro che uno sciopero della magistratura sia assolutamente inconcepibile e totalmente al di fuori del concetto di unità dello Stato. In un simile contesto, sottolinea come a suo giudizio solo l'Europa, quale espressione di principi di civiltà del diritto, costituisca una salvezza.

Carolina LUSSANA (LNP) ritiene che le questioni relative alla competenza in ordine alla valutazione di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo ed ai limiti dell'esame che la Commissione giustizia può svolgere in sede consultiva, siano state esaurientemente illustrate e chiarite dalla presidente Bongiorno. Evidenzia d'altra parte come faccia parte della natura stessa del procedimento di esame della Legge comunitaria che vengano presentati presso la XIV Commissione emendamenti che rientrino negli ambiti di competenza di tutte le altre Commissioni permanenti, le quali saranno quindi chiamate ad esprimere un parere sugli stessi. In questo senso non ritiene

corretto affermare che la Commissione giustizia sia stata lesa nelle sue prerogative e spogliata delle sue competenze. Oggi si sta svolgendo una discussione utile e sarà poi possibile discutere in Assemblea, tenendo anche conto che la Legge comunitaria può rappresentare una corsia privilegiata per approvare norme utili e importanti. Nel caso di specie sussiste una esigenza seria ed effettiva di evitare le conseguenze di una procedura di infrazione. Ritiene condivisibile che si superi il vincolo del riferimento normativo al dolo e alla colpa grave, per affermare una responsabilità del magistrato in caso di manifesta violazione del diritto. Sottolinea peraltro che sarebbe opportuno precisare cosa si intenda per « manifesta violazione del diritto » e, in tal senso, nella norma potrebbero essere richiamati gli specifici criteri indicati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Pierluigi MANTINI (UdC) insiste nel richiedere al Governo di chiarire quali siano le sue posizioni ed argomentazioni difensive nella causa in questione. Si tratta, infatti, di un dato essenziale per comprendere se fosse realmente necessario in intervento di adeguamento dell'ordinamento interno. Cosa della quale dubita fortemente, anche in considerazione del contenuto della contestazione mossa dalla Commissione europea all'Italia, che appare impreciso ed inesatto.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ribadisce come nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, dell'articolo aggiuntivo 12.03 il Governo sia chiamato ad esprimere una valutazione su una proposta emendativa. Ben diverso è invece il ruolo del Governo nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito. Sottolinea come la norma in esame non sottenda nessun intento pretestuoso, poiché il principio di responsabilità non intacca l'indipendenza e la discrezionalità del magistrato, che deve coniugarsi con la professionalità di quest'ultimo.

Nicola MOLTENI (LNP) rileva come oggi vi sia una elevata partecipazione alla seduta della Commissione, mentre alle audizioni che si sono svolte in relazione all'esame dei provvedimenti in materia di responsabilità civile dei magistrati, che lui ha seguito con molta attenzione, fossero presenti pochi colleghi.

Non ritiene che la Commissione giustizia sia stata scippata delle proprie competenze. Al contrario, la Commissione sta svolgendo un utile lavoro, che si raccorda con l'esame approfondito che sta svolgendo sulle proposte di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Sottolinea, peraltro, come nel corso delle audizioni svolte in relazione a quei provvedimenti sia il professor Luciani sia l'Avvocato generale dello Stato abbiano affermato che tutte le proposte di legge appaiano viziate da profili di incostituzionalità e ritengano che l'unica strada percorribile per una seria riforma sia quella dell'adeguamento dell'ordinamento interno alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Ciò significa che la Commissione ha svolto un lavoro importante ed utile e che la proposta emendativa in esame tiene conto e fa tesoro del lavoro svolto.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che la mera esistenza di una procedura di infrazione non sia sufficiente a giustificare l'articolo aggiuntivo in esame e che sia pregiudiziale per la prosecuzione dell'esame conoscere la posizione del Governo nell'ambito di quella procedura. Chiede quindi che la seduta sia sospesa finché il Governo non sia in grado di rispondere sul punto.

Rileva inoltre che vi è una sostanziale convergenza dei gruppi sulla necessità di riformare la disciplina della responsabilità civile dei magistrati. Tuttavia, sussistono fondati dubbi sull'utilità e sulla conformità alla Costituzione della soluzione prospettata nell'articolo aggiuntivo in esame, non comprende quindi per quale motivo la Presidenza non fissi un termine per la presentazione di emendamenti, rinviando il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ritiene che le affermazioni dell'onorevole Mario Pepe contengano delle accuse molto gravi, poiché nella Commissione giustizia vi sarebbero tre deputati che, essendo appartenuti in passato alla magistratura, agirebbero nell'interesse di una casta, contro gli interessi dei cittadini ed in contrasto con il mandato parlamentare. Sfida quindi l'onorevole Mario Pepe ad indicare, anche eventualmente presso gli organi parlamentari competenti, fatti concreti e circostanze in grado di avvalorare le sue affermazioni ovvero a porgere le sue scuse.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, con riferimento all'intervento dell'onorevole Tenaglia, precisa che non sussistono i presupposti per sospendere la seduta e che specifiche richieste di dati e informazioni possono essere rivolte al Governo presso la Commissione di merito e nelle forme previste dal Regolamento. Ricorda inoltre che l'esame dell'articolo aggiuntivo Pini 12.03 si sta svolgendo presso la Commissione giustizia in sede consultiva e che, pertanto, il Regolamento non prevede la possibilità di presentare emendamenti.

Federico PALOMBA (IdV) con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Mario Pepe, si limita a ricordare come non faccia più parte della magistratura dal 1997, ovvero da quando ha iniziato a dedicarsi alla carriera politica. Ciononostante continua a sentirsi un magistrato e considera questo un onore. Quanto alle accuse di appartenere ad una casta, ricorda come sia nella Giunta per le autorizzazioni a procedere che si possa osservare una casta che protegge strenuamente se stessa, non certo nella Commissione giustizia.

Replica quindi all'onorevole Molteni, sottolineando come egli, a suo giudizio, sembri quasi considerare un fatto positivo che le competenze della Commissione giustizia, lenta e inconcludente, siano state eluse tramite l'inserimento, surrettizio ed improvviso, di un emendamento alla Legge comunitaria, che consente maggiore speditezza e minore approfondimento. Ri-

corda, in particolare, come la giurisprudenza della Corte di giustizia preveda che la responsabilità del magistrato possa sussistere nei casi eccezionali nei quali si ravvisi una manifesta violazione del diritto comunitario e solo del diritto comunitario. Vengono inoltre indicati i parametri per stabilire quando la violazione del diritto comunitario sia manifesta. Per fini di strumentalizzazione politica, pertanto, non ci si sta adeguando realmente al diritto comunitario ma si sta completamente travisando il significato della giurisprudenza comunitaria cui si fa riferimento.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, ritiene che la Commissione Giustizia debba esprimere un parere sulla rispondenza dell'articolo aggiuntivo in esame con la normativa comunitaria alla quale esso intende conformare la normativa nazionale. Rispetta l'opinione dei colleghi che dichiarano la propria contrarietà a tale articolo aggiuntivo, ma deve anche evidenziare come questo sia proprio ancorato alla giurisprudenza comunitaria. Ciò non significa che con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo in esame sia risolta qualsiasi questione normativa in merito alla materia della responsabilità civile dei magistrati, quanto piuttosto che si compia un primo passo per adeguare la disciplina di tale materia ai principi sanciti in ambito comunitario. L'esigenza di comunque riformare tale disciplina risulta con tutta evidenza se si tiene conto che i cittadini riescono ad ottenere un risarcimento del danno per errori giudiziari solo nell'uno per cento dei casi. Non ritiene che l'articolo aggiuntivo possa determinare un danno per i magistrati, che non saranno chiamati a rispondere per ogni interpretazione errata delle norme applicate, confondendo il vizio dell'atto con una forma di responsabilità civile da parte del magistrato. Tuttavia, proprio in base al dibattito appena svoltosi in Commissione, ritiene che la Commissione di merito potrebbe valutare l'opportunità di inserire all'articolo 2 della legge n. 117 del 1988 una disposizione volta a specificare i parametri della valutazione della viola-

zione manifesta di norme giuridiche, utilizzando quanto previsto dalla sentenza Kobler. Presenta pertanto una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI (PD) chiede che siano concessi almeno dieci minuti di sospensione dei lavori della Commissione per consentire di esaminare la proposta di parere del relatore e valutare l'opportunità di presentare eventualmente delle proposte alternative di parere.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritenendo che sia pienamente condivisibile la richiesta dell'onorevole Ferranti, sospende la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle 17.50, è ripresa alle 18.05.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che gli onorevoli Ferranti, Rao e Palomba hanno presentato, a nome dei rispettivi gruppi, una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*) che sarà posta in votazione solo nel caso in cui dovesse essere respinta la proposta di parere del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) illustra la sua proposta alternativa di parere, evidenziando come sia volta a rendere realmente conforme la normativa nazionale alla giurisprudenza comunitaria con particolare riferimento ai criteri da utilizzare per valutare la violazione manifesta del diritto.

Donatella FERRANTI (PD) evidenzia come la proposta di parere prenda anche spunto da quanto affermato dall'Avvocato generale dello Stato nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione Giustizia. Ricorda che in quella occasione l'Avvocato generale ha affermato che la modifica della legge italiana è necessaria in quanto è in corso una procedura di infrazione, ma ha anche ricordato che nella causa presso la Corte di Giustizia la difesa del Governo italiano fa leva sulla sola circostanza che la modifica della legge non sarebbe necessaria in quanto la formulazione della norma già

consentirebbe una interpretazione « comunitariamente orientata » nel senso della sentenza Traghetti. Conclude sottolineando come neanche le modifiche che il relatore ha prefigurato nella sua proposta di parere siano realmente conformi alla giurisprudenza comunitaria, la cui attuazione non richiede necessariamente la soppressione della limitazione della responsabilità ai casi di dolo e colpa grave, né tantomeno la soppressione della disposizione che esclude la responsabilità del magistrato in merito all'attività di interpretazione e a quella di valutazione delle prove e dei fatti.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore e che nel caso di approvazione non si procederà alla votazione della proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 18.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE LEGISLATIVA

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364-728-1944-2564-A.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INTERROGAZIONI

5-03279 Codurelli: *Sulla carenza di personale di polizia penitenziaria.*

ALLEGATO 1

**Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C.
1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi.**

TESTO BASE

NORME PER L'ADEGUAMENTO ALLE
DISPOSIZIONI DELLO STATUTO ISTITU-
TIVO DELLA CORTE PENALE INTERNA-
ZIONALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Obbligo di cooperazione).

1. Lo Stato italiano coopera con la Corte penale internazionale conformemente alle disposizioni dello statuto della medesima Corte, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, di seguito denominato « statuto », e della presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 2.

(Attribuzioni del Ministro della giustizia).

1. Il Ministro della giustizia cura i rapporti di cooperazione con la Corte penale internazionale previa intesa, ove occorra, con i Ministri interessati, nell'ambito delle rispettive attribuzioni. Riceve le richieste provenienti dalla Corte, vi dà seguito e presenta ad essa atti e richieste.

2. Nel caso di concorso di più domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale da uno o più Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applica-

zione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 3, dello statuto.

3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l'esecuzione avvenga nei tempi e con le modalità dovute.

ART. 3.

(Norme applicabili).

1. In materia di consegna, di cooperazione e di esecuzione di pene si osservano, se non diversamente disposto dalla presente legge e dallo statuto, le norme contenute nel libro undicesimo, titoli II, III e IV, del codice di procedura penale.

2. Per il compimento degli atti di cooperazione richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, fatta salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte penale internazionale che non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 4.

(Modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria).

1. Il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la

Corte d'appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 7.

2. Qualora la richiesta abbia per oggetto un'attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma chiede alla medesima corte di dare esecuzione alla richiesta.

3. La corte d'appello di Roma, ove ne ricorrano le condizioni, dà esecuzione alla richiesta con decreto con il quale delega un proprio componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.

4. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria comunica la data e il luogo di esecuzione degli atti richiesti. I giudici e il Procuratore della Corte penale internazionale sono ammessi a presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.

5. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

6. Se la Corte penale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad essa del testimone, del perito o del consulente tecnico, i quali, sebbene citati, non sono comparsi. Le spese di accompagnamento sono poste a carico dello Stato.

7. Nei casi indicati dall'articolo 99, paragrafo 4, dello statuto, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma assiste il Procuratore della Corte penale internazionale nello svolgimento dell'attività da eseguire nel territorio dello Stato.

ART. 5.

(Trasmissione di atti e documenti).

1. Senza il consenso dello Stato da cui provengono non possono essere trasmessi alla Corte penale internazionale atti o documenti riservati che sono stati acquisiti

all'estero. Resta salva l'applicazione dell'articolo 73 dello statuto.

2. Qualora il Ministro della giustizia, previa intesa con i Ministeri interessati, abbia motivo di ritenere che la consegna di determinati atti o documenti possa compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione è sospesa. In tale caso si procede alle consultazioni stabilite dall'articolo 72 dello statuto.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, l'autorità giudiziaria, al fine di dare esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale, trasmette al Ministro della giustizia, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto.

4. I documenti inviati a sostegno della richiesta di cooperazione non possono essere utilizzati nell'ambito di altri procedimenti senza il consenso della Corte penale internazionale.

ART. 6.

(Immunità temporanea nel territorio dello Stato).

1. Nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, è prevista per il compimento di un atto la presenza nel territorio dello Stato di un testimone o di un imputato che si trova all'estero, lo stesso non può essere sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettato ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori all'ingresso nel territorio dello Stato.

2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora la persona in questione, avendone avuto la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato italiano decorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

ART. 7.

(Patrocinio a spese dello Stato).

1. Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato si applicano anche alle procedure di esecuzione di richiesta della Corte penale internazionale da adempiere sul territorio dello Stato, in favore della persona nei cui confronti la Corte procede.

ART. 8.

(Richieste alla Corte penale internazionale).

1. Quando l'autorità giudiziaria deve formulare alla Corte penale internazionale le richieste previste nell'articolo 93, paragrafo 10, dello statuto, le invia al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, che le trasmette al Ministro della giustizia per l'inoltro alla Corte penale internazionale. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo II del titolo III del libro undicesimo del codice di procedura penale.

2. Nel caso previsto dall'articolo 727, comma 4, del codice di procedura penale, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma trasmette direttamente la richiesta alla Corte penale internazionale, informandone il Ministro della giustizia.

ART. 9.

(Partecipazione del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e del procuratore generale militare presso la corte militare d'appello alle consultazioni con la Corte penale internazionale).

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e il procuratore generale militare presso la corte militare d'appello assistono, se richiesti, alle consultazioni con la Corte penale internazionale previste dallo statuto.

TITOLO II
CONSEGNA

ART. 10.

(Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna).

1. Quando la richiesta della Corte penale internazionale ha per oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello statuto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale è richiesta la consegna.

2. La corte d'appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui è ammesso ricorso per cassazione.

3. La Corte penale internazionale è informata di ogni richiesta formulata dalla persona nei cui confronti è stata eseguita la misura, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, dello statuto.

4. Il presidente della corte d'appello di Roma, al più presto e comunque entro cinque giorni dall'esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale presso la medesima corte per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

ART. 11.

(Revoca della misura cautelare ai fini della consegna).

1. La misura cautelare è sempre revocata:

a) se dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i termini di cui all'articolo 714, comma 4, del codice di procedura

penale senza che la corte d'appello di Roma si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;

b) se la corte d'appello di Roma abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;

c) se è decorso il termine indicato nell'articolo 12, comma 7, senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;

d) se sono decorsi quindici giorni dalla data fissata per la presa in consegna da parte della Corte penale internazionale, senza che questa sia avvenuta. Il termine per la consegna può essere prorogato su richiesta della medesima Corte, nei limiti temporali indicati nella lettera a).

ART. 12.

(Procedura per la consegna).

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma presenta senza ritardo le sue conclusioni in ordine alla consegna. La requisitoria è depositata nella cancelleria della stessa corte d'appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La corte d'appello di Roma decide con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, se del caso previa acquisizione delle informazioni e della documentazione di cui all'articolo 91, paragrafo 2, lettera c), dello statuto.

3. La corte d'appello di Roma pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) non è stato emesso dalla Corte penale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale o una sentenza definitiva di condanna;

b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;

c) il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione della Corte penale internazionale;

d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 89, paragrafo 2, dello statuto.

4. Qualora sia eccepito il difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale, la corte d'appello di Roma, ove l'eccezione non sia manifestamente infondata, sospende il procedimento fino alla decisione della Corte penale internazionale e trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'ulteriore inoltro alla stessa. Il difetto di giurisdizione non può essere eccepito né ritenuto quando si tratta di sentenza definitiva di condanna.

5. Il ricorso per cassazione può essere proposto anche per il merito. Esso ha effetto sospensivo.

6 La Corte penale internazionale può presenziare all'udienza con un proprio rappresentante.

7. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta di consegna entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso della persona la cui consegna è richiesta, ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione stabilito ai sensi del comma 5, o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione e prende accordi con la Corte penale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

ART. 13.

(Applicazione provvisoria della misura cautelare).

1. Se la Corte penale internazionale ne fa domanda ai sensi degli articoli 59, paragrafo 1, e 92 dello statuto, l'applicazione della misura della custodia cautelare

può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:

a) la Corte penale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;

b) la Corte penale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

2. Ai fini dell'applicazione provvisoria della misura della custodia cautelare si osservano le disposizioni dell'articolo 10.

3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte penale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro sessanta giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte della Corte penale internazionale con i documenti indicati dall'articolo 92 dello statuto.

TITOLO III

ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

ART. 14.

(Giudice competente).

1. La corte d'appello di Roma è il giudice competente ai sensi dell'articolo 665, comma 1, del codice di procedura penale.

ART. 15.

(Esecuzione delle pene detentive nel territorio dello Stato italiano).

1. Le sentenze irrevocabili di condanna ad una pena detentiva pronunciate dalla Corte penale internazionale sono eseguibili

nel territorio dello Stato italiano in conformità a quanto stabilito nello statuto.

2. Se la Corte penale internazionale indica lo Stato italiano come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia comunica alla medesima Corte senza ritardo se la designazione è stata accettata.

3. Il Ministro della giustizia trasmette per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma la documentazione di cui alla regola 204 delle Regole di procedura e prova della Corte penale internazionale unitamente alla traduzione in lingua italiana.

ART. 16.

(Regime penitenziario).

1. L'esecuzione della pena inflitta dalla Corte penale internazionale è regolata dalle disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e della presente legge, in conformità allo statuto e alle Regole di procedura e prova della stessa Corte.

2. Il Ministro della giustizia, previa consultazione con la Corte penale internazionale, può disporre l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ai detenuti per i delitti previsti dalla presente legge.

3. L'esame dei detenuti nei cui confronti è stata disposta l'applicazione del regime di cui al comma 2 del presente articolo può avvenire nei luoghi e secondo le modalità previsti dagli articoli 145-*bis* e 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

ART. 17.

(Controllo sull'esecuzione della pena).

1. Il Ministro della giustizia concorda con la Corte penale internazionale le modalità di esercizio del potere di controllo

sull'esecuzione della pena attribuito dallo statuto alla stessa Corte.

2. Con le modalità concordate ai sensi del comma 1 sono definite le forme e le modalità per assicurare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni tra il condannato e la Corte penale internazionale.

3. Il Ministro della giustizia trasmette immediatamente alla Corte penale internazionale le domande di misure alternative alla detenzione, di sospensione o differimento dell'esecuzione della pena, di liberazione anticipata, di ammissione al lavoro esterno, di permessi, ovvero di ogni altro provvedimento incidente sulla libertà personale del condannato, unitamente a tutta la documentazione pertinente.

4. Se la Corte penale internazionale ritiene che il condannato non possa beneficiare del provvedimento richiesto, il Ministro della giustizia può chiedere alla stessa Corte il trasferimento del condannato in altro Stato.

ART. 18.

(Informazioni alla Corte penale internazionale).

1. Quando il condannato è deceduto o evaso, il Ministro della giustizia ne informa immediatamente la Corte penale internazionale.

2. Il Ministro della giustizia informa altresì la Corte penale internazionale due mesi prima della data di scarcerazione del condannato per espiazione di pena.

3. I procedimenti penali e ogni altra circostanza rilevante che concerne il condannato sono tempestivamente comunicati alla Corte penale internazionale.

ART. 19.

(Luogo di detenzione).

1. Per i delitti previsti dalla presente legge, la detenzione sia per fini cautelari che in espiazione della pena può avere luogo in una sezione speciale di un istituto

penitenziario, ovvero in un carcere militare, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 20.

(Esecuzione di pene pecuniarie).

1. Le sentenze irrevocabili di condanna a una delle sanzioni previste nell'articolo 77, paragrafo 2, dello statuto sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformità di quanto in esse stabilito.

2. La corte d'appello di Roma, su richiesta del procuratore generale presso la medesima corte, provvede all'esecuzione della confisca dei profitti, beni o averi disposta dalla Corte penale internazionale.

3. Quando non è possibile eseguire la misura di cui al comma 2, la corte d'appello di Roma dispone la confisca per equivalente di somme di denaro, beni o altre utilità, di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona fisica o giuridica.

4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Si applicano le disposizioni dell'articolo 676 del codice di procedura penale.

5. Le somme, i beni e le utilità confiscate sono messe a disposizione della Corte penale internazionale dal Ministro della giustizia. Esse pertanto affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, alla voce « Ministero della giustizia », per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

6. Gli ordini di riparazione sono eseguiti secondo le forme e i contenuti stabiliti dalla Corte penale internazionale.

ART. 21.

(Consultazioni con la Corte penale internazionale per l'esecuzione di pene pecuniarie e di misure patrimoniali).

1. Se, a seguito di richiesta di sequestro o di confisca di beni da parte della Corte

penale internazionale, insorgono difficoltà nell'esecuzione, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ne informa preventivamente il Ministro della giustizia per l'avvio delle procedure di consultazione anche ai fini della conservazione dei mezzi di prova.

ART. 22.

(Disposizione in materia di giurisdizione).

1. Ai fini di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia

di riparto tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione penale militare.

2. Per i fatti rientranti nella giurisdizione penale militare, le funzioni degli uffici giudiziari previste dalla presente legge sono esercitate dai corrispondenti uffici giudiziari militari.

3. Limitatamente ai fatti di cui al comma 2, le funzioni previste dalla presente legge in capo al Ministro della giustizia sono esercitate d'intesa con il Ministro della difesa. Resta salva la competenza esclusiva del Ministero della difesa per quanto attiene all'ordinamento penitenziario militare.

ALLEGATO 2

**Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo,
approvato dal Senato.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,
esaminato l'articolo aggiuntivo 12.03
del relatore;

rilevato che:

l'emendamento, diretto a modificare l'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità dei magistrati, è stato presentato dal relatore ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 giugno 2006 (Traghetti del Mediterraneo SpA), per adeguamento alla procedura di infrazione 2009/2230;

la Commissione europea ha ritenuto che i commi 1 e 2, dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988 violano i principi generali dell'ordinamento dell'UE in materia di responsabilità extracontrattuale dello Stato membro per i danni cagionati da autorità giudiziarie in violazione del diritto comunitario, quali enucleati dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell'UE;

il comma 1 appare in contrasto con la giurisprudenza consolidata in quanto esso limita la responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo o di colpa grave del giudice;

sul punto nella sentenza Traghetti del Mediterraneo SpA si legge che »il diritto comunitario osta ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice, ove una tale limitazione conducesse ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato in altri casi in cui sia

stata commessa una violazione manifesta del diritto vigente, quale precisata ai punti 53-56 della sentenza della Corte 30 settembre 2003, causa C-224/01, Köbler ».

l'articolo aggiuntivo, modifica il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, sostituendo le parole « con dolo o colpa grave » con le parole « in violazione manifesta del diritto »;

il punto 54 della sentenza Köbler stabilisce che « Al fine di determinare se questa condizione sia soddisfatta, il giudice nazionale investito di una domanda di risarcimento dei danni deve tenere conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato », al punto 55 si stabilisce che « Fra tali elementi compaiono in particolare il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o l'inescusabilità dell'errore di diritto, la posizione adottata eventualmente da un'istituzione comunitaria nonché la mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale di cui trattasi, del suo obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234, terzo comma, CE » ed al punto 56 si chiarisce che « In ogni caso, una violazione del diritto comunitario è sufficientemente caratterizzata allorché la decisione di cui trattasi è intervenuta ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in questa materia »;

potrebbe essere opportuno introdurre nell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988 una disposizione che riprenda quanto previsto dalla sentenza Köbler in

merito ai parametri di valutazione della manifesta violazione del diritto nonché sopprimere il comma 3 nel quale si stabiliscono i casi di colpa grave;

l'emendamento sopprime il comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988, secondo cui: «Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.»;

secondo la Commissione europea il comma 2 sarebbe incompatibile con l'ordinamento europeo in quanto escluderebbe ogni responsabilità dello Stato per danni arrecati ai singoli per violazione del diritto comunitario commessa da un organo giurisdizionale nazionale nell'interpretazione di norme o nella valutazione di fatti e prove. La Commissione europea richiama al riguardo la sentenza *Traghetti del Mediterraneo Spa*, nella quale si afferma che escludere ogni responsabilità dello Stato per il fatto che la violazione del diritto comunitario deriva da un'operazione di interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove effettuata da un organo giurisdizionale equivarrebbe a privare della sua stessa sostanza il principio, consolidato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, per cui «uno Stato membro è obbligato a risarcire i danni arrecati ai singoli per violazioni del diritto comunitario che gli sono imputabili in riferimento a qualsiasi ipotesi di violazione del diritto comunitario, qualunque sia l'organo di tale Stato la cui azione od omissione ha dato

origine alla trasgressione». Nella sentenza *Traghetti* la Corte di giustizia ha inoltre ribadito che «tale constatazione vale, a maggior ragione, per gli organi giurisdizionali di ultimo grado, incaricati di assicurare a livello nazionale l'interpretazione uniforme delle norme giuridiche»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) dopo il comma 1 dell'articolo 2 la Commissione di merito valuti l'opportunità di inserire il seguente: «1.bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto comunitario, si deve tenere conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione comunitaria, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234, terzo comma, CE, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.»;

2) la Commissione di merito valuti l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 2.

ALLEGATO 3

**Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo,
approvato dal Senato.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI GRUPPI PD, UdC E IdV**

La Commissione Giustizia,
esaminato l'articolo aggiuntivo in oggetto;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

le lettere *a)* e *b)* siano sostituite dalla seguente: *a)* al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: « , salvo il caso di manifesta violazione del diritto comunitario da parte del giudice di ultima istanza, da valutare tenendo conto di tutti gli

elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto e tenendo conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione comunitaria, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 234, terzo comma, CE, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. ».

Ferranti, Rao, Palomba.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Generale di Corpo d'Armata Giovan Battista Borrini, Capo del I Reparto-Personale dello Stato Maggiore della Difesa, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao, recanti: « Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate »

47

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 24 marzo 2011.

Audizione informale del Generale di Corpo d'Armata Giovan Battista Borrini, Capo del I Reparto-Personale dello Stato Maggiore della Difesa, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao, recanti: « Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. Nuovo testo C. 3137, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	49
Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. C. 60 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame di emendamenti – Parere</i>) ...	50

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Atto n. 332 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04441 Toccafondi: Iniziative per il reintegro del capitolo di bilancio relativo ai contributi per le scuole paritarie	52
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	68
5-04442 Bitonci e Montagnoli: Limitazioni alle spese per sponsorizzazioni sostenute dagli enti locali	53
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	69
5-04443 Rubinato, Baretta e Misiani: Disciplina delle sanzioni per gli enti locali per il mancato rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno	53
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	70

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	53
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter e abb., approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	54

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	56
Schema di regolamento sull'esclusione del Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Atto n. 336 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	56

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (*Deliberazione*) 58

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 59

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Atto n. 317 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 59

ALLEGATO 4 (*Proposta di parere presentata dagli onorevoli Borghesi e Cambursano*) 71

ALLEGATO 5 (*Proposta di parere approvata*) 91

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.

Misure contro la durata indeterminata dei processi. Nuovo testo C. 3137, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, nel rappresentare che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziario, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3137, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, approvato dal Senato;

rilevato che il provvedimento non determina apprezzabili effetti di carattere finanziario,

esprime

NULLA OSTA ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Maino MARCHI (PD), pur concordando sostanzialmente con la relazione svolta dall'onorevole Marinello sull'impatto finanziario diretto del provvedimento in esame, esprime la contrarietà del suo gruppo nel merito dell'iniziativa. Rileva inoltre come, modificando norme procedurali, come quelle relative alla durata dei processi ed alla prescrizione, possano derivare effetti indiretti a carico della finanza pubblica, essendo stato dimostrato, anche nel corso delle audizioni che si sono svolte in II Commissione, come l'attuale assetto organizzativo della giustizia italiana non consenta di sopportare l'impatto delle richiamate disposizioni. Per tali ragioni, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV), associandosi alle considerazioni di carattere tecnico formulate dall'onorevole Marchi, annuncia il volto contrario del gruppo Italia dei Valori sulla proposta di parere formulata dal relatore. Nel sottolineare, inoltre, come, per quanto attiene al merito del provvedimento, il proprio gruppo si opponga con decisione al testo della proposta di legge in discussione, esprime comunque il proprio convincimento che, anche qualora essa dovesse essere approvata dalle Camere, finirebbe per essere dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

C. 60 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame di emendamenti – Parere).

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, segnala che l'Assemblea ha trasmesso tre emendamenti approvati dalla Commissione di merito. Con riferimento agli stessi, ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa 10.100, che specifica che il diritto di iscrizione di cui all'articolo 10 per il primo anno abbia valore anche di diritto annuale. In particolare, ricorda, infatti, che il diritto di prima iscrizione è stabilito in misura fissa, mentre il diritto annuale è determinato per ciascun esercizio in modo da garantire la copertura integrale dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge. Rileva che gli emendamenti 1.100 e 2.100 non sembrano presentare profili

problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda sulla neutralità finanziaria degli emendamenti 1.100 e 2.100 della Commissione, esprimendo invece una valutazione contraria sull'emendamento 10.100 della Commissione, la cui formulazione non garantisce, ad avviso del Governo, l'integrale copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 10.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti, contenuti nel fascicolo n. 2, riferiti al progetto di legge C. 60 e abb.-A, recante disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 10.100;

PARERE FAVOREVOLE

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1. »

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente, in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Atto n. 332.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, con riferimento agli articoli da 1 a 7 recanti disposizioni per l'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori addetti ad attività usuranti, fa presente che, alla luce della prudenzialità dei parametri e delle ipotesi adottati dalla relazione tecnica, gli effetti della disciplina in esame appaiono riconducibili entro i limiti di spesa prefissati dalla legge delega, pur essendo la norma di copertura del provvedimento in esame formulata in termini di previsioni di spesa. Con riferimento all'applicazione della normativa a regime, osserva che la tenuta di tali limiti di spesa resta comunque affidata anche all'effettiva idoneità del meccanismo di salvaguardia ad operare un contenimento degli accessi al pensionamento pur in presenza di un numero di soggetti titolari dei requisiti prescritti che superi eventualmente quello programmato. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, rileva che la norma di copertura è formulata in termini di previsione di spesa, mentre l'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007 stabiliva un limite di spesa, pur prevedendo, successivamente, alla lettera

g) che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, emerga il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie stanziare, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Ricorda che, successivamente, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2010 ha precisato che i decreti legislativi per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti recano, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici. Sottolinea che tale meccanismo è sostanzialmente riprodotto nell'articolo 3 dello schema in esame. Con riferimento al Fondo del quale è previsto l'utilizzo ricorda che le relative risorse sono iscritte nel capitolo 4377 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per un importo pari a 995 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore, fa presente, in primo luogo, che la riduzione della platea dei soggetti effettivamente interessati all'anticipo del pensionamento, per effetto della dinamica incrementativa nel tempo dei requisiti di accesso, è corretta, in quanto la valutazione della platea potenzialmente interessata è effettuata considerando che siano applicati alla base assicurativa requisiti anagrafici costanti, come espressamente indicato nella relazione tecnica.

Osserva quindi che la considerazione, nel computo degli effetti finanziari, di differenti importi medi, peraltro ispirati a criteri prudenziali, come indicato dal relatore, deriva dalla circostanza che vengono prese in considerazione coorti che maturano i requisiti in diversi anni e, quindi, si tiene conto della dinamica incrementativa degli importi medi. Con riferimento all'anno 2011, evidenzia che l'onere e la relativa copertura sono assolutamente capienti per garantire la liquidazione, senza ovviamente tenere conto di ratei arretrati, in quanto non dovuti, come espressamente previsto dall'articolo 1, comma 9, per tutti i soggetti che all'entrata in vigore del decreto legislativo hanno diritto alla liquidazione del trattamento anticipato. Ribadisce inoltre che il meccanismo di salvaguardia, di cui all'articolo 3, è effettivamente idoneo a garantire il rispetto degli oneri programmati. Evidenzia che, come indicato nella relazione tecnica, trattasi di procedura endogena alla complessiva disciplina della concessione del beneficio in esame che da un lato opera in via automatica garantendo il rispetto della spesa programmata nel settore pensionistico e dall'altro consente, comunque, ai lavoratori destinatari della normativa in esame, il godimento del beneficio dell'anticipo dell'accesso al pensionamento rispetto ai requisiti generali. Fa presente che, nei termini sopra esposti, il meccanismo endogeno introdotto configura i benefici in esame come condizionati nell'ampiezza alla disponibilità di risorse e risulta operare all'inizio della fase procedimentale. Infine, circa le attività di cui all'articolo 5 e all'articolo 2, conferma che le medesime, quando riferite a pubbliche amministrazioni, sono sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di ac-

cesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (atto n. 332);

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in ordine all'effettiva idoneità del meccanismo di salvaguardia previsto dall'articolo 3 dello schema, che riprende sostanzialmente quello individuato, in sede di delega, dall'articolo 1, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.20.

Giancarlo GIORGETTI *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04441 Toccafondi: Iniziative per il reintegro del capitolo di bilancio relativo ai contributi per le scuole paritarie.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, esprimendo l'auspicio che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, richiamato nella risposta fornita dal sottosegretario Alberto Giorgetti, possa essere adottato in tempi rapidi e possa fornire risposte adeguate al settore delle scuole paritarie. Sottolinea in proposito che i 245 milioni di euro previsti dalla legge di stabilità rappresentano meno della metà dell'originaria dotazione del fondo, che i contributi vengono erogati trimestralmente e che quindi dal ritardo derivano importanti difficoltà per gli istituti beneficiari.

5-04442 Bitonci e Montagnoli: Limitazioni alle spese per sponsorizzazioni sostenute dagli enti locali.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), replicando, prende atto della circostanza che il rappresentante del Governo ha sostanzialmente confermato la volontà di non modificare la vigente disciplina legislativa in materia di limitazioni alle spese per sponsorizzazioni. Nel dichiararsi, pertanto, non soddisfatto della risposta fornita, fa presente che in mancanza di un'iniziativa del Governo, specifiche proposte di modifica in materia saranno presentate in sede parlamentare.

5-04443 Rubinato, Baretta e Misiani: Disciplina delle sanzioni per gli enti locali per il mancato rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simonetta RUBINATO (PD), replicando, sottolinea che, dal monitoraggio effettuato, emerge che il comparto degli enti locali abbia contribuito con risorse aggiuntive per circa 700 milioni di euro al risanamento della finanza pubblica e che gli enti che non hanno rispettato i vincoli imposti dal patto di stabilità sono relativamente pochi. Ritiene che, pur essendo giusta la preoccupazione del Governo, sul mantenimento degli obiettivi relativi ai saldi di finanza pubblica, essa è eccessiva nei confronti del comparto degli enti locali che ha dimostrato di avere dato il proprio contributo. Ritiene necessario quindi il ripristino dei meccanismi sanzionatori e premiali vigenti prima dell'adozione del decreto-legge n. 78 del 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI, indi del vice presidente Roberto OCCHIUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali.

Nuovo testo C. 2302.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° marzo 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° marzo 2011, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento entro il termine di 20 giorni. Essendo decorso tale termine, chiede pertanto se sia disponibile la richiesta relazione tecnica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rappresenta che, con riferimento alla richiesta di relazione tecnica sulla proposta di legge in esame, il Ministero per i beni e le attività culturali ha comunicato che non è possibile procedere alla redazione della medesima e, quindi, ad un'attendibile quantificazione dei relativi oneri, atteso che il Ministero non dispone dei necessari elementi informativi.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, si dichiara stupito del tenore della risposta del Ministero per i beni e le attività culturali, testé comunicata dal sottosegretario Giorgetti, osservando come sia estremamente difficile immaginare che il Ministero competente non disponga degli elementi necessari per quantificare gli oneri di un provvedimento che attiene ad una limitata modifica dell'organizzazione del medesimo Ministero. Nel ritenere, pertanto, che sia perfettamente possibile procedere ad una quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta in esame, almeno nella loro misura minima e massima, osserva su un piano più generale che il comportamento del Ministero per i beni e le attività culturali preclude sostanzialmente al Parlamento la possibilità di concludere *l'iter* legislativo di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, che – al di là di ogni valutazione sul merito della proposta, che può anche essere non condiviso – dovrebbe esse oggetto di una considerazione pari a quella prestata ai progetti di legge di iniziativa governativa. Nel rilevare come la Commissione bilancio non sia nelle condizioni di esprimere un parere in merito al provvedimento in questione, ritiene che sia opportuno che il presidente si attivi per informare la presidenza della Commissione cultura della situazione che si è creata.

La Commissione concorda.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel segnalare che provvederà a scrivere alla presidente della Commissione cultura per informarla di quanto emerso nell'odierna seduta. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

Testo unificato C. 2699-ter e abb., approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, in sostituzione del relatore, con riferimento agli articoli 1, 4 e 5 relativi alla struttura di prevenzione delle frodi assicurative e misure di contrasto alla contraffazione dei contrassegni, evidenzia, in via preliminare, che il provvedimento, pur recando una formula di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esso contenute, non determina l'ammontare di detti oneri. Fa presente che a questi ultimi occorrerà far fronte con le maggiori entrate derivanti dall'incremento del contributo di vigilanza per le imprese di assicurazioni interessate. In proposito, segnala che l'articolo 335 del Codice delle assicurazioni private stabilisce un limite superiore all'aliquota di prelievo del contributo di vigilanza dovuto annualmente dalle imprese di assicurazione e che le disposizioni di cui all'articolo 6 del provvedimento non prevedono una deroga alla disposizione. Osserva che tale circostanza determina l'esigenza di disporre di una ricognizione delle voci di costo relative agli adempimenti derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 4 del provvedimento, dei soggetti pubblici sui quali gravano tali voci, nonché di una valutazione dell'ammontare dei relativi oneri, al fine di verificare se l'incremento di aliquota di prelievo del con-

tributo di vigilanza necessario per compensare tali oneri sia compatibile con il limite di prelievo imposto dall'articolo 335, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Sottolinea che tale analisi andrebbe tra l'altro condotta con riferimento agli effetti finanziari connessi alle disposizioni di cui all'articolo 4, per la parte in cui prevedono l'adeguamento tecnico dei dispositivi per il controllo a distanza delle violazioni al codice della strada ovvero dei dispositivi per il controllo a distanza dell'accesso alle zone di traffico limitato ai fini del processo di dematerializzazione dei contrassegni assicurativi. Ritiene infatti che tali disposizioni appaiano suscettibili di determinare oneri sia per gli enti locali che per gli enti appartenenti al perimetro della pubblica amministrazione cui spetta la gestione delle tratte stradali. Ritiene opportuno che il Governo chiarisca inoltre se il contributo di vigilanza, in quanto direttamente connesso all'attività esercitata dalle imprese di assicurazioni, sia deducibile ai fini della determinazione del reddito delle imprese stesse. Ritiene, infatti, che in caso affermativo, un incremento di tale contributo determinerebbe un effetto di minore gettito a titolo di IRES, che andrebbe, pertanto, quantificato nel suo ammontare e provvisto di idonea copertura. Sia ai fini attuativi che ai fini della valutazione della congruità della copertura proposta, giudica che andrebbe chiarito se per le imprese autorizzate ad esercitare l'attività assicurativa anche in rami diversi da quello RC-Auto l'incremento del contributo si applichi ai soli premi incassati nell'esercizio dell'attività di assicurazione per il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri, ovvero all'ammontare di tutti i premi incassati annualmente. Riguardo alla copertura degli oneri di cui all'articolo 4, comma 2, posti a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per la compilazione e la gestione dell'elenco dei veicoli non coperti da assicurazione, ritiene che andrebbe verificata la coerenza, anche sotto il profilo degli effetti di cassa, tra spese e mezzi di copertura, atteso che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la

successiva riassegnazione allo stato di previsione del suddetto dicastero delle relative risorse dovranno necessariamente verificarsi nel secondo semestre di ciascun esercizio, successivamente al versamento del contributo di vigilanza da parte delle imprese, dovuto entro il 31 luglio di ciascun anno. Osserva che l'articolo 1 dispone, al comma 9, che la struttura di prevenzione si avvalga della collaborazione delle forze di polizia, chiamate ad eseguire le verifiche e gli accertamenti richiesti. Ritiene opportuno acquisire un chiarimento, dal Governo, circa la portata applicativa di tale previsione, che potrebbe determinare aggravii di carattere organizzativo e conseguenti possibili effetti onerosi, anche in considerazione della formulazione del testo, che non sembra configurare la predetta collaborazione come meramente facoltativa. Giudica infine necessario acquisire elementi volti a confermare l'effettiva neutralità finanziaria della norma con cui viene istituito un gruppo di lavoro presso la struttura anti frodi. Infatti, pur essendo il testo corredato di una specifica clausola di non onerosità, non appare chiaro se l'organismo debba operare o meno nell'ambito di una struttura ministeriale preesistente e se l'istituzione del gruppo medesimo richiederà l'approntamento di apposite dotazioni logistiche e informatiche. Infine andrebbe chiarito con quali mezzi finanziari si farà fronte all'utilizzo delle figure di esperti previste dal testo. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 6 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 e dell'articolo 4, provvede a valere sulle maggiori entrate determinate dal comma 2 del presente articolo. Il suddetto comma autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISVAP, con proprio decreto ad incrementare il contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, secondo le procedure di cui all'articolo 335

del medesimo codice. Fa presente che la disposizione specifica, inoltre, che, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, quota parte delle maggiori entrate delle quali è previsto l'utilizzo sia versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Osserva, infine, che si prevede che sia fatto divieto alle imprese richiamate al comma 2 di traslare l'onere della maggiorazione del contributo sui premi assicurativi. A tal fine, l'ISVAP vigila sull'osservanza della disposizione di cui al primo periodo e riferisce annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze. Al riguardo, segnala l'opportunità di specificare a quali oneri faccia riferimento il comma 1, dal momento che gli articoli 1 e 4 recano delle specifiche clausole di neutralità finanziaria.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal presidente, in sostituzione del relatore.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del vice presidente Roberto OCCHIUTO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.

Atto n. 335.

(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento, rinviato nella seduta del 23 marzo 2011.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per approfondire ulteriormente alcuni aspetti del provvedimento, con particolare riferimento al coordinamento del testo con la normativa europea in materia di condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e tariffazione, per gli eventuali effetti finanziari che ciò possa comportare.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta del relatore.

Roberto OCCHIUTO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di regolamento sull'esclusione del Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Atto n. 336.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento in oggetto.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, rileva che le norme recate dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 2, comma 1, primo periodo, sembrerebbero finalizzate a stabilire che anche le dotazioni del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita siano soggette a riduzione nonostante l'esclusione del Comitato dal processo di riordino. Sul punto ritiene opportuna una conferma da parte del Governo. Con riferimento alle norme recate dall'articolo 2, comma 1, secondo periodo, che prevede che, per l'anno 2010, la riduzione operi in misura proporzionale rispetto al periodo intercorrente tra l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e il 31 dicembre 2010, giudica necessario un chiarimento circa i profili applicativi della disposizione anche al fine di verificarne la eventuale portata derogatoria, stante la peculiarità dell'assetto contabile della Presidenza del Consiglio. Rileva, in ogni caso, che la disposizione sembra suscettibile di produrre effetti di carattere finanziario che potrebbero risultare non conformi a quelli scontati, ai fini dei saldi, in sede di approvazione del decreto legge n. 112 del 2008. Fa presente che la relazione tecnica allegata all'articolo 68 del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di riordino degli organismi, ipotizzava, infatti, che le disposizioni recate dai commi da 1 a 4 producessero i loro effetti finanziari a regime a decorrere dal 2009, mentre la relazione tecnica in esame prefigura, limitatamente agli organismi esistenti presso la Presidenza del Consiglio, un effetto finanziario pari al 50 per cento di quello atteso per l'anno a 2010 e, a regime, dall'anno 2011. Ritiene, dunque, necessario che il Governo fornisca gli elementi necessari ad accertare che i risparmi ipotizzati dalla relazione tecnica riferita all'articolo 68, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 risultino comunque conseguiti a decorrere dal 2009, anche ai fini dei saldi di cassa.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI sottolinea che l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,

n. 248, nel disporre la riduzione del 30 per cento della spesa rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, ha, altresì, previsto il riordino degli organismi collegiali operanti nelle amministrazioni pubbliche da effettuarsi anche mediante soppressione o accorpamento delle menzionate strutture. Evidenzia che il comma 2 del citato articolo 29 del decreto-legge 7 luglio 2006, n. 233, abbia poi, previsto che si dovesse dare esecuzione a tale disposto utilizzando lo strumento dei regolamenti di delegificazione per gli organismi istituiti e disciplinati da leggi o regolamenti e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per i restanti. Attese le specifiche competenze *ex lege* attribuite al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, in fase di attuazione del menzionato articolo 29, ritiene, per mere ragioni precauzionali, di sottoporre anche il predetto Comitato alle procedure di riordino, nonostante fosse nota la sua peculiarità. Rappresenta che, in effetti, il Comitato è stato istituito in attuazione di normative comunitarie e, nel corso degli anni, gli sono state conferite ulteriori specifiche competenze in attuazione di trattati internazionali che si sono sommate a tutti i peculiari ambiti scientifici di coordinamento e di supporto alle politiche governative già allo stesso attribuiti. Fa presente che, a seguito alcuni pareri emessi dal Consiglio di Stato in tale ambito di materia e, da ultimo, a seguito delle considerazioni enunciate nell'ambito del parere n. 2358 del 2010, espresso nell'Adunanza del 19 maggio 2010, si è potuto rilevare la condivisione, in linea ermeneutica, degli orientamenti ivi espressi con i convincimenti da sempre nutriti nei confronti del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita. Sottolinea che, a motivo di ciò, a questo punto, con il confronto di tali numerosi pronunciamenti, si è provveduto ad attivare la procedura richiesta per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 84, del 14 maggio 2007, richiedendo la soppressione della lettera *a)* del comma 1, dell'articolo 3 del menzionato provvedi-

mento. Rappresenta che il Consiglio di Stato, all'uopo interessato, accogliendo integralmente le motivazioni esposte nella relazione illustrativa, si è esplicitamente pronunciato con proprio parere n. 5632 del 2010, adottato in Adunanza generale il 23 dicembre 2010, ritenendo che, a motivo della propria configurazione istituzionale, il menzionato Comitato, pur potendo essere oggetto di interventi normativi o amministrativi volti a modificarne la composizione o la durata oppure a sostituirlo con organismi equipollenti non è, tuttavia, sottoponibile al disposto dell'articolo 68, del decreto-legge n. 112 del 2008. Rappresenta quindi che le riduzioni operate sui capitoli di bilancio di interesse, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, sono state comunque effettuate al fine di garantire gli obiettivi di contenimento della spesa imposti dall'articolo 68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nonostante la consapevolezza che tale disposizione fosse da applicarsi esclusivamente agli organismi soggetti a proroga. Segnala che peraltro, il limite di spesa entro il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri era chiamata ad operare è stato considerato nel suo complesso e, quindi, comprensivo di tutti i centri di responsabilità che si riferiscono al Segretariato generale ed ai Ministri senza portafoglio.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento sull'esclusione del Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (Atto n. 336);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento. »

La Commissione approva la proposta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 14.50.

Indagine conoscitiva nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.

(Deliberazione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente* fa presente che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 23 marzo 2011, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, di svolgere un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328). Nell'ambito dell'indagine conoscitiva è prevista l'audizione del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, di rappresentanti della Corte dei conti, della Banca d'Italia, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della SVIMEZ, dell'ANCE, di Invitalia S.p.A., del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009 e di esperti della materia. Avverte che, come per le più recenti indagini conoscitive deliberate nell'ambito dell'esame di schemi di decreto legislativo attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42, le audizioni previste dall'in-

dagine conoscitiva, ad esclusione di quella dei rappresentanti di Invitalia S.p.A., avrebbero luogo congiuntamente alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed eventualmente della Commissione bilancio del Senato della Repubblica.

Comunica che, essendo stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera prevista dall'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Commissione è nelle condizioni di procedere alla formale deliberazione dell'indagine. Pone quindi in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine sulla base del programma concordato.

La Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva secondo il programma indicato.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.55.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della Comunicazione, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che, rispetto al dibattito svoltosi nella seduta di ieri è sopravvenuto un fatto nuovo, in quanto il Ministro dell'economia e delle finanze ha comunicato la propria

disponibilità a intervenire nell'ambito dell'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione nell'ambito dell'esame della Comunicazione. Avverte che l'audizione dovrebbe verosimilmente svolgersi nella serata di martedì 29 marzo 2011 in che, in quella sede, il Ministro potrebbe fornire informazioni alla Commissione in merito all'andamento della riunione del Consiglio europeo in corso di svolgimento in queste ore. Alla luce di tale circostanza, ritiene che l'esame della Comunicazione potrebbe proseguire dopo l'audizione del Ministro. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame della Comunicazione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 18.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Atto n. 317.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che, presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, si è concluso l'esame dello schema di decreto legislativo con l'approvazione della proposta di parere presentata dall'onorevole Corsaro come risultante dalle proposte emendative approvate e, quindi, è possibile fare riferimento, in questa sede, al testo che risulterebbe dall'accoglimento delle condizioni contenute in tale proposta di parere, sulle quali il Governo ha espresso avviso favorevole.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che la relazione tecnica trasmessa dal Governo non ha potuto tenere conto delle modifiche apportate alla proposta di parere nella seduta odierna.

Antonio BORGHESI (IdV) deposita una proposta di parere a nome del suo gruppo (*vedi allegato 4*). Nel richiamare le ragioni che hanno indotto l'Italia dei Valori a votare contro la proposta di parere approvata dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, sottolinea come il decreto sia stato usato in modo strumentale, senza tenere conto della legge delega, per reintegrare le regioni che avevano subito i tagli dei trasferimenti erariali. Osserva che, con il provvedimento in esame, vi è il rischio di un aumento del prelievo a carico dei cittadini, come peraltro previsto dalla Corte dei conti, nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni. Ricorda di avere proposto un meccanismo di tipo automatico volto a vietare alle regioni di aumentare il proprio prelievo fiscale in mancanza di una corrispondente riduzione, attestata dall'ISTAT, del livello della pressione fiscale nazionale, al fine di garantire almeno la neutralità fiscale per i cittadini. Osserva inoltre che il sistema per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, basato sulla media tra le regioni di riferimento, comporterà inevitabilmente un aumento dei fondi assegnati a talune regioni, oltre il rispettivo livello di spesa attuale. Evidenzia che in caso di maggiori disponibilità, rispetto al livello attuale,

queste dovrebbero essere destinate al fondo perequativo, non certo a finanziare livelli di spesa maggiori. Nel sottolineare la contrarietà del testo in esame, rispetto allo spirito del federalismo fiscale, preannuncia un atteggiamento contrario del suo gruppo rispetto ad un parere sostanzialmente analogo a quello approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime, in via preliminare, il proprio disagio per il ruolo che la Commissione bilancio è chiamata a svolgere nell'esame dei provvedimenti attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, sottolineando come, solo nella mattina di oggi, i componenti della Commissione siano stati messi nella condizione di esaminare la relazione tecnica della proposta di parere formulata presso la Commissione bicamerale dal relatore Corsaro e solo da pochi minuti è disponibile il testo della proposta di parere approvata presso tale Commissione. Evidenzia come, in questo modo, il ruolo della Commissione bilancio sia del tutto secondaria e sarebbe, pertanto, preferibile che la Commissione si esprimesse seguendo una procedura analoga a quella prevista per l'esame in sede consultiva dei progetti di legge. In questo modo, infatti, la Commissione potrebbe formulare alla Commissione bicamerale precise condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che poi la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale dovrebbe valutare per modificare ed integrare la propria proposta di parere. Pur dichiarandosi consapevole del fatto che si tratta di un procedimento complesso e oneroso, ritiene che vada fatto ogni sforzo per tutelare le prerogative della Commissione.

Amedeo CICCANTI (UdC) chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di svolgere i necessari approfondimenti, anche alla luce della relazione tecnica trasmessa dal Governo, posticipando l'espressione del parere alla giornata di martedì.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud) si associa alla richiesta di rinvio formulata dall'onorevole Ciccanti.

Il Ministro Roberto CALDEROLI esprime parere contrario alla proposta di rinvio e ricorda che il Governo ha già consentito una proroga del termine per l'espressione del parere, con l'impegno delle Commissioni a deliberare il parere entro la giornata di mercoledì 23 marzo, sottolineando come tale deliberazione sia stata poi rinviata alla giornata odierna sulla base di una richiesta di un gruppo di opposizione. Ricorda inoltre che il 2 aprile 2011 scadrà il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto relativo alla perequazione infrastrutturale e che quindi occorre concludere l'esame del provvedimento, al fine di poter consentire di incardinare il successivo.

Amedeo CICCANTI (UdC) osserva come il provvedimento in esame, anche nella formulazione che risulterebbe dal recepimento della proposta di parere approvata dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, presenta rilevanti profili di criticità. In proposito, rileva che, per quanto concerne la parte più strettamente ordinamentale, una prima questione riguarda la composizione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e le modalità di rappresentanza in quella sede. A suo avviso, infatti, in quel contesto andrebbe previsto uno specifico ruolo del Governo non soltanto per quanto attiene alla verifica delle relazioni tra le Regioni, ma anche per quanto riguarda le specifiche opzioni di finanza che si renda necessario adottare. Osserva, poi, come rimanga sostanzialmente irrisolta la questione del ripiano dei tagli effettuati con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2010, essendosi intervenuti sostanzialmente solo per le questioni attinenti al trasporto pubblico locale. Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato, a suo avviso, dalla previsione della manovrabilità delle aliquote dell'addizionale IRPEF da

parte delle regioni. Ritiene, infatti, che tale manovrabilità sia difficilmente compatibile con la diversa dinamicità della leva fiscale, che non risulta omogenea nei diversi territori né appare correlata alla diversa incidenza della popolazione. Osserva, pertanto, che l'impatto sui singoli territori delle previsioni relative alla manovrabilità delle aliquote potrebbe essere molto differenziato. Ritiene, quindi, che sarebbe stato preferibile circoscrivere la manovrabilità dell'addizionale IRPEF regionale alla sola aliquota, evitando di incidere sulla struttura dell'imposta, vale a dire sulle detrazioni, sugli scaglioni e sulla base imponibile. Esprime, inoltre, forti perplessità anche sulle disposizioni relative alla manovrabilità dell'IRAP, con particolare riferimento alla facoltà di azzeramento di tale imposta, che — a suo avviso — ha finalità essenzialmente propagandistiche e rischia di determinare inutili, se non dannosi, fenomeni di concorrenza fra le diverse Regioni. A suo avviso, sarebbe stato preferibile prevedere una più precisa disciplina per la manovrabilità dell'IRAP, introducendo quantomeno procedure di coordinamento tra le regioni, per scongiurare il rischio di una concorrenza fiscale che rischia di determinare danni enormi, specialmente alle Regioni meridionali. Segnala inoltre che nella proposta di parere si sarebbe dovuto stabilire che l'aliquota dell'addizionale IRPEF di base fosse stabilita nel testo del provvedimento e non rinviata a futuri provvedimenti. Rammenta, in proposito, che nella legge n. 42 del 2009, il gettito dell'addizionale IRPEF è destinato alla perequazione delle capacità fiscali, mentre la perequazione dei fabbisogni è affidata alla compartecipazione IVA, che andrebbe pertanto utilizzata fin da ora per tale finalità, in attesa che si determinino i fabbisogni per le spese riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e quelle non rientranti in tale categoria di spese, per le quali, in ogni caso, dovrebbe stabilirsi la quota di perequazione riferita alle diverse capacità fiscali. Ritiene, poi, che il provvedimento non chiarisca in

modo soddisfacente la distinzione, che ha valore sostanziale, tra il fabbisogno sanitario nazionale, che è determinato in modo esogeno, in coerenza con i vincoli di finanza pubblica, e il fabbisogno nazionale *standard*, che deriva invece dai fabbisogni regionali, per la cui costruzione dovrebbero meglio definirsi gli indicatori rilevanti. A suo avviso, sarebbe pertanto stato necessario coordinare, con i conseguenti adattamenti, i criteri per la costruzione dei fabbisogni *standard* nei settori dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale con quelli impiegati per il settore sanitario. In relazione alla questione dell'IRAP e della sua manovrabilità, ritiene che debba tenersi conto delle conseguenze negative che deriveranno da un diverso regime dell'imposta in termini di competitività nei diversi territori. A suo avviso, sarebbe stato preferibile un assetto in cui si prefiguri la possibilità di differenziare l'imposta stessa per i diversi settori produttivi, prevedendo altresì un coordinamento da parte della Conferenza Stato - Regioni, al fine di evitare deleteri fenomeni di concorrenza fiscale. Per quanto concerne la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, anche per i comparti diversi dalla spesa sanitaria, a suo giudizio sarebbe, comunque, opportuno fare riferimento alle regioni di riferimento individuate per il settore della sanità. Deve, infatti, considerarsi in proposito il rischio che in questo settore persista, secondo quanto emerge dallo schema di decreto, un atteggiamento di eccessiva prudenza che potrebbe precludere o vanificare gli sforzi tesi a una maggiore razionalizzazione delle misure destinate all'aumento della qualità dei servizi. I costi *standard* appaiono, infatti, indicatori di scarsa incisività al fine di avviare un percorso di misurazione della qualità dei servizi nei territori di riferimento, ed è pertanto assolutamente necessario delineare un più significativo ruolo dei medesimi costi *standard*. Con riferimento alla questione dei costi *standard* e dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai settori diversi della sanità - ossia l'istruzione, l'assistenza e il tra-

sporto pubblico locale con riferimento alle spese in conto capitale - ritiene che non possa trascurarsi che per tali settori è prevista la copertura integrale del fabbisogno, calcolato sulla base dei costi *standard*. A suo avviso, non si è tuttavia ancora chiarito in modo sufficiente come sia possibile conciliare tale previsione con il vincolo di finanza pubblica. Ritiene, infatti, che non sia ancora chiaro se le risorse che verranno destinate a tali settori saranno sufficienti a garantire l'integrale copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento di un livello essenziale di servizio uniforme su tutto il territorio nazionale, dal momento che allo stato le caratteristiche dell'erogazione dei medesimi servizi nelle diverse aree del territorio nazionale appaiono molto differenziate. Quanto ai fondi perequativi, a suo avviso, vi è il rischio che la manovra rappresenti solo un mero rinvio dell'istituzione degli stessi; mentre occorrerebbe stabilire fin da ora la disciplina delle modalità del loro funzionamento e della loro alimentazione. Sottolinea, poi, l'opportunità di introdurre nel procedimento di calcolo dei costi *standard* specifici indicatori di condizione socio-economica nonché, nel campo sanitario, di estendere il numero delle regioni assunte come riferimento in quanto, come emerso anche nel corso di alcune audizioni, ciò potrebbe eliminare taluni effetti distorsivi presenti nel calcolo del divario tra nord e sud. Segnala, poi, la necessità di definire specifici e rigorosi criteri sulla compartecipazione all'IVA, ritenendo che andrebbe precisato che essa dovrà tenere conto dell'attività svolta dagli enti locali in tema di lotta all'evasione, come del resto riconosciuto nel decreto legislativo relativo al cosiddetto federalismo municipale. Ritiene, infatti, che sia del tutto evidente come, se la compartecipazione viene attribuita senza tenere conto dell'azione di contrasto all'evasione fiscale svolta dagli enti territoriali, venga meno un importante stimolo ad operare in tal senso. Osserva, inoltre, che la riduzione dei trasferimenti in favore delle province, che ha interessato circa il 40 per cento del totale delle risorse destinate a tali enti, sta

determinando evidenti difficoltà per le amministrazioni provinciali nella gestione dei servizi al territorio, come indicato anche dai rappresentanti dell'UPI nel corso della loro audizione. In questo quadro, esprime inoltre il timore che le disposizioni del provvedimento non consentiranno di compensare la riduzione di gettito derivante dal ridimensionamento o dalla soppressione di altre tipologie di entrata, previsti nell'ambito della riforma in discussione. Conclusivamente, esprime un giudizio critico sullo schema in esame, ribadendo come tanto il provvedimento che il parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale siano complessivamente insoddisfacenti e lacunosi.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL), *relatore*, valuta positivamente l'istanza di una maggiore partecipazione della Commissione nel procedimento consultivo sugli schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 42 del 2009, rilevando tuttavia come l'odierna situazione sia stata però determinata anche da rilievi svolti in Commissione sui rapporti tra questa e la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Sottolinea inoltre come vi sia anche una certa sovrapposizione tra i componenti delle due Commissioni. Ritene comunque che vi sia stato un dibattito molto acceso e propositivo e ricorda come siano state accolte molte proposte avanzate dall'opposizione, giungendo in tal modo alla realizzazione di un lavoro più soddisfacente di quello relativo al decreto sul federalismo municipale. Chiede quindi una breve sospensione per formulare la sua proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 19.10, riprende alle 19.20.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di

autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario, trasmesso ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (atto n. 317),

nel presupposto che, in sede di applicazione dell'articolo 9, comma 6, sia garantito l'allineamento quantitativo e temporale tra le esigenze finanziarie derivanti dai compiti affidati alla Sose S.p.A e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 220 del 2010;

preso atto del parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 24 marzo 2011, con l'avviso favorevole del Governo;

esprime, sul testo del provvedimento risultante dal recepimento del richiamato parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di precisare all'articolo 9, comma 6 che è compito della Sose S.p.A effettuare una ricognizione delle prestazioni attinenti ai livelli essenziali che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi;

valuti il Governo l'opportunità di precisare, all'articolo 11, comma 5, che, con riferimento alle spese relative ai livelli essenziali delle prestazioni in materie diverse dalla sanità, il parametro della spesa storica deve intendersi rapportato esclusivamente alla spesa erariale per le predette prestazioni e, quindi, ai trasferimenti statali soppressi. Tale precisazione dovrebbe riguardare anche il finanziamento nel primo anno delle funzioni non essenziali;

valuti il Governo l'opportunità di precisare che la disposizione di cui all'articolo 24-ter, comma 3, non ha effetti retroattivi e che si applica solo ai trasferimenti di funzioni amministrative disposti in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

valuti il Governo l'opportunità di precisare all'articolo 24-octies, comma 2, il numero dell'unità del contingente preposto alla specifica struttura di segreteria della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, al fine di escludere che tale contingente assuma dimensioni tali da determinare problemi di funzionalità per le amministrazioni di provenienza del relativo personale;

valuti il Governo se dall'applicazione del comma 3, dell'articolo 26-bis, non derivino effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, non valutati con riferimento alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i quali occorra provvedere un'apposita compensazione;

valuti il Governo l'opportunità di prevedere anche per le province e i comuni un meccanismo atto ad assicurare il reintegro delle riduzioni dei trasferimenti disposte ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010. ».

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che il parere della Commissione non dovrebbe rimettere al Governo la valutazione in ordine alla sussistenza di eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Ministro Roberto CALDEROLI esprime l'avviso favorevole del Governo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Bruno CESARIO (IR), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea come il provvedimento recepisca un accordo con tutte le regioni italiane e

come rappresenti una svolta positiva nell'interesse dei cittadini rispetto ad un tema importante come la sanità, che ha fatto registrare notevoli problemi in talune regioni, come la Campania.

Gioacchino ALFANO (PdL), nell'annunciare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, esprime un ringraziamento al Ministro Calderoli, al relatore e a tutti i componenti della Commissione, con particolare riferimento a quelli appartenenti ai gruppi dell'opposizione, che hanno dimostrato un atteggiamento di grande responsabilità nell'esame del provvedimento.

Roberto SIMONETTI (LNP) rileva che il decreto risponde correttamente al dettato della legge delega: autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario; autonomia delle entrate delle province e delle aree metropolitane; perequazione; costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario ed infine norme finali ed abrogazioni sono le articolazioni, i cinque capi, in cui si articola muovendosi sulla via della soppressione dei trasferimenti statali. Osserva come a ciò si affianchi la definizione dei fabbisogni che devono essere ovunque garantiti per la resa dei servizi primari di utilità sociale, la individuazione del costo *standard* necessario per lo svolgimento dei servizi e il riconoscimento agli enti territoriali della capacità fiscale necessaria per finanziare l'offerta dei servizi, svolta per il tramite della fiscalizzazione dei trasferimenti sin qui erogati dallo Stato. Ritiene che siano anche importanti le modalità delle misure perequative, atte a garantire un'idonea capacità di spesa anche per i territori che non riescono a disporre in proprio delle risorse necessarie ad offrire i principali servizi. Evidenzia come, in sostanza, il decreto, alla luce del parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, divenga equilibrato, completo, omogeneo e condiviso, superando i dubbi che erano emersi durante

le audizioni e la discussione. Per tali ragioni annuncia il voto convinto e favorevole del suo gruppo.

Amedeo CICCANTI (UdC) annuncia il voto contrario del gruppo dell'UdC sulla proposta di parere formulata dal relatore Armosino, sottolineando come tale voto recepisca l'orientamento già espresso dal proprio gruppo nell'ambito della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. In proposito, sottolinea che il provvedimento in esame è sostanzialmente privo di indicatori numerici che consentano di verificarne l'effettivo impatto economico e finanziario e determinerà un sostanziale vuoto legislativo nel quale potrà alternativamente realizzarsi un incremento della pressione fiscale ovvero una compressione significativa dei servizi riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In questo contesto, giudica probabile una riduzione dei servizi offerti in materia di istruzione, assistenza e trasporto pubblico locale, con particolare riferimento al finanziamento della parte in conto capitale, che potrebbe essere compensato solo attraverso l'acquisizione di maggiori risorse conseguente ad un incremento della pressione fiscale. Ritiene, infatti, che le risorse disponibili rappresentino una coperta troppo corta per garantire le esigenze di invarianza della pressione fiscale ed il raggiungimento degli obiettivi di servizio nelle materie rientranti nell'ambito dei livelli essenziali costituzionalmente tutelati. Ribadisce, inoltre, la propria contrarietà all'introduzione di meccanismi competitivi tra le regioni in materia fiscale attraverso il riconoscimento alle regioni del potere di ridurre, fino all'azzeramento, le aliquote dell'IRAP. Osserva come tale previsione, che ha costituito uno dei cavalli di battaglia dell'attuale maggioranza in campagna elettorale, è destinata a determinare un approfondimento delle sperequazioni esistenti tra il nord e il sud del nostro Paese, danneggiando in particolare le regioni caratterizzate da un più rilevante indebita-

mento in materia sanitaria. Le disposizioni in questione rischiano, infatti, di determinare la sottrazione di importanti risorse al sistema produttivo delle regioni meridionali, incidendo sensibilmente anche sui lavoratori residenti in tali aree del Paese. Invita, quindi, i parlamentari eletti nel sud a considerare attentamente la gravità della scelta che si sta compiendo con questo provvedimento. Su un piano più generale, osserva come l'*iter* del provvedimento in esame non si sia sostanzialmente distinto da quello dello schema di decreto legislativo relativo al cosiddetto federalismo municipale, chiedendosi, quindi, come sia possibile non formulare anche in questo caso una valutazione negativa sullo schema di decreto legislativo. Come già lo schema di decreto legislativo relativo all'autonomia di entrata dei comuni, infatti, il provvedimento in esame prevede un ampio rinvio della disciplina fiscale a futuri provvedimenti attuativi, prefigurando una profonda delegificazione della disciplina dell'imposizione sulle persone fisiche, che non assicura adeguate garanzie per i cittadini. Sottolinea, infatti, che deve essere il Parlamento il luogo nel quale viene definita la misura della contribuzione dei singoli cittadini al funzionamento della Repubblica, osservando come rappresenti un debole correttivo la previsione dell'espressione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari, dal momento che anche la recente esperienza dello schema di decreto legislativo relativo al cosiddetto federalismo municipale ha dimostrato quanto l'attuale Governo non presti particolare attenzione ai pareri formulati dalle Camere. Nel ritenere che con l'approvazione del provvedimento in esame si stia imboccando un vicolo cieco, ribadisce il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Francesco BARBATO (IdV) esprime il disappunto del suo gruppo nell'annunciare il voto contrario sulla proposta di parere presentata dal relatore, ricordando che l'Italia dei Valori aveva votato a favore della legge n. 42 del 2009, ritenendo il

federalismo fiscale uno strumento essenziale per migliorare le amministrazioni locali e l'efficienza della spesa pubblica. Ricorda che il suo gruppo aveva già espresso un voto contrario sul decreto relativo al federalismo municipale, ritenendo inopportuno trasformare gli enti locali in esattori dei tributi erariali. Ricorda che è stato recentemente presentato negli Stati Uniti d'America uno studio, realizzato da una fondazione, che ha visto un declassamento del nostro Paese rispetto alla libertà economica. In particolare, rileva che manca la certezza delle regole, considerato uno dei fattori principali in tale valutazione. Osserva che con il provvedimento in esame, rinviando a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, la successiva attuazione, si crea un quadro di incertezza. Ritiene inoltre contraddittorie le disposizioni sull'autonomia impositiva delle regioni ed evidenzia il rischio che siano i cittadini, già penalizzati da una cattiva amministrazione in regioni come la Campania, a dover pagare il conto dell'attuazione della riforma.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud) sottolinea, preliminarmente, che la posizione della propria componente politica sul federalismo fiscale è chiara, in quanto coerentemente essa ha partecipato attivamente al dibattito parlamentare che ha portato all'approvazione della legge n. 42 del 2009 e ha sostenuto i contenuti di tale legge, pur esprimendo talvolta valutazioni critiche su specifici temi, come ad esempio sulle questioni relative alla disciplina della perequazione infrastrutturale. Anche di recente, quindi, la propria forza politica ha ritenuto di astenersi in materia, dovendosi interpretare tale astensione come un'apertura di credito al Governo e una sospensione del giudizio in attesa della definizione di questioni di particolare rilevanza, quali quelle attinenti all'individuazione del regime applicabile alle regioni a statuto speciale. In questo quadro, sottolinea la necessità di assicurare puntuale attuazione agli articoli 36, 37 e 38 dello Statuto della Regione siciliana che, come noto, è norma di rango

costituzionale. Confermando questo atteggiamento di sospensione di giudizio anche con riferimento al provvedimento oggi all'esame, annuncia l'astensione della propria componente politica Movimento per le autonomie – Alleati per il Sud sullo schema di proposta di parere formulata dal relatore.

Pier Paolo BARETTA (PD), sottolineando come il parere espresso dalla Commissione non sia servente rispetto a quello reso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, rileva che il lavoro della Commissione è stato, in questa occasione, sacrificato rispetto a quello della Commissione bicamerale, anche per la sovrapposizione personale di taluni componenti. Rileva che l'onorevole Corsaro, relatore del provvedimento nella Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e membro della Commissione, avrebbe dovuto avere la sensibilità di essere presente alla discussione che si sta svolgendo. Con riferimento all'osservazione contenuta nella proposta di parere dell'onorevole Armosino, relativamente all'articolo 26-bis, ritiene che occorra meglio specificarne la formulazione. Ricorda che il suo gruppo ha votato contro il decreto sul federalismo municipale, a suo avviso sbagliato, mentre rileva che il testo all'esame della Commissione è stato significativamente migliorato, oltre che per la disponibilità del Ministro Calderoli, per il significativo apporto propositivo del Partito Democratico. Evidenzia, tuttavia, come esso si inquadri nell'ambito di una riforma complessa rispetto alla quale permangono talune perplessità. Ricorda in particolare che il suo gruppo è contrario ad un federalismo che comporti un aumento della pressione fiscale per i cittadini, come quello realizzato con il decreto sul federalismo municipale. Nel rilevare che nel testo in esame vi sono maggiori garanzie al riguardo, annuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore, sottolineando che si tratta di un'apertura di credito verso la riforma del federalismo

fiscale e non nei confronti della maggioranza o di una sua parte.

Maria Teresa ARMOSINO (PdL), *relatore*, concordando con quanto osservato dall'onorevole Baretta, presenta una nuova formulazione della propria proposta di parere (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere presentata dagli onorevoli Borghesi e Cambursano.

La seduta termina alle 19.50.

ALLEGATO 1

5-04441 Toccafondi: Iniziative per il reintegro del capitolo di bilancio relativo ai contributi per le scuole paritarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Toccafondi, chiede al Governo di assicurare il totale reintegro delle dotazioni finanziarie relative alle istituzioni scolastiche non statali per un importo pari ad euro 245 milioni, come indicato nell'elenco 1 allegato alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Al riguardo, si fa presente che lo stanziamento di euro 245 milioni risulta assegnato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 220 del 2010 e sarà destinato alle finalità previste al menzionato elenco 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al momento in corso di perfezionamento.

Ne consegue che soltanto dopo il perfezionamento del citato decreto potrà provvedersi alle occorrenti variazioni di bilancio per l'anno corrente negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate per l'attribuzione delle risorse finanziarie di rispettiva competenza.

Si precisa, inoltre che in applicazione dell'articolo 1, comma 13, della predetta legge di stabilità, sono state accantonate somme sul capitolo n. 1477 « Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta » per euro 28.304.555. Pertanto, attualmente risultano iscritte in bilancio, al netto degli accantonamenti di cui sopra, risorse per euro 252.537.738.

ALLEGATO 2

5-04442 Bitonci e Montagnoli: Limitazioni alle spese per sponsorizzazioni sostenute dagli enti locali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Bitonci e Montagnoli nell'evidenziare l'estrema importanza per gli enti locali di poter usufruire dell'istituto della sponsorizzazione e valutato, altresì, come il taglio esteso anche alle spese per manifestazioni, mostre e rappresentanza si traduca anche in una limitazione dell'autonomia dei comuni chiedono se non si ritenga di assumere iniziative volte a rivedere le limitazioni di cui trattasi.

Con riferimento alle spese di sponsorizzazione, occorre premettere che dalla deliberazione della Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia – adunanza del 20 dicembre 2010, di cui è cenno nell'interrogazione, emerge che dovrebbe ritenersi escluso dal concetto

di sponsorizzazione e, quindi dal divieto posto dal comma 9, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 « il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune nell'interesse della collettività ».

Tuttavia, si è dell'avviso che l'esclusione degli enti locali dall'applicazione delle misure di contenimento stabilite dall'articolo 6 (in particolare, i commi 8 e 9) del citato decreto-legge n. 78 del 2010 non possa che essere attuata mediante un intervento normativo, atteso che in base alla vigente formulazione le citate disposizioni devono ritenersi applicabili in via diretta ai predetti enti, non esclusi dalla clausola di cui al comma 20, del medesimo articolo 6.

ALLEGATO 3

5-04443 Rubinato e altri: Disciplina delle sanzioni per gli enti locali per il mancato rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Rubinato ed altri chiedono un intervento normativo per rivedere la disciplina delle sanzioni applicabili agli Enti Locali per il mancato rispetto del patto di stabilità interno.

In particolare, gli interroganti rappresentano che l'articolo 14, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel prevedere la riduzione dei trasferimenti per gli enti locali inadempienti al patto di stabilità interno in misura pari alla differenza fra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico, ha, di fatto, determinato un drastico inasprimento delle sanzioni che, unitamente al taglio dei trasferimenti erariali di cui al comma 2 del richiamato articolo 14, comporterà numerosi problemi agli enti locali. Gli interroganti, inoltre, nel precisare che tale modifica normativa del sistema sanzionatorio, pur applicandosi in relazione al mancato rispetto del patto di stabilità interno 2010, è intervenuta alla fine del mese di maggio, ovvero ad approvazione dei bilanci di previsione già avvenuta e, dunque, in un contesto di più contenute sanzioni dettate dalla previgente normativa, rappresentano le difficoltà che molti comuni dovranno affrontare nell'approvare i nuovi bilanci di previsione 2011.

Gli interroganti chiedono, pertanto, l'assunzione di iniziative normative volte a modificare la disciplina delle sanzioni per gli enti locali, di cui al citato articolo 14, comma 3 del decreto-legge n. 78 del 2010, prevedendo, con particolare riferimento al

mancato rispetto del patto di stabilità interno 2010, l'applicazione delle sanzioni in vigore alla data di approvazione dei bilanci di previsione – di cui all'articolo 77-*bis*, comma 20, del decreto-legge n. 112 del 2008 – o, quantomeno, un alleggerimento delle stesse sanzioni, modificando, conseguentemente, il nuovo meccanismo premiale di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011).

Al riguardo, nel condividere la preoccupazione che, in determinate circostanze, il vigente quadro normativo potrebbe creare difficoltà per alcuni enti locali nell'approvazione dei bilanci di previsione 2011, si rappresenta che la richiesta di modifica dell'attuale sistema sanzionatorio, comporterebbe oneri finanziari, qualora non si operasse una conseguente modifica del comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, che prevede la riduzione degli obiettivi programmatici 2011 per un valore complessivo pari allo sfioramento registrato dagli enti non rispettosi del patto di stabilità interno per il 2010.

Infatti, la predetta riduzione degli obiettivi è finanziata con i maggiori spazi finanziari rinvenienti dall'applicazione della sanzione in parola. Conseguentemente, si ritiene che la modifica possa aver corso purché sia contestualmente apportata una modifica al richiamato comma 122 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011, volta a ridurre gli spazi finanziari da utilizzare per la riduzione degli obiettivi 2011.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317).

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAGLI
ONOREVOLI BORGHESI E CAMBURSANO**

La V Commissione Bilancio,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario;

premesso che:

« in base al nuovo testo dell'articolo 119, le Regioni – come gli enti locali – sono dotate di “autonomia finanziaria di entrata e di spesa” (primo comma) e godono di “risorse autonome” rappresentate da tributi ed entrate propri, nonché dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio (secondo comma). E per i territori con minore capacità fiscale per abitante, la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo “senza vincoli di destinazione” (terzo comma). Nel loro complesso tali risorse devono consentire alle Regioni ed agli altri enti locali “di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite” (quarto comma). Non di meno, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali, di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o di provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato può destinare “risorse aggiuntive” ed effettuare “interventi speciali” in favore “di determinati Comuni,

Province, Città metropolitane e Regioni” (quinto comma) » (così, tra gli altri, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 423 del 2004);

il presente schema di decreto legislativo contiene una serie di snodi fondamentali della riforma del cosiddetto « federalismo fiscale »: il sistema tributario delle Regioni, il sistema dei tributi provinciali, il meccanismo perequativo regionale e quello dei Comuni e delle Province, i fabbisogni *standard* in sanità. La determinazione dei fabbisogni standard è una questione intimamente connessa a quella dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti per quantità e qualità su tutto il territorio nazionale, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione repubblicana. I costi ed i fabbisogni *standard* dovrebbero, pertanto, essere definiti in stretto riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni. L'esplicito legame tra la determinazione dei livelli delle prestazioni ed i diritti civili e sociali rappresenta peraltro un « ponte » di collegamento tra la Prima e la Seconda parte della Costituzione, identificando nella potestà legislativa statale uno dei principali strumenti di armonizzazione del principio di autonomia con il principio di uguaglianza, affidando a questa clausola il compito di definire il punto di equilibrio tra le esigenze di uniformità e le ragioni del decentramento e dell'autonomia. Per-

tanto, l'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione rappresenta – senza alcun dubbio – un punto fermo per la salvaguardia delle condizioni di eguaglianza dei diritti dei cittadini da ogni tendenza discriminatoria e quindi disgregatrice. I livelli essenziali delle prestazioni assumono, quindi, anche una funzione di tutela dell'unità economica e della coesione sociale nazionale;

è attraverso la «determinazione degli *standard* strutturali e qualitativi delle prestazioni da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale» (così la Corte costituzionale, da ultimo, nella sentenza n. 207 del 2010) che prende forma il vero contenuto del principio di eguaglianza formale e sostanziale, nonché il presupposto per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, politica, economica del Paese (articolo 3 della Costituzione);

la questione dei fabbisogni *standard* costituisce, in vero, l'architrave su cui dovrebbe poggiare l'intero impianto del cosiddetto «federalismo fiscale». Dalla loro esatta determinazione deriverà e dipenderà – direttamente – la concreta salvaguardia dei diritti civili e sociali che danno corpo alla cittadinanza repubblicana, come sanciti nella parte prima della Costituzione;

in riferimento allo schema di decreto in oggetto, come peraltro rilevato dalla Conferenza delle e delle Province Autonome, «le criticità più rilevanti possono essere considerate quelle relative alla mancata determinazione dei LEA/LEP, per tutte le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, lettera *m*), che assumono un rilievo importante per l'individuazione del fabbisogno sanitario e che, pertanto, dovrebbero essere definiti all'interno del decreto legislativo. Analogamente il rinvio ad altri provvedimenti di carattere amministrativo (quando la delega ne affidava, invece, la definizione al presente decreto legislativo) su questioni relevantissime quali: (1) modalità di convergenza ai costi *standard* e alla capacità fiscale; (2) quantificazione della minore dimensione demografica; (3) quantificazione del livello di

perequazione; (4) perequazione infrastrutturale;

il contenuto normativo del presente schema di decreto risulta peraltro fortemente intrecciato alla definizione dei fabbisogni standard: questione tuttora segnata da incertezza ed indeterminatezza. Sebbene, infatti, sia già stato emanato, in tal senso, il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, esso si occupa esclusivamente della metodologia attraverso cui individuare tali fabbisogni, senza alcuna puntualizzazione concreta né fattuale. Pertanto, il germe dell'indeterminatezza che infettava il precedente decreto legislativo si traspone, inevitabilmente e in tutta evidenza, anche nel presente provvedimento;

in merito, inoltre, al Fondo perequativo dello Stato – cuore «sociale» del provvedimento – si rileva, infatti, come la definizione dei meccanismi perequativi sia strettamente dipendente dalla determinazione dei fabbisogni *standard*, quale parametri di riferimento cui ancorare il finanziamento delle spese degli enti locali, in sostituzione del criterio della spesa storica;

la Corte dei Conti, in sede di audizione, ha rilevato come «Se molte delle soluzioni adottate, coerenti con i capisaldi previsti nella delega, hanno il pregio, in continuità con quanto costruito e sperimentato nel decennio trascorso, di offrire spazi per una effettiva autonomia finanziaria, non si può non sottolineare come il ridisegno complessivo che emerge si presenti particolarmente complesso e di difficile gestione. Su almeno tre fronti sono rintracciabili elementi di criticità: (1) la definizione dei confini del processo di passaggio da una fiscalità derivata ad una propria; (2) la carenza nella definizione degli elementi costitutivi dei livelli essenziali delle prestazioni; (3) l'approssimazione e l'incompletezza della base informativa e l'inadeguatezza del sistema informativo su cui si fonda il processo»;

considerato, in particolare, che:

lo schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle

Regioni a statuto ordinario e delle Province si presta ad un duplice ordine di considerazioni: di carattere generale, il primo, concernente la portata e rimpianto generale dell'intervento; di ordine puntuale, il secondo, relativo alle singole previsioni. Con riguardo al primo ordine di considerazioni, si può fin da subito evidenziare il carattere parziale, limitato e riduttivo dell'intervento in esame, il quale si limita, nei fatti, a riconfermare il sistema fiscale e, più in generale, il modello di finanziamento attualmente vigente per Regioni e Province. Con riguardo alle Regioni, in particolare, è ribadita — ancorché implicitamente — la centralità dell'Irap. Addirittura — come si vedrà — il decreto sembra compiere dei passi indietro rispetto alla disciplina in vigore. Sempre con riguardo alle Regioni, poi, se è vero che vengono soppressi alcuni tributi, come anche che viene espressamente riconosciuta la possibilità per le Regioni di istituire tributi propri, nonché tributi locali, va evidenziato che, stante il vincolo per le Regioni di non tassare presupposti già « occupati » dai tributi erariali, con ogni probabilità i tributi soppressi saranno reintrodotti come tributi propri. Infine, e proprio con riguardo al potere delle Regioni di istituire tributi propri e tributi locali, appare particolarmente grave la mancata previsione di ogni indicazione, criterio o parametro, utile a circoscrivere, ma anche ad indirizzare e coordinare, l'esercizio in concreto di simile potere. Cosa che, di contro, ci si sarebbe aspettati da un provvedimento normativo che, nelle intenzioni, dovrebbe segnatamente fissare i principi generali di coordinamento della finanza pubblica (articolo 119 della Costituzione);

anche per le Province viene confermato rassetto vigente. La principale novità, sul piano strettamente tributario, attiene all'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore: tale imposta, di cui fino ad ora è stata prevista l'attribuzione del gettito alle Province, diventerà tributo proprio delle stesse, che potranno modificarne (solo) le aliquote. A

ben vedere, difatti, le principali novità per le Province interessano, piuttosto, le compartecipazioni: viene soppressa la compartecipazione provinciale al gettito IRPEF e viene istituita una compartecipazione all'accisa sulla benzina, nonché una compartecipazione alle tasse automobilistiche regionali; viene altresì soppressa l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;

si comprende, da ciò, che il decreto in esame, in realtà, finisce per confermare non solo e semplicemente l'assetto dei tributi di Regioni e Province quanto, più in generale, l'intero sistema di finanziamento di tali enti o, almeno, la *ratio* ispiratrice. Particolarmente significativo è, al riguardo, quanto previsto in tema di trasferimenti. I trasferimenti, sia statali sia regionali verranno infatti soppressi (articoli 6 ed 8). Sennonché, i trasferimenti saranno sostituiti da compartecipazioni a tributi erariali, le quali — come noto — costituiscono strumenti di finanziamento altrettanto opachi e deresponsabilizzanti dei trasferimenti (a meno di prevedere incentivi e/o disincentivi legati all'andamento del gettito dei tributi compartecipati, sulla falsariga di quanto previsto per i Comuni per la lotta all'evasione; incentivi che, però, non sono contemplati). Sicché, stante l'assoluta centralità che le compartecipazioni verranno ad assumere nel sistema di finanziamento delle Regioni e delle Province, si è portati a concludere che la novella in discussione non apporterà sostanziali novità al modello attuale di finanziamento di tali enti. Questo sul lato delle entrate. Ma anche sul lato delle spese il decreto in esame si mostra largamente deficitario. A parte le spese sanitarie, di cui il decreto, potendo contare sull'esperienza maturata con i Patti per la salute, si occupa diffusamente, per le altre spese — che la legge n. 42 del 2009 qualificava come relative a prestazioni da assicurare su tutto il territorio nazionale (assistenza sociale, istruzione scolastica e trasporto pubblico) — non viene dettata alcuna previsione di dettaglio. Per queste

spese, difatti, la determinazione dei costi standard e dei livelli essenziali delle prestazioni è rinviata ad atti e momenti successivi. È emblematico, a proposito, il tenore dell'articolo 9, dove, addirittura, si rinvia ad una legge statale (neppure più ad un decreto legislativo di attuazione della legge n. 42 del 2009) per la disciplina delle procedure per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni: non dei Lep e dei Lea, peraltro, ma addirittura delle procedure per la loro determinazione. Un rinvio ed un'assenza di disciplina cui non rimedia, certamente, la previsione secondo per cui, fino alla loro determinazione, i Lep ed i Lea sono quelli già fissati dalla legislazione statale vigente; ciò, per la semplice ragione che una simile determinazione si ha solo in materia sanitaria;

lo schema di decreto in esame rimane, insomma, largamente deficitario, trascurando di fissare termini e modalità per l'individuazione dei Lep, dei Lea e dei costi *standard* (per i quali, l'articolo 24 rinvia ad un distinto decreto legislativo), pur presupponendone la puntuale determinazione (come in sede di disciplina dei fondi perequativi). Sennonché, in mancanza di una misurazione ed individuazione di tali parametri, riesce poi difficile, se non impossibile, ipotizzare il funzionamento del Fondo perequativo di cui all'articolo 11. Così, sebbene l'attivazione di tale Fondo è rinviata al 2014, è evidente che il suo concreto funzionamento resta condizionato alla previa individuazione dei Lep e dei Lea, almeno per le materia individuate come fondamentali: in loro mancanza, anche il predetto Fondo non è in grado di operare;

sempre in tema di Fondi perequativi va poi osservato che il decreto si limita a riprodurre la lettera della legge n. 42 del 2009, in questo modo di fatto operando un rinvio, per l'elaborazione e l'introduzione della relativa disciplina (fonti di finanziamento, modalità di erogazione, criteri di riparto eccetera), a futuri decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Ciò è palese per il Fondo di cui all'articolo 19

(che, per inciso, dovrebbe essere già stato recepito nell'articolo 7-*quater* del decreto sul fisco municipale), che riproduce, pedissequamente, il testo dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Sennonché, la legge delega, nel dettare l'articolo 13, si è espressa in termini di «definizione di modalità», palesando con ciò chiaramente l'intendimento di assegnare segnatamente al legislatore delegato il compito di dettagliare le modalità di attuazione dei criteri direttivi enucleati. Ma se ciò è vero, ecco allora che lo schema in esame non rispetta la delega: il decreto, infatti, limitandosi a riprodurre il testo della legge delega, non fa che conferire una delega ulteriore al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ciò, nonostante la legge delega abbia indirizzato i criteri al legislatore delegato, affinché li attuasse mediante decreti legislativi, da emanare secondo la particolare procedura di cui all'articolo 2 della legge n. 42 del 2009. Non certo con atti regolamentari, dove peraltro, stando all'articolo 19, non è previsto neppure un confronto in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie;

in conclusione, non solo viene lasciata tutta ancora da scrivere la disciplina di tali fondi; soprattutto si opera uno sviamento rispetto alla fonte normativa a tal fine ipotizzata dalla legge delega: questa, invero, non sarà, come voluto dalla legge delega, un decreto legislativo, da adottare con la particolare procedura prevista dalla legge n. 42 del 2009 stessa, bensì un regolamento, da emanare con la relativa procedura. Alla luce di simili considerazioni, il giudizio sul decreto in esame non può che essere critico. Ciò, segnatamente, nella misura in cui si è preferito conservare piuttosto che innovare. Senza dimenticare, poi, che il testo contiene una disposizione che, da sola, mette in discussione la ragione stessa dell'intervento. Il riferimento è all'articolo 26 laddove stabilisce, testualmente, che «l'esercizio dell'autonomia tributaria non può comportare, da parte di ciascuna Regione, un aumento della pressione fiscale a carico del contribuente». Una simile previsione è, infatti, contraddittoria,

dal momento che l'esercizio di un'autonomia tributaria deve scontare, inevitabilmente, la possibilità di un aumento della pressione fiscale. Il discorso è ovviamente diverso se — come del resto previsto dalla legge delega — l'aumento, che si vuole scongiurare, è quello della pressione fiscale complessiva: ma allora, occorre prevedere strumenti idonei a far sì che l'aumento della pressione fiscale, presso un certo livello di governo, venga bilanciato da una corrispondente diminuzione, della medesima, presso un altro e diverso livello. La previsione citata, tuttavia, non menziona un simile bilanciamento (evocato invece, ad esempio, dall'articolo 2), lasciando con ciò intendere che — nelle intenzioni del Governo — l'obiettivo di realizzare un federalismo senza aumentare la pressione fiscale generale dovrà essere, totalmente, a carico delle Regioni. In questo modo, però, l'intero provvedimento, almeno nella filosofia ispiratrice, si pone in contraddizione con l'idea stessa di federalismo fiscale, ossia di autonomia politica, prima che finanziaria, degli enti sub statali. Per certi versi, peraltro, si pone in contrasto anche con la legge delega. L'articolo 28 della legge n. 42 del 2009, invero, ha collocato l'obiettivo «di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nella fase transitoria» nel quadro di una «determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo». Vero è che l'articolo 26 dello schema prevede che la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (ancora da istituire), avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, debba monitorare gli effetti finanziari del decreto, e ciò proprio al fine di garantire il rispetto del limite della pressione fiscale complessiva. Sennonché, quella prevista è solo un'attività di monitoraggio, destinata a segnalare al Governo le eventuali misure correttive. Fuori, quindi, da un quadro condiviso. Questo, nel momento in cui, invece, il vincolo per le Regioni di non aumentare la pressione fiscale a carico del contribuente, viene

affermato in modo categorico, e non condizionato ad un bilanciamento nel quadro della pressione fiscale globale;

in definitiva, l'impressione che si ritrae dalla lettura dello schema di decreto in esame è quella di un intervento di stampo conservativo, teso a regolamentare l'assetto esistente, piuttosto che a dettare le linee portanti di una riforma. Il sistema dei tributi di Regioni e Province viene fondamentalmente riconfermato: le novità ipotizzate appaiono di impatto limitato e, comunque, lontane da un'idea di vero federalismo, concepito come modello di finanziamento fondato sulla responsabilità e la trasparenza delle scelte di prelievo. Lo stesso si può dire, del resto, per l'impianto complessivo dei finanziamenti che saranno messi a disposizione di Regioni e Province: nella misura in cui le principali risorse finanziarie deriveranno dalle compartecipazioni, si replicherà di fatto il modello vigente, largamente deresponsabilizzante, posto che le compartecipazioni mantengono la medesima opacità dei trasferimenti, e non si possono evidentemente intendere come strumenti di finanziamento responsabilizzanti per gli enti sub statali;

sotto il profilo del merito puntuale del provvedimento si osserva che:

l'articolo 2 (tralasciando i commi 2 e 3, che si riferiscono al tema della spesa sanitaria e che, per tale ragione, sarebbero da trasporre nel Capo IV) detta disposizioni in tema di addizionale Irpef per le Regioni. Dell'addizionale, peraltro, si occupa anche il successivo articolo 5, motivo per cui è opportuno attendere ad una lettura congiunta delle due norme. L'addizionale Irpef per le Regioni è confermata come anche l'aliquota base dell'addizionale, pari allo 0,9 per cento (articolo 5). Aliquota base che, tuttavia, ai sensi dell'articolo 2, dovrà essere rideterminata, in misura tale da assicurare alle Regioni entrate corrispondenti ai trasferimenti da sopprimere ed alla compartecipazione all'accisa sulla benzina (assegnata alle Province). Le Regioni, inoltre, riacquistano il

potere di variare l'aliquota dell'addizionale. Potere, questo, che era rimasto sospeso per effetto del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 e, successivamente, del comma 123, articolo 1, legge 13 dicembre 2010, n. 220, sino – appunto – all'attuazione del federalismo fiscale. Si tratta, certamente, di una soluzione in linea con il tema del federalismo fiscale. L'addizionale, invero, rappresenta una forma di finanziamento trasparente e responsabilizzante. Peraltro, potendo contare sulla disciplina applicativa propria del tributo base, ha il vantaggio di non moltiplicare i costi di adempimento per i contribuenti. Va ricordato, tuttavia, che dalla base imponibile resteranno esclusi i redditi soggetti alla nuova cedolare secca sui canoni di locazione. L'articolo 2, comma 1, prevede, altresì, che nel determinare l'aliquota base dovranno essere contestualmente ridotte le aliquote Irpef di competenza statale; ciò, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente. Sennonché, tale previsione appare riferita solo all'aliquota base e non pure alle eventuali maggiorazioni, che potranno essere disposte dalle Regioni: se così è, tuttavia, l'intero meccanismo rischia di restare paralizzato, in ragione del successivo articolo 26, ai sensi del quale «l'esercizio dell'autonomia tributaria non può comportare, da parte di ciascuna Regione, un aumento della pressione fiscale a carico del contribuente». Il decreto pone poi una serie (corposa) di vincoli alle Regioni per l'esercizio del potere di variare l'aliquota, che appaiono in contraddizione con lo spirito di una riforma in senso federale della fiscalità regionale. Il primo vincolo è di ordine temporale. Ai sensi dell'articolo 5, il potere di variare l'aliquota dell'addizionale incontra delle soglie, che si innalzano nel corso del tempo: al 0,5 per cento sino al 2013; all'1,1 per cento, per il 2014; al 2,1 per cento a decorrere dal 2015. A parte una malcelata diffidenza verso le Regioni, i motivi di questa gradualità nell'innalzamento restano oscuri, almeno in una prospettiva di federalismo fiscale. Soprattutto, nella mi-

sura in cui non sono previsti strumenti di bilanciamento della pressione fiscale complessiva. Sul punto, si condivide il rilievo espresso nella relazione predisposta dal servizio studi della camera dei deputati, per cui andrebbe meglio chiarito che gli incrementi sono punti percentuali che si aggiungono, incrementano, all'aliquota base e non la percentuale della stessa. Il secondo limite attiene, invece, alla possibilità stessa di aumentare le aliquote. Si prevede, infatti, che le Regioni che abbiano ridotto l'aliquota base Irpef, ai sensi dell'articolo 4, non possano aumentare l'aliquota dell'addizionale oltre lo 0,5 per cento. Anche questo limite non trova però ragione in un modello di autentico federale fiscale, nel quale dovrebbero essere lasciati all'autonomia politica delle Regioni il potere e la responsabilità di decidere come ripartire il carico tributario tra imprese e persone fisiche. Peraltro, si prevede che l'aumento dell'aliquota oltre lo 0,5 per cento non deve comportare un aggravio, sino ai due primi scaglioni di reddito, a carico dei titolari di redditi da lavoro dipendente e da pensione in relazione ai predetti redditi. Tralasciando le perplessità dovute alla formulazione di tale limite (sembra di capire che possano beneficiare di tale misura solo i titolari esclusivamente di redditi di lavoro e da pensione, posto che la garanzia di invarianza della pressione fiscale va circoscritta ai predetti redditi) e la difficoltà che potrebbe incontrare la sua realizzazione pratica (per le modalità di attuazione si rinvia, comunque, ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia), resta la perplessità di un limite che, ancora, collide con l'idea stessa del federalismo fiscale. Perché anche qui, in ultima analisi, è lo Stato che decide (limitandola) come le Regioni debbono esercitare la loro autonomia tributaria. Un ulteriore limite attiene alla possibilità per le Regioni di rendere l'addizionale progressiva. Le Regioni possono infatti differenziare le aliquote, ma esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalle leggi. Non possono, pertanto, prevedere una progres-

sività più spinta perché articolata su più scaglioni, né, sembrerebbe, introdurre una progressività continua in luogo di quella a scaglioni propria dell'Irpef (come invece avviene attualmente in diverse Regioni). Al comma 4 dell'articolo 5 si prevede, poi, che le Regioni possano disporre detrazioni in favore della famiglia. Una simile possibilità, sicuramente, è coerente con un impianto federalista. Desta non di meno perplessità la soluzione prescelta, ossia di consentire alle Regioni di aumentare le detrazioni previste dall'articolo 12 del Tuir; ciò per la ragione che le detrazioni in oggetto concorrono al calcolo dell'imposta netta Irpef e, come tali, non incidono sulla misura dell'addizionale. Così formulata, la previsione è ambigua. L'addizionale regionale all'Irpef (prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997) è determinata, difatti, applicando l'aliquota, stabilita dalla Regione dove il contribuente risiede, al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili. L'addizionale, quindi, si applica sul reddito e non sull'imposta, su cui invece incidono le detrazioni di cui all'articolo 12. La misura dell'imposta, ai fini del computo dell'addizionale, è richiamata solo in merito all'*an*, nel senso che l'addizionale non è dovuta qualora non sia dovuta l'Irpef, una volta scomputate tutte le detrazioni d'imposta. Ecco allora che, volendo riconoscere alle Regioni il potere di concedere agevolazioni alle famiglie, nell'ambito dell'addizionale, lo si deve fare consentendo loro di concedere, oltre che deduzioni, anche detrazioni, ma chiarendo che, pur modulate sulla falsariga di quelle *ex* articolo 12, queste incidono direttamente sull'importo dell'addizionale e non dell'Irpef. Il testo del comma 4 andrebbe, di conseguenza, riformulato. Un'ultima notazione va fatta con riguardo alla possibilità, riconosciuta alle Regioni, di concedere detrazioni dall'addizionale in luogo dell'erogazione di voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale (comma 5 dell'articolo 5). Si osserva, al riguardo, che il rinvio all'articolo 118 della Costituzione ed al principio

di sussidiarietà orizzontale, ivi affermato, non appare corretto. A rigore, infatti, si può parlare di sussidiarietà orizzontale quando il settore pubblico promuove i privati per l'erogazione di servizi (segnatamente nel sociale) di interesse e rilievo pubblico. Nel caso in oggetto, a ben vedere, non si prevede la concessione di agevolazioni ai privati che operano nel sociale, in forma diretta (accordando aliquote minori) o indiretta (consentendo di dedurre eventuali donazioni); s'ipotizza, più semplicemente, di sostituire erogazioni dirette con sconti fiscali e, quindi, essenzialmente di modificare le modalità di intervento pubblico. Senza trascurare che l'erogazione di *voucher*, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale non sono misure perfettamente fungibili con le detrazioni di imposta, posto che queste ultime, per definizione, presuppongono che vi sia un'imposta da pagare ossia un debito (e quindi un reddito) capiente: in mancanza, la detrazione non può essere fruita; in merito alla compartecipazione al gettito IVA (articolo 3), dovrebbe essere meglio chiarito che il consumo rilevante è quello finale, del consumatore non soggetto Iva, e non pure gli scambi intermedi nel ciclo economico del bene/servizio. Inoltre, per le prestazioni di servizi si potrebbero riprendere, *mutatis mutandis*, i criteri di territorialità già dettati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72;

la rubrica dell'articolo 4 è rivelatrice della reale intenzione perseguita dal legislatore delegato. Nella logica di un decreto redatto per fissare le regole generali entro cui collocare l'autonomia tributaria delle Regioni, il tema dell'Irap andava infatti affrontato, non in termini di mera riduzione dell'aliquota, quanto, semmai, nella prospettiva di elaborare i più articolati confini entro cui consentire un pieno e compiuto esercizio della potestà regionale. Ciò, soprattutto, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella disciplina di questa particolare imposta. Nel testo in esame si prevede, difatti, solo che le Regioni possano ridurre le aliquote fino ad azzerarle. Il potere di variare l'aliquota in aumento rimane invece quello già previsto

dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, qui richiamato. Con riguardo al potere di riduzione dell'aliquota, peraltro, sono previsti due limiti. Il primo, integrato dal rispetto del diritto comunitario; il che significa, essenzialmente, ricordare alle Regioni che non potranno (tra l'altro) prevedere riduzioni dell'imposta a carattere selettivo tra le diverse imprese. Sul punto, si segnala che appare quanto meno superfluo evocare esplicitamente gli orientamenti della Corte di Giustizia, dal momento che questi fanno parte integrante del diritto comunitario, che le Regioni sono chiamate (ex articolo 117 Cost.) a rispettare nell'esercizio della propria potestà legislativa. Il secondo limite è rappresentato dal fatto che le Regioni non possono ridurre l'aliquota se aumentano l'addizionale Irpef oltre lo 0,5 per cento. La *ratio* è chiara: le Regioni non possono spostare il peso fiscale dalle imprese alle persone fisiche. Sennonché, questa costituisce per definizione una scelta politica, di cui dovrebbero restare responsabili le Regioni. Anche questa previsione, quindi, si mostra in palese conflitto con una logica « federalista ». Peraltro, non si comprende neppure la ragione di stabilire che, nel caso di aumento dell'addizionale Irpef, resta inibito alle Regioni, non solo l'azzeramento dell'Irap ma, anche, la sua semplice riduzione. A tacer d'altro, una simile soluzione minaccia di aggravare il divario tra le Regioni: tra quelle che si possono finanziare l'abbattimento dell'Irap e, così, attrarre nuove imprese, e quelle che, di contro, non hanno simile possibilità e rischiano, così, di perdere le imprese ivi insediate. Il decreto, in definitiva, non si occupa di rivedere l'Irap in termini di imposta autenticamente regionale; sembra più (e solo) interessato a lanciare e poi ribadire il messaggio della volontà di superare tale imposta. In tal senso, è già significativa la rubrica dell'articolo. Del pari, è significativa la previsione, contenuta all'articolo 11, secondo cui le spese delle Regioni relative ai Lep sono finanziate, tra l'altro, dall'Irap, ma solo fino alla data della sua sostituzione con altri tributi: ebbene, è evidente la portata propa-

gandistica di una simile enunciazione, posto che un tributo può essere fonte di finanziamento di una spesa solo finché resta in vigore. Sennonché, il decreto, pur chiaro ed univoco nell'intenzione di superare l'Irap, lascia poi interamente alle Regioni il potere di togliere tale imposta; *rectius* l'onere, dal momento che, poi, il medesimo decreto ha cura di chiarire che la riduzione o l'azzeramento dell'Irap rimane esclusivamente a carico del bilancio della Regione. Il decreto, difatti, non si preoccupa di fornire strumenti alternativi di finanziamento. A conferma di un approccio troppo sommario del decreto al tema dell'Irap, va poi rilevato che, stando alla lettera della norma, le Regioni possono azzerare l'aliquota Irap ma, a rigore, non ne possono modificare la disciplina. Limite questo che, tuttavia, appare in contrasto con la natura stessa di tale imposta, quale risulta a seguito dell'articolo 1, comma 43, legge 24 dicembre 2007, n. 244, per cui, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (termine prorogato al 1° gennaio 2010 dall'articolo 42, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14), l'Irap costituisce tributo proprio della Regione, da istituire con legge regionale. Vero è che la legge ha contestualmente circoscritto il potere delle Regioni, tenendo ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali e consentendo alle Regioni di modificare solo l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, di introdurre speciali agevolazioni. Non anche, però, di modificare le basi imponibili. Sennonché, una simile soluzione, di prudenza, come si legge nel citato comma 43, ha trovato specifica giustificazione nell'esigenza di attendere la compiuta individuazione delle regole fondamentali necessarie ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale. Regole che, appunto, dovrebbero/avrebbero dovuto essere introdotte dal decreto in esame. Ebbene, il decreto in commento, non solo non contempla le predette regole, ma disciplina, quale unico potere per le Regioni, quello di modificare le aliquote ovvero di ridurle a zero. La disciplina

vigente è richiamata, in tema di autonomia normativa delle regioni, ancora e solo limitatamente al potere di variare le aliquote, di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997. Non si fa invece alcuna menzione al potere di introdurre deduzioni, detrazioni ed agevolazioni, né a quello di modificare la base imponibile. Soprattutto, non si fa alcun riferimento al fatto che l'Irap dovrebbe, oramai, essere considerata un tributo proprio regionale. L'impressione che si ritrae, insomma, è quella di un testo scritto nella preoccupazione di circoscrivere piuttosto che di ampliare l'autonomia tributaria delle regioni in materia di Irap. Sarebbe pertanto opportuno almeno coordinare il testo del decreto in esame con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 43, legge 244 del 2007, sopra richiamato;

nonostante la rubrica, l'articolo 7 si occupa, essenzialmente, di sopprimere taluni tributi regionali. Si tratta – va chiarito – di tributi minori (Tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale; Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo; Tasse sulle concessioni regionali; Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile; Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali). Peraltro, l'elenco delle previsioni legislative da sopprimere di conseguenza presenta talune incongruenze (ad esempio l'articolo 18, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in tema di canoni per le utenze di acqua pubblica, è già stato abrogato dall'articolo 175, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; con riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1977, n. 616, sembrerebbe invece opportuno abrogare anche l'articolo 120, posto che l'articolo 121 citato si limita a riferire territorialmente il gettito dei prelievi di cui all'articolo 120). Gli altri tributi attualmente riconosciuti alle Regioni (oltre all'IRAP, l'Imposta regionale sulla benzina per autotrazione, l'Imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, il Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, la Tassa regionale per il diritto allo

studio universitario, le Tasse automobilistiche regionali) vengono mantenuti (comma 2). Il decreto, al riguardo, si limita solo a prevedere che tali tributi costituiranno tributi propri derivati, senza però chiarire il senso e la portata di tale qualificazione. Si è indotti a ritenere, pertanto, che nei fatti nulla cambierà rispetto alla situazione vigente. Oltretutto, non è chiaro se la predetta qualificazione vada riferita anche all'Irap la quale – come detto – dovrebbe invece considerarsi tributo proprio delle Regioni, ex articolo 1, comma 43, legge 24 dicembre 2007, n. 244. Considerazioni analoghe vanno poi ripetute con riguardo all'articolo 16 in tema di tributi provinciali. L'approccio quanto meno sbrigativo mantenuto dal decreto rispetto al tema della fiscalità delle Regioni trova conferma nel successivo articolo 25, dove si prevede che, a decorrere dal 2013 (non prima, quindi), le Regioni potranno istituire nuovi tributi regionali e/o locali, sebbene limitatamente su presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato. Ebbene, a parte constare che la rubrica dell'articolo 7 (« Ulteriori tributi ») appare più calzante per il citato articolo 25 (rubricato, invece, con l'anodina formula « Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q, della legge n. 42 », è evidente che il limite rappresentato dal divieto di impiegare presupposti già « sfruttati » dal legislatore statale porterà, con ogni probabilità, le Regioni a reintrodurre, come tributi propri, quelli soppressi dall'articolo 7. Soprattutto, ed è questa la principale critica da muovere alla norma ed al decreto in generale, si omette qualsiasi criterio di coordinamento per la nuova, auspicata, fiscalità regionale. Manca la previsione di modelli ideali di tributo (nell'alternativa tra tasse ed imposte), così come manca l'individuazione di criteri di territorialità, la previsione di regole di contenenza, il richiamo all'osservanza del diritto comunitario, l'enunciazione di un divieto di concorrenza sleale tra livelli di governo, l'affermazione dei principi di trasparenza e di responsabilizzazione nelle forme di prelievo. Insomma, mancano quelle regole

di cornice che, invece, ci si dovrebbe attendere da una legge statale di coordinamento della fiscalità sub statale;

L'articolo 13 non presenta particolari criticità. Del resto, si limita a convertire in tributo proprio derivato delle Province l'imposta sull'RC auto, il cui gettito, fino ad ora, era semplicemente devoluto alle Province. Su tale nuovo tributo proprio derivato le Province avranno riconosciuto anche un (limitato) potere di variare l'aliquota fino a 2,5 punti percentuali. Desta semmai qualche perplessità il comma 4, ai sensi del quale le Province potranno stipulare con l'Agenzia delle entrate apposite convenzioni per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell'imposta, nonché per il relativo contenzioso. Il dubbio nasce dalla previsione per cui, fino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni saranno svolte, comunque, dall'Agenzia delle entrate. Così formulata, però, la previsione appare di difficile lettura, in quanto non sembra lasciare alternative alla gestione del tributo da parte dell'Agenzia delle entrate, sia prima che dopo la convenzione;

la disciplina della determinazione dei costi standard per le Regioni a statuto ordinario nel settore sanitario è contenuta nel Capo IV del decreto in esame. Punto di partenza è la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale « in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica » (articolo 21). Per ottenere il finanziamento della singola regione si dovrà applicare all'ammontare di finanziamento nazionale così predeterminato il rapporto tra il fabbisogno sanitario standard della regione e la somma dei fabbisogni regionali standard risultanti, sia l'uno che gli altri, dalla disciplina di cui all'articolo 22, commi 4-12: (1) a tutte le regioni si applicano i valori di costo rilevati in tre regioni di riferimento (cosiddette « benchmark ») le quali devono essere scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra una lista di cinque regioni (individuata

dal Ministero della salute, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze) che hanno garantito i Livelli essenziali di assistenza (Lea) in condizione di equilibrio economico e in condizioni di efficienza e appropriatezza; (2) per ognuno dei tre macrolivelli (assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera) si calcola un costo standard aggregato come media *pro-capite* pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento, inteso come spesa sostenuta per macrolivello rapportata alla popolazione pesata in funzione della struttura per età temperata « secondo criteri fissati mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni, che tengano conto anche di indicatori relativi a particolari situazioni territoriali, ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari »; (3) questo costo standard viene poi applicato alla popolazione pesata di ognuna delle regioni, ottenendo così il suo fabbisogno standard. Come già detto, si procede infine a calcolare il rapporto tra il fabbisogno standard di ogni regione e la somma dei fabbisogni standard e si applica la quota regionale così ottenuta al fabbisogno nazionale predeterminato in coerenza con le compatibilità macroeconomiche e di finanza pubblica: il risultato fornisce il finanziamento spettante a ogni regione. Le regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e così pure le pesature sono effettuate con i pesi per classi di età relativi a quell'esercizio. La determinazione di costi e fabbisogni standard viene effettuata annualmente dal ministro della Salute, di concerto col ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (articolo 22, commi 1-2). I criteri indicati dal decreto potranno in futuro essere rideterminati previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, comunque nel rispetto del livello di finanziamento nazionale stabilito. Con decreto legislativo integrativo saranno determinati i costi standard, relativi alle

materie diverse dalla sanità, associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale (articolo 23);

dall'analisi della disciplina illustrata emergono una serie di punti assai critici:

rispetto alla prima versione del decreto, dove l'unico criterio di pesatura era quello basato sulla struttura per età della popolazione, si introduce ora il riferimento anche ad altri indicatori, relativi a particolari situazioni territoriali, che siano ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari (articolo 22, comma 6, lettera e) ma tuttavia non si specifica quali essi possano essere, rinviando per la loro definizione a un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. In particolare si rileva la mancanza di ogni riferimento alle caratteristiche demografiche, orografiche ed alle situazioni infrastrutturali (sia per quanto concerne i collegamenti stradali che quelli ferroviari) dei territori, nonché alla distribuzione delle strutture ospedaliere in rapporto a tali caratteristiche;

il riferimento a un solo esercizio (il secondo precedente l'anno di riferimento) non tiene conto di possibili oscillazioni casuali di spesa regionale;

è rilevabile una discontinuità rispetto all'esperienza avviata con il Patto per la salute del settembre 2006, che prevedeva la predeterminazione per un periodo triennale del fabbisogno sanitario nazionale e delle percentuali di riparto tra le regioni: si costituiva in tal modo un quadro di certezze essenziale affinché Stato e Regioni programmassero su un orizzonte pluriennale la spesa e quindi le azioni di miglioramento dell'organizzazione e gestione del sistema. Il ritorno alla determinazione annuale dei fabbisogni (nazionale e regionali) ripropone anzitutto il rischio di un inseguimento anno per anno della spesa da parte del finanziamento del tipo sperimentato tra il 2001 e il 2006 (con effetti di perdita di controllo sulla spesa) ed inoltre comporta un ritorno alla prassi delle defatiganti trattative annuali tra Stato e Regioni e tra le stesse

Regioni circa il riparto del finanziamento nazionale, che in passato ha portato a definire le risorse annualmente a disposizione delle singole regioni a esercizio finanziario già concluso;

non è chiaro se il periodo per la convergenza al sistema a regime (5 anni) abbia inizio nel 2013, primo anno successivo al triennio di riferimento del nuovo Patto per la salute 2010-12, o se abbia inizio con l'entrata in vigore del presente decreto. Nulla si dice circa la procedura di revisione a regime dei criteri di calcolo di costi e fabbisogni standard, disponendosi semplicemente che tale revisione potrà effettuarsi previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. Il rischio principale è l'adozione di parametri di valutazione errati facendo derivare i bisogni dalle risorse anziché far derivare la determinazione delle risorse dalla decisione sui bisogni prioritari di salute;

segnatamente, in riferimento all'articolo 22 dello schema di decreto in esame occorre segnalare quanto segue:

la previsione di carattere « annuale » per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sembrerebbe discostarsi dall'impostazione della programmazione di medio periodo cui hanno fatto riferimento i precedenti Accordi sanitari del 2001 e del 2006. Anche l'Intesa del dicembre 2009 si pone in tale ottica, da un lato, fissando l'ammontare del finanziamento a carico dello Stato su un arco pluriennale, dall'altro, individuando indicatori di carattere strutturale per la valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni, nonché indicatori dell'equilibrio economico-finanziario delle regioni. Nello schema di decreto in esame i criteri di riparto, pur se rapportati ad un intervallo temporale annuale, sono parametrati su fattori (quali, ad esempio, la consistenza della popolazione regionale e la sua suddivisione in classi di età) non suscettibili di cambiamenti sensibili nel breve termine. Sulla base di tali considerazioni, le variazioni annuali dovrebbero essere il più possibile limitate, e comunque

circoscritte all'ammontare complessivo di risorse da destinare al finanziamento dei LEA (da definire nell'ambito delle scelte di politica economica, ma sempre nell'ottica di un bilancio pluriennale), limitando le modifiche riguardanti il riparto delle stesse tra le regioni. Tali modalità di determinazione delle risorse da destinare alla sanità andrebbero valutate anche alla luce della considerazione secondo cui la certezza dell'ammontare delle risorse statali e una sostanziale stabilità delle « quote di accesso » al finanziamento rafforzano la capacità programmatica e organizzativa delle Regioni, agevolando l'adozione di azioni di miglioramento, determinanti, in particolare, nella gestione dei Piani di rientro;

il fabbisogno regionale standard viene determinato in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, utilizzando per tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni prese a riferimento (cosiddette regioni benchmark). A tale proposito, il successivo comma 10 stabilisce che il processo di convergenza definito dalla legge 42/2009, ovvero il finanziamento dei servizi erogati dalle Regioni non più in base alla spesa storica ma secondo valori standard di costo e fabbisogno, si compia nell'arco di cinque anni. Non appare chiaro, tuttavia, sulla base di quali parametri, si arrivi all'applicazione a regime del meccanismo descritto nei commi successivi. In particolare, non viene chiarito se e in quale misura nella fase transitoria sia prevista la possibilità di una variazione delle risorse assegnate alle singole regioni, né come il percorso di convergenza verso la fase a regime si coordini con quanto stabilito, per alcune regioni, dai rispettivi Piani di rientro;

riguardo alla metodologia proposta per il calcolo del costo standard, si rileva che l'esclusione dal calcolo delle maggiori entrate derivanti dall'attivazione da parte delle regioni della leva fiscale (cosiddetti extra-gettiti) o delle altre disponibilità di bilancio potrebbe apparire non coerente con l'impianto del sistema basato sull'individuazione delle regioni

benchmark, cioè di quelle regioni che si segnalano per l'erogazione efficiente ed appropriata dei Lea. L'aver raggiunto tale obiettivo, infatti, potrebbe dipendere anche dalla scelta di finanziare il sistema sanitario regionale con ulteriori entrate fiscali. Eliminare, pertanto, tale fonte di finanziamento (cui corrisponde un preciso livello di spesa) potrebbe comportare il rischio di erogare i Lea al di sotto degli standard previsti. Si osserva, inoltre, che secondo quanto indicato al comma 6, lettera *b*), per individuare il livello di spesa rilevante ai fini del costo standard, andrebbero escluse dal calcolo non soltanto gli extra gettiti e le altre coperture fiscali, ma anche la differenza tra entrate proprie effettive e convenzionali: ai fini del calcolo dell'equilibrio economico previsto dal comma 5, le entrate proprie sembrerebbero, invece, pienamente scontate. Si determinerebbe quindi un'asimmetria nel trattamento di tali entrate. Infine, con riferimento alla nettizzazione degli ammortamenti, l'applicazione di tale procedura non appare agevole, data la estrema varietà di regole adottate nella contabilità sanitaria con riferimento a tale voce. L'uniformazione delle regole contabili in materia appare pertanto propedeutica all'effettiva applicabilità della norma in esame;

il sistema di pesi preso in considerazione nello schema di decreto fa sostanziale riferimento alla suddivisione per classi di età, salvo l'integrazione con altri parametri che consentano di tener conto anche delle condizioni socio-economiche di alcune realtà territoriali. Non è chiaro tuttavia se, rispetto al sistema attuale, la pesatura sia da intendersi estesa a tutti i livelli e sotto-livelli di assistenza, anche a quelli attualmente finanziati in base ad una quota capitaria « secca », in quanto corrispondenti a consumi sanitari considerati indipendenti dall'età. Fatta eccezione per la farmaceutica (attualmente vincolata ad un tetto di spesa e per la quale l'esperienza evidenzia una correlazione molto netta tra l'età e il consumo dei

farmaci), con tale sistema si determinerebbe quindi una « sovra-pesatura » per i restanti livelli;

in riferimento al fondo perequativo regionale il Gruppo Parlamentare « Italia dei Valori » ebbe a presentare un ordine del giorno, in occasione dell'esame della legge n. 42 del 2009. In tale atto di indirizzo – accolto dal Governo e per questo non posto in votazione – si impegnava l'Esecutivo, in sede di attuazione delle disposizioni sulla ripartizione del fondo perequativo regionale per le Regioni con popolazione al di sotto di una determinata soglia da individuarsi con i decreti legislativi, « a tenere conto nella determinazione del fabbisogno *standard* non solo della dimensione demografica ma anche delle caratteristiche territoriali con particolare riguardo alla presenza di zone montane – delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive ». Tale impegno a relevantissimo impatto sociale non sembra essere stato accolto nello schema di decreto in esame, rischiando di inficiare il complesso strutturale del fondo perequativo a sfavore di aree territoriali segnate da particolari caratteristiche sociali e produttive, appunto;

in merito alla copertura finanziaria del provvedimento in esame – ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'articolo 81 della Costituzione – si rileva che, a scapito di quanto disposto all'articolo 27, contenente la clausola di neutralità finanziaria dell'intero decreto legislativo, si deve osservare che detto principio di invarianza finanziaria difficilmente sarà rispettato a causa di numerosi profili di criticità rinvenibili in riferimento a diverse disposizioni recate dal decreto stesso. In particolare, anche a seguito dei rilievi mossi dal Servizio di Bilancio della Camera dei deputati, si segnala:

l'articolo 2, commi 1 e 4 intervengono sulla disciplina dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) e dell'addizionale regionale all'IRPEF prevedendo modifiche a decorrere dall'anno 2012. La disciplina in esame è contenuta

anche nell'articolo 5. In merito ai profili di quantificazione, si osserva, in via preliminare, che la relazione tecnica fornisce esclusivamente un'indicazione sulla natura degli effetti che le diverse misure determinano sui bilanci dei soggetti coinvolti. La relazione non fornisce, con la sola esclusione dell'importo della compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sulla benzina per l'anno 2008, una stima degli ammontari movimentati che consenta di verificare l'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni, sia ai fini dei saldi di finanza pubblica che della pressione fiscale complessiva. Il quadro finanziario delle compatibilità non è determinato nella relazione tecnica e la compensatività complessiva degli interventi in esame potrà essere verificata solo a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi delle norme in esame, dei quali le norme stesse non dispongono l'obbligo preliminare di trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, né tali atti sembrano sottoposti agli obblighi di redazione della relazione tecnica riguardanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009, gli schemi legislativi attuativi della riforma;

l'articolo 5 reca disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) disciplinando, in particolare, il potere attribuito alle regioni a statuto ordinario di apportare modifiche nell'ambito dell'autonomia ad esse riconosciuta. In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni, come affermato dalla relazione tecnica, determinerebbero effetti neutrali. Appare, in ogni caso, necessario che il governo fornisca chiarimenti in merito ad alcune delle disposizioni contenute nell'articolo in esame, anche al fine di meglio comprenderne i profili applicativi, ciò vale soprattutto in relazione al comma 4 che concede alle regioni, nell'ambito della addizionale di cui all'articolo in esame, la facoltà di disporre con propria legge detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni per carichi di famiglia di cui

all'articolo 12 del TUIR. La norma non appare di chiara formulazione in quanto, da un lato, prevede che la suddetta facoltà operi esclusivamente nell'ambito dell'addizionale IRPEF, dall'altro, dispone che la medesima sia esercitata attraverso una maggiorazione delle detrazioni per carichi di famiglia previste dal TUIR. Si ricorda, in proposito, che le detrazioni di cui all'articolo 12 del TUIR sono, ove spettanti, utilizzate dal contribuente in riduzione dell'IRPEF lorda di competenza erariale. Pertanto, una loro maggiorazione comporterebbe una riduzione del gettito della suddetta imposta;

L'articolo 6 reca la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario. La relazione tecnica, riassumendo il contenuto della disposizione, ricorda che si prevede la soppressione di tutti i trasferimenti statali di parte corrente e aventi carattere di generalità e permanenza, destinati alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale, compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Tale soppressione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, viene compensata con un incremento dell'addizionale regionale all'Irpef. In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la relazione tecnica non reca un quadro riepilogativo degli effetti dell'intero provvedimento ed in particolare non fornisce la quantificazione dei trasferimenti soppressi. Inoltre nella fase di prima applicazione della riforma, oltre al vincolo di invarianza del totale delle risorse attribuite rispetto ai trasferimenti soppressi, occorre rispettare anche il vincolo di integrale finanziamento delle funzioni LEP sulla base della spesa storica, attivando i necessari meccanismi di perequazione delle risorse tributarie attribuite;

L'articolo 14 reca la soppressione dei trasferimenti statali alle Province e compartecipazione provinciale all'accisa sulla benzina. La relazione tecnica descrive brevemente la norma precisando che viene prevista, a decorrere dall'anno 2012, la soppressione dei trasferimenti

statali destinati alla generalità degli enti e con carattere di permanenza delle province delle Regioni a statuto ordinario, con corrispondente riconoscimento alle stesse di una compartecipazione all'accisa sulla benzina. A tale scopo la relazione tecnica ipotizza che i trasferimenti da considerare ai fini della soppressione siano quelli provenienti dal Ministero dell'interno di tipo A, ossia quelli di natura permanente e generale, identificati in ambito COPAFF. In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non fornisce informazioni di dettaglio che consentano di ricostruire la stima dei trasferimenti oggetto di soppressione a partire dai dati della relazione Copaff;

L'articolo 19 reca la disciplina del Fondo perequativo per le province e i comuni, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo in esame, che individua in particolare i criteri di ripartizione del fondo perequativo, si evidenzia la necessità di acquisire un chiarimento in merito ai profili di coordinamento tra tale disciplina e quella disposta dal citato schema di provvedimento sul federalismo municipale che disciplina in particolare i criteri di attribuzione di risorse tributarie direttamente ai comuni o al fondo perequativo. Andrebbe in particolare chiarito con quali modalità sia assicurato che tale attribuzione di risorse garantisca comunque il finanziamento integrale dei fabbisogni standard di spesa inerenti alle funzioni fondamentali, da determinarsi secondo gli indicatori di fabbisogno finanziario previsti dal comma 4 dell'articolo in esame;

si deve inoltre segnalare un profilo di criticità in relazione all'eventualità di un aumento della pressione fiscale in seguito all'applicazione dell'articolo 26, comma 2, che affida alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica – non ancora istituita – il

monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dallo schema di decreto in esame, al fine di valutarne i riflessi sul livello della pressione fiscale. Nello svolgimento di tale attività la Conferenza si avvale del supporto della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale. Alla suddetta Conferenza è altresì attribuito il potere di proposta al Governo delle eventuali misure correttive atte a garantire il rispetto del limite massimo della pressione fiscale complessiva, in coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

il comma 2 dell'articolo 26, reca inoltre, al secondo periodo, una ulteriore disposizione di salvaguardia della pressione fiscale stabilendo che l'esercizio dell'autonomia tributaria non può comportare, da parte di ciascuna regione, un aumento della pressione fiscale a carico del contribuente. Al riguardo si segnalano alcuni profili problematici: non è infatti chiaro, in primo luogo, se tale divieto vada riferito alla posizione individuale dei singoli contribuenti o a quella complessiva dell'insieme dei contribuenti della regione. Si osserva inoltre che la norma non specifica con quali modalità sarà verificato il rispetto del predetto divieto e quali sanzioni siano eventualmente previste in caso di mancato rispetto dello stesso;

non è inoltre chiaro come la disposizione in esame si coordini con l'ampliamento della facoltà di aumento delle addizionali regionali all'IRPEF prevista dall'articolo 5. Si segnala infatti che al comma 2 di tale disposizione il divieto di aumento dell'aggravio fiscale è limitato ai primi due scaglioni di reddito in relazione ai soli redditi da lavoro dipendente o da pensione. Si segnala altresì che analogo divieto non sembra sussistere anche per le province, cui l'articolo 13 riconosce, a decorrere dal 2014, più ampie possibilità di manovra delle aliquote dell'imposta sulle assicurazioni RC auto;

da tale incertezza complessiva, così come rilevata, emerge con evidenza

l'impossibilità concreta di valutazione degli oneri, ed in tale contesto è quindi indimostrabile la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 26 dello schema di decreto in esame;

occorre, inoltre, rilevare che seppur assai parzialmente condivisibili, le modificazioni proposte nel parere del Relatore, non sanano alcune delle rilevanti criticità del testo governativo iniziale: addirittura, talune storture, già evidenziate con riferimento al testo originario, vengono ulteriormente esasperate, anche con riferimento all'aumento potenziale della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti;

considerato, segnatamente, che nella proposta del Relatore, onorevole Corsaro, presentata in sede di Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, si prevede quanto segue:

con l'articolo 2 è stata prorogata di un anno (dal 2012 al 2013) la rideterminazione dell'addizionale regionale all'Irpef. Si rileva, al riguardo, che sono stati accorpati al 2013 diversi termini, contemplati dallo schema di decreto, che nella versione precedente risultavano scaglionati su anni differenti (al 2013 è stato portato il potere di azzerare l'aliquota Irap, in precedenza fissato al 2014 *ex* articolo 4; sempre dal 2013, e non più dal 2012, saranno soppressi i trasferimenti *ex* articolo 6; la trasformazione in tributi propri regionali di taluni tributi derivati è stata anticipata al 2013 *ex* articolo 7; dal 2013, non più 2014, dovrebbe partire il Fondo perequativo di cui all'articolo 11). Ciò presenta certamente il vantaggio di consentire una visione unitaria delle novità introdotte dalla riforma: vi è da domandarsi, tuttavia, se la portata di taluni interventi (soppressione dei trasferimenti, compartecipazione Iva, Fondo perequativo eccetera) non avrebbe richiesto tempi di attivazione diversi, proprio per poterne monitorare gli effetti ed adeguare di conseguenza gli interventi successivi;

all'articolo 3, in merito ai criteri di territorialità per il riparto della com-

partecipazione Iva, la formulazione proposta è ambigua. Da un lato, con riferimento alle cessioni di beni, prevedere che il luogo del consumo sia quello della cessione non significa molto, posto che tale luogo può essere indistintamente quello in cui avviene la spedizione, la consegna o dove è destinato il bene, ovvero dove viene concluso il contratto. Certamente, tale luogo non dovrebbe poter essere quello in cui è ubicato il bene, dato che la norma si preoccupa di precisare specificatamente che il luogo di consumo è tale nel caso, solo, di cessione di beni immobili. Altra ambiguità si registra con riguardo alle prestazioni di servizio, dove è contemplata la possibilità che il luogo di consumo sia identificato con quello di domicilio del fruitore. Sennonché, non si comprende, da un lato quali possano e/o debbano essere le eventuali alternative (luogo di fruizione del servizio, domicilio del fornitore eccetera), né le ragioni e/o i presupposti per l'esercizio della predetta facoltà. Infine, non è chiara la previsione sui «beni e servizi non di mercato». I soggetti erogatori di tali beni e servizi (pubbliche amministrazioni ed Istituzioni sociali) vengono trattati ai fini del quadro VT come consumatori finali ovvero soggetti Iva, a seconda che l'acquisto dei beni e servizi da loro effettuati siano destinati ad operazioni Iva o meno; al contempo, le erogazioni di beni e servizi fuori mercato, proprio perché tali, sono sottratte ad Iva. Per la definizione dei criteri di riparto territoriale della compartecipazione è previsto un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare solo sentita la Conferenza Stato-Regioni. La novità introdotta nella versione in commento è che dovrà essere sentita anche la Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, se già costituita, la Conferenza permanente, nonché ottenuto il parere delle Commissioni di Camera e Senato competenti per i profili di carattere finanziario. Come già osservato, non è previsto alcun coinvolgimento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

marginali le novità portate all'articolo 4 tale articolo (anticipata al 2013 la possibilità di azzerare l'Irap). Si rimarca, tuttavia, come si mostri pesante l'assenza di qualsiasi criterio volto a coordinare l'esercizio della potestà impositiva delle Regioni. È così concreto il rischio di una concorrenza fiscale spinta tra Regioni: tra Regioni, riccamente popolate, che si possono permettere di aumentare modestamente l'addizionale Irpef e ridurre grandemente l'aliquota Irap e Regioni, viceversa, scarsamente popolate che, necessariamente, debbono tenere alta l'addizionale Irpef e, per effetto dell'alternatività di cui al già criticato comma 3, non possono, non tanto azzerare, ma neppure ridurre l'aliquota Irap;

correttamente, all'articolo 5 è stato previsto che debbano restare indenni dall'aumento dell'addizionale oltre lo 0,5 per cento i titolari di reddito nelle prime due fasce, indipendentemente dal tipo di reddito: come segnalato, la diversa soluzione, che riservava la garanzia ai soli titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione, appariva discriminatoria, iniqua, difficile realizzazione pratica, incompatibile col dettato costituzionale;

in merito ai trasferimenti statali oggetto di soppressione (articolo 6), si segnala che sono considerati solo quelli di parte corrente e non pure quelli di parte capitale: sennonché, la legge delega, nel prevedere la soppressione dei trasferimenti, non sembra contenere una simile distinzione. Inoltre, va rimarcata la mancata previsione di un periodo transitorio – come invece lasciava intendere la legge delega (articolo 20) – in cui operare la soppressione graduale dei trasferimenti congiuntamente all'attivazione a regime del fondo perequativo. È stato previsto il coinvolgimento delle Commissioni di Camera e Senato competenti per i profili finanziari, ma non della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale;

all'articolo 7, correttamente è stata concepita come mera facoltà per le

Regioni la soppressione di taluni tributi derivati, di cui, nella versione precedente, era prevista l'immediata abrogazione. Era evidente, difatti, che in quel modo si sarebbe potuta verificare la necessità, per talune regioni, di reintrodurre i tributi soppressi, con un aggravio nelle procedure ed una complicazione (anche politica) invece evitabili. Semmai, si segnala che la norma, nel prevedere che i tributi elencati, che possono essere soppressi, saranno trasformati in tributi propri, non chiarisce le implicazioni di tale qualificazione né quali sono, in concreto, i poteri di intervento per le regioni sulle discipline dei tributi predetti, che restano di fonte nazionale. La norma non si preoccupa neppure di fissare criteri di coordinamento nonché limiti alle regioni nel modulare la nuova disciplina di tali prelievi ovvero le aliquote, come invece fa con riguardo alla tassa automobilistica regionale. Con riguardo a tale tassa, lascia invece perplessi la qualificazione che ne viene fatta di tributo proprio *ex* articolo 7, comma 1, lettera *b*) numero 3, della legge n. 42 del 2009, posto che la disciplina della tassa automobilistica regionale è di fonte statale (decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del 1953), che la norma stessa si preoccupa di richiamare e preservare (almeno per i limiti massimi di manovrabilità). Più corretta e coerente era, così, la sua qualificazione come tributo derivato *ex* articolo 7, comma 1, lettera *b*) numero 1, salvo voler intendere che, fermi i limiti massimi, le Regioni possono disciplinare il tributo in oggetto in totale e piena autonomia, peraltro in assenza di ogni forma o misura di coordinamento;

nell'articolo 7-*bis*, di nuovo inserimento, si prevede l'attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale. Tuttavia, al di là delle suggestioni, la previsione in esame riesce di difficile comprensione: il gettito riconosciuto alle Regioni è gettito che già dovrebbe spettare loro, trattandosi del gettito relativo, segnatamente, ai tributi propri derivati, alle addizionali, nonché all'aliquota di compartecipazione Iva. Non è previsto quindi, come per i Comuni, una

partecipazione alla lotta all'evasione remunerata con una quota di tributo erariale; viene solo chiarito che, dalla lotta all'evasione, anche le Regioni si possono avvantaggiare, potendo aumentare il gettito dei tributi loro spettanti. Il che è ovvio. Del resto, la norma non condiziona la spettanza delle risorse aggiuntive ad una specifica attività e/o ad un fattivo contributo di ciascuna Regione. La novità, sul punto, appare semmai la previsione che, con Decreto, verranno fissate le modalità di riversamento diretto alle Regioni delle risorse in oggetto;

all'articolo 7-*ter* si prevede che l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 330 del 1999, ossia dell'atto con cui si determinano, annualmente, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, nonché le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali, sia adottato d'intesa con le Regioni. Forse, sarebbe più corretto ipotizzare il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, posto che il coinvolgimento singolo di ciascuna Regione è poi previsto per la stipula delle convenzioni con l'Agenzia delle entrate. Viene altresì previsto il coinvolgimento dell'istituenda Conferenza permanente per il funzionamento della finanza pubblica, senza però che sia dettata la disciplina transitoria da impiegare fino alla sua concreta istituzione;

all'articolo 7-*quater*, nel prevedere che gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote di tributi regionali derivati possono essere fatte solo con la contestuale adozione di misure compensative, si affida la quantificazione finanziaria di tali misure ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per il funzionamento della finanza pubblica. Sennonché, non si prevede un regime transitorio per il periodo in cui la predetta Conferenza non sia ancora attiva ed operante. In ogni caso, sembra opportuno prevedere un coinvol-

gimento della Conferenza permanente Stato-Regioni, posto che si tratta di individuare misure compensative di interventi su prelievi integranti risorse proprie delle Regioni;

sarebbe opportuno all'articolo 8 prevedere la contestualità, ossia l'unità ed unicità dei relativi atti, tra la soppressione, a cura delle Regioni, dei trasferimenti regionali ai Comuni – peraltro, anche qui solo di parte corrente – e la determinazione delle compartecipazioni da accordare ai medesimi sui tributi regionali. Lo stesso anche con riguardo all'istituzione del Fondo sperimentale regionale, di cui viene individuata la durata massima (tre anni);

all'articolo 9, l'auspicata disciplina per l'individuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio trova finalmente ingresso. Viene così indubbiamente migliorata la versione originaria dello schema di decreto, che si limitava ad un mero rinvio ad una successiva legge. Tuttavia, la disciplina in concreto introdotta presenta indubbe criticità, anche di ordine costituzionale. In primo luogo, perché si rinvia – con Decreto Legislativo – ancora ad una futura legge per la determinazione delle modalità di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie diverse dalla sanità. Una legge futura (come in effetti previsto dall'articolo 20 della legge n. 42 del 2009) di cui, però, sembrerebbero qui fissati soltanto taluni criteri (comma 2). Si prevede, in particolare, una procedura di ricognizione dei Lep ma, parrebbe, solo per la determinazione delle spese in conto capitale (comma 4). Inoltre, non si comprende chi e con quali modalità sia chiamato a stabilire, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata, i livelli di servizio da erogare fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni (comma 5). Infine è previsto il coinvolgimento della SOSE ai fini della ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni effettivamente garantiscono e dei relativi costi. Sarebbe però opportuno coordinare

meglio le diverse parti della disposizione in commento, chiarendo i diversi momenti in cui s'intende articolare la fissazione dei Lep e degli obiettivi di servizio, nonché la loro implementazione: fase preliminare di ricognizione, semmai affidata alla SOSE, dei costi e dei livelli essenziali; fase elaborativa di tali livelli e costi, con il coinvolgimento, oltre che del Governo, della Conferenza Stato-Regioni e di organi parlamentari; fase di adozione mediante legge; fase attuativa, nell'ambito della legge di stabilità, volta a realizzare la convergenza dei costi e dei fabbisogni standard nonché degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni. Il tutto, con la previsione di una tempistica coerente con l'attuazione delle altre parti della riforma;

all'articolo 11 si disciplina l'istituzione del Fondo perequativo. Ebbene, si dovrebbe prevedere che anche al decreto da adottare per definire le modalità di convergenza della spesa per i servizi essenziali verso i costi standard (comma 5) sia allegata una relazione tecnica, concernente le conseguenze di carattere finanziario, come per il decreto sulla convergenza delle capacità fiscali in merito ai servizi non essenziali (comma 8). Resta peraltro lacunosa la conformazione del fondo perequativo, in particolare di quello di cui al comma 5, di cui restano indeterminati i tempi, le responsabilità e le modalità di concreto funzionamento: qui, peraltro, non è neppure ipotizzata la fonte di simile disciplina;

all'articolo 13 la principale novità attiene alla prospettata revisione dell'Imposta provinciale di trascrizione. Va però evidenziato che viene da subito prevista l'eliminazione della misura fissa, attualmente vigente per gli atti soggetti ad Iva (comma 5-*bis*): e ciò significa un maggior prelievo a carico dei contribuenti, posto che viene disposta l'applicazione della misura variabile in ragione della potenza o del peso del veicolo. Desta poi perplessità la previsione secondo cui la revisione dell'Imposta provinciale di trascrizione andrà operata, specificatamente con la legge di stabilità (comma 5-*ter*);

all'articolo 14 si dispone la soppressione dei trasferimenti statali alle Province nonché la rimodulazione dell'aliquota di compartecipazione provinciale all'Irpef, in modo da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti soppressi. Ancora una volta, si fa riferimento solo ai trasferimenti di parte corrente. Occorre, al riguardo, prevedere che sia lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, nell'individuare i trasferimenti da sopprimere stabilisca l'aliquota di compartecipazione. Inoltre, sembra opportuno assicurare che l'invarianza di gettito sia a livello di ciascuna singola Provincia. Il comma 6 appare di difficile comprensione, in quanto non chiarisce che la quota del 33 per cento sulla compartecipazione, che viene riservata alla Provincia competente per territorio, è da intendere segnatamente come quota della medesima compartecipazione che non concorre al finanziamento del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al successivo articolo 17. Ciò, infatti, lo si comprende solo dalla lettura dei comma 2 del predetto articolo 17;

all'articolo 16, si dispone (comma 2) che, nell'ambito della revisione dell'imposta di scopo comunale (articolo 6 del decreto sul fisco municipale), venga disciplinata altresì l'imposta di scopo provinciale. Non si comprende però come: l'imposta di scopo comunale, che dovrà essere revisionata, è e rimane sostanzialmente un'addizionale all'imposta comunale sugli immobili (in seguito l'Imu), rispetto cui è difficile costruire un'imposta Provinciale, se non nella forma dell'addizionale. Si tratterebbe, però, di un'addizionale sull'addizionale, peraltro — va ricordato — destinata ad essere applicata solo sulle seconde case (stante l'esenzione della prima casa) e gli immobili di imprese e professionisti. In violazione, come ricordato a suo tempo, del principio di contenenza;

con riguardo al modello di finanziamento ipotizzato per le istituende città metropolitane (articolo 19-*bis*), la previsione, si evidenzia solamente che, a fronte della regola generale (comma 1) per cui alle città metropolitane sono attribuiti il

sistema finanziario ed il patrimonio delle province in esse « assorbite », la previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'attribuzione delle fonti di entrata (comma 2) sembra lasciar intendere che, in realtà, non vi debba poi essere necessaria coincidenza tra queste e quelle che spettavano alle Province assorbite. Non si comprende, poi, la disposizione riferita all'imposta sulle emissioni sonore (comma 2-*bis* lettera *c*). Questa, a rigore, dovrebbe essere e restare un tributo regionale (peraltro proprio, ai sensi dell'articolo 7 del testo in commento): ebbene, qui si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà altresì attribuita alle città metropolitane « la facoltà di istituire », tra l'altro, proprio l'imposta sull'emissioni sonore, ma solo nel caso in cui la regione non l'abbia soppressa e, soprattutto, « ne abbia deliberata l'attribuzione del gettito alla città metropolitana ». S'ipotizza, insomma, che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa trasformare in tributo proprio un tributo regionale di cui la regione ha deliberato l'attribuzione di gettito alla città metropolitana. Sennonché, se si tratta di tributo regionale, è coerente ipotizzare che vada riservato alla Regione la scelta se attribuire alla città metropolitana il solo gettito ovvero l'intera imposta. Soluzione, questa, che s'impone anche alla stregua della legge delega che, si ricorda, all'articolo 12, lettera *g*), recita, testualmente, « previsione che le regioni, nell'ambito dei propri poteri legislativi in materia tributaria, possano istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel proprio territorio, specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali, nonché dello stesso testo in discussione che, all'articolo 25, recepisce letteralmente la formula della delega testé riportata.

in particolare:

assumendo che le regioni di riferimento siano realmente quelle che garantiscono i Lea in condizioni di appropriatezza e con i costi più bassi, il riproporzionamento finale dei fabbisogni

regionali al finanziamento nazionale predeterminedo all'inizio del processo determinerà un surplus di risorse a disposizione di alcune regioni, e segnatamente di una o più tra quelle prese a riferimento, ciò che comporterà sicuramente un incremento della spesa in queste regioni – e tale aumento si consoliderebbe vieppiù con l'ampliamento del numero di quelle prese a riferimento – e l'indebolirsi della spinta all'efficienza che si vorrebbe imprimere: sarebbe opportuno introdurre, onde arginare la conseguenza indicata, che, al termine della procedura per il riproporzionamento finale dei fabbisogni regionali, per nessuna delle regioni prese a riferimento possa prodursi un incrementato del suo livello di spesa;

con riguardo alla salvaguardia del livello della pressione fiscale nazionale – che lo schema di decreto in esame formula in maniera ambigua e contraddittoria – sarebbe opportuno prevedere che l'autonomia impositiva regionale sia subordinata al parametro oggettivo formulato dall'Istat, concernente la pressione fiscale nazionale, da integrarsi alle indicazioni contenute nel Documento di Finanza pubblica – già dotato di valore normativo vigente, così come disciplinato dalla nuova legge di contabilità; il fine dovrebbe essere quello di impedire qualunque modifica al rialzo di aliquote da parte delle Regioni in assenza della cer-

tificazione da parte dell'Istat di una riduzione della pressione fiscale nazionale: l'accoglimento di tale previsione è dirimente ai fini della valutazione del provvedimento nel suo complesso;

in ordine alla perdurante violazione della norma di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 – la quale prevede che in sede di attuazione della legge n. 42 del 2010 in materia di federalismo fiscale non si tenga conto di quanto previsto in materia di riduzioni dei trasferimenti – si osserva che lo spirito dell'attuazione del federalismo fiscale sia determinato dalla malcelata volontà di far ricadere sugli enti territoriali oneri e responsabilità che sono tutte del Governo centrale, con la conseguenza di far ricadere il recupero dei tagli e l'equilibrio dei bilanci sulle spalle dei cittadini e dei contribuenti, in termini di servizi e di diritti;

in definitiva, in ordine alle rilevanti perplessità dettagliatamente elencate, in ordine alla sua compatibilità costituzionale, normativa e finanziaria,

esprime

PARERE CONTRARIO.

« Borghesi, Cambursano ».

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317).

PROPOSTA DI PARERE APPROVATA

»La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario, trasmesso ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (atto n. 317),

nel presupposto che, in sede di applicazione dell'articolo 9, comma 6, sia garantito l'allineamento quantitativo e temporale tra le esigenze finanziarie derivanti dai compiti affidati alla Sose S.p.A e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 220 del 2010;

preso atto del parere approvato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 24 marzo 2011, con l'avviso favorevole del Governo;

esprime, sul testo del provvedimento risultante dal recepimento del richiamato parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di precisare all'articolo 9, comma 6 che è compito della Sose S.p.A effettuare una rico-

gnizione delle prestazioni attinenti ai livelli essenziali che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi;

valuti il Governo l'opportunità di precisare, all'articolo 11, comma 5, che, con riferimento alle spese relative ai livelli essenziali delle prestazioni in materie diverse dalla sanità, il parametro della spesa storica deve intendersi rapportato esclusivamente alla spesa erariale per le predette prestazioni e, quindi, ai trasferimenti statali soppressi. Tale precisazione dovrebbe riguardare anche il finanziamento nel primo anno delle funzioni non essenziali;

valuti il Governo l'opportunità di precisare che la disposizione di cui all'articolo 24-*ter*, comma 3, non ha effetti retroattivi e che si applica solo ai trasferimenti di funzioni amministrative disposti in data successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

valuti il Governo l'opportunità di precisare all'articolo 24-*octies*, comma 2, il numero dell'unità del contingente preposto alla specifica struttura di segreteria della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, al fine di escludere che tale contingente assuma dimensioni tali da determinare problemi di funzionalità per le amministrazioni di provenienza del relativo personale;

valuti il Governo se dall'applicazione del comma 3, dell'articolo 26-*bis*, non derivino effetti finanziari negativi a carico

della finanza pubblica, non valutati con riferimento alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i quali occorra, in tale ipotesi, provvedere un'apposita compensazione;

valuti il Governo l'opportunità di prevedere anche per le province e i comuni un meccanismo atto ad assicurare il reintegro delle riduzioni dei trasferimenti disposte ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2010.»

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta*) . 94

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori 94
 7-00507 Soglia: Proroga della riduzione sperimentale del prelievo unico erariale sulle somme giocate del Bingo (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione*) 94
 7-00504 Fluvi e Vannucci: Trasferimento agli enti locali di immobili statali oggetto di accordi o intese (*Discussione e conclusione – Approvazione*) 95

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (*Esame e rinvio*) 96

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04438 Fugatti: Confronto tra i dati relativi all'andamento della giustizia tributaria in Provincia di Trento e quelli concernenti il resto del Paese 98
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 102
 5-04439 Fluvi: Emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina sulla compensazione tra crediti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e somme iscritte a ruolo 98
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 105
 5-04440 Barbato: Trasparenza dell'operazione finanziaria relativa alla *joint venture* Generali Ppf Holding 99
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 106
 Sui lavori della Commissione 99

INTERROGAZIONI:

5-03948 Mattesini: Utilizzo della graduatoria degli idonei in un concorso per allievi marescialli indetto dalla Guardia di finanza 100
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 108
 AVVERTENZA 101

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.30.

Misure contro la durata indeterminata dei processi.**C. 3137, approvata dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha illustrato il provvedimento in esame.

Alessandro PAGANO (PdL), *relatore*, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

Ivano STRIZZOLO (PD) dichiara il voto contrario sulla proposta del relatore, esprimendo la netta contrarietà del proprio gruppo sia rispetto al contenuto complessivo della proposta di legge, sia per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, rilevando, a tale proposito, come l'eliminazione, prevista dall'articolo 2, dell'esenzione dal contributo unificato per i processi per equa riparazione comporterà un aggravio degli oneri a carico dei cittadini, in evidente contrasto con l'obiettivo di assicurare a tutti un più agevole accesso agli strumenti di tutela giurisdizionale dei propri diritti.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

RISOLUZIONI

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.35.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di passare dapprima alla discussione delle risoluzioni, quindi all'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2426-2956-B, in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate, e, infine, allo svolgimento delle interrogazioni.

7-00507 Soglia: Proroga della riduzione sperimentale del prelievo unico erariale sulle somme giocate del Bingo.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 16 marzo scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di discussione il rappresentante del Governo aveva espresso una valutazione sostanzialmente favorevole sulla risoluzione.

Alberto FLUVI (PD) suggerisce di rinviare ad altra seduta la votazione sull'atto di indirizzo.

Gerardo SOGLIA (IR) sottolinea la necessità di approvare nella seduta odierna la risoluzione, considerato che la proroga della disciplina in materia di riduzione del prelievo erariale sul Bingo scadrà il prossimo 30 marzo.

Ivano STRIZZOLO (PD) considera opportuno conoscere quali siano gli effetti di gettito derivanti dalla predetta riduzione del prelievo erariale unico sulle giocate del Bingo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, evidenzia come la riduzione del prelievo, ed il connesso incremento della quota riservata

ai premi riconosciuti ai giocatori, abbia comportato un aumento del flusso delle giocate, determinando conseguentemente effetti positivi sulle entrate erariali.

Alberto FLUVI (PD) dichiara l'astensione il voto di astensione del proprio gruppo sull'atto di indirizzo in discussione.

La Commissione approva la risoluzione.

7-00504 Fluvi e Vannucci: Trasferimento agli enti locali di immobili statali oggetto di accordi o intese.

(Discussione e conclusione – Approvazione)

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Alberto FLUVI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione della corretta interpretazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85 del 2010, recante attribuzione ai comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, ai sensi del quale sono esclusi dal trasferimento a titolo gratuito ai predetti enti i beni già oggetto di accordi o intese sottoscritti con l'Agenzia del Demanio alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Al riguardo segnala come l'Agenzia del demanio interpreti la menzionata disposizione in senso restrittivo e letterale, considerando esclusi dal trasferimento i beni oggetto di accordi o intese, a prescindere dall'esito che tali atti hanno avuto nel prosieguo.

Tuttavia, tale interpretazione produce la paradossale conseguenza per la quale un ente che si è interessato ad un bene ricompreso nel suo territorio, sottoscrivendo un'intesa che poi non è riuscito ad onorare, si troverebbe a non ricevere il bene rispetto ad un altro che, non avendo espresso alcun interesse o impegno, si trova oggi ad essere beneficiario di un trasferimento non oneroso.

Inoltre rileva come essa stravolga completamente la portata del cosiddetto fede-

ralismo demaniale, ove si consideri che il decreto legislativo n. 85 del 2010 è stato adottato nel presupposto che l'Agenzia del demanio provvedesse al trasferimento di un certo numero di beni, il cui valore, quantificato, all'epoca, in circa 3,2 miliardi di euro, comprendeva, evidentemente, anche i beni per i quali vi era una intesa sottoscritta. A tale proposito, evidenzia, peraltro, come l'esclusione dall'ambito di applicazione del trasferimento non oneroso dei beni contemplati da accordi o intese determinerebbe un'incertezza in merito al valore complessivo dei beni, che, di conseguenza, dovrebbe essere nuovamente quantificato.

Tutto ciò induce a ritenere che l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85 del 2010 debba essere interpretato nel senso di escludere dal trasferimento i soli beni oggetto di accordi perfezionati, e non anche quelli indicati in atti integranti, di fatto, semplici dichiarazioni di intenti, cui gli enti sottoscrittori non hanno potuto dare corso per impossibilità economiche o per altre cause di forza maggiore.

Anche alla luce del fatto che il decreto prevede meccanismi correttivi e una tempistica progressiva di trasferimento dei beni, appare quindi opportuno, necessario ed urgente intervenire con norme che modifichino la rilevata incongruenza.

Con riferimento agli elenchi iniziali forniti dall'Agenzia del demanio, considera altresì necessario individuare i beni esclusi in forza dei pregressi accordi sottoscritti con gli enti territoriali.

In tale contesto, la risoluzione impegna il Governo ad avviare la predetta analisi ricognitoria e, conseguentemente, a fornire la corretta interpretazione del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010, nel senso di escludere dal processo di trasferimento i beni oggetto di accordi o protocolli, solo nel caso in cui gli stessi accordi si siano perfezionati con le procedure di trasferimento, ovvero ad assumere iniziative volte a modificare tali previsioni, al fine di consentire agli enti interessati di recedere dalle predette intese e di ottenere il trasferimento dei beni senza oneri a loro carico.

Il Sottosegretario Sonia VIALE esprime una valutazione positiva sulla risoluzione.

Ivano STRIZZOLO (PD), nel condividere pienamente le finalità dell'atto di indirizzo, sottolinea l'esigenza di estendere la disciplina in materia di trasferimento dei beni demaniali agli enti locali anche agli enti locali compresi nelle regioni a statuto speciale, al fine di risolvere una serie di questioni attinenti a beni ubicati in quelle aree.

A tale riguardo, richiama la problematica relativa al trasferimento al Comune del castello di Udine che, nonostante gli annunci di alcuni esponenti dei gruppi di maggioranza, non è stato ancora risolto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, considera meritevole di attenzione la questione evidenziata dal deputato Strizzolo, ma ritiene che essa debba opportunamente essere affrontata mediante uno specifico atto di indirizzo.

La Commissione approva la risoluzione.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la Commissione inizi nella seduta odierna l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2426-2956-B, recante disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.

Dal momento che la proposta di legge è già stata approvata dalla Commissione Camera e successivamente modificata dal Senato, avverte, anche ai fini dell'eventuale presentazione di proposte emendative, che in questa fase l'esame riguarderà le sole parti del provvedimento modificate o aggiunte dal Senato.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, illustra la proposta di legge C. 2426-2956-B, recante disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati, approvata, in un testo unificato, in sede legislativa dalla Commissione Finanze e successivamente modificata dal Senato.

In linea generale, rammenta che il provvedimento apporta alcune modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziari (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di prevedere che, nella composizione degli organi di amministrazione (consiglio di amministrazione o consiglio di gestione) e di controllo (collegio sindacale o consiglio di sorveglianza) delle società quotate sui mercati regolamentati, al genere meno rappresentato sia riconosciuto almeno un terzo dei posti.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Commissione Finanze in prima lettura, rileva come sia stato in primo luogo modificato, all'articolo 1, comma 1, il quale introduce un nuovo comma 1-ter nell'articolo 147-ter del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), il meccanismo sanzionatorio previsto nel caso di mancato rispetto del criterio di riparto tra i generi ai fini della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione delle società quotate.

Mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva la decadenza dalla carica dei componenti eletti, la nuova formulazione del testo istituisce invece un'articolata procedura per l'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione (o il consiglio di gestione) eletto non rispetti i predetti criteri di equilibrio dei generi.

In prima istanza si prevede che la CONSOB emetta una diffida nei confronti della società che non abbia rispettato tali regole, affinché si adegui entro il termine massimo di quattro mesi.

Qualora la società non ottemperi a tale diffida, si prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa (da 100.000 euro a 1 milione di euro), secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento della CONSOB, e la fissazione di un ulteriore termine di tre mesi per adempiere.

In caso di ulteriore inosservanza di tale ultima diffida si applica la sanzione della decadenza dei membri del consiglio.

Le norme introdotte dal Senato affidano inoltre allo statuto societario la disciplina delle modalità di formazione delle liste e dei casi di sostituzione in corso di mandato, al fine di garantire l'equilibrio dei generi.

Si stabilisce altresì che, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme, la CONSOB statuisca in materia di violazione, applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di quote di genere, anche in riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare.

Il Senato ha inoltre modificato la lettera a) del comma 3 dell'articolo 1, la quale inserisce un nuovo comma 1-bis nell'articolo 148 del TUF, relativo alla composizione degli organi di controllo societario delle società quotate, prevedendo anche in questo caso l'applicazione del criterio di riparto tra i generi previsto per i componenti del Consiglio di amministrazione.

A tale proposito, mentre il testo approvato dalla Camera sanzionava il mancato rispetto delle suddette prescrizioni con la decadenza dalla carica dei componenti eletti, la formulazione approvata dal Se-

nato prevede un'articolata procedura sanzionatoria, analoga a quella prevista dal comma 1 dell'articolo per gli organi di amministrazione.

Pertanto, anche in questa fattispecie si prevede che la CONSOB emetta una prima diffida nei confronti della società che non abbia rispettato tali regole, affinché si adegui entro il termine massimo di quattro mesi.

Qualora la società non ottemperi a tale diffida si prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa (in questo caso da 20.000 a 200.000 euro), e la fissazione di un ulteriore termine di tre mesi per adempiere.

In caso di ulteriore inosservanza di tale ultima diffida si applica la sanzione della decadenza dei membri dell'organo di controllo.

Si stabilisce altresì che, in base a proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme, la CONSOB statuisca in materia di violazione, applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di quote di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare.

All'articolo 2, il quale disciplina la decorrenza dell'applicazione delle norme proposte, mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva che le disposizioni trovassero applicazione dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e, comunque, non prima di sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, il Senato ha posticipato la decorrenza della nuova disciplina, fissandola al primo rinnovo dei predetti organi successivo ad un anno dall'entrata in vigore delle disposizioni proposte.

Inoltre, al fine di rendere graduale l'applicazione delle nuove norme, è stato previsto un regime transitorio, in forza del quale, per il primo mandato in cui sono applicate le nuove disposizioni, la quota dei componenti degli organi societari riservata al genere meno rappresentato è fissata in un quinto, anziché in un terzo.

All'articolo 3, il quale estende le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi

anche alle società a controllo pubblico non quotate, il Senato ha specificato, al comma 1, che la previsione si riferisce alle società costituite in Italia controllate da pubbliche amministrazioni.

È stato inoltre aggiunto un comma 2, il quale demanda a un regolamento governativo la definizione di termini e modalità di attuazione delle predette prescrizioni negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche, con lo scopo di definire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Al regolamento è in particolare affidata la disciplina della vigilanza sull'applicazione delle norme introdotte, nonché delle forme e dei termini dei provvedimenti ivi previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

Il Sottosegretario Sonia VIALE si riserva di intervenire eventualmente nel prosieguo dell'esame.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e propone, concorde la Commissione, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di lunedì 28 marzo prossimo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di martedì 29 marzo prossimo.

La seduta termina alle 13.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.55.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso

l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04438 Fugatti: Confronto tra i dati relativi all'andamento della giustizia tributaria in Provincia di Trento e quelli concernenti il resto del Paese.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maurizio FUGATTI (LNP) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-04439 Fluvi: Emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina sulla compensazione tra crediti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e somme iscritte a ruolo.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD), evidenzia come nella seduta del 16 marzo scorso il Sottosegretario avesse chiesto di rinviare, al fine di acquisire ulteriori elementi di risposta, lo svolgimento di un'interrogazione da lui presentata, vertente sull'applicazione a favore degli ex dipendenti della società Ferservizi di taluni benefici fiscali, rilevando come anche oggi il Governo non fornisca all'interrogazione in titolo alcun sostanziale riscontro, limitandosi a ribadire, quasi pedissequamente, la risposta fornita, nella seduta del 3 marzo 2011, a un atto di sindacato ispettivo vertente sulla medesima materia.

In particolare, anche in tale ultima occasione il Sottosegretario aveva dichiarato che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria stanno fattivamente collaborando alla predisposizione del decreto ministeriale di attuazione delle disposizioni

recate dall'articolo 31, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2011, la possibilità di compensare con le somme iscritte a ruolo i crediti liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e del servizio sanitario nazionale per contratti di somministrazione, di fornitura e di appalto.

Rimarca, quindi, l'inadempienza del Governo, il quale, a circa un anno dall'entrata in vigore della menzionata normativa, non ha ancora provveduto all'emanazione del relativo provvedimento attuativo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, si riserva di chiedere chiarimenti al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in merito ai tempi previsti per l'emanazione decreto ministeriale necessario per dare applicazione alla disciplina in materia di compensazione prevista dai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010.

5-04440 Barbato: Trasparenza dell'operazione finanziaria relativa alla *joint venture* Generali Ppf Holding.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco BARBATO (IdV) segnala al Governo come il mercato assicurativo italiano sia caratterizzato, negli ultimi tempi, da un andamento allarmante.

In particolare, per quanto riguarda il gruppo Generali, che costituisce il primo gruppo assicurativo italiano ed il terzo gruppo assicurativo europeo, evidenzia, da un lato, come le decisioni, assunte dal presidente del consiglio di amministrazione, Cesare Geronzi, anche al di fuori dei suoi poteri, abbiano coinvolto il gruppo medesimo in iniziative che esulano dal suo *core business*, quali la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, e come,

dall'altro, il gruppo stesso sia partecipe di operazioni finanziarie anomale e poco trasparenti – denunciate dal vice presidente del consiglio di amministrazione, Vincent Bolloré –, le quali gettano ombre inquietanti sulla gestione della compagnia.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in considerazione del carattere personale e soggettivo delle valutazioni espresse dal vice presidente del consiglio di amministrazione di Generali, invita il deputato Barbato ad attenersi ai fatti oggettivi.

Francesco BARBATO (IdV), riprendendo la propria replica, sottolinea l'esigenza che il Governo prenda atto dell'indifferibile necessità di predisporre, una volta per tutte, una normativa più stringente e selettiva relativamente ai requisiti dei *manager* di vertice di imprese che hanno una rilevanza cruciale per il Paese, sia per tutelare i piccoli azionisti, sia per garantire il corretto funzionamento dei mercati assicurativo e finanziario.

In proposito, osserva come la legislazione attuale conceda ai predetti *manager* margini troppo ampi di discrezionalità, consentendo loro di adottare comportamenti che danneggiano gli azionisti e i risparmiatori, già pesantemente penalizzati, in passato, da fenomeni di cattiva gestione societaria.

In considerazione della rilevanza del tema oggetto dell'interrogazione, preannuncia la presentazione di un atto di indirizzo, al fine di impegnare il Governo ad assumere le indicate iniziative normative.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Francesco BARBATO (IdV) ricorda che nella seduta del 16 marzo scorso, in occasione dello svolgimento della propria

interrogazione a risposta immediata n. 5-04392, aveva sollecitato il Governo ad assumere un impegno politico relativamente alla tempistica della prospettata riforma tributaria.

Chiede quindi di sapere se il Sottosegretario possa fornire informazioni aggiornate in merito allo stato di avanzamento del processo di riforma dell'ordinamento tributario nazionale.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che sono in corso le riunioni dei tavoli tecnici appositamente costituiti presso il Ministero dell'economia e che è prevista la convocazione di un tavolo unico per valutare i risultati cui essi sono pervenuti.

Per quanto riguarda invece la tematica, recentemente affrontata dall'interrogazione a risposta immediata n. 5-04343 Fluvi, concernente l'applicazione del meccanismo, di cui all'articolo 1, commi da 290 a 293, della legge n. 244 del 2007, che prevede la possibilità di ridurre temporaneamente l'accisa sui carburanti a fronte dell'aumento del gettito IVA determinato dall'incremento dei prodotti petroliferi sui mercati, coglie l'occasione per segnalare come nel corso della prossima settimana il Governo potrà probabilmente fornire valutazioni più precise in merito.

Alberto FLUVI (PD) auspica che in tempi brevi il Governo sia finalmente in grado di fare chiarezza sul punto, in particolare per quanto attiene alla valutazione circa l'effettivo ammontare della possibile riduzione dell'accisa.

A tale proposito rileva tuttavia come l'intenzione, ventilata in questi giorni, di utilizzare le maggiori entrate tributarie derivanti dall'aumento dei prezzi petroliferi per reintegrare le disponibilità finanziarie del Fondo unico per lo spettacolo impedirebbe di attivare il predetto meccanismo di riduzione.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 14.10.

5-03948 Mattesini: Utilizzo della graduatoria degli idonei in un concorso per allievi marescialli indetto dalla Guardia di finanza.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che l'interrogazione è stata sottoscritta anche dal deputato Fluvi.

Il Sottosegretario Sonia VIALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alberto FLUVI (PD), pur comprendendo le ragioni che inducono il Comando generale della Guardia di Finanza a privilegiare la scelta di bandire periodicamente nuovi concorsi, evidenzia come tale orientamento rischi di frustrare le legittime aspettative di tanti soggetti che, pur senza risultare vincitori, hanno comunque ottenuto un giudizio di idoneità, come i 111 candidati, compresi nella graduatoria formata all'esito del concorso per l'ammissione di 400 allievi marescialli all'82° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti e non ancora immessi in ruolo.

A tale proposito ritiene occorra domandarsi se, in considerazione dei costi e dei tempi necessari per bandire e svolgere un nuovo concorso, sia opportuna, in tal caso, la decisione di non attingere alla predetta graduatoria degli idonei, la quale risulta ancora valida.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva come il sistematico utilizzo dalle graduatorie dei candidati idonei in concorsi pubblici potrebbe comporterebbe conseguenze discutibili sul piano della qualità del personale reclutato, in quanto in tal modo verrebbero in qualche modo privilegiati i candidati posizionatisi agli ultimi posti della graduatoria, i quali sarebbero preferiti rispetto a tutti i potenziali partecipanti ad una successiva procedura concorsuale.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la costruzione e l'esercizio di navi cisterna specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.
C. 3548 Meta.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 452 di martedì 15 marzo 2011, a pagina 188, seconda colonna, trentaquattresima e trentacinquesima riga, le parole: « (Esame e conclusione – Parere su emendamenti) » sono sostituite dalle seguenti: « (Esame e rinvio) ».

ALLEGATO 1

5-04438 Fugatti: Confronto tra i dati relativi all'andamento della giustizia tributaria in Provincia di Trento e quelli concernenti il resto del Paese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante ha rappresentato la situazione del contenzioso tributario presente nella Provincia autonoma di Trento, rilevata dalla Relazione di monitoraggio sullo stato del contenzioso tributario relativa all'anno 2009.

Confrontando i dati delle Commissioni tributarie di 1° e di 2° grado di Trento con le medie nazionali, l'interrogante osserva in sostanza che:

nella provincia di Trento il tasso di litigiosità rilevato nel 2009 è tra i più bassi d'Italia (1,82 ricorsi ogni 1000 abitanti rispetto alla media nazionale di 5,41 ricorsi ogni 1000 abitanti);

nel periodo 2006-2009 i ricorsi pervenuti presso la Commissione tributaria di 1° grado sono passati da 662 del 2006 a 1018 del 2009;

la giacenza presso la CT di 1° grado è passata dai 648 (in realtà la Relazione ne evidenzia 746) del 31 dicembre 2008 a 1.116 pendenti al 31 dicembre 2009;

la giacenza presso la CT di 2° grado è passata dai 142 del 31 dicembre 2008 ai 245 pendenti al 31 dicembre 2009;

la soccombenza dell'Amministrazione rilevata presso le Commissioni tributarie di 1° e di 2° grado di Trento è inferiore alla media nazionale.

Tanto premesso, si chiede se le medie descritte siano da ascrivere ad una diversa efficienza del sistema della giustizia tributaria ed, in caso affermativo, quali indi-

rizzi vorranno essere adottati dal Governo per realizzare un maggior equilibrio territoriale nei rapporti con i contribuenti.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze ha fatto presente che, in via generale, il diverso tasso di litigiosità riscontrabile nel territorio italiano non è ascrivibile al sistema organizzativo della giustizia tributaria, ma ad una serie di fattori ad esso estranei, quali, ad esempio, la propensione al contenzioso del contribuente, la percezione della legittimità degli atti emessi nei confronti del contribuente, eccetera.

Analogamente, la soccombenza degli Enti impositori nel contenzioso tributario non dipende dall'organizzazione della giustizia tributaria che, come è noto, si pone in posizione di terzietà rispetto alle parti processuali, bensì dal giudizio, nel merito, espresso dall'organo giudicante.

Sotto altro aspetto, sono tuttavia possibili alcune considerazioni alla luce dell'analisi degli indicatori di efficienza delle Commissioni tributarie di Trento rilevabili dalla Relazione di monitoraggio per l'anno 2009.

I dati esposti nella relazione citata dall'Onorevole interrogante evidenziano che, nonostante la crescita dei ricorsi pervenuti nel biennio 2008-2009 nel primo grado di giudizio (dove si registra un incremento nell'anno 2009 del 23,10 per cento rispetto al 2008), le sezioni attive presso la Commissioni tributarie di 1° grado hanno svolto mediamente 24,44 udienze l'anno contro la media nazionale di 28,99 udienze annue e che, per ogni udienza, dette sezioni hanno trattato me-

diamente 12,51 ricorsi contro il valore medio nazionale di 18,47 ricorsi per udienza.

Per il 2° grado di giudizio, la crescita dei nuovi ricorsi è riscontrabile solo nel 2009 (nel quale è stato registrato un incremento del 28,02 per cento rispetto al 2008), nel corso del quale le sezioni attive, ancorché abbiano svolto mediamente 27,5 udienze l'anno contro le 20,55 della media nazionale, hanno trattato mediamente 3,24 appelli per udienza rispetto alla media nazionale di circa 10 appelli per udienza.

Sulla base di questi dati è possibile rilevare che nelle Commissioni tributarie di Trento di 1° e di 2° grado, sono riscontrabili, per l'anno 2009, anche degli indicatori che si attestano al di sotto della media nazionale.

Di contro, è opportuno rilevare, per le CCTT in argomento, che il tempo medio di conclusione del processo presenta valori significativamente superiori alla media.

Infatti, per la CT di primo grado, il suddetto tempo medio di conclusione è pari a 282,3 giorni rispetto alla media nazionale di 928,1 giorni; per il secondo grado, il tempo medio è pari a 253,6 giorni rispetto alla media nazionale di 630,9 giorni.

Rispetto a quanto rilevabile dalla Relazione di monitoraggio del 2009, il Dipartimento delle finanze ha ora fornito alcuni dati relativi al 2010 che, sebbene non ancora consolidati, possono fornire un quadro attendibile dell'andamento del contenzioso tributario nella provincia di Trento nell'anno trascorso.

GIACENZA

Nella tabella seguente si espone la serie storica della giacenza al 31 dicembre degli ultimi 5 anni.

	Ricorsi pendenti al 31 dicembre				
	2006	2007	2008	2009	2010
CT 1° gr. di Trento	864	609	746	1.116	1.507
CT 2° gr. di Trento	151	110	142	245	405

La giacenza al 31 dicembre 2010 risulta aumentata, rispetto a quella dell'anno precedente, del 35,04 per cento nel primo grado e del 65,31 per cento nel secondo grado. Tale incremento è dovuto ad un flusso di nuovi ricorsi superiore alla capacità definitoria, come descritto più avanti nel prosieguo della trattazione.

Per il medesimo anno, a livello nazionale si registra un incremento della giacenza del 3,19 per cento presso le CTP e del 12,33 per cento presso le CTR.

La giacenza del 3,19 per cento presso le CTP e del 12,33 per cento presso le CTR.

FLUSSI

Nella tabella seguente si espone la serie storica dei ricorsi pervenuti negli ultimi 5 anni.

	Ricorsi pervenuti				
	2006	2007	2008	2009	2010
CT 1° gr. di Trento	662	603	827	1.018	1.092
CT 2° gr. di Trento	265	192	182	233	284

Nell'ultimo anno, si conferma il costante aumento dei ricorsi pervenuti presso le CT di 1° e di 2° grado di Trento. In termini percentuali, l'incremento nell'anno 2010 rispetto al 2009 è pari al 7,27 per cento nel primo grado e del 21,89 per cento nel secondo grado.

A livello nazionale, nel medesimo anno 2010, si registra una riduzione dei ricorsi pervenuti pari al -2,13 per cento presso le CTP ed un incremento pari all'11,58 per cento presso le CTR.

Nella tabella seguente si espone la serie storica dei ricorsi definiti negli ultimi 5 anni.

	Ricorsi definiti				
	2006	2007	2008	2009	2010
CT 1° gr. di Trento	823	858	690	648	701
CT 2° gr. di Trento	297	233	150	130	124

Nell'ultimo anno, si rileva un aumento del numero dei ricorsi definiti presso la CT di 1° grado dell'8,18 per cento rispetto al 2009. Presso la CT di 2° grado prosegue la diminuzione degli appelli definiti con un decremento nel 2010 rispetto al 2009 del 4,61 per cento.

A livello nazionale si registra un incremento dei ricorsi definiti pari al 2,09 per

cento presso le CTP e del 7,54 per cento presso le CTR.

GIUDICI

Nella tabella seguente si espone la serie storica del numero dei giudici in attività al 31 dicembre degli ultimi 3 anni.

	Giudici presenti al 31 dicembre		
	2008	2009	2010
CT 1° gr. di Trento	24	21	20
CT 2° gr. di Trento	11	9	6

Si riscontra una costante riduzione del personale giudicante, in linea con quanto avviene a livello nazionale.

Relativamente all'anno 2010, il Dipartimento delle finanze ha precisato che non è possibile rappresentare gli indici di efficienza esposti per l'anno 2009, in quanto

non sono ancora ultimate le operazioni di raccolta e di consolidamento delle informazioni per la redazione della prossima Relazione di monitoraggio sullo stato del contenzioso tributario per l'anno 2010, che verrà pubblicata, presumibilmente entro la prossima estate.

ALLEGATO 2

5-04439 Fluvi: Emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina sulla compensazione tra crediti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e somme iscritte a ruolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel ricordare che l'articolo 31, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) ha previsto la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture ed appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo, chiede di conoscere i tempi previsti per l'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, attuativo della predetta disposizione, senza il quale non è possibile beneficiare della predetta compensazione.

Al riguardo, come già riferito il 3 marzo scorso, presso questa Commissione VI, nel corso dello svolgimento di un *question time* (n. 5-04302) di analogo contenuto, si fa presente che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria stanno fattivamente collaborando alla predisposizione del decreto in argomento, consapevoli che le problematiche da risolvere richiedono delicati approfondimenti tanto di ordine giuridico che gestionale.

In particolare, gli Uffici sottolineano la necessità, come enunciato nell'articolo 1-*bis*, del citato articolo 31, del decreto-legge n. 78 del 2010, che l'attuazione della norma garantisca il rispetto degli « equilibri programmati di finanza pubblica ».

ALLEGATO 3

**5-04440 Barbato: Trasparenza dell'operazione finanziaria relativa alla
joint venture Generali Ppf Holding.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Barbato, dopo avere ricordato l'operazione finanziaria con cui il Gruppo Generali nel 2007 ha acquistato dal Gruppo Kellner il 51 per cento delle attività assicurative di quest'ultimo concedendo, altresì, allo stesso Gruppo Kellner un'opzione a vendere il restante 49 per cento, chiede di quali informazioni si disponga in merito alla citata vicenda e quali iniziative abbia assunto o stia assumendo la Consob, nell'esercizio delle proprie competenze, al fine di assicurare al mercato un quadro informativo chiaro e trasparente in merito alla gestione finanziaria di quella che costituisce una tra le principali società italiane quotate, nonché il più importante Gruppo assicurativo italiano, a tutela dei piccoli azionisti e degli investitori.

Sulla questione la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che il Gruppo Generali ha acquistato nel 2007 una partecipazione del 51 per cento del capitale sociale di Generali Ppf Holding B.V. a seguito di precedenti trattative intercorse con la società Ppf (società riconducibile al finanziere Peter Kellner).

La citata Holding, a sua volta, è risultata la società conferitaria di talune attività assicurative della Ppf da parte di Kellner e di altre attività assicurative (nonché di un conguaglio in denaro per circa i miliardo di euro) da parte di Generali.

All'atto della costituzione della Holding i soci hanno altresì sottoscritto tra loro alcune clausole di *wayout* da esercitarsi fondamentalmente nel caso di disaccordo

sulla gestione della società. Tali clausole sono state oggetto di rivisitazione nel 2009 attribuendo ai soci la possibilità di uscire dall'investimento nel 2014.

Le clausole di *wayout* consistono in opzioni di vendita della propria partecipazione da parte dei soci; vendita da effettuarsi al valore corrente della partecipazione al momento della transazione (fatto salvo un prezzo minimo di transazione – cosiddetto *floor*).

A seguito di richieste informazioni avanzate, per le vie brevi, dalla Consob in relazione all'opzione di vendita attribuita a *Kellner* sul 49 per cento della partecipazione nella Generali Ppf Holding B.V., Assicurazioni Generali S.p.A. ha:

a) rappresentato che dette informazioni erano già state inserite (e quindi rese pubbliche) nei propri bilanci del 2010;

b) anticipato 4 giorno 22 marzo 2011 la pubblicazione del progetto di bilancio separato e del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2010.

Come ha evidenziato la capogruppo Generali S.p.a. nel par. 2.2.1 della Nota Integrativa al progetto di bilancio individuale al 31 dicembre 2010 « non ricorrendone i presupposti tecnico contabili, la Compagnia non ha effettuato alcuna apostazione di bilancio in conseguenza della possibilità di acquisto nel luglio 2014 del 49 per cento di Generali PPF Holding in ragione degli accordi a suo tempo sottoscritti ».

Ferma restando la possibilità di reperire sul mercato le risorse finanziarie necessarie, il potenziale esborso finanzia-

rio futuro, conseguente all'eventuale decisione della Compagnia di incrementare detta partecipazione, è stato opportunamente considerato nell'ambito delle previsioni finanziarie della Compagnia, comprendendo, tra esse, le politiche di destinazione dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili.

Con riguardo all'esborso potenziale – di cui alla citata sezione 6 lettera *a*) della Parte C della Nota Integrativa – è stato altresì specificato che « risultano in essere accordi con il Gruppo PPF che potrebbero comportare per la Compagnia l'acquisto, nel luglio 2014, del 49 per cento di Generali PPF Holding con un conseguente potenziale esborso stimato ad oggi tra 2.500 e 3.000 milioni di euro ».

Per quanto riguarda, poi, le modalità di contabilizzazione di tale operazione, la Consob ha segnalato che per il bilancio individuale trova applicazione il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 (rubricato « Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione »), mentre ai conti consolidati si applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS).

In particolare, secondo il citato decreto legislativo 173 le opzioni di acquisto o vendita possono essere rilevate in bilancio unicamente quando dalle stesse emerge una potenziale minusvalenza, appostando in tal caso un fondo rischi ed oneri.

Nessuna contabilizzazione deve essere invece effettuata in presenza di plusvalenza potenziali.

Nel bilancio consolidato, secondo gli IAS/IFRS, la modalità di contabilizzazione degli impegni di acquisto dipende dalle clausole contrattuali ed, in particolare, dal trasferimento dei rischi e dei benefici derivanti dal contratto in oggetto.

La Consob ha, infine, precisato che la trattazione da parte della stessa delle informazioni acquisite avviene nel rispetto del principio del segreto d'ufficio statuito dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 58/98. Pertanto, l'attivazione delle indagini ed i contenuti delle stesse sono coperti dalla riservatezza richiesta da tale norma.

Sulla questione il Ministero dello Sviluppo Economico sulla base degli elementi trasmessi dall'ISVAP ha comunicato che il Gruppo in questione è attualmente operante in 14 Paesi dell'Est Europeo e l'obiettivo strategico dichiarato dalla *joint venture* è quello di diventare leader nell'est Europeo.

L'ISVAP ha, inoltre, precisato di non essere a conoscenza di difficoltà finanziarie delle attività assicurative del Gruppo PPF acquisite da Generali nell'ambito della suddetta operazione.

Comunque, nell'ambito della complessiva attività di vigilanza svolta dalla stessa ha chiesto a Generali di fornire adeguata *disclosure* in bilancio su tali aspetti.

ALLEGATO 4

5-03948 Mattesini: Utilizzo della graduatoria degli idonei in un concorso per allievi marescialli indetto dalla Guardia di finanza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione a quanto rappresentato dalla S.V. Onorevole con l'interrogazione in esame, la Guardia di Finanza, relativamente all'ultima edizione del concorso per il reclutamento di allievi marescialli del Corpo, bandita nel corso del 2010, ha riferito che:

sono risultati idonei 557 candidati, a fronte di 400 posti messi a concorso, successivamente incrementati a 439 unità;

sono stati avviati al corso di formazione, anche per effetto di rinunce di candidati precedentemente dichiarati vincitori, gli aspiranti collocatisi fino al posto n. 446 della graduatoria finale;

il numero degli idonei non utilmente collocati, pertanto è risultato pari a 111 unità. Nei concorsi per il reclutamento di allievi marescialli, l'articolo 43, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (riportato nei relativi bandi), prevede la possibilità – non l'obbligo – di utilizzare la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.

Si è del resto formato al riguardo un consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale « non sussiste alcun obbligo a carico dell'Amministrazione di attingere alla graduatoria di merito relativa al precedente reclutamento ».

La Guardia di Finanza riferisce inoltre di essersi avvalsa di tale facoltà in un'unica occasione, nell'anno 2002, quando il numero dei posti da mettere a concorso risultava di gran lunga inferiore a quello dei candidati idonei ma non utilmente collocati nell'ultima edizione della procedura.

Negli anni successivi, in un'ottica di buon andamento e secondo criteri meritocratici, è sempre stata privilegiata la scelta di bandire nuovi concorsi, nella prospettiva di attuare, in applicazione del principio della « massima partecipazione », una idonea selezione all'interno di una rinnovata platea di aspiranti.

Tale ultima soluzione, così come rappresentato dalla Guardia di Finanza, sarà adottata anche per il corrente anno, in considerazione del fatto che il numero degli idonei non vincitori della scorsa edizione della procedura, risulta insufficiente a coprire i posti che la stessa prevede di mettere a concorso.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2011, n. 327, concernenti l'espropriazione di immobili abbandonati. C. 1943 Gioacchino Alfano e C. 2063 Reguzzoni (<i>Esame e rinvio</i>)	109
Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale. C. 3081 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3673 Bragantini</i>)	112
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli	113
COMITATO DEI NOVE:	
Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60-496-1394-1926-2306-2313-2398-A	113

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2011, n. 327, concernenti l'espropriazione di immobili abbandonati. C. 1943 Gioacchino Alfano e C. 2063 Reguzzoni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, ricorda che le due proposte di legge in esame recano modifiche alla disciplina delle espropriazioni che è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità » (di seguito, *Testo Unico*).

Riferisce, quindi, che ambedue le proposte di legge sono volte a consentire l'espropriazione di aree industriali o aziende agricole dismesse, nonché di immobili abbandonati e di edifici di valore

storico-artistico in stato di degrado o abbandono. Si tratta di situazioni in cui si registrano occupazioni abusive e, nel caso degli edifici in stato di abbandono, situazioni di pericolo per la cittadinanza, ordinanze di demolizione, in quanto i proprietari non effettuano le necessarie opere di recupero e manutenzione.

Fa presente, inoltre, che entrambe le proposte di legge in esame introducono nel *Testo Unico* un nuovo articolo 7-bis volto a disciplinare l'espropriazione da parte dei comuni attraverso modalità e condizioni diverse.

In particolare, il nuovo articolo 7-bis del *Testo Unico* previsto dall'articolo 1 della proposta di legge C. 1943 statuisce al comma 1 la facoltà del comune di espropriare immobili in stato di abbandono da almeno dieci anni. Al successivo comma 2, viene, quindi, definito lo stato di abbandono che ricorre in presenza di due presupposti: il grave deperimento strutturale dell'edificio; la sua mancata utilizzazione da almeno dieci anni e, dato che gli edifici abbandonati sono spesso oggetto di occupazione abusiva, si esclude espressamente che possa considerarsi come utilizzazione dell'immobile la sua occupazione da parte di soggetti privi di titolo legittimo. I commi 3 e 4 disciplinano, poi, la procedura propedeutica all'espropriazione che si articola nelle seguenti fasi: la giunta comunale può individuare gli immobili abbandonati anche su segnalazione di soggetti pubblici o privati; gli uffici comunali accertano la sussistenza dello stato di abbandono; il sindaco, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, notifica ai proprietari dell'immobile che, qualora entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione non intraprendano i lavori di recupero dell'immobile, si potrà procedere all'espropriazione. È prevista anche una procedura nel caso di uno o più dei proprietari irreperibili; decorsi i sei mesi, il consiglio comunale, su proposta della giunta, può deliberare l'inserimento del piano di recupero dell'immobile in stato di abbandono nel programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006

(cosiddetto *Codice degli appalti*); il piano di recupero, predisposto dalla giunta comunale o proposto da altri soggetti pubblici o privati, può prevedere la destinazione dell'immobile a fini di pubblica utilità o la sua utilizzazione economica, anche mediante alienazione; la deliberazione adottata è comunicata ai proprietari dell'immobile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed è trascritta senza ritardo presso l'ufficio dei registri immobiliari.

I successivi commi da 5 a 8 dell'articolo 1 in discorso regolano, quindi, le modalità per il recupero dell'immobile, che potrà avvenire anche attraverso il ricorso alla finanza di progetto disciplinata dagli articoli 152 e seguenti del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo il caso in cui il piano stesso preveda il trasferimento della proprietà dell'immobile in favore di un soggetto diverso dal comune per la successiva esecuzione delle opere.

Le operazioni di recupero, se effettuate dall'ente locale, possono essere finanziate con oneri a carico del bilancio comunale o carico del soggetto privato o pubblico che propone il piano di recupero.

Per il successivo comma 7, il progetto preliminare, predisposto dalla giunta comunale o da altri soggetti, dovrà quindi essere approvato dal consiglio comunale. Salvo che la regione manifesti il proprio dissenso ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del *Testo Unico*, l'approvazione del progetto preliminare da parte del consiglio comunale costituisce adozione delle necessarie varianti al vigente strumento urbanistico e ad essa consegue l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di durata quinquennale ai sensi dell'articolo 9 del medesimo *Testo Unico*. Viene, da ultimo, disciplinato anche il caso di un eventuale trasferimento della proprietà dell'immobile oggetto di recupero.

Il nuovo articolo 7-bis introdotto dalla proposta di legge C. 2063, prevede, invece, la facoltà del Comune di espropriare aree rurali o immobili dismessi occupati abusivamente qualora ricorrano le seguenti condizioni (comma 1): a) l'occupazione si

protrae in maniera continuativa da almeno sei mesi, anche a opera di soggetti diversi; *b*) l'occupazione reca danno alla sicurezza pubblica sia perché di ostacolo alla fruibilità di aree o immobili adiacenti sia perché possono essere stati commessi reati all'interno dell'immobile occupato ovvero le persone partecipanti all'occupazione sono state denunciate per aver commesso dei reati; *c*) l'amministrazione comunale ha richiesto, da almeno sei mesi, al proprietario dell'immobile di assumere provvedimenti per porre fine all'occupazione e tali provvedimenti o non sono stati assunti, o si sono rilevati non efficaci; *d*) gli strumenti urbanistici del comune non prevedono la trasformazione dell'immobile.

Al comma 2 dell'articolo 1 vengono anche indicate le condizioni per l'eventuale espropriazione, da parte dei comuni, degli immobili di valore storico-artistico e delle aree di valore paesaggistico. In tal senso, è previsto che gli immobili di valore storico-artistico non devono essere stati utilizzati da almeno dieci anni o devono versare in condizioni che ne compromettono l'integrità, con esclusione dei beni delle organizzazioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. A loro volta, le aree non edificate di valore paesaggistico o naturalistico non devono essere state utilizzate da almeno cinque anni.

Fa quindi presente che, mentre per gli immobili espropriati il comune deve decidere, entro sei mesi dall'espropriazione, una nuova destinazione d'uso che deve avere esclusivo carattere di pubblica utilità (comma 3), per le aree espropriate non edificate non è prevista una modifica della destinazione d'uso, salvo che il comune non decida di destinarle ad area verde attrezzata (comma 4).

Qualora, infine, il comune, dopo aver modificato la destinazione d'uso dell'immobile, non abbia le risorse finanziarie per tale trasformazione — e l'immobile non rientri nei casi di cui al comma 5 —

può disporre la demolizione, al fine di prevenire nuovi fenomeni di occupazione (comma 6).

Per quanto riguarda, invece, la trasformazione dell'immobile espropriato sottoposto a vincoli storico-artistici o paesistico-ambientali, segnala che il progetto di trasformazione deve rispettare i vincoli esistenti o le caratteristiche architettoniche originarie dell'immobile (comma 5).

In relazione a tali immobili, ricorda, peraltro, che il decreto legislativo n. 42 del 2004 disciplina, agli articoli 30 e seguenti, la conservazione degli immobili di proprietà privata sottoposti a vincoli storico-artistici e, agli articoli 136 e seguenti, gli immobili sottoposti a vincoli paesaggistici.

Per l'attuazione, da parte dei Comuni, delle disposizioni introdotte dalla proposta di legge C. 2063, al comma 7 è prevista l'istituzione di un apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il recupero delle aree dismesse e degli immobili storici espropriati gestito dalle regioni. Fa presente, tuttavia, che è necessario riformulare il testo del comma 7, nel quale si richiama la legge n. 468 del 1978, abrogata a seguito della approvazione della nuova disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).

Al fine di consentire la procedura di esproprio prevista dal nuovo articolo 7-*bis* del *Testo Unico*, la proposta di legge C. 2063 introduce anche due disposizioni di coordinamento con alcuni articoli dello stesso *Testo Unico*.

La prima — articolo 1, comma 1, lett. *a*) —, nel modificare l'articolo 1, comma 2, del *Testo Unico*, inserisce, tra le opere di pubblica utilità per le quali interviene l'espropriazione, anche l'acquisizione di aree rurali o di immobili dismessi soggetti ad occupazione abusiva che arrechi danno alla pubblica sicurezza, di immobili di valore storico-artistico la cui mancata manutenzione possa comprometterne la salvaguardia, nonché di aree non edificate di interesse paesaggistico o naturalistico non utilizzate.

In relazione a tali ultime due tipologie – ossia le aree non edificate di interesse paesaggistico – osserva, tuttavia, che la norma andrebbe coordinata con le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal decreto legislativo n. 157 del 2006.

Osserva, quindi, che la seconda modifica, nel novellare l'articolo 7, comma 1, del *Testo Unico*, aggiunge ulteriori tipologie per le quali i comuni possono procedere all'esproprio, secondo le modalità introdotte dal nuovo articolo 7-bis. Si tratta di aree rurali e immobili dismessi, soggetti a fenomeni di occupazione abusiva; immobili in disuso di valore storico-artistico, nonché aree non edificate di valore paesaggistico o naturalistico.

Rileva, infine, che la proposta di legge C. 1943 reca due ulteriori modifiche al *Testo Unico*, relativamente al termine della comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento, nonché relativamente all'indennità per l'espropriazione degli immobili abbandonati. In particolare viene precisato che l'indennità per l'espropriazione dovrà essere compensata, anche parzialmente, con gli importi dei tributi spettanti al comune ed esigibili alla data del pagamento dell'indennità stessa, dei quali il proprietario dell'immobile risulta eventualmente debitore. La relazione illustrativa precisa che tale disposizione è volta a consentire una più agevole definizione dei rapporti finanziari tra il soggetto proprietario e l'ente pubblico, in circostanze nelle quali – a causa dello stato di abbandono degli immobili – potrebbe essere frequente l'esistenza di debiti tributari formati a carico del proprietario medesimo.

Conclude, manifestando fin d'ora una piena disponibilità a prendere in considerazione i suggerimenti e le proposte che emergeranno dal dibattito sia sui contenuti che sull'*iter* parlamentare delle proposte di legge in esame, a partire dalla possibilità di procedere alla nomina di un Comitato ristretto, nell'ambito del quale potrebbero essere svolti i necessari approfondimenti istruttori, al fine di addivenire

in tempi brevi alla definizione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale.

C. 3081 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3673 Bragantini).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1° marzo 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che il 7 ottobre 2010 è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 3673 Bragantini ed altri, recante « Disposizioni in materia di disciplina delle grandi reti di trasporto stradale nazionale, nonché di trasferimento delle strade statali alle regioni e soppressione della società Anas Spa », la quale verte su una materia riconducibile a quella della proposta di legge in titolo.

Pertanto, propone, se non vi sono obiezioni, di procedere all'abbinamento alla proposta in titolo della proposta di legge C. 3673 Bragantini.

La Commissione consente.

Raffaella MARIANI (PD) fa presente che ha presentato, in data 9 marzo 2011, la proposta di legge n. 4164, recante « Disposizioni per il trasferimento delle infrastrutture stradali alle regioni e per la loro gestione, nonché istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto », annunciata in Assemblea il 10 marzo 2011. Chiede, pertanto, in vista dell'assegnazione di tale proposta, che l'esame in oggetto sia rinviato alla pros-

sima settimana in modo da consentire l'abbinamento della citata proposta di legge a sua firma.

Armando DIONISI (UdC) si associa alla richiesta di rinvio formulata dalla collega Mariani, facendo presente che anche l'Unione di Centro si appresta a presentare una proposta di legge che verterà su una materia riconducibile a quella della proposta di legge in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di martedì 29 marzo, in modo da poter procedere in tale data all'abbinamento della proposta di legge preannunciata.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 14.

COMITATO DEI NOVE

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia.

Testo unificato C. 60-496-1394-1926-2306-2313-2398-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti di Federmanager (*Svolgimento e conclusione*) 114

SEDE REFERENTE:

Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto. C. 1057 Lovelli
(*Seguito dell'esame e rinvio*) 115

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Luca Giorgio BARBARESCHI.

La seduta comincia alle 9.05.

Sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti di Federmanager.

(*Svolgimento e conclusione*).

Luca Giorgio BARBARESCHI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giorgio AMBROGIONI, *presidente di Federmanager*, e Paolo PARRILLA, *segretario generale Assidifer-Federmanager*, svol-

gono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, i deputati Mario LOVELLI (PD), Marco DESIDERATI (LNP), Antonio MEREU (UdC) e Giancarlo DI VIZIA (LNP).

Nicola TOSTO, *presidente sindacato romano dirigenti industriali* e Giorgio AMBROGIONI, *presidente di Federmanager*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Luca Giorgio BARBARESCHI, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti di Federmanager per il loro intervento, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Luca Giorgio BARBARESCHI.

La seduta comincia alle 9.40.

Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto.

C. 1057 Lovelli.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 aprile 2009.

Michele Pompeo META (PD) ritiene necessario che venga data linearità e completezza al percorso iniziato attraverso l'esame della proposta di legge, anche in ragione della rilevanza dei suoi contenuti.

Mario LOVELLI (PD), nel ricordare che l'esame della proposta di legge in oggetto di cui è primo firmatario è stata avviata nel mese di aprile del 2009, osserva che essa era stata presentata all'inizio della legislatura per finalità, già allora, assai rilevanti. Rammenta infatti che la tematica dell'istituzione di un'Authority nel settore dei trasporti è stata oggetto di esame parlamentare sin dalla scorsa legislatura, essendo contenuta nel disegno di legge governativo relativo al riordino delle Autorità indipendenti che non è giunto a conclusione per la scadenza anticipata della legislatura stessa. Fa presente che il tema dell'istituzione di Autorità indipendenti si è posto sin dall'approvazione della legge n. 474 del 1994 sull'avvio della privatizzazione delle *utilities* e della successiva legge n. 481 del 1995, che prevedeva che tale processo dovesse essere accompagnato dall'istituzione di Autorità indipendenti. Rileva che le uniche *Authority*, diventate effettivamente operative e a cui si può riconoscere un ruolo essenziale, sono l'Autorità per l'energia elettrica e il

gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Rispetto alle altre due Autorità allora previste, ossia quelle relative ai trasporti e al settore postale, invece, soltanto la seconda sta ora giungendo ad una definizione attraverso il decreto legislativo, recentemente approvato dal Governo, che provvede al completamento del processo di liberalizzazione dei servizi postali. Nel segnalare che si sono realizzate e sono attualmente in corso privatizzazioni di rilevanti settori del trasporto (autostradale, aereo e marittimo), pur in mancanza di un quadro regolatorio definito, evidenzia l'esigenza, ormai divenuta ineludibile, di provvedere, con un intervento legislativo, all'istituzione di un'Autorità indipendente nel settore dei trasporti. Osserva che la richiesta di un quadro regolatorio preciso nel settore dei trasporti da parte degli operatori è emersa dalle numerose audizioni che la Commissione sta svolgendo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di passeggeri e merci, e che la stessa Autorità *antitrust* ha formulato, in più occasioni, tale richiesta. Nel ricordare, infine, che il tema dell'Autorità dei trasporti è stato inserito dal Governo nel piano nazionale della logistica come uno degli obiettivi del piano medesimo, osserva che lo sviluppo di un piano siffatto in un contesto non regolato in modo chiaro rischia di essere velleitario, pur contenendo obiettivi condivisibili. Nell'auspicare, in conclusione, che tutti i gruppi parlamentari si impegnino affinché il progetto di legge in esame possa giungere ad una rapida conclusione, propone che la Commissione svolga un breve ciclo di audizioni che possa essere di supporto durante l'esame del provvedimento, al fine di pervenire alla definizione di un chiaro quadro regolatorio che possa favorire l'ingresso di altri operatori in un mercato liberalizzato.

Luca Giorgio BARBARESCHI, *presidente*, ricorda che, in ordine ad una migliore definizione della logistica del Paese, sarebbe opportuno tenere presente le RFIT (*Radio Frequency Identification Tag*),

ossia l'identificazione telematica volta a semplificare il mondo del trasporto soprattutto dei mezzi pesanti.

Vincenzo GAROFALO (PdL), nel raccogliere l'invito del collega Lovelli in merito alla necessità di sviluppare ormai in maniera compiuta il lavoro della Commissione verso un percorso che possa portare alla definizione di una proposta su questo tema, preannuncia la presentazione nei prossimi giorni da parte del proprio gruppo di una proposta di legge al riguardo, che tiene conto anche degli ulteriori elementi emersi nel corso dell'attività della Commissione in questa legislatura. Nel sottolineare che la costituzione di un'*Authority* indipendente nel settore dei trasporti è necessaria ai fini di un maggiore sviluppo del sistema Paese, condivide le osservazioni del presidente in merito all'utilizzo di tecnologie avanzate nel mondo dei trasporti e della logistica e ritiene che sia corretto valutare la possibilità di inserire uno specifico riferimento al riguardo nella proposta di legge in discussione che, a suo giudizio, non deve

limitarsi a fotografare il presente ma essere rivolta al futuro.

Daniele TOTO (FLI), nel rispondere favorevolmente all'invito rivolto dal deputato Lovelli, assicura che il proprio gruppo collaborerà fattivamente per una rapida conclusione del provvedimento in esame. Osserva infatti che l'approvazione di un simile provvedimento darebbe alla Commissione un ruolo attivo in un settore come quello dei trasporti che registra una forte e prolungata crisi e che necessita di un'Autorità di regolamentazione, come emerso anche dalle numerose audizioni svoltesi in Commissione.

Antonio MEREU (UdC), nel segnalare l'interesse del proprio gruppo al tema oggetto della proposta di legge in oggetto, assicura la piena collaborazione per la rapida conclusione del provvedimento.

Luca Giorgio BARBARESCHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02365 Peluffo: Situazione di crisi dell'azienda Eutelia Spa.	
5-03949 Vico: Situazioni connesse alla cessione del ramo d'azienda IT da Eutelia Spa ad Agile Srl.	
5-04374 Vico: Situazione di crisi della società Agile Srl	117
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	121
5-04141 Marco Carra: Continuità produttiva dell'azienda Gambro-Dasco in provincia di Modena.	
5-04147 Miglioli: Continuità produttiva dell'azienda Gambro-Dasco in provincia di Modena ...	118
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	123
5-04279 Rigoni: Fondo per il finanziamento dell'integrazione economica al periodo di mobilità per i lavoratori dello stabilimento Eaton di Massa e Carrara	119
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	125
5-04290 Rubinato: Continuità produttiva degli stabilimenti Electrolux di Porcia, in provincia di Pordenone, e di Susegana, in provincia di Treviso	119
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	127

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani recanti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero ».	
Audizione dei rappresentanti di Unioncamere, Assocamerestero, Promos e rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	119

INTERROGAZIONI

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio per i rapporti con il parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 9.05.

5-02365 Peluffo: Situazione di crisi dell'azienda Eutelia Spa.

5-03949 Vico: Situazioni connesse alla cessione del ramo d'azienda IT da Eutelia Spa ad Agile Srl.

5-04374 Vico: Situazione di crisi della società Agile Srl.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo

sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ludovico VICO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto poiché la risposta continua a non affrontare la questione posta nella sua seconda interrogazione n. 5-04374 relativamente all'urgente convocazione di un tavolo di confronto con i commissari e i sindacati di categoria per esaminare le prospettive di rientro dei lavoratori di Agile in Eutelia. Sottolinea che l'amministrazione controllata di Agile non riesce a riscuotere crediti vantati nei confronti di enti pubblici, ritiene che il *know how* dei lavoratori di Agile e il patrimonio costituito dalla rete di Eutelia rappresentino una condizione indispensabile per il rilancio dell'azienda e la salvaguardia delle professionalità.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, peraltro tardiva alla sua interrogazione presentata oltre un anno e mezzo fa. Sottolinea che le situazioni delle due aziende sono sostanzialmente diverse poiché Eutelia possiede una rete importante (circa 13 mila chilometri di fibra ottica), mentre i lavoratori di Agile hanno una notevole qualificazione professionale. La loro assegnazione ad Eutelia Spa rappresenterebbe un'operazione importante non solo dal punto di vista occupazionale, ma anche industriale. Comunica infine la richiesta dei lavoratori di Agile Srl di essere auditi dalla Commissione al fine di poter illustrare meglio gli aspetti complessivi della vicenda.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, assicura che riferirà la richiesta del deputato Peluffo alla presidente della Commissione.

5-04141 Marco Carra: Continuità produttiva dell'azienda Gambro-Dasco in provincia di Modena.

5-04147 Miglioli: Continuità produttiva dell'azienda Gambro-Dasco in provincia di Modena.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ivano MIGLIOLI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, anche a nome dei colleghi Ghizzoni, Levi e Santagata che hanno sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Sottolinea altresì che la Gambro è un'azienda *leader* nel settore delle apparecchiature biomedicali. La decisione assunta nello scorso mese di gennaio di ridurre oltre 400 unità lavorative è stata molto contrastata, oltre che dalle organizzazioni sindacali, dalle istituzioni locali. La motivazione di tale riduzione, infatti non è dovuta a difficoltà di fatturato, ma ad una logica di contenimento dei costi da realizzare trasferendo all'estero (Cina, Repubblica Ceca e Messico) la produzione di apparecchi per la dialisi. Come chiarito anche dalla risposta, sottolinea che nell'ultima settimana è stato fatto un piccolo passo in avanti nelle trattative, anche se non vi è ancora la presentazione di un piano industriale. Assicura che i presentatori dell'interrogazione continueranno a svolgere un'azione di controllo e monitoraggio sull'evoluzione di una vicenda molto importante per il territorio modenese, dal momento che coinvolge 400 lavoratori, buona parte dei quali giovani a contratto determinato.

Marco CARRA (PD), replicando, si associa alle considerazioni svolte dal collega Miglioli.

5-04279 Rigoni: Fondo per il finanziamento dell'integrazione economica al periodo di mobilità per i lavoratori dello stabilimento Eaton di Massa e Carrara.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea RIGONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che non ha fornito alcuna indicazione in merito alla richiesta relativa all'effettiva esistenza di un fondo di 10 milioni di euro presso il Ministero del lavoro che consenta di finanziare un'integrazione economica al normale periodo di mobilità previsto dalla normativa vigente. Ricorda che dichiarazioni di esponenti territoriali del PdL hanno alimentato false speranze nei lavoratori e che il sottosegretario Saglia nella risposta alla precedente interrogazione Gatti n. 5-03852 ha riferito che vi sarebbero state difficoltà di comunicazione con la stampa locale. Giudica grave continuare a dare false speranze a 340 famiglie in difficoltà. Ribadisce quindi la richiesta di convocare urgentemente un tavolo per sottoscrivere un accordo di programma, nonché di chiarire se vi sia effettivamente un fondo per il finanziamento dell'integrazione economica al periodo di mobilità.

5-04290 Rubinato: Continuità produttiva degli stabilimenti Electrolux di Porcia, in provincia di Pordenone, e di Susegana, in provincia di Treviso.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Simonetta RUBINATO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta che va nel senso auspicato dalla sua interrogazione. Osserva che il territorio subirebbe un terribile colpo nel caso in cui si procedesse al taglio dei 500 posti in esubero, non solo dal punto di vista occupazionale, ma anche da quello

industriale. Auspica quindi che i Ministeri del lavoro e dello sviluppo economico continuino a lavorare al tavolo aperto con le rappresentanze sindacali e con l'azienda affinché l'Electrolux salvaguardi e rilanci questo sito produttivo strategico per il territorio.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.50.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani recanti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero ».

Audizione dei rappresentanti di Unioncamere, Assocamerestero, Promos e rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico.

(Svolgimento e conclusione).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Ferruccio DARDANELLO, *presidente Unioncamere*, Leonardo SIMONELLI, *vice-presidente Assocamerestero*, e Pier Andrea CHEVALLARD, *direttore Promos* svolgono le loro relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Manuela DAL LAGO, *presidente*, Alberto TORAZZI (LNP), Gabriele CIMADORO (IdV), Raffaello VIGNALI (Pdl) e Anna Teresa FORMISANO (UdC).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, in considerazione dei successivi impegni parlamentari, invita gli auditi ad inviare rispo-

ste scritte alle questioni poste. Ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02365 Peluffo: Situazione di crisi dell'azienda Eutelia Spa.**Interrogazione n. 5-03949 Vico: Situazioni connesse alla cessione del ramo d'azienda IT da Eutelia Spa ad Agile Srl.****Interrogazione n. 5-04374 Vico: Situazione di crisi della società Agile Srl.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde agli atti di sindacato ispettivo congiuntamente in quanto gli stessi vertono sostanzialmente sul medesimo argomento.

Con decreti datati 14 luglio 2010, il Tribunale di Roma e il Tribunale di Arezzo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 270 del 1999, hanno dichiarato rispettivamente l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della srl Agile, con sede in Roma, e della Spa Eutelia, con sede in Arezzo.

Si sono così aperte due procedure di amministrazione straordinaria che non possono che proseguire su piani distinti seppure paralleli.

Con riferimento agli esiti del giudizio avanti il Tribunale di Roma per condotta antisindacale delle citate società si evidenzia che la sentenza di primo grado, intervenuta alla fine dello scorso 2010, nel confermare la condotta antisindacale delle stesse, ha tuttavia evidenziato che questa, per sua natura, non può direttamente incidere sulla validità della cessione, che resta, pertanto, valida ed efficace.

Quanto sopra, ferma comunque la percorribilità dell'impugnativa dell'atto di cessione del ramo *information technology* da Eutelia ad Agile, la cui proposizione va certamente ben calibrata, sia rispetto agli

eventuali effetti negativi sulle operazioni di vendita del complesso aziendale da parte della procedura concorsuale, che ai tempi di definizione del relativo contenzioso, di durata incompatibile con quella della procedura di amministrazione straordinaria.

I commissari di Agile si sono riservati, al riguardo, ogni ulteriore approfondimento e conseguente iniziativa a tutela dell'interesse del proprio ceto creditorio.

Tale ipotizzata unificazione, del resto, non è dimostrato che consenta di ottenere particolari benefici sia sotto il profilo industriale e del salvataggio dei posti di lavoro che della tutela dei creditori.

La distinzione, infatti, tra il ramo « telecomunicazioni » e il ramo *information technology*, presupporrebbe anche in capo ad un'unica Procedura l'adozione di un programma di cessione per i due rami di azienda, con un risultato sostanzialmente analogo a quello che si otterrebbe mantenendo separate le due Procedure.

Invero, sia sotto il profilo della soddisfazione del ceto creditorio, che nei confronti del personale dipendente, è attualmente possibile applicare la disciplina codicistica in tema di trasferimento di azienda, che comporta la responsabilità del soggetto cedente.

Ciò potrebbe garantire ai titolari di crediti verso Eutelia spa, ceduti ad Agile

srl, allora *in bonis* e rimasti insoddisfatti, la possibilità di insinuarsi *ex* articolo 2560 del codice civile anche nello stato passivo di Eutelia Spa, in amministrazione straordinaria per l'intera quota del credito rimasto non pagato.

Lo stesso principio vale altresì nei confronti del personale dipendente, alla luce dell'articolo 2112 del codice civile.

Allo stato, i lavoratori *ex* Eutelia trasferiti ad Agile restano incardinati in quest'ultima.

Al riguardo, si precisa che:

per i lavoratori di Agile, dislocata su 13 siti, in parte di proprietà della società – Avellino, Torino, Ivrea, Bari e Rende – altri di proprietà di terzi – Pregnana milanese, Napoli, Padova, Potenza, Cadenzano/Firenze, Bologna, Roma, Perugia – è stato previsto ed autorizzato dal competente Ministero del lavoro il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, fino ad un massimo di 1.520 dipendenti;

per quelli di Eutelia, dislocata su quattro sedi – Roma, Arezzo, Torino e Milano, con netta prevalenza nelle sedi di Roma e Arezzo – è stato previsto ed autorizzato dal competente Ministero del lavoro il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per 100 unità.

Per ciò che attiene alle disponibilità delle procedure da destinare al soddisfacimento dei creditori ed in particolare dei lavoratori, si rileva una difficoltà di incasso da parte soprattutto della società Agile dei crediti vantati nei confronti degli enti pubblici; difficoltà aggravata dal fermo amministrativo su tali crediti, posto dall'Agenzia delle entrate per mancati pagamenti.

In particolare, l'Agenzia delle entrate oppone la compensazione dei richiesti pagamenti con i debiti delle stesse verso l'Erario.

Al riguardo, oltre all'intervento del MiSE, sono state assunte dai commissari straordinari di entrambe le procedure molteplici iniziative volte ad ottenere lo sblocco dei pagamenti, rimaste a tutt'oggi senza esito.

Ne consegue una enorme difficoltà, in particolare per Agile, nel provvedere al pagamento degli stipendi dei lavoratori occupati, a causa della suesa posta immobilizzazione di risorse.

Quanto al tema delle commesse, si precisa, in via preliminare, che i commissari straordinari si sono attivati sin dall'inizio delle procedure al fine di acquisire, laddove mancanti, le necessarie certificazioni, per partecipare alle gare indette dagli enti pubblici al fine di aggiudicarsi nuove commesse.

Il MiSE provvederà, pertanto, nei limiti consentiti dalla legge, a vigilare affinché venga assunta ogni iniziativa volta a valorizzare le aziende.

Al riguardo, si segnala altresì che in data 7 marzo u.s. sono stati approvati i programmi di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad entrambe le società, a valle dei quali si darà corso alle rispettive procedure di vendita, con l'obiettivo di garantire il massimo livello occupazionale.

In relazione alle vicende relative alle due procedure risulta già costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un tavolo di confronto, cui partecipano le OO.SS. ed i soggetti istituzionali, anche territoriali, in vista della migliore soluzione della crisi che ha coinvolto Agile ed Eutelia.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04141 Marco Carra: Continuità produttiva dell'azienda Gambro-Dasco in provincia di Modena.**5-04147 Miglioli: Continuità produttiva dell'azienda Gambro-Dasco in provincia di Modena.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La Società GAMBRO è una multinazionale svedese operante nel settore degli apparati biomedicali e, in Italia, lo stabilimento di Medolla (provincia di Modena) rappresenta non solo il principale sito produttivo, ma uno dei centri di riferimento per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di sistemi per la dialisi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico è stato tempestivamente informato sulla decisione della Società di razionalizzare le « *blood-line* » a livello mondiale e della conseguente intenzione di potenziare la produzione in siti a minore impatto economico, con costi, quindi, ridotti rispetto agli standard europei. Ciò comporterebbe il trasferimento di parte delle produzioni del sito di Medolla.

Il Ministero, anche su sollecitazione delle Istituzioni locali e delle Organizzazioni Sindacali, ha prontamente attivato un tavolo di confronto, precisamente in data 10 febbraio 2011, coinvolgendo l'Azienda, le Istituzioni locali, Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena e Comuni di Medolla, di Mirandola e di Concordia e le Parti sociali.

Il Ministero della Salute ha garantito un attento esame della situazione, mentre secondo quanto comunicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Comune di Mirandola, nella seduta del 31 gennaio u.s. ha votato all'unanimità un Ordine del giorno sul piano di ridimensionamento annunciato dai vertici della

società, al fine di trovare soluzioni per soddisfare le esigenze dell'azienda, quelle dei lavoratori e del territorio.

Nella riunione del 10 febbraio 2011, è stato avviato un confronto, nel corso del quale il MiSE, le Istituzioni locali ed le organizzazioni sindacali hanno manifestato congiuntamente la loro contrarietà a quanto comunicato dall'azienda, in quanto il trasferimento all'estero delle suddette attività avrebbe un impatto negativo sull'occupazione e sulla intera economia del territorio. A seguito del citato progetto di razionalizzazione deciso dalla società si ipotizza, infatti, un pesante taglio di oltre 400 posti di lavoro.

La GAMBRO ha precisato, inoltre, che il processo di ristrutturazione avrà termine entro la metà del 2012.

Il Rappresentante dell'Azienda ha comunque dato la disponibilità ad entrare nel merito della questione.

A tale fine, il Ministero dello Sviluppo Economico ha illustrato un percorso, condiviso dalle parti presenti al tavolo, che prevede la presentazione di un Piano industriale e l'apertura di una discussione che abbia l'obiettivo di individuare soluzioni finalizzate al mantenimento delle attività industriali e dei livelli occupazionali nel sito di Medolla.

Si rende noto, infine, che un ulteriore incontro si è svolto ieri presso il MiSE, alla presenza del Ministero della Salute e delle Istituzioni locali, durante il quale il management dell'Azienda ha dichiarato la

propria disponibilità a ridiscutere con la corporate alcuni punti critici del piano di riorganizzazione presentato, al fine di venire incontro alle richieste emerse sia da parte istituzionale che sindacale.

Nei prossimi giorni il piano verrà presentato alle organizzazione sindacale e a

valle di tali incontri, comunque nelle prime settimane di aprile, verrà riconvocato un tavolo di confronto presso il MiSE.

Si ribadisce l'impegno del MiSE a monitorare l'evolversi della discussione al fine di giungere ad un percorso condiviso che tuteli la capacità produttiva e l'occupazione.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-04279 Rigoni: Fondo per il finanziamento dell'integrazione economica al periodo di mobilità per i lavoratori dello stabilimento Eaton di Massa e Carrara.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Rigoni, richiama l'attenzione sulla situazione aziendale dello stabilimento di Massa Carrara della *Eaton srl*, società operante nel settore metalmeccanico.

Si espone quanto riferito dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In primo luogo faccio presente che tale Azienda, a causa della crisi economico-finanziaria che ha investito i mercati mondiali, e nello specifico il settore automobilistico, ha cessato l'attività produttiva nello stabilimento toscano. In particolare, con accordo sottoscritto presso gli uffici della Provincia di Massa-Carrara, alla fine del 2008, è stata prevista la cessazione dei rapporti di lavoro e la collocazione in mobilità dei dipendenti al termine del periodo di godimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale è stato concesso, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 13 febbraio del 2009, per 340 lavoratori e per un periodo di dodici mesi decorrenti dal 15 dicembre 2008. Tale misura è stata successivamente prorogata di ulteriori dodici mesi, fino al 14 dicembre 2010.

La Società, nell'ambito di diversi incontri tenutisi presso il Ministero dello sviluppo economico alla presenza delle Organizzazioni sindacali, ha manifestato in ogni caso l'intento di dar seguito all'accordo del dicembre 2008 non intendendo ricorrere alla Cassa Integrazione in de-

A tal proposito, l'INPS fa sapere che dal 1° marzo di quest'anno i lavoratori licenziati beneficiano dell'indennità di mobilità ordinaria.

Lo scorso 19 gennaio si è svolto un incontro, presso il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del quale è stata illustrata una proposta di Protocollo d'intesa, propedeutico alla stipula di un Accordo di programma volto alla reindustrializzazione del territorio provinciale di Massa Carrara. Il 14 marzo scorso la Giunta Regionale della Toscana ha adottato la bozza di Protocollo d'intesa proposta dal Ministero dello sviluppo economico che sarà oggetto – a breve – di un nuovo incontro presso il medesimo Ministero in modo da giungere rapidamente alla sua sottoscrizione.

Aggiungo anche che per l'area produttiva di Massa Carrara, insieme a quella del distretto tessile di Prato, la Regione Toscana ha già presentato istanza al Ministero dello sviluppo economico per il riconoscimento di area di crisi industriale complessa. La Regione Toscana, ha reso noto, inoltre, di essere impegnata insieme al comune di Massa in una trattativa diretta a verificare le condizioni per un'eventuale acquisizione, da parte dello stesso Comune, dell'area su cui si colloca lo stabilimento Eaton.

Presso gli uffici della Regione Toscana, inoltre, sarà istituito un Tavolo permanente, per monitorare l'evolversi della situazione aziendale, che si riunirà con cadenza mensile alla presenza dei rappresentanti del comune di Massa e dei lavoratori.

In conclusione, vorrei assicurare l'onorevole Rigoni in merito all'attenzione del Governo per una vicenda occupazionale così rilevante per il territorio toscano e per il settore metalmeccanico. A conferma di ciò è operativo presso il Ministero dello

sviluppo economico un Tavolo di confronto con l'obiettivo di individuare una soluzione condivisa che possa limitare – per quanto possibile – l'impatto sul piano produttivo ed occupazionale derivante dalla crisi aziendale della società Eaton.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-04290 Rubinato: Continuità produttiva degli stabilimenti Electrolux di Porcia, in provincia di Pordenone, e di Susegana, in provincia di Treviso.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole Rubinato – con l'atto parlamentare che passo ad illustrare richiama l'attenzione sulla situazione produttiva ed occupazionale della multinazionale svedese *Electrolux* – leader nel settore degli elettrodomestici e delle apparecchiature per uso professionale.

Si espone quanto riferito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La predetta azienda è stata interessata dalla grave crisi che ha investito l'economia mondiale nell'ultimo biennio, con conseguenti notevoli ripercussioni sul piano produttivo ed occupazionale.

Con specifico riferimento agli stabilimenti italiani, preciso che – per alcuni di essi la *Electrolux* ha usufruito a decorrere dal 2009 del trattamento straordinario di integrazione salariale in virtù del Piano di riorganizzazione aziendale approvato nel 2008.

Peraltro lo scorso 10 febbraio, nel corso di una riunione con le organizzazioni sindacali di categoria, i vertici aziendali hanno illustrato, nelle linee generali, un nuovo Piano di ristrutturazione che dovrebbe prevedere – con specifico riferimento ai siti di Pordenone (PD) e Susegana (TV) – un esubero di personale pari a circa 500 lavoratori.

Considerata la particolare situazione che attraversa la *Electrolux*, il Governo ha quindi ritenuto opportuno dedicare la necessaria attenzione attraverso l'apertura di un Tavolo tecnico riunitosi per la prima volta lo scorso 24 febbraio presso il Mi-

nistero dello sviluppo economico. In quella sede, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico è stato avviato un confronto tra i vertici aziendali e i diversi soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nella vicenda.

La notevole diminuzione registrata nei volumi di vendita ha indotto l'azienda a rivedere il proprio posizionamento strategico, senza escludere – nell'ambito del nuovo Piano industriale di riorganizzazione – un eventuale trasferimento di parte della propria produzione in alcuni degli stabilimenti già dislocati all'estero.

Nel corso dell'incontro, tuttavia, il Governo ha espressamente chiesto ai vertici aziendali l'impegno affinché il nuovo processo di riorganizzazione sia volto a mantenere la produzione in Italia e a proseguire e rafforzare lo sviluppo delle attività strategiche e di ricerca che da sempre caratterizzano la *Electrolux*. I rappresentanti aziendali hanno manifestato piena disponibilità a valutare tali richieste.

Il confronto proseguirà oggi stesso, in quanto presso il Ministero dello sviluppo economico è previsto un ulteriore incontro del Tavolo tecnico – tuttora aperto – per verificare in maniera congiunta le concrete possibilità per dare soluzione alla difficile situazione della multinazionale svedese.

Pertanto confermo fin d'ora la piena disponibilità ad informare l'onorevole Rubinato in ordine agli ulteriori sviluppi della vicenda.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, sui contenuti del recente avviso comune relativo alle misure a sostegno delle politiche di conciliazione vita/lavoro e di crescita dell'occupazione femminile (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 128

SEDE REFERENTE:

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli (*Seguito dell'esame e rinvio*) 129

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi e C. 4016 Bobba 129

AVVERTENZA 129

AUDIZIONI

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maurizio Sacconi.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, sui contenuti del recente avviso comune relativo alle misure a sostegno delle politiche di conciliazione vita/lavoro e di crescita dell'occupazione femminile.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attra-

verso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Maurizio SACCONI svolge una relazione sull'argomento oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Lucia CODURELLI (PD), Massimiliano FEDRIGA (LNP), Maria Grazia GATTI (PD), Giuliano CAZZOLA (PdL), nonché — dopo una breve precisazione del Ministro Maurizio SACCONI — i deputati Nedo Lorenzo POLI (UdC), Giulio SANTAGATA (PD), Luigi BOBBA (PD), Cesare DAMIANO (PD), Marialuisa GNECCHI (PD) e Ivano MIGLIOLI (PD).

Il Ministro Maurizio SACCONI rende, quindi, considerazioni conclusive e fornisce precisazioni in ordine al complesso dei quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia il Ministro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 15.20.

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti rinviato nella seduta del 10 novembre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che è in corso, dal mese di dicembre 2010, il lavoro del Comitato ristretto nominato per il seguito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge in titolo. Al riguardo, comunica peraltro che – dopo l'avvenuta costituzione dello stesso Comitato ristretto – è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 4030 Poli: vertendo tale proposta su materia analoga a quella recata dai progetti di legge in esame ed essendone stata fatta esplicita richiesta da parte dei proponenti, la presidenza ne ha, pertanto, disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente, quindi, che nell'ambito del Comitato ristretto – la cui riunione, fissata per oggi, dovrà essere rinviata alla prossima settimana, a causa dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea – potrà proseguire il confronto già avviato, finalizzato all'eventuale unificazione dei testi in esame, ivi compreso il provvedimento appena richiamato.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 24 marzo 2011.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.

C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gneccchi e C. 4016 Bobba.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia.

C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. Emendamento C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 130

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici. Atto n. 338 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 131

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04436 Miotto: Precauzioni adottate per fronteggiare il passaggio in Italia della nube radioattiva emessa dalla centrale nucleare di Fukushima in Giappone 133

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 135

5-04435 Mussolini: Sicurezza ed efficacia dei farmaci somministrati ai bambini in età pediatrica 134

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 137

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo – rel. Mancuso).

Audizione informale di rappresentanti della Federazione nazionale ordini dei veterinari italiani (FNOVI), dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani (ANMVI), del sindacato italiano veterinari di medicina pubblica (SIVeMP), della Lega antivivisezione onlus (LAV), della Lega nazionale per la difesa del cane (LNDC) e dell'Ente nazionale protezione animali (ENPA) 134

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 13.40.

Legge comunitaria 2010.

Emendamento C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame, per il parere di competenza, dell'articolo aggiuntivo 16.03 del relatore presentato presso la XIV Commissione.

Carlo CICCIONI, *presidente*, avverte che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, l'articolo aggiuntivo 16.03 del relatore, che riguarda materie di competenza della XII Commissione. Nello specifico, segnala che, qualora la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta emendativa, la XIV Commissione

sarà tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.

Dà quindi la parola al relatore, onorevole Volpi, per l'illustrazione dell'articolo aggiuntivo 16.03 del relatore presso la XIV Commissione e per l'espressione del parere.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, fa presente che l'articolo aggiuntivo 16.03 è volto ad inserire nel testo del disegno di legge comunitaria un articolo che detta principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva comunitaria 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Tra i criteri direttivi segnala, in particolare, quello in base al quale il decreto legislativo di attuazione deve prevedere ogni iniziativa idonea a garantire sistemi alternativi alla sperimentazione e alla ricerca scientifica allo scopo di limitare la possibilità di utilizzare animali a fini di ricerca scientifica, nonché prevedere l'avvio di iniziative finalizzate a limitare gli allevamenti destinati a ospitare animali a fini di sperimentazione. In conclusione, poiché tutti i principi e criteri direttivi previsti nell'articolo aggiuntivo sono volti a garantire una maggiore tutela degli animali utilizzati a fini scientifici, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLOI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici. Atto n. 338.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 23 marzo 2011.

Anna Margherita MIOTTO (PD) intende sollevare perplessità in merito alla nomina di un componente della CUD, la delicatezza delle cui funzioni imporrebbe che i suoi componenti siano indicati rispettando criteri di indipendenza e trasparenza. Dai *curricula* allegati allo schema di decreto in esame risulta, infatti, che un membro si trovi in una situazione di conflitto di interessi, avendo un importante incarico in una società che opera nel campo della distribuzione dei farmaci.

Il sottosegretario Francesca MARTINI, dopo aver premesso che va apportata una modifica formale all'articolo 3, comma 1, in quanto la data del 21 luglio 2012 deve essere sostituita con la data del 22 luglio 2012, fa presente, in riferimento alle questioni sollevate dall'onorevole Pedoto nella seduta di ieri, che la CUD ha regolarmente presentato in data 3 marzo 2010 al Ministero della salute la relazione sull'attività svolta, che mette a disposizione della Commissione. Per quanto riguarda poi l'osservazione relativa al compenso dei componenti, segnala che l'attuale contingenza finanziaria comporta, come è noto, la necessità della razionalizzazione dei costi di tutte le Commissioni istituite nell'ambito di tutti i ministeri.

Per quanto riguarda invece la questione da ultimo sollevata dall'onorevole Miotto, fa presente che la nomina cui ella ha fatto riferimento non è imputabile al Ministero della salute ma alla Conferenza dei pre-

sidenti delle regioni, in particolare alla regione Campania, le cui indicazioni sono state recepite dal Governo. Pertanto, propone di proseguire nell'esame del provvedimento per rinviare ad un successivo momento una valutazione più approfondita della questione sollevata.

Luisa BOSSA (PD) invita a non sottovalutare un problema che è, innanzitutto, un problema di legittimità del provvedimento all'esame della Commissione. Chiede quindi di non concluderne l'esame nella giornata odierna ed auspica una pausa di riflessione, che consenta al Governo una valutazione più attenta della nomina in questione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) concorda sulla delicatezza del problema sollevato, ritenendo tuttavia che la Commissione possa proseguire nell'esame ed eventualmente rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere, in modo da consentire al Governo di effettuare gli approfondimenti richiesti.

Luciana PEDOTO (PD), alla luce del dibattito svoltosi, condivide la proposta da più parti avanzata di non esprimere il parere nella seduta odierna ma di rinviare il seguito dell'esame dello schema di decreto, al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche.

Carlo CICCIOLO (PdL), *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade nella giornata di domenica 27 marzo e che, ove si intenda rinviare alla prossima settimana la conclusione dell'esame, il rappresentante del Governo dovrebbe manifestare la propria disponibilità ad attendere il parere della Commissione prima di emanare il decreto. In alternativa, si potrebbe ipotizzare la presentazione da parte del relatore di una proposta di parere con condizioni, relative alla questione in oggetto.

Vittoria D'INCECCO (PD) manifesta la sua contrarietà a proseguire nell'esame e

ad esprimere il parere nella giornata odierna, seppur con condizioni.

Andrea SARUBBI (PD) ritiene che il problema sollevato oggi dalla collega Miotto sia particolarmente delicato e per certi versi molto simile al caso, già discusso, della moglie del Ministro Sacconi, che ricopre incarichi di grande responsabilità in Farmindustria. Dopo aver evidenziato che la persona oggi messa in discussione addirittura insegna *marketing* farmaceutico ed è amministratore delegato di una società di distribuzione farmaceutica, osserva che certe leggerezze non dovrebbero ripetersi e che si dovrebbe evitare di ricadere nei medesimi errori.

Delia MURER (PD) giudica non utile entrare nel merito della questione nella giornata odierna e, data la delicatezza del tema del conflitto di interessi, condivide la proposta di prevedere una pausa di riflessione.

Il sottosegretario Francesca MARTINI concorda sull'importanza del tema in discussione, che riguarda aspetti di fondamentale interesse per la salute e il benessere dei cittadini e che investe un settore – quello dei dispositivi medici – fortemente controverso, anche alla luce della ingiustificata variabilità dei relativi costi sul territorio nazionale. Ciò premesso, fa presente che il Governo non ha nessuna preclusione rispetto alla ipotesi, da qualcuno avanzata, di sospendere l'esame dello schema di decreto, che pertanto potrebbe essere anche ritirato per inviarlo ad una nuova valutazione da parte della Conferenza delle regioni.

Gino BUCCHINO (PD) ritiene che la questione sollevata vada al di là delle logiche maggioranza-opposizione e che, piuttosto, sia interesse di tutti agire nel migliore dei modi.

Laura MOLTENI (LNP) condivide le considerazioni del sottosegretario Martini.

Raffaele VOLPI (LNP), nel concordare con la proposta ipotizzata dal sottosegretario di ritirare lo schema di decreto, riterrebbe tuttavia opportuno che venga chiarito se la normativa vigente preveda o meno particolari criteri di incompatibilità.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (Pdl), *relatore*, fa rilevare alla Commissione che nel *curriculum* del dott. Marzano allegato allo schema di decreto in esame è scritto chiaramente quali incarichi ricopre, i quali, pertanto, saranno stati attentamente valutati all'atto della sua nomina.

Lucio BARANI (Pdl) si associa alla richiesta di sospendere l'esame del provvedimento, in attesa delle necessarie verifiche da parte del Governo.

Carlo CICCIONI (Pdl), *presidente*, alla luce del dibattito svoltosi, propone conclusivamente di rinviare a martedì prossimo il seguito dell'esame dello schema di decreto, in modo da consentire al Governo di effettuare una compiuta valutazione sull'opportunità o meno di ritirarlo, nonché di svolgere gli approfondimenti necessari in merito alla nomina di cui si discute. Resta inteso che il Governo si impegna a non emanare il decreto prima dell'espressione del parere da parte della Commissione.

Il sottosegretario Francesca MARTINI assicura che il Governo effettuerà le verifiche del caso e attenderà il parere parlamentare prima di emanare il decreto.

Carlo CICCIONI (Pdl), *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.10.

Carlo CICCIONI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04436 Miotto: Precauzioni adottate per fronteggiare il passaggio in Italia della nube radioattiva emessa dalla centrale nucleare di Fukushima in Giappone.

Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere in particolare quali iniziative il Governo abbia assunto e quali cautele abbia posto in essere qualora la nube radioattiva in arrivo in Italia dovesse risultare dannosa.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), replicando per la sua interrogazione, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, che giudica tranquillizzante per quanto riguarda le affermazioni contenute nella prima parte, secondo cui le concentrazioni radioattive provenienti dal Giappone sono irrilevanti e non avrebbero alcun effetto sulla salute umana. La seconda parte della risposta è invece meno soddisfacente, poiché da un lato afferma che sono stati effettuati controlli sui cittadini provenienti dal Giappone e sui prodotti alimentari importati da quel paese, ma dall'altro non fa riferimento all'effettuazione di controlli sull'aria e non precisa se siano state approntate misure di monitoraggio specifico, ulteriori rispetto al monitoraggio effettuato dalla Rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale.

5-04435 Mussolini: Sicurezza ed efficacia dei farmaci somministrati ai bambini in età pediatrica.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) illustra l'interrogazione in titolo, volta a sapere se il Governo intenda assumere iniziative per ovviare alla carenza di sperimentazione per i farmaci da somministrare ai bambini, che vengono di fatto curati con farmaci per adulti e non testati sui bimbi medesimi.

Il sottosegretario Francesca MARTINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Alessandra MUSSOLINI (PdL), replicando per l'interrogazione di cui è prima firmataria, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario, pur rimanendo convinta della necessità di aumentare la sicurezza dei farmaci, in particolare quelli da somministrare ai più piccoli, nonché della necessità di introdurre anche in Italia un prontuario farmaceutico per l'età pediatrica.

Carlo CICCIOLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 24 marzo 2011.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo – rel. Mancuso).

Audizione informale di rappresentanti della Federazione nazionale ordini dei veterinari italiani (FNOVI), dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani (ANMVI), del sindacato italiano veterinari di medicina pubblica (SIVeMP), della Lega antivivisezione onlus (LAV), della Lega nazionale per la difesa del cane (LNDC) e dell'Ente nazionale protezione animali (ENPA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.40.

ALLEGATO 1

5-04436 Miotto: Precauzioni adottate per fronteggiare il passaggio in Italia della nube radioattiva emessa dalla centrale nucleare di Fukushima in Giappone.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare e a carattere generale, in ordine alla questione delineata nell'atto ispettivo in esame, mi sembra corretto segnalare che già il Ministro della salute ha inteso rassicurare la popolazione italiana.

Nel senso che: « L'eventuale arrivo in Italia di correnti d'aria provenienti dal Giappone non presenta alcun rischio per la salute » e « Se anche le correnti dovessero trasportare sull'Italia particelle radioattive provenienti dalla centrale di Fukushima si tratterebbe comunque di quantità infinitesimali, estremamente diluite, che oggi siamo in grado di rilevare grazie agli strumenti sofisticati di cui disponiamo, ma che non avrebbero alcun effetto sulla salute. Si tratterebbe infatti di valori bassissimi, largamente inferiori alle dosi di radioattività naturale ».

Infatti, nel loro movimento, le masse d'aria vanno gradualmente depauperandosi del contenuto iniziale di radioattività: al riguardo, la « Environmental Protection Agency » degli Stati Uniti, utilizzando sistemi di rilevamento estremamente sofisticati, ha stimato che i livelli di radioattività in aria risultano talmente bassi da comportare una dose dell'ordine di centomila volte inferiore a quella normalmente ricevuta dalla radioattività naturale.

Indicazioni in tal senso sono state fornite anche dall'Autorità di sicurezza nucleare francese.

Si ritiene che quando i venti giungeranno in Europa avranno una concentra-

zione di radioattività estremamente bassa e di assoluta non rilevanza dal punto di vista sanitario.

L'organo di controllo operante nel nostro Paese, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ha intensificato il monitoraggio della radioattività ambientale e, ad oggi, non sono state registrate anomalie.

Il continuo monitoraggio viene effettuato mediante le reti REMRAD e GAMMA, reti di allarme realizzate dall'ISPRA: i dati raccolti sono inviati al Centro Emergenze Nucleari dell'ISPRA.

È attiva, inoltre, la Rete Nazionale di Sorveglianza della Radioattività Ambientale (RESORAD), costituita dai Laboratori delle Agenzie per la protezione dell'ambiente (ARPA) delle Regioni e Province Autonome: vengono analizzate tutte le principali matrici di interesse ambientale e alimentare (terreno, aria, latte, acqua, vegetali, eccetera), per verificare eventuali contaminazioni.

Colgo l'occasione per ricordare che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010 ha dotato il nostro Paese di un « Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche ».

Per quanto riguarda le misure precauzionali adottate dopo l'evento dell'11 marzo 2011, si precisa che, a vantaggio dei cittadini italiani e stranieri provenienti dal Giappone, sono stati identificati – in stretta collaborazione tra Regioni e Ministero della Salute – i Centri di riferimento

regionali per l'effettuazione delle visite e dei controlli idonei a verificare eventuali contaminazioni radioattive.

In alcuni dei soggetti esaminati sono state rilevate lievi tracce di iodio 131 nelle urine; peraltro, occorre sottolineare che tale lieve aumento è inferiore al limite della normale esposizione ambientale e privo di rischi per la salute.

Al riguardo, si precisa che gli esami sono stati eseguiti con strumenti ad altissima sensibilità, i quali registrano anche eventuali quantità infinitesimali di radioattività.

Gli unici eventuali rischi potrebbero derivare dai prodotti alimentari importati dal Giappone.

Pertanto, pur se le importazioni di alimenti di origine animale e vegetale dal

Giappone rappresentano una percentuale minima rispetto al totale delle nostre importazioni dall'estero, ho disposto il rafforzamento dei controlli alle frontiere da parte dei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) di questo Ministero.

In attesa che a livello comunitario vengano emanati specifici provvedimenti, ho dato incarico ai PIF e agli USMAF di procedere al controllo per la ricerca di radionuclidi nel caso di alimenti prodotti o confezionati dopo l'11 marzo 2011.

I campioni prelevati vengono inviati ai Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali della Puglia e della Basilicata e delle Regioni Lazio e Toscana.

ALLEGATO 2

5-04435 Mussolini: Sicurezza ed efficacia dei farmaci somministrati ai bambini in età pediatrica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione posta, e con riguardo alle sperimentazioni dei medicinali, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha inteso precisare che le sperimentazioni cliniche pediatriche nel nostro Paese dall'anno 2000 sono censite all'interno dell'Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali.

I dati raccolti da detto Osservatorio Nazionale sono stati resi pubblici a partire dal 1° dicembre 2005 (<http://ricerca-clinica.agenziafarmaco.it>).

In particolare, nel periodo 1° dicembre 2000-31 dicembre 2009 sono stati avviati 727 studi clinici nella fascia di età 0-18 anni (9,1 per cento del totale), dei quali 452 sono relativi alla fascia di età 0-12 anni (5,6 per cento del totale).

Il trend quantitativo degli studi intrapresi mostra quindi un incremento nel corso del tempo.

Dal 2005 al 2008, l'AIFA ha finanziato 51 studi relativi a sperimentazioni pediatriche o nei quali sono coinvolti bambini (insieme agli adulti):

nel 2005, 12 studi;

nel 2006, 11 studi;

nel 2007, 14 studi;

nel 2008, 14 studi.

Oltre alle tematiche relative alle materie rare ed ai farmaci orfani per malattia rara (2005-2007), che hanno incluso prevalentemente soggetti in età pediatrica, i bandi dell'AIFA hanno sempre previsto tematiche specifiche riguardanti sia malattie infantili

sia patologie dell'area materno-infantile (puerperio e neonatologia).

L'AIFA ha precisato che gli studi pediatrici finanziati costituiscono oltre il 25 per cento del totale complessivo.

Per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1901/2006 del 12 dicembre 2006, l'AIFA ha ricordato che esso prevede l'istituzione di un sistema di obblighi, premi ed incentivi, nel cui ambito le aziende farmaceutiche devono sottoporre all'Agenzia Europea dei Medicinali un piano di sviluppo pediatrico («*Paediatric Investigation Plans*»-PIP) che coinvolge studi di qualità, preclinica, clinica e le relative tempistiche: il piano ha natura vincolante per le stesse aziende farmaceutiche al fine di una estensione brevettuale.

Detti PIP devono essere presentati ogni volta che l'azienda titolare voglia introdurre nel mercato un nuovo farmaco, ovvero una nuova indicazione per un medicinale già in commercio, a meno che vi siano valide giustificazioni scientifiche – le quali costituiscono una deroga agli obblighi – giustificazioni che devono essere sempre valutate ed accettate dall'Agenzia Europea dei Medicinali, attraverso il proprio «*Paediatric Committee*».

I reali tempi di attuazione dei PIP sono comprensivi dei possibili differimenti determinati da motivi scientifici, tecnici, ovvero attinenti alla salute pubblica.

Infatti, nella maggior parte dei casi, l'avvio delle sperimentazioni pediatriche è

subordinato al conseguimento dei risultati preliminari di sicurezza ed efficacia nell'adulto.

Proprio per tale ragione, non tutti gli studi clinici pediatrici previsti dai PIP, dal 2007 ad oggi, sono stati effettivamente avviati nella Comunità europea.

Colgo l'occasione per segnalare che dal 22 marzo 2011 è disponibile per la consultazione pubblica il Registro europeo delle sperimentazioni cliniche, comprensivo degli studi condotti nella fascia pediatrica (<https://www.clinicaltrialregister.eu/ctr-search/>).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. Emendamento C. 4059 Governo, approvato dal Senato (*Esame e conclusione – Parere favorevole sull'emendamento 18.052*) 139

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario dell'UNIRE, professor Claudio Varrone, sulla situazione e sull'attività dell'ente (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 140

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del sindaco di Rosarno, avvocatessa Elisabetta Tripodi (*Svolgimento e conclusione*) 140

ERRATA CORRIGE 141

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 9.35.

Legge comunitaria 2010.

Emendamento C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e conclusione – Parere favorevole sull'emendamento 18.052).

La Commissione inizia l'esame di un ulteriore emendamento al disegno di legge comunitaria, trasmesso dalla XIV Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la XIV Commissione ha ieri trasmesso l'articolo aggiuntivo 18.052, presentato in quella sede dal relatore.

Ricorda quindi la particolare valenza procedurale del parere delle Commissioni di settore sugli emendamenti al disegno di legge comunitaria presentati direttamente presso la XIV Commissione. Infatti, l'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione consultata, assimilabile alla fattispecie della diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione consultata su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Isidoro GOTTARDO (Pdl), *relatore*, illustra l'articolo aggiuntivo 18.052, concer-

nente l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa all'utilizzo della denominazione «cioccolato puro». Al riguardo, fa presente che tale articolo aggiuntivo interviene sulla stessa materia già oggetto dell'articolo aggiuntivo Maggioni 14.02, sul quale la Commissione, il 16 marzo scorso, aveva espresso parere favorevole con la seguente osservazione: «si invita la Commissione di merito ad una verifica tecnica circa il termine di 36 mesi di cui al comma 2, per lo smaltimento delle scorte di prodotti di cioccolato etichettati con le diciture non più consentite, e in particolare a verificare se lo stesso non debba essere ridotto a 24 mesi». L'articolo aggiuntivo 18.052, oltre a fissare il termine in 24 mesi, fa riferimento alle etichette e alle confezioni dei prodotti di cioccolato, anziché ai prodotti di cioccolato. Rilevando che le due formulazioni sono solo apparentemente diverse, in quanto il problema posti in sede europea concerne la denominazione e non il prodotto, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 18.052 del relatore.

La seduta termina alle 9.50.

AUDIZIONI

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione del Commissario straordinario dell'UNIRE, professor Claudio Varrone, sulla situazione e sull'attività dell'ente.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il professor Claudio VARRONE, *Commissario straordinario dell'Unire*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene quindi il deputato Sandro BRANDOLINI (PD), al quale fornisce chiarimenti il professor Claudio VARRONE, *Commissario straordinario dell'Unire*. Intervengono inoltre i deputati Corrado CALLEGARI (LNP), Susanna CENNI (PD), Sandro BRANDOLINI (PD), Luciano AGOSTINI (PD), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Marco CARRA (PD), Teresio DELFINO (UdC) e il presidente Paolo RUSSO ai quali replica e fornisce ulteriori chiarimenti il professor Claudio VARRONE, *Commissario straordinario dell'Unire*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.25.

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del sindaco di Rosarno, avvocato Elisabetta Tripodi.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

L'avvocato Elisabetta TRIPODI, *sindaco di Rosarno*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Giovanni DIMA (PdL), Doris LO MORO (PD), Massimo FIORIO (PD), Teresio DELFINO (UdC) ai quali replica e fornisce ulteriori chiarimenti l'avvocato Elisabetta TRIPODI, *sindaco di Rosarno*. Interviene infine il presidente Paolo RUSSO.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.45

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 1° marzo 2011, a pagina 113, nel Sommario le parole « *Associazione Integra onlus* » sono sostituite dalle parole « *Integra – Associazione per l'integrazione degli immigrati – ONLUS* ».

Nella prima colonna, alla nona riga, le parole « *Associazione Integra onlus* » sono sostituite dalle parole « *Integra – Associazione per l'integrazione degli immigrati – ONLUS* ».

Nella seconda colonna, alla tredicesima riga, le parole « *Associazione Integra onlus* » sono sostituite dalle parole « *Integra – Associazione per l'integrazione degli immigrati – ONLUS* ».

A pagina 114, nella prima colonna, alla nona riga, le parole « *Associazione Integra onlus* » sono sostituite dalle parole « *Integra – Associazione per l'integrazione degli immigrati – ONLUS* ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	142
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	154

SEDE REFERENTE:

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	152
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	183
AVVERTENZA	153
ERRATA CORRIGE	153

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti, indi il sottosegretario di Stato per l'interno, Michelino Davico, indi del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali Francesco Saverio Romano.

La seduta comincia alle 14.15.

Legge comunitaria 2010.

C. 4059 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 marzo 2011.

Lucio STANCA (Pdl) esprime apprezzamento e compiacimento per l'approvazione, avvenuta ieri in Assemblea, del

provvedimento recante riforma della legge n. 11 del 2005.

Mario PESCANTE, *presidente*, evidenzia come il risultato raggiunto ieri sia l'esito di un importante lavoro svolto dalla XIV Commissione. Il progetto di riforma approvato, che ora passa all'esame del Senato, non è un punto di arrivo bensì un punto di partenza, che auspica potrà fornire un contributo al necessario cambiamento della cultura politica e amministrativa del nostro Paese nei confronti dell'Unione europea.

Passando all'esame del disegno di legge comunitaria, avverte che nel pomeriggio di ieri il relatore ha presentato 4 nuovi articoli aggiuntivi, che ha ritenuto ammissibili e che ha pertanto già trasmesso alle Commissioni competenti per il merito ai fini dell'espressione del prescritto parere. Si tratta, in particolare, dell'articolo aggiuntivo 12.03, trasmesso alla II Commissione Giustizia, che non ha ancora

espresso il parere; dell'articolo aggiuntivo 12.04, trasmesso alla I Commissione Affari costituzionali, che non ha ancora espresso il parere; dell'articolo aggiuntivo 16.03 trasmesso alla XII Commissione Affari sociali, che ha già espresso parere favorevole e dell'articolo aggiuntivo 18.052 trasmesso alla XIII Commissione Agricoltura, che ha anch'essa già espresso un parere favorevole.

Il Relatore ha altresì presentato due articoli aggiuntivi – 18.054 e 18.055 – che accolgono, rispettivamente, le condizioni formulate dalla VIII Commissione Ambiente sugli articoli aggiuntivi 18.010 e 18.011 Gottardo.

Il Relatore ha quindi presentato l'articolo aggiuntivo 18.053, considerato inammissibile, in quanto estraneo al contenuto proprio del disegno di legge comunitaria.

Tali emendamenti, che sono in distribuzione, saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna, unitamente a quelli già pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri (*vedi allegato 1*). Avverte che non saranno inclusi nell'allegato fascicolo gli emendamenti sui quali la VIII Commissione ha espresso, nella seduta svoltasi ieri, parere contrario. Si tratta in particolare dell'emendamento 1.6 Cimadoro e degli articoli aggiuntivi 18.038 Miotto e 18.012 Gottardo.

Dà quindi conto delle sostituzioni effettuate dai gruppi.

Gaetano PORCINO (IdV), nel richiamare l'ottimo lavoro svolto dalla XIV Commissione in occasione della approvazione in Assemblea della riforma della legge n. 11 del 2005, nella quale si è assistito ad una convergenza di tutti i gruppi parlamentari su di un testo migliorativo della legislazione vigente, deve tuttavia sottolineare come non si possa rilevare un analogo spirito costruttivo nel corso dell'esame del disegno di legge comunitaria. Si riferisce ad alcuni emendamenti da ultimo presentati dal relatore, che appaiono del tutto estranei all'oggetto del provvedimento, quale l'articolo aggiuntivo 12.03 in materia di responsabilità

civile dei magistrati e l'articolo aggiuntivo 12.04 riguardante la responsabilità erariale di amministratori di aziende pubbliche. Preannuncia che su tali proposte emendative l'opposizione del suo gruppo sarà particolarmente intransigente.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda, a fronte delle obiezioni sollevate dal collega Porcino, che gli emendamenti inizialmente presentati al disegno di legge comunitaria erano più di 150, ora ridotti a circa 56, a dimostrazione della serietà e del rigore adottati nella valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative presentate.

Quanto all'articolo aggiuntivo 12.03 del relatore segnala che questo è volto a dare attuazione ad una sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2006, nonché a rispondere alla procedura di infrazione n. 2230 del 2009.

Sandro GOZI (PD) ricorda che all'inizio dell'esame del disegno di legge comunitaria il relatore e la maggioranza avevano invitato i componenti della Commissione a limitare il numero degli emendamenti presentati al fine di evitare un eccessivo appesantimento del testo da trasmettere al Senato. Deve rilevare tuttavia come la maggioranza ed il Governo abbiano invece sommerso la Commissione di nuovi emendamenti, alcuni dei quali sollevano forti dubbi di ammissibilità. A fronte di un tale atteggiamento l'opposizione del gruppo del PD non potrà che essere particolarmente dura.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) deve precisare l'infondatezza di quanto testé dichiarato dal collega Gozi, a fronte dell'elevato numero di emendamenti da lui personalmente ritirati.

Enrico FARINONE (PD) ricorda che nella seduta di ieri l'opposizione ha accolto la richiesta formulata dal relatore di rinviare alla giornata odierna l'esame di diversi emendamenti; se tuttavia tale rinvio doveva essere finalizzato alla presentazione, all'ultimo momento, di importanti

proposte emendative, si tratta a suo avviso di un modo di procedere non condivisibile. Ancora una volta, purtroppo, si assiste all'utilizzo del disegno di legge comunitaria – uno strumento importante per la politica europea dell'Italia – come veicolo di modifiche legislative che poco hanno a che vedere con l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea.

Isidoro GOTTARDO (Pdl) ritiene opportuno ribadire, per onestà intellettuale, che la Commissione, a partire dal relatore, abbia il dovere di affrontare tutte le questioni oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, senza introdurre elementi discrezionali nella scelta di affrontare un tema piuttosto che un altro. La questione relativa alla responsabilità civile dei magistrati è stata peraltro segnalata anche dall'Avvocato generale dello Stato, in una audizione resa nello scorso febbraio 2011 dinnanzi alla II Commissione.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, osserva come non possa considerarsi sintomo di scorrettezza la presentazione di emendamenti presso la XIV Commissione, ma anzi di particolare correttezza, poiché ciò implica che le proposte emendative siano poste al vaglio delle Commissioni di settore, diversamente da quanto avverrebbe se tali emendamenti fossero presentati direttamente in Assemblea. Condivide peraltro, con riferimento all'articolo aggiuntivo 12.03, le osservazioni formulate dal collega Gottardo in ordine all'obbligo della Commissione di intervenire a fronte di una imminente condanna della Corte di giustizia, come testimoniato dal citato parere dell'Avvocato dello Stato che, con riferimento alla procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea contro l'Italia in materia di responsabilità civile dei magistrati, evidenzia che « la modifica della legge sul punto è quindi già necessaria ». Ritiene sotto tale profilo avventate le dichiarazioni di alcuni deputati e ricorda quanto detto nella giornata di ieri dall'onorevole Ferranti, che ha parlato, con riferimento all'articolo aggiuntivo

12.03, di uso strumentale della legge comunitaria e della volontà di intimidire la magistratura.

Mario PESCANTE, *presidente*, ritiene opportuno passare all'esame delle singole proposte emendative sulle quali potrà, di volta in volta, aprirsi in dibattito.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5 del Governo, accantonato nella seduta di ieri poiché su di esso non si era ancora espressa la Commissione Ambiente, che ha quindi reso un parere favorevole per le parti di sua competenza. Ove tale emendamento fosse approvato risulterà precluso l'emendamento 1.1 della XIII Commissione.

Sandro GOZI (PD) si dichiara contrario all'emendamento 1.5 del Governo sotto il profilo del metodo adottato, poiché con una unica proposta emendativa si inseriscono numerose direttive nel disegno di legge comunitaria. Si tratta a suo avviso di un modo di procedere che ricorda il ricorso da parte del Governo a maxi emendamenti in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento 1.5 del Governo, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 1.1 della XIII Commissione.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.02 del Governo, accantonato nella seduta di ieri.

Sandro GOZI (PD) ribadisce le perplessità su tale emendamento che non va nella direzione prevista dalle richiamate direttive di ampliamento della tutela a favore dei consumatori.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 6.02 del Governo.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, ritira il proprio emendamento 10.6, accantonato nella seduta di ieri.

Raccomanda quindi l'approvazione del proprio emendamento 11.9, accantonato nella seduta di ieri e dei propri emendamenti 11.19 e 11.18, sui quali la IX Commissione si è espressa favorevolmente.

Vincenzo SCOTTI, *Sottosegretario di Stato agli affari esteri*, esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.9, 11.19 e 11.18 del relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 11.9, 11.19 e 11.18 del relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che occorre accantonare l'esame degli articoli aggiuntivi 12.03 e 12.04 del relatore in attesa del parere, rispettivamente, della II e della I Commissione.

Sandro GOZI (PD), con riferimento all'articolo aggiuntivo 12.04 rileva come esso presenti seri problemi di ammissibilità, sia dal punto di vista della rispondenza ad esigenze di adeguamento ad obblighi normativi dell'Unione europea, che sotto il profilo della costituzionalità. La proposta emendativa interviene, nella sostanza, a favore di componenti del Consiglio di amministrazione della RAI che hanno subito una condanna per danno erariale nei confronti dell'azienda. Non può non sottolineare la propria sorpresa sul fatto che il relatore si sia fatto portatore di una simile istanza, rispetto alla quale poteva peraltro prevedere la ferma opposizione del gruppo del PD. Come è stato già ricordato in precedenza, anche in questo caso si usa il disegno di legge comunitaria come veicolo per modifiche normative estranee all'oggetto proprio del provvedimento; infatti, nulla ha a che vedere la disciplina relativa al danno erariale e alla responsabilità degli amministratori o dipendenti di società partecipate dallo Stato o di enti pubblici con la normativa comunitaria, con procedure di infrazioni o con la violazione dei principi in materia di libera prestazione dei servizi e libera circolazione dei capitali di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea, cui pure la proposta emendativa fa riferimento, a suo avviso in modo pretestuoso. Il comma 3 dell'articolo aggiuntivo prevede inoltre che le disposizioni dei commi 1 e 2 si applichino anche ai giudizi pendenti nonché alle fattispecie accertate con sentenza passata in giudicato. Ritiene che sotto il profilo della costituzionalità si tratti di disposizioni assai discutibili.

Per tali motivi preannuncia che investirà immediatamente della questione la Presidenza della Camera, affinché possa essere riconsiderata la valutazione di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo 12.04.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che sull'articolo aggiuntivo 12.04 del relatore è in questo momento pervenuto il parere favorevole della I Commissione.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 12.04.

Vincenzo SCOTTI, *Sottosegretario di Stato agli affari esteri*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 12.04.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 12.04 del relatore.

Sandro GOZI (PD) prende atto del fatto che il presidente ha ritenuto di procedere alla votazione dopo aver acquisito il parere formulato dalla I Commissione, e ribadisce che sottoporrà la questione dell'inammissibilità della proposta emendativa al Presidente della Camera.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, ritira il proprio emendamento 14.2, accantonato nella seduta di ieri.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che occorre accantonare l'esame dell'articolo aggiuntivo 16.03, in attesa del parere della XII Commissione.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati all'articolo 18, precisando che sull'articolo aggiuntivo 18.026 Rainieri si è espressa favorevolmente la VIII Commissione, che l'articolo aggiuntivo 18.051 del relatore accoglie una osservazione formulata dalla XIII Commissione sull'articolo aggiuntivo 18.09 Gottardo, che l'articolo aggiuntivo 18.054 del relatore accoglie una condizione formulata dalla VIII Commissione sull'articolo aggiuntivo 18.010 Gottardo, che l'articolo aggiuntivo 18.055 del relatore accoglie una condizione formulata dalla VIII Commissione sull'articolo aggiuntivo 18.011 Gottardo, che sugli articoli aggiuntivi 18.013 e 18.014 Gottardo si è espressa favorevolmente la VIII Commissione, che sull'articolo aggiuntivo 18.048 del Governo si è espressa favorevolmente la VIII Commissione e che sull'articolo aggiuntivo 18.052 del relatore si è espressa favorevolmente la XIII Commissione.

Vincenzo SCOTTI, *Sottosegretario di Stato agli affari esteri*, esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 18.1 e gli articoli aggiuntivi 18.03 e 18.04 della XIII Commissione.

Sandro GOZI (PD) esprime alcune perplessità in ordine all'articolo aggiuntivo 18.026 Rainieri, ritenendo che, pur non avendo elementi per contestarne le finalità, esso non appaia ammissibile in quanto non è volto ad adempiere ad un obbligo normativo dell'Unione europea. Osserva come la valutazione di ammissibilità dovrebbe essere utilizzata in maniera più congrua.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, osserva come la proposta emendativa in esame modifica il decreto legislativo 161 del 2006, di attuazione della direttiva 2004/42/CE in materia di sostanze presenti in pitture e vernici e in prodotti per la carrozzeria, uniformando le disposizioni

nazionali in materia di esportazione verso paesi terzi a quelle di tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) sottolinea di non essere pienamente convinto dalle precisazioni del relatore poiché, benché si intervenga su un decreto legislativo attuativo di una direttiva, ciò non significa che si stia adempiendo ad un obbligo comunitario. Osserva peraltro come trattandosi di un decreto legislativo relativo a sostanze chimiche e che investe anche questioni relative alla salute dei cittadini, occorre affrontare con estrema cautela eventuali modifiche.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva come la proposta emendativa sia volta ad evitare che l'Italia sia penalizzata da una restrizione riguardante le disposizioni relative alla esportazione di tali sostanze verso paesi terzi. Ricorda di aver tenuto conto di tali aspetti nella valutazione dell'articolo aggiuntivo.

Sandro GOZI (PD), ribadendo le sue considerazioni in ordine alla valutazione di ammissibilità, ritiene che l'articolo aggiuntivo dovrebbe essere valutato anche sotto il profilo del suo impatto economico. Si tratta di un aspetto che auspica possa essere tenuto in considerazione nel corso dell'esame in Assemblea.

Nicola FORMICHELLA (PdL) evidenzia come, se non si interviene rapidamente, si cagiona un danno ingente per le aziende italiane.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) ribadisce l'opportunità di approfondire le disposizioni recate dall'emendamento.

Vincenzo SCOTTI, *Sottosegretario di Stato agli affari esteri*, ricorda che sull'articolo aggiuntivo si è espressa favorevolmente la Commissione di merito, ciò che offre senz'altro una garanzia in ordine alla congruità dei suoi contenuti; nel corso dell'esame del provvedimento in Assem-

blea potranno comunque essere svolti opportuni approfondimenti.

Mario PESCANTE, *presidente*, pone quindi in votazione l'articolo aggiuntivo 18.026 Rainieri.

(Segue la votazione).

Gaetano PORCINO (IdV) segnala, prima che sia proclamato il risultato della votazione, che il computo dei voti non sta avvenendo correttamente in quanto i voti favorevoli e contrari sull'articolo aggiuntivo 18.026 Rainieri gli risultano in numero uguale.

Mario PESCANTE, *presidente*, fa presente che risultano espressi 18 voti favorevoli e 17 voti contrari.

Massimo POMPILI (PD) giudica irriuale quanto sta accadendo e invita il segretario di presidenza presente a verificare il computo dei voti. Evidenzia peraltro come alcuni deputati si siano ora allontanati dall'aula della Commissione, mentre altri deputati sono entrati e non è quindi più possibile verificare i deputati che hanno effettivamente preso parte alla votazione e i voti espressi.

Mario PESCANTE, *presidente*, ribadisce che in base ai conteggi da lui stesso effettuati i voti favorevoli sull'articolo aggiuntivo sono in numero superiore a quelli contrari per un voto. Attualmente si è allontanato dall'aula un solo deputato ed uno solo ne è entrato, entrambi della maggioranza; il rapporto tra maggioranza e opposizione è dunque rimasto invariato rispetto al momento della votazione.

In considerazione del fatto che stanno avendo inizio le votazioni in Assemblea avverte di dover sospendere la seduta — che si intende riconvocata immediatamente al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea — alla ripresa della quale darà conto degli accertamenti svolti con il Segretario di Presidenza presente alla votazione.

La seduta, sospesa alle 16.15, è ripresa alle 16.25.

Mario PESCANTE, *presidente*, a seguito delle verifiche svolte conferma che nella votazione sull'articolo aggiuntivo 18.026 Rainieri hanno espresso voto favorevole 18 deputati, di cui dà conto. Hanno invece espresso parere contrario 17 deputati.

Massimo POMPILI (PD) evidenzia in primo luogo che presso la XIV Commissione i segretari di Presidenza sono attualmente l'onorevole Castiello e l'onorevole Razzi, entrambi appartenenti alla maggioranza, tenuto conto del fatto che l'onorevole Razzi ha recentemente cambiato gruppo di appartenenza. Ritiene invece necessario che anche l'opposizione sia opportunamente rappresentata in questa funzione in seno all'ufficio di Presidenza della Commissione.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo 18.026, riterrebbe in ogni caso opportuno, per motivi di trasparenza, ripetere nuovamente la votazione.

Mario PESCANTE, *presidente*, ritiene ragionevole e costruttivo l'intervento dell'onorevole Pompili.

Sandro GOZI (PD) sebbene il gruppo del PD ritenga che la votazione sull'articolo aggiuntivo 18.026 non si è svolta regolarmente e che, poiché si era in parità di voti, l'articolo aggiuntivo doveva ritenersi respinto, giudica opportuno, per esigenze di trasparenza, ripetere la votazione in questione.

Gaetano PORCINO (IdV) sottolinea di non avere alcun dubbio in ordine alla imparzialità e alla corretta conduzione dei lavori della Commissione da parte del Presidente; intende unicamente evidenziare come nel caso della votazione sull'articolo aggiuntivo 18.026 Rainieri la presidenza non abbia immediatamente chiuso la votazione, dichiarandone l'esito — come invece fatto nelle precedenti votazioni — ma abbia, in presenza di un risultato incerto in ordine all'approvazione del-

l'emendamento, subito proceduto a nuovi conteggi dei votanti.

Marco MAGGIONI (LNP), anche in considerazione della tensione manifestata da tutti i colleghi nella fase di votazione dell'articolo aggiuntivo 18.026 Rainieri, ritiene opportuno accogliere la proposta di nuova votazione formulata dall'onorevole Gozi.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ritiene anch'egli, per tornare ad un clima più sereno, opportuno ripetere la votazione, pur non ritenendo accettabili le ulteriori valutazioni svolte dall'onorevole Gozi.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) si dichiara favorevole alla proposta formulata di ripetere la votazione dell'articolo aggiuntivo 18.026 Rainieri.

Mario PESCANTE, *presidente*, pone nuovamente in votazione l'articolo aggiuntivo 18.026 Rainieri.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 18.026 Rainieri.

Isidoro GOTTARDO (PdL), con riferimento all'articolo aggiuntivo 18.051 del relatore, che accoglie l'osservazione formulata dalla XIII Commissione sul suo articolo aggiuntivo 18.09, osserva che a seguito di una verifica tecnica svolta con il ministero competente, appare preferibile non inserire nel testo della proposta emendativa il comma 5-*bis*, oggetto della richiamata osservazione, in quanto la disposizione presenta profili problematici dal punto di vista della compatibilità comunitaria.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, alla luce di tali precisazioni ritira il proprio articolo aggiuntivo 18.051 e esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 18.09 Gottardo.

Michelino DAVICO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, esprime parere conforme a quello del relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 18.09 Gottardo.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 18.09 Gottardo.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 18.09 Gottardo.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 18.09 Gottardo.

Sandro GOZI (PD) esprime perplessità sull'articolo aggiuntivo 18.054 del relatore, che reca criteri di delega eccessivamente vaghi e generici, che sottraggono al Parlamento la possibilità di un adeguato intervento su materie assai rilevanti come è quella dell'inquinamento acustico. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 18.054 del relatore.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, sottolinea la propria disponibilità a valutare eventuali modifiche di tali disposizioni nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 18.054 del relatore, risultando pertanto precluso l'articolo aggiuntivo 18.010 Gottardo.

Sandro GOZI (PD) evidenzia che l'articolo aggiuntivo 18.055 introduce modifiche al codice ambientale in materia di difesa del suolo, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche; si tratta di una materia che meriterebbe maggiore analisi approfondita.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, si dichiara disponibile, anche in questo caso, a valutare eventuali modifiche delle disposizioni nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 18.055 del relatore, risultando pertanto precluso l'emendamento 18.011 Gottardo.

Sandro GOZI (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 18.013 Gottardo.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 18.013 Gottardo.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preannuncia l'astensione del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 18.013 Gottardo.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 18.013 Gottardo.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 18.014 Gottardo.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 18.014 Gottardo.

Sandro GOZI (PD) esprime la contrarietà del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 18.017 del Governo che introduce disposizioni di delega troppo generiche in materia di prodotti fitosanitari, argomento che meriterebbe adeguati approfondimenti. Stigmatizza il comportamento del Governo che inserisce nel disegno di legge comunitaria, in seconda lettura, una questione di tale portata.

Gaetano PORCINO (IdV) si associa alle considerazioni svolte dal collega Gozi.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) esprime perplessità in ordine ad un intervento legislativo volto all'armonizzazione dell'ordinamento interno con regolamenti comunitari.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, osserva come occorra dare attuazione, per alcuni aspetti, anche ai regolamenti dell'Unione europea oggetto dell'articolo aggiuntivo in discussione.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 18.017 del Governo.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto contrario del PD sull'articolo aggiuntivo 18.018 del Governo, che modifica normativa interna in materia di aromi e testimonia l'uso improprio fatto dal Governo del disegno di legge comunitaria.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 18.018 del Governo.

Sandro GOZI (PD) sottolinea che l'articolo aggiuntivo 18.039 del Governo reca una delega in bianco al Governo per l'attuazione di una direttiva rilevante, in materia di poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Così facendo, il Governo appesantisce impropriamente il disegno di legge comunitaria.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) ritiene che vi sia piena compatibilità comunitaria della proposta emendativa in discussione, volta all'attuazione di una direttiva. Ritiene tuttavia che i criteri di delega siano eccessivamente 'leggeri', lasciando mano libera al Governo; preannuncia pertanto la propria astensione sull'articolo aggiuntivo 18.039 del Governo.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 18.039 del Governo.

Sandro GOZI (PD) preannuncia la propria astensione sull'articolo aggiuntivo 18.050 del relatore che in base alle informazioni in suo possesso avrebbe un costo pari a 15 milioni di euro annui. Ricorda che nel disegno di legge comunitaria per il 2009 diversi emendamenti presentati dal-

l'opposizione erano stati respinti per mancanza di copertura.

Mario PESCANTE, *presidente*, precisa che sulle proposte emendative non si è ancora espressa la Commissione Bilancio, che lo farà per l'Aula.

Isidoro GOTTARDO (PdL) osserva che l'articolo aggiuntivo 18.050 reca misure eque nei confronti degli studenti, ed in particolare per quelli che accedono ai programmi Erasmus.

Massimo POMPILI (PD) ricorda la difficoltà generale di molte importanti università italiane per la recettività degli studenti fuori sede; deve tuttavia sottolineare come per alcuni aspetti il Governi trovi le risorse, mentre per altri non lo fa.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) condivide le preoccupazioni espresse dal PD, ma osserva come non si possa votare contro un adempimento comunitario, seppure oneroso. Bisognerebbe piuttosto stigmatizzare quei casi nei quali il Governo ha negato fondi necessari per l'adeguamento a disposizioni dell'Unione europea.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 18.050 del relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto contrario del PD sull'articolo aggiuntivo 18.048 del Governo, un ulteriore esempio di uso improprio da parte del Governo del disegno di legge comunitaria.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) osserva che quando una normativa dell'Unione europea è già trasposta nell'ordinamento nazionale, modifiche alle norme di attuazione non possono essere considerate adempimenti necessari. Preannuncia pertanto il suo voto contrario sull'articolo aggiuntivo 18.048 del Governo.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 18.048 del Governo.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sull'articolo aggiuntivo 18.052 del relatore.

Rocco BUTTIGLIONE (UdC) preannuncia il voto favorevole del PD sull'articolo aggiuntivo 18.052 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 18.052 del Relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole della XII Commissione sull'articolo aggiuntivo 16.03 del relatore.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, ne raccomanda l'approvazione.

Michelino DAVICO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 16.03 del relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sull'articolo aggiuntivo 16.03 del relatore, che appare detta criteri dettagliati e puntuali, come sempre dovrebbe avvenire nel caso di disposizioni di delega.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 16.03 del Relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che è ancora in corso la seduta della II Commissione per l'espressione del parere sull'articolo aggiuntivo 12.03 del relatore.

Propone pertanto di sospendere la seduta in attesa di tale parere.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 17.10, è ripresa alle 18.25.

Mario PESCANTE, *presidente*, informa che la Commissione Giustizia ha espresso un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 12.03 del Relatore, formulando due osservazioni.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, tenuto conto della complessità della materia e della necessità di un adeguato approfondimento delle osservazioni formulate dalla Commissione Giustizia, ritiene preferibile in questa fase approvare l'articolo aggiuntivo 12.03 nella sua formulazione iniziale, riservandosi un eventuale accoglimento delle osservazioni in sede di esame del provvedimento in Assemblea.

Francesco Saverio ROMANO, *Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali*, esprime parere conforme a quello del relatore.

Jean Leonard TOUADI (PD) evidenzia che si è svolto un dibattito molto approfondito presso la II Commissione, anche in considerazione del fatto che sulla materia il Governo si accinge a presentare una proposta di riforma organica e strutturale della magistratura. Per tale motivo la proposta emendativa presenta caratteri di irriparabilità e atipicità. Richiama quindi l'audizione svolta dall'Avvocato generale dello Stato presso la Commissione Giustizia, lo scorso febbraio, richiamando in particolare il passaggio nel quale si segnala che nella causa in Corte di Giustizia la difesa del Governo italiano fa leva sulla sola circostanza che la modifica della legge non sarebbe necessaria, in quanto la formulazione della norma già consentirebbe una interpretazione « comunitariamente orientata » nel senso della sentenza Traghetti. Richiama quindi il parere alternativo presentato dal PD, dell'IdV e dall'UDC in Commissione Giustizia, che reca condizioni invece che osservazioni. Invita pertanto il relatore, in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea a tenere debitamente conto di tali posizioni.

Gianluca PINI (LNP), *relatore*, ha già assicurato la propria disponibilità a presentare modifiche al testo che possano tener conto delle risultanze del dibattito svoltosi in II Commissione.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto contrario del PD sull'articolo aggiuntivo 12.03 del relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 12.03 del relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 12.03 del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 12.03.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, come risultante dagli emendamenti approvati.

Pone quindi in votazione il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, on. Pini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Mario PESCANTE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 17.10.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009.**Doc. LXXXVII, n. 3.***(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 marzo 2011.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri ha presentato una proposta di relazione per l'Assemblea (*vedi allegato 2*), che auspica possa ricevere consenso unanime da parte della Commissione.

Sandro GOZI (PD) ringrazia il relatore per la proposta formulata, rispetto alla quale vi è poco da aggiungere, poiché questa si sofferma più sulle questioni di metodo che di merito. Osserva come, del resto, la relazione sia riferita all'anno 2009 ed è quindi obsoleta ed inutile; ciò dipende dal fatto che il Governo ha presentato il documento secondo la struttura e i contenuti previsti dalla formulazione dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 previgente alle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo 8, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), in vigore dal 10 luglio 2007. Si tratta di un modo di procedere inaccettabile.

Come già rilevato il relatore affronta solo questione di ordine metodologico, mentre il gruppo del PD avrebbe ritenuto inserire nel testo della relazione una valutazione dell'attività di politica europea svolta dal Governo negli ultimi mesi. Si tratta di una valutazione estremamente negativa, che si riserva di sottolineare nel corso dell'esame del documento in Assemblea. È infatti critico il giudizio sull'operato del Ministro Tremonti in materia di *governance* economica europea e non si profilano, in materia di conti pubblici prospettive che appaiano soddisfacenti per l'Italia, anche in considerazione del fatto che – diversamente da quanto sostenuto dal Ministro – non vi può essere equiparazione

tra debito pubblico e debito privato. Evidenza, in ogni caso, che il debito privato dovrà essere ponderato, tenendo conto del diverso peso del risparmio delle famiglie e di quello delle imprese. Anche per tali motivi ha più volte richiesto l'audizione del Ministro Tremonti presso le competenti Commissioni parlamentari, richiesta che tuttavia non è mai stata accolta. Altrettanto negativo è il giudizio del suo gruppo in ordine alle modalità con le quali il Governo ha affrontato il tema dell'immigrazione clandestina. Benché, infatti, il Ministro Maroni abbia parlato di esodo « biblico » verso l'Italia, non è mai stata richiesta dal Governo italiano alla Commissione europea l'attivazione delle procedure di carattere eccezionale di cui alla direttiva 2001/51/CE, volta alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi e che promuove l'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

Si tratta naturalmente di questioni, come anche quella dell'assenza, ormai da diversi mesi, di un Ministro per le politiche europee, che saranno oggetto della discussione del provvedimento in Assemblea.

Nicola FORMICHELLA (PdL) ritiene importante che la relazione della XIV Commissione e la risoluzione presentata in Assemblea si concentrino sugli aspetti procedurali, tenuto conto dell'imminente presentazione da parte del Governo della relazione programmatica relativa all'azione europea nel 2011; in quella sede si potrà opportunamente affrontare il tema della valutazione delle politiche europee del Governo italiano.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, condivide le osservazioni svolte dall'onorevole Gozi in ordine al ritardo con il quale la relazione viene presentata, aspetto che ha con evidenza messo in luce nella proposta di relazione presentata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione per l'Assemblea formulata dal relatore.

Mario PESCANTE, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 457 del 23 marzo 2011, a pagina 236, seconda colonna, ultima riga, dopo l'articolo aggiuntivo 18.018 aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

*(Modifica al decreto legislativo
27 marzo 2006, n. 161).*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, le parole « , nei quattro anni successivi alle date ivi previste, » sono soppresse.

18. 026. Rainieri.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, Allegato A, dopo la direttiva 2010/60/UE, inserire le seguenti:

20100/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ».

Ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva 2010/53/UE, inserire le seguenti:

2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010, che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario;

2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione;

2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;

2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE;

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza;

2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati);

2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ».

All'articolo 1, comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:

2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

All'articolo 1, comma 1, allegato B, sopprimere la seguente direttiva:

2009/113/CE della Commissione, del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida ».

1. 5. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 1, all'Allegato A, sopprimere la seguente direttiva:

2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

Conseguentemente, all'Allegato B, dopo la direttiva: 2009/65/CE, inserire la seguente:

2009/106/CE della Commissione, del 14 agosto 2009, recante modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

1.1 La XIII Commissione.

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti: entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno

dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

5.1 Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Missioni connesse con gli impegni europei).

1. La disposizione di cui alla prima frase del quinto periodo del comma 12, dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. 01. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 6.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante « Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari »).

1. All'articolo 7, dopo il comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

2.ter. L'indicazione non è necessaria quando, con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato 2 Sezione III (allergeni), la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato.

6. 02. Il Governo.

(Approvato)

ART. 7.

Al comma 1, lettere c) e d), sostituire le parole: quanto prima, e al più entro trenta giorni con le seguenti: entro e non oltre trenta giorni.

7. 3. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 8.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) apportare al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le integrazioni necessarie per definire la disciplina applicabile ai fondi gestiti da una SGR in liquidazione coatta amministrativa e per prevedere, anche nei casi in cui la SGR non sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei creditori qualora le attività del fondo siano insufficienti per l'adempimento delle relative obbligazioni.

8. 5. Gioacchino Alfano.

(Approvato)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART.8-bis.

1. Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE, nonché di adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il terzo periodo del terzo comma è abrogato, e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: « In deroga al terzo ed al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese

*da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinquies*, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime. »;*

b) all'articolo 7-bis, comma 3:

1) alinea, le parole « Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica » sono sostituite dalle seguenti: « Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a siffatto sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento »;

2) lettera a), secondo periodo, le parole « di gas e di elettricità », sono sostituite dalle seguenti: « di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo »;

c) all'articolo 7-septies, la lettera g) è sostituita dalla seguente: « g) la concessione dell'accesso a un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o a una rete connessa a un siffatto sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati; »;

d) all'articolo 8-bis, primo comma:

1) alla lettera a), dopo le parole: «le cessioni di navi», sono inserite le seguenti: «adibite alla navigazione in alto mare e», e dopo le parole: «o della pesca», sono inserite le seguenti: «nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera»;

2) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;

3) alla lettera b), le parole: «di navi e» sono soppresse;

4) alla lettera d) le parole: «pesca costiera locale, il vettovagliamento», sono sostituite dalle seguenti: «pesca costiera, le provviste di bordo»;

5) alla lettera e) sono apportate le seguenti modifiche:

5. 1) le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)»;

5. 2) le parole: «di cui alle lettere a) e b)», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis) e b)»;

6) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico.»;

e) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole «di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6»;

f) all'articolo 17, secondo comma, è aggiunto infine il seguente periodo: «Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli

46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.»;

g) all'articolo 38-bis, secondo comma, dopo le parole: «valore aggiunto» sono aggiunte le seguenti: «, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del medesimo terzo comma quando effettuata, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al cinquanta per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)»;

h) all'articolo 67:

1) al comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: «, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell'imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati ad essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, previamente autorizzate dall'autorità doganale.

2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonché, a richiesta dell'autorità doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi in un altro Stato membro dell'Unione europea.».

i) all'articolo 68, la lettera *g-bis*) è sostituita dalla seguente: « *g-bis*) le importazioni di gas mediante un sistema del gas naturale o una rete connessa a un siffatto sistema, ovvero immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento. »;

j) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: « 1. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le seguenti operazioni sono non imponibili ed equiparate a quelle di cui agli articoli 8, *8-bis* e 9:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;

b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione con-

clusi con detta Unione, nei limiti per questi ultimi della partecipazione dell'Unione stessa;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue Istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera *c)*, nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti indicati alle lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera *a)*, tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.

3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto. ».

k) il numero 127-*octies*) della tabella A, parte III, è abrogato.

2. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla

legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38:

1) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: « 4-*bis*. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema. »;

2) la lettera c-*bis*) del comma 5 è sostituita dalla seguente: « c-*bis*) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; ».

b) l'articolo 41, comma 2-*bis*, è sostituito dal seguente: « 2-*bis*. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o una rete connessa a un siffatto sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia. ».

3. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: « 7-*bis*. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanarsi di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per l'attivazione di un sistema completo e

periodico di scambio di informazioni tra l'autorità doganale e quella fiscale da attuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere da a) a c) e da e) a j), e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. ».

Conseguentemente ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica varie disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

8. 02. Il relatore.

(Approvato)

ART. 9.

Sopprimerlo.

* 9. 1. Abrignani, Nicolucci.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* 9. 3. Porcino, Borghesi.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* 9. 4. Il Governo.

(Approvato)

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole: presente legge, inserire le seguenti: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. 6. Il Relatore.

ART. 11.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis) l'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale in ambito locale può concedere capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media, ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, ai fornitori di contenuti audiovisivi e di dati ed ai fornitori di servizi media radiofonici autorizzati in ambito nazionale ».

11. 9. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: campi elettromagnetici inserire le seguenti: riesaminando periodicamente la necessità e la proporzionalità delle misure adottate.

11. 19. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 3, inserire la seguente lettera:

g-bis) ridefinizione del ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge n. 481 del 1995 con riferimento alla disciplina della incompatibilità sopravvenuta ovvero della durata dell'incompatibilità successiva alla cessazione dell'incarico di componente e Presidente dell'Autorità medesima, allineandolo alle previsioni delle altre Autorità europee di regolamentazione.

11. 18. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 3, alla lettera h) dopo le parole: nonché di protezione dei dati personali: aggiungere le seguenti: e delle informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalità di espressione del proprio consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione su Internet od altre applicazioni.

11. 5. Consiglio.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni che attribuiscono all'autorità di regolazione la facoltà di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture civili e che a tal fine siano adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese.

11. 8. Crosio.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di tali mercati;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera p).

11. 11. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 37 della legge 7 luglio 2009, n. 88 recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008).

1. All'articolo 37, comma 2, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. alla lettera a) sono soppresse le parole: « , senza le prescritte autorizzazioni »;

b. alla lettera a), capoverso 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « senza le prescritte autorizzazioni »;

c. alla lettera a), capoverso 2), le parole: « , oppure produca o commercializza uova » sono sostituite con le seguenti: « senza la prescritta registrazione »;

d. alla lettera e), capoverso 1), sono soppresse le parole: al divieto di trattamenti per la conservazione »;

e. alla lettera e), capoverso 3), le parole: « articoli 6 e 11, relativi » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 6 relativo »;

f. alla lettera f) dopo le parole: « articoli 8, » è inserita la seguente: « 11, » e dopo le parole: « regolamento (CE) n. 589/2008 » sono inserite le seguenti: « e le disposizioni nazionali applicative »;

g. alla lettera g), sono soppresse le seguenti parole: « ai sensi della normativa vigente »;

h. alla lettera g), le parole: « agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative » sono sostituite dalle seguenti: « sull'uso di diciture facoltative dalle norme comunitarie e disposizioni nazionali applicative in materia di commercializzazione delle uova ».

i. alla lettera h), è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al di fuori dei casi consentiti la stessa sanzione si applica a chiunque detiene, pone in commercio uova non stampigliate e/o non classificate nonché effettua trattamenti di conservazione o di refrigerazione delle uova della cat. A. La sanzione per la detenzione o la commercializzazione di uova non stampigliate o non classificate non si applica al dettagliante che detiene o pone in vendita uova in confezioni originali, sempre che il dettagliante non sia in condizione di avere conoscenza della violazione o che la confezione originale non presenti segni di alterazione ».

2. L'articolo 37, comma 4, della legge 7 luglio 2009, n. 38, è abrogato.

3. All'articolo 37, comma 7, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: « dell'irrogazione delle sanzioni » sono sostituite dalle seguenti: « dell'accertamento delle violazioni ».

11. 01. La II Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Delega al Governo per l'adeguamento e la revisione della disciplina sanzionatoria in attuazione del regolamento (CE) 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi che modifica il regolamento (CE) 1831/2003 e che abroga le direttive 73/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471 (CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Mi-

nistero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo al fine di assicurare la piena integrazione tra la normativa nazionale e quella comunitaria sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4 e nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a. riordino, coordinamento e riformulazione dell'apparato sanzionatorio in applicazione delle nuove disposizioni comunitarie che regolamentano le norme di commercializzazione, preparazione ed uso dei mangimi, con particolare riferimento all'etichettatura obbligatoria e facoltativa, compreso l'utilizzo dei claims nutrizionali;

b. armonizzazione dell'intero apparato sanzionatorio attraverso la previsione di disposizioni sanzionatorie anche in applicazione del regolamento (CE) 1831/2003 in tema di additivi destinati all'alimentazione animale ed alla riformulazione delle prescrizioni di cui alla direttiva 93/74/CE per gli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali;

c. razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio secondo principi di efficacia, afflittività e proporzionalità da attuare secondo i criteri stabiliti all'articolo 2, comma 1, lettera *e*) della presente legge nonché attraverso la rimodulazione delle sanzioni penali vigenti, sia con riferimento alla scelta della pena sia con riguardo alla misura delle sanzioni stesse in considerazione dell'attenuato disvalore giuridico di alcune condotte correlate al minor rischio di contagio della BSE.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

11. 02. La II Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante « Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva »).

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

ART. 3.

(Designazione dell'origine).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare in etichetta o nei documenti commerciali degli « oli extra vergini di oliva » e degli « oli di oliva vergini », la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine in etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli « oli extra vergini di oliva » e degli « oli di oliva vergini », in difformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a

novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza in etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altro che può indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine in etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'olio d'oliva composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini » e « dell'olio di sansa di oliva » in difformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza in etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altro che evoca una qualunque origine geografica.

4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli « oli extra vergini di oliva » e « oli di oliva vergini », non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendone obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli « oli extra vergini di oliva » e degli « oli di oliva vergini » previsto dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi

compresa l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento euro a milleduecento euro ».

2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

ART. 5. Identificazione delle partite.

1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro ».

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

ART. 6. Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi.

1. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e dagli articoli 4 e 5, sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro, se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.

2. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e dagli articoli 4 e 5, sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trenta mila litri.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti preconfezionati, il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione ».

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola: « inflazione » è sostituita con la parola: « infrazione » e le parole: « si applicano le sanzioni previ-

ste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie» sono sostituite dalle parole: «le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate».

5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225 è sostituito dal seguente: «1. Senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo.

11. 03. La II Commissione.

(Approvato)

ART. 12.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , corredati di relazione tecnica, Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: per materia e per i profili di carattere finanziario

12. 4. Il Relatore.

(Approvato)

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera q) dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «prestazione di servizi di investimento,»;

b) alla lettera r) dopo la parola: «coordinamento» inserire le seguenti: «con la normativa in materia di società fiduciarie, nonché».

12. 3. Gioacchino Alfano.

(Approvato)

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo SpA (causa C-173/03) e adeguamento alla procedura di infrazione 2009-2230).

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «con dolo o colpa grave» sono sostituite dalle seguenti «in violazione manifesta del diritto»;

b) il comma 2 è soppresso.».

12. 03. Il relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

ART. 12-bis.

(Adeguamento del regime di responsabilità erariale ai principi in materia di stabilimento, libera prestazione dei servizi e libera circolazione di capitali di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

1. Al fine di dare piena attuazione ai principi in materia di diritto di stabilimento, libera prestazione dei servizi e libera circolazione di capitali, di cui, rispettivamente, agli articoli 49, 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti della responsabilità dei componenti degli organi societari o dei dipendenti di società partecipate, anche indirettamente, dallo Stato o da altre amministrazioni o enti pubblici in misura pari o superiore al 50 per cento, il danno erariale

è costituito dalla eventuale differenza tra l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale ed il conseguente incremento finanziario o patrimoniale a vantaggio di pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico. Non costituisce, pertanto, danno erariale il pagamento di ammende o sanzioni o interessi per ritardato pagamento da parte delle predette società ad una pubblica amministrazione o organismo di diritto pubblico o comunque a vantaggio del pubblico erario».

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce interpretazione autentica dell'articolo 1 commi 1 e 1-bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20, circa la responsabilità degli amministratori o dipendenti di società partecipate, anche indirettamente, dallo Stato o da altre amministrazioni o enti pubblici in misura pari o superiore al 50 per cento, sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai giudizi pendenti nonché alle fattispecie accertate con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78. In tali casi l'eventuale esonero di responsabilità è accertato in sede di ricorso per revocazione.

4. Nell'articolo 17, comma 30-ter del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, l'espressione « sentenza anche non definitiva » deve essere interpretata nel senso di: « sentenza di merito anche non definitiva ».

12. 04. Il relatore.

(Approvato)

ART. 14.

Al comma 2 sopprimere le parole da: e dopo le parole: fino alla fine del comma.

14. 2. Il Relatore.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Contrasto all'evasione di IVA in importazione da Paesi Terzi).

1. Al fine di assicurare la piena ed effettiva riscossione delle risorse proprie dell'UE di cui alla decisione 2007/436/CE EURATOM, al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole « agli effetti dell'IVA » aggiungere le parole « iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e che abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti ».

15. 03. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/63UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, il Governo senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e con le risorse strumentali e finanziarie a disposizione a normativa vigente, è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere ogni iniziativa idonea per garantire sistemi alternativi per la sperimentazione e la ricerca scientifica, al

fine di limitare ai soli casi di oggettiva e comprovata necessità la possibilità di utilizzare animali a fini di ricerca scientifica, garantendo l'implementazione dei metodi alternativi al fine di contribuire allo sviluppo e alla validazione degli stessi e allo scopo di formare personale esperto nelle tecniche dei metodi alternativi. Inoltre, assicurare l'osservanza e applicazione del principio delle tecniche alternative grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi all'interno di ogni Organismo preposto al benessere degli animali e nel previsto Comitato nazionale per la protezione degli animali impiegati a fini scientifici;

b) disporre l'avvio di iniziative finalizzate a limitare gli allevamenti destinati ad ospitare animali a fini di sperimentazione, prevedendo per gli allevamenti già esistenti ogni forma di garanzia per tutelare il ripristino del benessere degli animali ospitati nelle predette strutture utilizzati a fini di ricerca, per non pregiudicare per gli stessi la possibilità di futura adozione;

c) vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute delle specie coinvolte;

d) assicurare una misura normativa che tuteli gli organismi geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, anche vietando taluni fenotipi;

e) vietare qualsiasi procedura qualora causi dolore, sofferenza o angoscia intensi che possano potenzialmente protrarsi e non possano essere opportunamente alleviati.

f) assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e

verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con ispezioni senza preavviso;

g) predisporre una banca dati telematica presso il Ministero della Salute per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e dei metodi alternativi;

h) definire un quadro sanzionatorio appropriato in modo da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo anche in riferimento al titolo IX-bis del Codice penale.

Conseguentemente, ai commi 1 e 3, Allegato B, dopo la direttiva: 2010/53/UE, inserire la seguente: 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

16. 03. Il relatore.

(Approvato)

ART. 18.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

b-bis) al comma 1, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:

« c-ter) in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalità tecniche di utilizzo di rete da posta derivante è sempre disposta, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza ».

18. 1. La XIII Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1266/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, che modifica la direttiva 2007/68/CE per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura per i vini).

1. È autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei vini di cui all'allegato XI-ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 (regolamento unico OCM), immessi sul mercato o etichettati prima del 30 giugno 2012 e conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005.

18. 03. La XIII Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, acquisito il parere dei compe-

tenti organi parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nella Comunità europea, di seguito denominato « regolamento », secondo i seguenti principi direttivi:

a) individuazione di una o più autorità nazionali competenti designate per la verifica, mediante le risorse già previste a legislazione vigente, delle licenze FLEGT e determinazione delle procedure amministrative e contabili finalizzate all'attuazione del regolamento;

b) determinazione delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive;

c) individuazione delle opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali che dovranno collaborare nell'attuazione del regolamento e le associazioni ambientaliste e di categoria interessate alla materia, anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195;

d) determinazione di una tariffa per l'importazione di legname proveniente dai Paesi con i quali trova applicazione il regime convenzionale previsto dal regolamento e sua destinazione ad integrale copertura delle spese necessarie derivanti da iniziative ufficiali delle autorità competenti finalizzate a controlli a norma dell'articolo 5 del medesimo regolamento.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è tenuto al rispetto anche dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

18. 04. La XIII Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifica al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161).

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, le parole « , nei quattro anni successivi alle date ivi previste, » sono soppresse.

18. 026. Rainieri.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357).

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 è sostituito dal seguente:

ART. 12.

(Introduzioni e reintroduzioni).

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute per quanto di competenza, e la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano,

previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione ed il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'Allegato D e delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, nonché per l'introduzione in deroga a quanto disposto dal successivo comma 3, nel rispetto delle finalità del presente decreto e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 708/2007 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione o ripopolamento sulla base delle Linee Guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione o ripopolamento delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministero della Salute, presentando agli stessi Ministeri apposito studio che evidenzia che tale reintroduzione o ripopolamento contribuisce in modo soddisfacente alle finalità di cui all'articolo 1 comma 2 del presente decreto.

3. È vietata l'introduzione in natura di specie e popolazioni non autoctone. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e popolazioni autoctone, laddove la loro introduzione interessi porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale.

4. Su istanza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'introduzione delle specie e delle popolazioni di cui al comma 3 può essere autorizzata in deroga dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute per quanto di competenza, previo parere

dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone.

5. Per l'introduzione e la traslocazione di specie e popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applica il Regolamento (CE) n. 708/2007 e successive modifiche e integrazioni.

5-bis. Possono essere introdotte specie alloctone che, se rilasciate in ambiente naturale, non trovano condizioni di riproduzione.

6. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un'analisi dei rischi ambientali, che evidenzia l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenziasse l'ineadeguatezza delle informazioni scientifiche disponibili, dovranno essere applicati principi di prevenzione e precauzione, compreso il divieto all'introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato stabilito dall'articolo 20 della Direttiva 92/43/CEE.

7. Nel Decreto di cui al comma 1 sarà specificata la procedura per l'autorizzazione in deroga al divieto di cui al comma 3.

18. 051. Il relatore.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357).

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 è sostituito dal seguente:

ART. 12.

(Introduzioni e reintroduzioni).

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti il

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute per quanto di competenza, e la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione ed il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'Allegato D e delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, nonché per l'introduzione in deroga a quanto disposto dal successivo comma 3, nel rispetto delle finalità del presente decreto e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 708/2007 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione o ripopolamento sulla base delle Linee Guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione o ripopolamento delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministero della Salute, presentando agli stessi Ministeri apposito studio che evidenzia che tale reintroduzione o ripopolamento contribuisce in modo soddisfacente alle finalità di cui all'articolo 1 comma 2 del presente decreto.

3. È vietata l'introduzione in natura di specie e popolazioni non autoctone. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e popolazioni autoctone, laddove la loro introduzione interessi porzioni di territorio esterne all'area di presenza naturale.

4. Su istanza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'introduzione delle

specie e delle popolazioni di cui al comma 3 può essere autorizzata in deroga dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute per quanto di competenza, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone.

5. Per l'introduzione e la traslocazione di specie e popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applica il Regolamento (CE) n. 708/2007 e successive modifiche e integrazioni.

6. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio comprendente un'analisi dei rischi ambientali, che evidenzii l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenziasse l'ineadeguatezza dette informazioni scientifiche disponibili, dovranno essere applicati principi di prevenzione e precauzione, compreso il divieto all'introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato stabilito dall'articolo 20 della Direttiva 92/43/CEE.

7. Nel Decreto di cui al comma 1 sarà specificata la procedura per l'autorizzazione in deroga al divieto di cui al comma 3.

18. 09. Gottardo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART 18-bis.

(Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali, negli edifici e negli ambienti di vita con la Direttiva 2002/49/CE).

1. Al fine di assicurare una completa armonizzazione della Direttiva 2002/49/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, il Governo è delegato ad adottare, nei modi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni o integrazioni ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo quanto disposto dall'articolo 3 comma 3 e dall'articolo 11 comma 2 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e prevedono l'armonizzazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a), c), d), e), g), h), i), l) e m) della legge quadro n. 447/95 e dei regolamenti di cui all'articolo 11 comma 1 della stessa legge quadro con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano, ma anche la sottoposizione ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni intervenute dopo la loro promulgazione.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore previsti dal Decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 con i piani di azione, le mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche previsti dalla Direttiva 2002/49/CE e recepite dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194 all'articolo 2 comma 1 lettere o), p) e q), agli articoli 3 e 4 ed agli allegati 4 e 5 nonché con i criteri previsti dal decreto di

cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 3, comma 1, lettera *f*), come modificata dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, articolo 15, comma 1, lettera *d*);

b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla Direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge 447/95 ed introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento ed integrazione di quelli introdotti dalla legge 447/95;

c) aggiornamento della disciplina delle sorgenti di rumore relative alle infrastrutture dei trasporti e agli impianti industriali;

d) regolamentazione della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive;

e) regolamentazione della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;

f) aggiornamento della definizione di tecnico competente in acustica di cui agli articoli 2 e 3 della legge 447/95;

g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.

h) regolamentazione della sostenibilità economica degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore previsti dal Decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

4. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifi-

cazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di tali pareri.

4.bis. «In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera *e*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato.»;

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

18. 054. Il relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture dei trasporti e dagli impianti industriali, negli edifici e negli ambienti di vita con la Direttiva 2002/49/CE).

1. Al fine di assicurare una completa armonizzazione della Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, il Governo è delegato ad adottare, nei modi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni o integrazioni ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti inerenti la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)* della legge 26 ottobre 1995 n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo quanto disposto dall'articolo 3 comma 3 e dall'articolo 11 comma 2 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e prevedono l'armonizzazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)* della legge quadro n. 447/95 e dei regolamenti di cui all'articolo 11 comma 1 della stessa legge quadro con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano, ma anche la sottoposizione ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni intervenute dopo la loro promulgazione.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore previsti dal Decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 con i piani di azione, le mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche previsti dalla Direttiva 2002/49/CE e recepiti dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194 all'articolo 2 comma 1 lettere *o)*, *p)* e *q)*, agli articoli 3 e 4 ed agli allegati 4 e 5 nonché con i criteri previsti dal decreto di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 3, comma 1, lettera *f)*, come

modificata dalla legge 4 giugno 2010, n. 96, articolo 15, comma 1, lettera *d)*;

b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla Direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge 447/95 ed introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento ed integrazione di quelli introdotti dalla legge 447/95;

c) aggiornamento della disciplina delle sorgenti di rumore relative alle infrastrutture dei trasporti e agli impianti industriali;

d) regolamentazione della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle discipline sportive;

e) regolamentazione della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;

f) aggiornamento della definizione di tecnico competente in acustica di cui agli articoli 2 e 3 della legge 447/95;

g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.

h) regolamentazione della sostenibilità economica degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore previsti dal Decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

4. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla

Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di tali pareri.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

18. 010. Gottardo.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART 18-bis.

(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni della Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, concernente « Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche »).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo di riordino, coordinamento, integrazione e semplificazione delle disposizioni di cui alla Parte III del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modificazioni, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea attraverso la procedura d'infrazione n. 2007/4680 ex articolo 258 TFUE che contesta la non conformità della Parte III del decreto legislativo n. 152/06 alla di-

rettiva in parola, nonché evitare rischi di procedura di infrazione per non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE.

In particolare il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri anche attraverso l'abrogazione o modificazione della normativa vigente:

a) riordino, coordinamento e semplificazione degli strumenti di pianificazione (Piano gestione del rischio idrogeologico, Piano di gestione dei bacini idrografici, Piano di tutela) anche al fine di superare la sovrapposizione tra i diversi piani e snellire il procedimento di adozione e approvazione degli stessi con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'iter procedimentale nonché del riesame ed aggiornamento degli stessi Piani;

b) riordino delle disposizioni in materia di Autorità competenti dei distretti idrografici, ivi compresi quelli transfrontalieri, precisandone l'articolazione gerarchica e settoriale delle competenze e l'assetto finanziario, nonché di ripartizione territoriale dei distretti idrografici stessi, nel rispetto della normativa comunitaria e in relazione agli obiettivi comuni da raggiungere;

c) riformulazione delle disposizioni inerenti, per i corpi idrici superficiali e sotterranei e per la gestione del rischio idrogeologico, l'attività di monitoraggio, l'analisi conoscitiva delle caratteristiche del distretto idrografico, l'analisi economica finalizzata anche al recupero dei costi, l'esame delle pressioni e degli impatti, l'analisi di rischio per gli aspetti qualitativi e quantitativi, e il loro riesame periodico;

d) riformulazione degli obiettivi ambientali anche in funzione della tutela delle acque destinate all'uso idropotabile nonché della disciplina relativa agli obiettivi a specifica destinazione;

e) riordino della normativa vigente in relazione al programma di misure, ai controlli e relativo riesame periodico non-

ché l'introduzione delle scadenze temporali entro cui applicare eventuali nuove misure individuate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e successivi aggiornamenti;

f) modifiche, integrazioni e abrogazione di ogni altra definizione, disposizione e concetto necessari al raggiungimento della conformità con la normativa comunitaria e nazionale vigente;

g) riordino, razionalizzazione e snellimento delle normative in materia di acque e di gestione del rischio idrogeologico sovrappostesi negli anni creando situazioni frammentarie, sia per quanto riguarda la parte III del decreto legislativo n. 152/2006, che per la legislazione in materia non confluita nella stessa;

h) riordino ed aggiornamento delle disposizioni in materia di concessione d'uso della risorsa idrica.

1-bis. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

18. 055. Il relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni della Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, concernente « Norme in materia di difesa del suolo e

lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche »).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo di riordino, coordinamento, integrazione e semplificazione delle disposizioni di cui alla Parte III del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato a garantire il pieno e corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modificazioni, in relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea attraverso la procedura d'infrazione n. 2007/4680 ex articolo 258 TFUE che contesta la non conformità della Parte III del decreto legislativo n. 152/06 alla direttiva in parola, nonché evitare rischi di procedura di infrazione per non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE.

In particolare il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri anche attraverso l'abrogazione o modificazione della normativa vigente:

a) riordino, coordinamento e semplificazione degli strumenti di pianificazione (Piano gestione del rischio idrogeologico, Piano di gestione dei bacini idrografici, Piano di tutela) anche al fine di superare la sovrapposizione tra i diversi piani e snellire il procedimento di adozione e approvazione degli stessi con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'iter procedimentale nonché del riesame ed aggiornamento degli stessi Piani;

b) riordino delle disposizioni in materia di Autorità competenti dei distretti idrografici, ivi compresi quelli transfrontalieri, precisandone l'articolazione gerarchica e settoriale delle competenze e l'assetto finanziario, nonché di ripartizione territoriale dei distretti idrografici stessi,

nel rispetto della normativa comunitaria e in relazione agli obiettivi comuni da raggiungere;

c) riformulazione delle disposizioni inerenti, per i corpi idrici superficiali e sotterranei e per la gestione del rischio idrogeologico, l'attività di monitoraggio, l'analisi conoscitiva delle caratteristiche del distretto idrografico, l'analisi economica finalizzata anche al recupero dei costi, l'esame delle pressioni e degli impatti, l'analisi di rischio per gli aspetti qualitativi e quantitativi, e il loro riesame periodico;

d) riformulazione degli obiettivi ambientali anche in funzione della tutela delle acque destinate all'uso idropotabile nonché della disciplina relativa agli obiettivi a specifica destinazione;

e) riordino della normativa vigente in relazione al programma di misure, ai controlli e relativo riesame periodico nonché l'introduzione delle scadenze temporali entro cui applicare eventuali nuove misure individuate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e successivi aggiornamenti;

f) modifiche, integrazioni e abrogazione di ogni altra definizione, disposizione e concetto necessari al raggiungimento della conformità con la normativa comunitaria e nazionale vigente;

g) riordino, razionalizzazione e snellimento delle normative in materia di acque e di gestione del rischio idrogeologico sovrapposti negli anni creando situazioni frammentarie, sia per quanto riguarda la parte III del decreto legislativo n. 152/2006, che per la legislazione in materia non confluita nella stessa;

h) riordino ed aggiornamento delle disposizioni in materia di concessione d'uso della risorsa idrica.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

18. 011. Gottardo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Attuazione della direttiva 2009/126/CE del 21 ottobre 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio e disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2009/126/CE del 21 ottobre 2009 relativa alla fase II del recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 prevedono l'integrazione della disciplina della direttiva 2009/126/CE del 21 ottobre 2009 nell'ambito della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e sono adottati, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri di cui all'articolo 1, comma 2, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico i requisiti di installazione degli impianti di distribu-

zione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE del 23 marzo 1994, concernente gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, non si applica il paragrafo 3 dell'allegato VII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

18. 013. Gottardo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2010/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli;

b) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale;

c) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse all'attuazione della direttiva;

d) revisione dei criteri per la quantificazione e la gestione contabile delle tariffe da applicare per le istruttorie e i controlli;

e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.

18. 014. Gottardo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Delega al Governo per il riordino normativo nella materia sui prodotti fitosanitari).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di coordinare le norme vigenti in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari, con le disposizioni del Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, del Regolamento (CE) 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, e con le disposizioni attuative delle direttive 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2009 e 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24.10.2009.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Ministro della Salute, del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro della giustizia, nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione, della commercializzazione e utilizzo dei prodotti fitosanitari, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;

b) rispetto della tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, dell'ambiente, della protezione ed informazione del consumatore e della qualità dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitività alle imprese;

c) individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio della copertura del costo effettivo del servizio, delle tariffe dovute dalle imprese per le procedure finalizzate al rilascio delle autorizzazioni alla produzione e commercializzazione dei prodotti fitosanitari e ai controlli ufficiali;

d) semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e riconoscimento delle imprese del settore fitosanitario, in conformità alle disposizioni comunitarie.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

18. 017. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifica del decreto legislativo 27 gennaio 109/1992 «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e successive modifiche» come modificato dal decreto legislativo 23 giugno 2003 n. 181 «Attuazione della direttiva 2000/13/CE, concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità).

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109 è sostituito dal seguente:

ART. 6.

(Designazione degli aromi).

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel capo IV del Regolamento (CE) n. 1334/2008, gli aromi sono designati con i seguenti termini:

a. « aromi », o con una denominazione più specifica o con una descrizione dell'aroma se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all'articolo 3, comma 2, lettere *b), c), d), e), f)* ed *h)* del regolamento (CE) n. 1334/2008 relativo agli aromi ed alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti;

b. « aroma di affumicatura », o « aromatizzanti di affumicatura prodotti da alimenti o da categorie o basi di alimenti (cioè aromatizzanti di affumicatura prodotti a partire dal faggio) se il componente aromatizzante contiene aromi quali definiti all'articolo 3, comma 2, lettera *f)* del regolamento (CE) n. 1334/2008 e conferisce un aroma di affumicatura agli alimenti.

2. Il termine « naturale » per descrivere un aroma è utilizzato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1334/2008.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine « aroma ».

4. Nei prodotti che contengono più aromi tra i quali figurano il chinino e la caffeina, l'indicazione può essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine « aromi », con la dicitura « incluso chinino » o « inclusa caffeina ».

5. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda: « Tenore elevato di caffeina ». Tale menzione è seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100ml.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo non si applicano alle bevande a base di caffè, di tè, di estratto di caffè o di estratto di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine « caffè » o « tè ».

18. 018. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE,

2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

1. Al fine di dare attuazione alla direttiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2009/65/CE, il Governo è delegato ad apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico dell'intermediazione finanziaria, al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private, al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tenere conto dell'integrazione del sistema di vigilanza nazionale nel nuovo assetto di vigilanza del settore finanziario dell'Unione europea e dell'istituzione e dei poteri dell'Autorità bancaria europea isti-

tuita dal Regolamento UE n. 1093/2010, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal Regolamento UE n. 1094/2010, dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal Regolamento UE n. 1095/2010 (le « Autorità di vigilanza europee »), del Comitato congiunto delle tre Autorità previsto dall'articolo 54 dei medesimi Regolamenti, nonché del Comitato europeo per il rischio sistemico istituito dal Regolamento UE n. 1092/2010;

b) prevedere che le autorità nazionali competenti possano, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione Europea, cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le Autorità di vigilanza europee, il Comitato congiunto, le autorità competenti degli altri Stati membri e il Comitato europeo per il rischio sistemico, e adempiano agli obblighi di comunicazione nei loro confronti stabiliti dalle stesse disposizioni dell'Unione Europea;

c) prevedere che le autorità nazionali competenti tengano conto, nell'esercizio delle loro funzioni, della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza;

d) tenere conto dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010, che stabiliscono le circostanze in cui le Autorità di vigilanza europee possono presentare una richiesta di informazioni, debitamente giustificata e motivata, direttamente ai soggetti vigilati dalle autorità nazionali competenti;

e) tenere conto delle disposizioni dell'Unione Europea che prevedono la possibilità di delega di compiti tra autorità nazionali competenti, e tra le stesse e le Autorità di vigilanza europee;

f) tenere conto della natura direttamente vincolante delle norme tecniche di attuazione e delle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commis-

sione europea in conformità, rispettivamente, agli articoli 10 e 15 dei regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee;

g) tenere conto delle raccomandazioni formulate nelle Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 14 maggio 2008 affinché le autorità di vigilanza nazionali, nell'espletamento dei loro compiti, prendano in considerazione gli effetti della loro azione in relazione alle eventuali ricadute sulla stabilità finanziaria degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con le autorità di vigilanza europee e degli altri Stati membri.

2. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

18. 039. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Adeguamento alla procedura d'infrazione n. 2009/4117 ex articolo 258 TFUE in materia di deducibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede).

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria e per ottemperare alla procedura d'infrazione n. 2009/4117 avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *i-sexies*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta

per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 2012.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. 050. Il relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE).

Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, dopo le parole « gli articoli 7, 8, 11, commi 1 » le parole « e 3 » sono sostituite con « e 6 »;

b) all'articolo 2, comma 4, dopo le parole « agli articoli 7, 8, 11, commi 1 » le parole « e 3 » sono sostituite con « e 6 »;

c) all'articolo 2, comma 5, dopo le parole « gli obblighi di cui agli articoli 11, » le parole « comma 3 » sono sostituite con « comma 6 »;

d) all'articolo 7 comma 5 lettera a) dopo le parole « riferiti dall'operatore ai sensi dell'articolo 11, » le parole « comma 3 » sono sostituite con « comma 6 »;

e) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole « da parte dell'autorità competente » aggiungere le seguenti: « A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni »;

f) all'articolo 6 comma 10 dopo le parole « fornendo al medesimo le informazioni pertinenti » sono aggiunte le parole « , comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti, »;

g) l'articolo 8 comma 1 è sostituito del seguente:

« L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese,

alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:

a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;

b) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabile del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni nonché i termini per la presentazione delle stesse;

c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

d) la natura delle eventuali decisioni;

e) indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione.

L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre informazioni attinenti la domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.

Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni »;

h) l'articolo 8 comma 2 è sostituito dal seguente: « I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a 30 giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui al comma 1 »;

i) all'articolo 10 comma 1 lettera a) dopo le parole « ai sensi dell'articolo 11, » le parole « comma 2 » sono sostituite con le parole « comma 3 »;

j) all'articolo 10 comma 1 lettera c) dopo le parole « ai sensi dell'articolo 12, » le parole « commi 4 e 5 » sono sostituite con le parole « commi 3 e 4 »;

k) all'articolo 11 comma 7 alla fine dell'ultimo periodo sono aggiunte le parole « Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale con oneri a carico dell'operatore »;

l) all'articolo 12 comma 3 alla fine del periodo è aggiunto il seguente periodo « In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva tutta la normativa nazionale e comunitaria in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti »;

m) all'articolo 13 comma 1, lettera a) dopo le parole « valutare la probabilità che si produca percolato da rifiuti di estrazione depositati, » sono aggiunte le parole « anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti »;

n) all'articolo 16 comma 3 le parole « l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14, » sono sostituite con le parole « l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15 »;

o) all'articolo 17 comma 1 dopo le parole « prima dell'avvio delle operazioni di deposito, e » la parola « successivamente » è sostituita con le seguenti parole « a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura » e alla fine dell'articolo dopo le parole « all'interno e al-

l'esterno della struttura » è aggiunta la frase « Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione ».

18. 048. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART 18-bis

(Modifica al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante « Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana ». Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 25 novembre 2010 nella causa C-47/09).

1. Al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante « Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana » sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 6 è abrogato;

b) all'articolo 7, il comma 8 è abrogato.

2. Lo smaltimento delle scorte delle etichette e delle confezioni dei prodotti di cioccolato che riportano il termine: « puro » abbinato al termine: « cioccolato » in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, oppure la dizione: « cioccolato puro » in altra parte dell'etichetta dovrà avvenire entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

18. 052. Il relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Ai fini della corretta interpretazione dell'articolo 295, comma 6, del Decreto Legislativo 152/2006, come modificato dal Decreto Legislativo 205/2007, le navi da crociera non sono considerate navi passeggeri che effettuano servizi di linea.

18. 053. Il relatore.

(Inammissibile)

ALLEGATO 2

**Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009
(Doc. LXXXVII, n. 3).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009, presentata dal Governo il 5 agosto 2010, giunge, come purtroppo già avvenuto negli anni precedenti, all'attenzione della Camera con un ritardo tale da renderne di scarsa utilità l'esame nel merito.

L'esame del documento presso la XIV Commissione e le Commissioni di merito ha pertanto costituito l'occasione per approfondire essenzialmente alcuni aspetti procedurali e di metodo.

In primo luogo, va sottolineato come l'obsolescenza della Relazione discenda quest'anno non soltanto dal ritardo nella sua presentazione dalle Camere e dalla lentezza dell'*iter* parlamentare del disegno di legge comunitaria 2010 cui essa è abbinata ma anche e soprattutto dalla scelta del Governo di presentare il documento secondo la struttura e i contenuti previsti dalla formulazione dell'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 previgente alle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo 8, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), in vigore dal 10 luglio 2007.

La Relazione, infatti, dando conto in un unico documento sia dell'attività svolta dall'Italia a livello di Unione europea nel 2009 sia delle priorità per il 2010, non appare conforme al testo del medesimo articolo 15 vigente, in base al quale il Governo deve presentare al Parlamento due distinte Relazioni annuali: una di rendiconto e l'altra programmatica. In particolare, la Relazione « programmatica » va presentata entro il 31 dicembre di ogni anno e reca indicazione degli orien-

tamenti e le priorità che il Governo intende assumere per l'anno successivo, con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica; tale Relazione alla Camera è esaminata congiuntamente con il programma legislativo delle Istituzioni europee.

La Relazione di rendiconto deve essere invece sottoposta alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno (stessa data prevista per la presentazione del ddl comunitaria) ed illustra le attività svolte nell'anno precedente dall'UE e dal Governo con riguardo all'evoluzione istituzionali, alla normativa e alle politiche dell'UE.

Il nuovo testo dell'articolo 15 sopra richiamato è stato introdotto per effetto dell'approvazione alla Camera di un emendamento frutto della riflessione condotta in esito all'esame delle Relazioni per il 2007 e per il 2008 poi confluita nelle due risoluzioni – a prima firma dell'On. Centemero – approvate in Assemblea.

L'obiettivo dell'innovazione introdotta era proprio quello di evitare che la Relazione annuale continuasse a configurarsi come un documento obsoleto, pletorico e quindi sostanzialmente di scarsa utilità. Si è inteso, in altri termini, assicurare, per un verso, che la predisposizione delle Relazioni da parte delle amministrazioni competenti non costituisca un adempimento rituale, come spesso avvenuto per le Relazioni presentate secondo la normativa previgente e, per altro verso, che le Camere di possano avvalersene per esami-

nare in modo tempestivo ed approfondito sia le priorità del Governo per il futuro sia l'attività svolta nell'anno precedente.

A questo scopo, la Giunta per il regolamento della Camera, nel parere del 14 luglio 2010, ha disposto, con grande tempestività, che la Relazione « programmatica » sia oggetto di esame congiunto con gli strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata a questo scopo dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000; la Relazione di rendiconto continuerà invece ad essere esaminata congiuntamente con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto di cui all'articolo 126-ter del Regolamento.

È auspicabile, pertanto, che il Governo sottoponga tempestivamente alle Camere la Relazione recante indicazione delle sue priorità per il 2011, che sarà esaminata congiuntamente al Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011, già presentato nello scorso ottobre.

La Camera potrà svolgere in tal modo una vera e propria sessione europea di fase ascendente, interamente dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso, in esito alla quale potremo definire indirizzi generali per l'azione dell'Italia a livello europeo. Valutazione ed indirizzi che assumono un valore estremamente significativo in questa fase del processo di integrazione, caratterizzata da grandi rischi e potenzialità.

Fatte queste premesse di carattere generale, si può richiamare in estrema la struttura della Relazione per il 2009.

Il documento è strutturato in tre parti, ognuna delle quali espone distintamente un consuntivo degli interventi e delle politiche varate nel 2009 dall'UE e dall'Italia e gli orientamenti del Governo per il 2010.

La prima parte tratta del processo di integrazione europea e degli orientamenti generali delle politiche dell'Unione: nella prima sezione si sviluppano i temi istituzionali, nella seconda la risposta dell'Unione alla crisi mondiale, nella terza i temi dell'energia e dell'ambiente.

La seconda parte dà conto della partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e del recepimento del diritto dell'Unione nell'ordinamento analizzando in tre distinte sezioni i profili generali di tale partecipazione, quelli legati alle singole politiche comuni, quelli volti alla dimensione esterna dell'Unione, ivi incluse la politica estera comune e quella di sicurezza e difesa.

La terza parte riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione.

In appendice sono riportati alcuni dati analitici, l'elenco dei provvedimenti attuativi di norme comunitarie e l'elenco ed i motivi delle impugnazioni deliberate dal Consiglio dei Ministri di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia, nonché le modalità di partecipazione delle Camere e delle Regioni al processo normativo dell'Unione.

In senso positivo, va anzitutto sottolineato che la seconda parte della Relazione, come avvenuto dall'inizio di questa legislatura, reca una specifica sezione relativa agli indirizzi espressi dalle Camere in fase ascendente. Ciò conferma la grande attenzione riservata dal Governo all'attività delle Camere, anche a fronte della crescita esponenziale dell'intervento parlamentare in fase ascendente.

Al tempo stesso, non si può non rilevare come i capitoli della Relazione relativi all'attività svolta dal Governo nelle singole politiche non diano se non occasionalmente conto in modo specifico e circostanziato del seguito dato agli atti di indirizzo delle Camere, come è invece disposto dalla legge n. 11 del 2005.

Si tratta di una lacuna da segnalare affinché a partire dalla predisposizione delle prossime Relazioni il Governo provveda a dare piena attuazione al dettato della legge.

Altro elemento innovativo e positivo della Relazione è costituito dalla presenza di un'apposita sezione relativa alle strategie di comunicazione promosse dal Governo per avvicinare i cittadini all'Europa. Viene data così attuazione ad uno speci-

fico impegno contenuto nelle richiamate risoluzioni approvate dalla Camera in esito all'esame delle Relazioni per il 2007 ed il 2008, che andrà ulteriormente sviluppato nei prossimi anni.

In senso negativo, va invece sottolineato che il documento appare anche quest'anno – nonostante gli impegni espressamente contenuti nelle Relazioni sopra citate – pletorico, disomogeneo e di difficile lettura; le 387 pagine della relazione (che scendono a 309 senza gli allegati) oltre costituire per la loro stessa quantità un ostacolo ad una immediata individuazione degli elementi chiave, sono redatte secondo un approccio ed un metodo notevolmente differente da settore a settore, denunciando un debole coordinamento redazionale.

Anche in questo caso si tratta di criticità che andranno risolte in sede di predisposizione delle prossime Relazioni, al fine di non vanificare all'atto pratico le innovazioni introdotte in via legislativa.

Alla luce degli elementi sinora richiamati è auspicabile che la risoluzione che la XIV Commissione approverà in esito all'esame in Assemblea tenga conto essenzialmente di questi aspetti di metodo relativi alla predisposizione delle Relazioni future nonché ad altri aspetti delle Relazioni tra Parlamento e Governo in materia europea.

È altresì auspicabile che, come sempre avvenuto negli anni passati, si raggiunga il consenso di tutti i gruppi in merito ai contenuti della Relazione e della risoluzione, in modo da valorizzare il contributo della Camera all'ammodernamento delle procedure per la partecipazione dell'Italia all'UE.

Ciò anche in considerazione del concomitante esame delle proposte di riforma della legge n. 11 del 2005, che riprendono peraltro in ampia misura riflessioni di metodo svolte in occasione dell'esame delle precedenti Relazioni annuali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

Sull'esame degli atti del Governo nn. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354	186
--	-----

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente Andrea PASTORE.

Sull'esame degli atti del Governo nn. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354

La seduta comincia alle 14.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione non è in numero legale per proseguire l'esame degli atti del Governo all'ordine del giorno della Commissione.

Ricorda gli elementi che hanno connotato il dibattito svolto in Commissione in merito agli atti del Governo nn. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354, nonché quelli che egli, in qualità di relatore sui richiamati schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha acquisito anche in via informale nel confronto con i vari componenti della Commissione. Sotto il profilo generale, sono state richiamate le ragioni di forte perplessità sul meccanismo delineato dal decreto legge n. 225 del 2010 per la proroga di termini di legge espresse in occasione della conversione in legge del decreto legge stesso, con particolare riferimento alla delegificazione anomala dei termini ivi disposta e ai tempi assai ridotti per il parere parlamentare, nonché alla

dubbia natura dei provvedimenti così adottati. Un altro profilo emerso concerne i casi in cui il medesimo termine è oggetto di proroga ad opera di più atti del Governo, per i quali, pur nella consapevolezza delle diverse motivazioni espresse nei vari atti, si potrebbe valutare l'opportunità di disporre la proroga di ciascun termine con un unico provvedimento. In due schemi di decreto, poi, l'articolo unico presenta un inciso che si riferisce alternativamente alla proroga al 31 dicembre 2011 dei termini di cui alle rispettive tabelle « ovvero alla diversa data indicata a fianco di ciascun termine », reso superfluo dalla proroga di tutti i termini ivi indicati al 31 dicembre 2011. Quanto, invece, alla proroga al gennaio 2012 del termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare in via telematica taluni dati retributivi, essa può essere valutata in termini di compatibilità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 225 del 2010, come convertito in legge, nel senso di prorogare fino al 31 dicembre 2011 l'esclusione dell'obbligo di comunicazione telematica ivi sancito.

Dopo aver ricordato che il termine per l'espressione del parere sugli atti in questione scade il 26 marzo e preso atto delle difficoltà della Commissione nel raggiungere il *quorum* richiesto per proseguirne

l'esame, anche a causa dei concomitanti impegni derivanti dai lavori parlamentari, avverte che comunicherà al Ministro per i rapporti con il Parlamento che la Commissione non proseguirà l'esame degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di proroga dei termini all'ordine del giorno oltre la data odierna e non ne concluderà quindi

l'esame con la votazione dei pareri, informandolo, in spirito di collaborazione, degli elementi comunque emersi e che ha ora richiamato.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle 14.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Atto n. 317 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	188
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative alla proposta di parere del relatore, onorevole Corsaro – vedi sedute del 21 e 22 marzo 2011</i>)	196
ALLEGATO 2 (<i>Riformulazioni ed integrazioni del relatore onorevole Corsaro alla propria proposta di parere</i>)	213
ALLEGATO 3 (<i>Dichiarazione di voto del senatore Paolo Franco</i>)	217
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	220

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 24 marzo 2011. – Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA, indi del vicepresidente Marco CAUSI, indi del presidente Enrico LA LOGGIA. – Intervengono il ministro per le riforme per il federalismo, Umberto Bossi e il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

Atto n. 317.

(*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, tenuto conto dell'imminenza di votazioni presso l'Assemblea della Camera sospende la seduta, che riprenderà al termine delle votazioni stesse.

La seduta sospesa alle 15.25 è ripresa alle 16.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel precisare che si procederà ora alla votazione delle proposte emendative presentate alla proposta di parere del relatore Corsaro (*vedi allegato 1*), segnala che lo stesso ha predisposto alcune integrazioni e riformulazioni di talune parti della proposta medesima (*vedi allegato 2*).

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) prima di procedere alle votazioni,

riterebbe necessario che vengano concessi tempi adeguati per esaminare le nuove proposte del relatore Corsaro, segnalando anche l'opportunità di stabilire un termine per eventuali emendamenti alle stesse.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore*, precisa che non si tratta di nuove proposte, bensì solo di riformulazioni di alcune parti del parere da lui presentato, effettuate in taluni casi per una migliore organicità del testo, ed in altri casi allo scopo di tener conto di proposte emendative che, d'intesa con il Governo, ha ritenuto condivisibili. Non ritiene pertanto che si tratti di modifiche suscettibili di essere oggetto di nuove proposte emendative.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, sulla base di quanto precisato dal relatore Corsaro, con il quale conviene pienamente alla luce del contenuto delle integrazioni e riformulazioni in questione, ritiene che si possa procedere alla votazione delle proposte emendative, consentendo comunque ad una breve sospensione dei lavori della Commissione.

La seduta sospesa alle 16.10, è ripresa alle 16.20.

Enrico LA LOGGIA, *presidente* pone ai voti le proposte 16 Belisario, 8 Causi e 18 Belisario, che risultano respinte. Posta ai voti la proposta emendativa 17 Belisario, che viene approvata, pone quindi in votazione le proposte 19, 20 e 21 Belisario, 39 Baldassarri, nonché 3 Bianco che vengono respinte. Venendo poi ritirata la proposta emendativa 53 Compagna, poste ai voti sono respinte le proposte 54 Lanzillotta e 22 Belisario. Pur ritenendo assorbita la proposta 4 Barbolini, a seguito della riformulazione dell'articolo 5 della proposta di parere, pone la stessa in votazione su richiesta del presentatore, risultando approvata. Passa quindi all'esame della proposta 5 Causi, che ritiene assorbita dalla nuova formulazione del predetto articolo 5.

Il deputato Francesco BOCCIA (PD), *relatore*, in ordine a tale nuova riformulazione precisa che essa, spostando al 1° gennaio 2013 il termine a partire dal quale sarà possibile incrementare l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef, assicura che la pressione fiscale non possa essere incrementata fino a tale data. Sottolinea inoltre che l'esenzione della maggiorazione riferita allo scaglione di reddito più basso istituisce una *no-tax area* per tutti i redditi tassabili ad aliquota del 23 per cento.

Il deputato Marco CAUSI (PD) convenendo sulla riformulazione proposta, ritira l'emendamento.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, messa ai voti la proposta emendativa 23 Belisario, che risulta respinta, passa alla votazione della proposta 40 Baldassarri, che viene approvata come riformulata. Venendo poi respinte le proposte 41 Baldassarri e 24 Belisario, passa all'esame della proposta 10 Vitali, che considera assorbita, convenendone anche il firmatario, nella nuova formulazione dell'articolo 19-*bis* della proposta di parere. Esaminando quindi la proposta 25 Belisario, rammenta l'avviso favorevole del relatore e del Governo se trasformata in osservazione. Sul punto conviene il firmatario. Poste ai voti le proposte emendative 2 Stradiotto, che viene respinta, e 6 D'Ubaldo, che viene approvata, passa all'esame della proposta 7 Vitali (*nuova formulazione*) che, con l'avviso favorevole di relatore e Governo, è posta ai voti ed approvata. Dopo aver messo ai voti le proposte 9 Soro, 45 Vitali e 27 Belisario (*nuova formulazione*) che vengono approvate, è votata e respinta la proposta 26 Belisario. Poste in votazione le proposte 28 Belisario, 46 Vitali, 29 e 30 Belisario, che vengono respinte, è votata ed approvata la proposta emendativa 47 Vitali. Dichiarando assorbita, con il consenso del firmatario, la proposta 31 Belisario, in quanto contenuta nel nuovo articolo 19-*bis*, poste ai voti vengono respinte le proposte 11 Nannicini, 32 Belisario e 42 Baldassarri. Passa quindi all'esame della proposta emendativa 43 Baldassarri.

Il senatore Mario BALDASSARRI (Misto-FLI) sottolinea l'importanza della proposta in esame, che è volta garantire una maggiore efficienza della spesa pubblica, atteso che i costi standard potrebbero incorporare le stesse inefficienze contenute nei costi storici.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, pone in votazione, la proposta 43 Baldassarri, che risulta respinta. Dopo aver messo ai voti la proposta 12 Causi, che viene anch'essa respinta, passa all'esame della proposta 33 Belisario (*nuova formulazione*), che, posta ai voti, risulta approvata. Mette quindi ai voti le proposte 34 e 35 Belisario, che vengono respinte. Passando poi all'esame della proposta 44 Baldassarri, il firmatario, su invito del relatore e del Governo, si dichiara disponibile a trasformarla come osservazione nel parere. Posta ai voti la proposta 13 Stradiotto, che viene approvata, si passa all'esame della proposta 14 Misiani, sulla quale vi è l'invito al ritiro.

Il deputato Marco CAUSI (PD) chiede di procedere alla votazione della proposta in esame segnalando che dalle ulteriori verifiche effettuate sulle questioni non vi sarebbero, a differenza di quanto affermato nella scorsa seduta, oneri finanziari connessi all'introduzione del codice identificativo in luogo del codice fiscale al fine di tutela della *privacy*.

Il ministro Roberto CALDEROLI attesa la difficoltà di valutare in breve tempo l'assenza di potenziali oneri per le regioni in ordine all'implementazione del sistema NSIS, chiede al firmatario della stessa, che concorda, di trasformare la proposta emendativa in osservazione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, risultando ritirata la proposta 1 Thaler, pone in votazione le proposte 15 Causi (*nuova formulazione*) e 48 Vitali, che sono approvate. Passa quindi alla votazione delle proposte 36 e 37 Belisario, che vengono respinte, indi mette ai voti la proposta 52 Lanzillotta (*nuova formulazione*), che risulta approvata. Pone in votazione la

proposta 38 Belisario, che viene approvata.

Passando quindi alle proposte relative alle osservazioni, pone in votazione le proposte 49 e 50 Vitali e 55 Baldassarri che sono respinte. Sono poi poste ai voti e approvate le proposte emendative 51 Vitali, 56 Paolo Franco, e 57 e 58 La Loggia. Avverte infine, prima di passare alla votazione sulla proposta di parere, che la stessa è stata integrata da parte del relatore Corsaro con una disposizione relativa al trasporto pubblico locale.

Risultando ultimate le votazioni sulle proposte emendative alla proposta di parere del relatore Corsaro, ritiene che si possa passare alle dichiarazioni di voto.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) evidenzia che i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, come pure quelli del provvedimento sul federalismo municipale, contraddicono decisamente, nonostante lo sforzo profuso dai relatori nell'elaborare opportune correzioni all'articolato, gli autentici obiettivi della riforma federalista, in quanto di fatto non si raggiunge affatto una condizione di efficienza della spesa delle regioni e non si produce alcuna riduzione della pressione fiscale. Fa notare che i costi standard sono stati individuati in modo non adeguato e si configurano allo stato quale mero moltiplicatore per la determinazione della spesa assegnata alle regioni, delineando in tal modo un meccanismo iniquo tra le diverse regioni del nord e del sud Italia. Evidenzia che dal testo emerge un sistema incongruo e non efficiente, foriero di un ineluttabile aumento della pressione fiscale e tale da incidere negativamente sulla struttura dell'Irpef, che viene eccessivamente gravata da elementi che ne distorcono il carattere di progressività trasformandola in una leva impositiva squilibrata negli effetti rispetto alle diverse regioni del territorio nazionale.

Paventa quindi il rischio che si verifichi un eccessivo aumento della tassazione e soprattutto adombra una possibile grave penalizzazione delle imprese del Mezzogiorno, per le quali si verrà a determinare una sorta di fiscalità di svantaggio anche

in considerazione della mancanza di un idoneo assetto perequativo che neutralizzi le discrasie esistenti tra regioni con diversa capacità fiscale. Esprime forti riserve per l'avvenuta delegificazione di materie di carattere tributario e fiscale, in relazione alle quali sono lese le competenze proprie del Parlamento, che ne risulta di fatto esautorato. Per tali motivi conferma i rilievi critici formulati nel corso dell'esame del provvedimento ed esprime il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore Mario BALDASSARRI (Misto-FLI) sottolinea come a suo avviso i lavori relativi all'esame del provvedimento non abbiano consentito una adeguata riflessione sul testo, bensì un suo peggioramento, anche in relazione ai tempi estremamente ristretti che si sono avuti per valutare le numerose riformulazioni introdotte dai relatori, in ordine alle quali, osserva, è evidentemente maturato un accordo tra i gruppi della maggioranza e del Partito Democratico della Commissione.

Ritiene che con il testo in esame risultino gravemente traditi i veri obiettivi del federalismo fiscale, in quanto, da un lato, non solo non si raggiunge la riduzione della pressione fiscale ma anche, dall'altro, si rischia in prospettiva di far dilagare la spesa pubblica attraverso la sostanziale trasformazione dei costi storici nei costi standard, da cui deriverà la conseguenza di un aumento generalizzato della pressione fiscale. In proposito sottolinea come alcune voci di spesa siano letteralmente esplose negli ultimi anni, come ad esempio quella degli acquisti di beni e servizi, che nel comparto della sanità è aumentata del 50 per cento negli ultimi cinque anni, e quella del trasporto pubblico locale, per la quale gli elevati costi derivanti dalle note inefficienze dei servizi prestati vengono poi ripianati a livello centrale per cui il costo di un biglietto richiede una copertura aumentata di tre o quattro volte a carico dei trasferimenti, vale a dire mediante le tasse pagate dai cittadini.

Evidenzia inoltre che dal provvedimento deriva di fatto un accentramento

delle decisioni relative all'ammontare complessivo delle risorse che verranno stabilite per gli enti decentrati di anno in anno con la legge di stabilità, diventando pertanto i costi standard semplicemente un modo per redistribuire un ammontare nazionale di risorse deciso dal Ministro dell'economia.

Nel sottolineare poi il carattere di fatto fortemente regressivo dell'Irpef, come si può peraltro evincere dai dati sull'evasione derivanti dalle statistiche dell'anagrafe tributaria, rileva come, pur considerando l'esenzione dello scaglione con aliquota fino al 23 per cento, l'incremento delle addizionali andrà a gravare in misura preponderante sulla fascia dei redditi medi pagati dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, rientrando nello scaglione tassato con l'aliquota massima del 43 per cento, che ricomprende poche migliaia di soggetti.

Conclude pertanto annunciando il proprio voto contrario sulla proposta di parere, considerato che le norme in esso contenute sembrano volte ad una direzione diametralmente contraria a quella del federalismo fiscale, non comportando alcun vincolo di spesa, provocando un aumento della pressione fiscale, nonché mancando l'obiettivo del decentramento delle funzioni agli enti territoriali e del controllo dei cittadini tra le tasse pagate e i servizi ricevuti.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV) prima di esporre i motivi di contrarietà del proprio gruppo alla proposta di parere del relatore Corsaro, ritiene necessaria una riflessione sulla correttezza del procedimento seguito nella seduta odierna che di fatto ha escluso alcune forze politiche dalle valutazioni che hanno condotto, con le successive integrazioni, alla formulazione della proposta di parere sulla quale la Commissione è chiamata a votare.

Preannunciando quindi il voto contrario del gruppo dell'Italia dei Valori evidenzia come, a suo avviso, le scelte operate nel provvedimento si traducano in maggiori tasse e minore solidarietà peggiorando conseguentemente le condizioni del

nostro Paese, già strutturalmente divaricato, accentuandone le differenze tra le macroaree territoriali. Tale aspetto, precisa, denota una scarsa attenzione ai cittadini che dovrebbero essere i principali beneficiari del federalismo fiscale che, sulla base dell'attuale formulazione del testo, sembra avvantaggiare solamente gli amministratori. Sottolinea, a tale proposito, come sia mancata nel procedimento di esame presso la Commissione, che reputa approssimativo e superficiale, una preventiva analisi delle condizioni sociali dei cittadini, ricordando che, dalle statistiche sullo stato di salute della popolazione, l'incidenza delle malattie risulta quattro volte più elevata nelle classi economicamente più disagiate rispetto agli strati più abbienti della società. Al riguardo, con riferimento al settore sanitario, ritiene che nel provvedimento l'attenzione sia focalizzata essenzialmente sulle variabili finanziarie, vale a dire sulla quadratura dei conti, piuttosto che finalizzata a definire un sistema in grado di fornire ai cittadini un adeguato livello di prestazioni in relazione alle loro reali condizioni socio-sanitarie.

Rinviando alla propria proposta di parere per una disamina più completa delle criticità rilevate nel testo del provvedimento, esprime profonde perplessità circa l'impianto complessivo dell'assetto finanziario delle regioni, che appare notevolmente squilibrato dal momento che, a suo avviso, solo poche regioni potranno sopravvivere con le risorse loro attribuite, mentre le altre si vedranno costrette ad utilizzare pienamente la loro autonomia di entrata, incrementando di conseguenza la pressione fiscale complessiva del sistema.

Il deputato Gian Luca GALLETTI (UdC) nel richiamare le considerazioni contenute nella proposta di parere contrario presentato assieme ai colleghi D'Alia, Lanzillotta e Baldassarri, riconferma anche per il provvedimento in esame la valutazione negativa già espressa sui precedenti decreti attuativi del federalismo fiscale. Ciò per numerose ragioni, ad iniziare da una di ordine sistematico, in

quanto non è dato individuare i soggetti cui viene affidato il compito di ridurre la spesa, anche a causa dell'assenza dei costi standard e della definizione dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni. Ciò comporta che il provvedimento venga di fatto a basarsi sui costi storici, cristallizzando in tal modo le inefficienze che gli stessi incorporano. Ancor più negativa è la propria valutazione sulle entrate, che, differenziando i livelli di tassazione tra le diverse aree geografiche – ad esempio con la divaricazione delle aliquote Irap tra le regioni virtuose e quelle in disavanzo – produrrà una fiscalità « di svantaggio », disegnando di fatto un Paese a due velocità. Occorrerebbe pertanto previamente riparametrare i differenziali tra i bilanci regionali, anche per non farne gravare parte del ripiano a carico di categorie di contribuenti, quali le imprese, che sono esterni al rapporto tra tassazione ed erogazione dei servizi cui dovrebbe mirare il federalismo. Per quanto concerne infine l'Irpef, il peso dell'imposta viene spostato sui redditi medio-alti, aggravando il carico fiscale sui contribuenti più facilmente raggiungibili ed incidendo negativamente sull'auspicata ripresa dei consumi. Per tali ragioni esprime il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) ritiene che lo schema di decreto vada valutato positivamente, anche in considerazione degli importanti miglioramenti derivanti dal positivo lavoro svolto dai relatori e dal Governo. A fronte di facili enunciazioni di principio che provengono da più parti, il provvedimento delinea una disciplina concreta ed applicabile in tempi rapidi, sulla quale, rammenta, si sono espresse positivamente le Regioni e la Commissione bilancio del Senato, oltre a risultare verificata positivamente dalla Ragioneria Generale dello Stato. Nel favorire l'autonomia fiscale degli enti territoriali, il decreto reca anche un impulso al miglioramento dei conti sanitari, prendendo a riferimento per la costruzione di indicatori di spesa le regioni virtuose, risultando per tali motivi ampiamente

condiviso e superando, sulla base delle modifiche introdotte a seguito dell'attività della Commissione, i dubbi inizialmente espressi sul testo. Esprimendo pertanto l'avviso favorevole del proprio gruppo chiede la pubblicazione in allegato al resoconto del testo della propria dichiarazione (vedi allegato 3).

Il senatore Walter VITALI (PD) esprime particolare apprezzamento per il lavoro svolto dai due relatori e dal ministro Calderoli, che ha condotto ad un notevole miglioramento del testo, nel quale sono recepite molte delle sollecitazioni che sono emerse nel corso della discussione ed in particolare dal proprio gruppo, ad iniziare dall'approvazione della norma di coordinamento finanziario che di fatto riconosce l'incompatibilità dei tagli operati con il decreto-legge n. 78 del 2010 e l'avvio del federalismo fiscale, che sarebbe stato altrimenti irrimediabilmente compromesso. Questo ultimo aspetto, che ha indotto il proprio gruppo a superare molte delle contrarietà sull'impianto iniziale del decreto, rappresenta, a suo avviso, un risultato molto significativo per il processo di attuazione del nuovo assetto del federalismo regionale; tale previsione andrà estesa anche ai comuni attraverso i decreti integrativi e correttivi previsti dalla legge n. 42.

Evidenzia tre distinti aspetti nel provvedimento che meritano valutazioni differenziate il primo dei quali, su cui si concentrano le maggiori criticità, è la mancanza di collegamento tra l'assetto finanziario di regioni e province e la riforma fiscale complessiva più volte annunciata del Governo e mai concretamente attuata. Sotto il profilo dell'assetto fiscale rileva inoltre due grandi problemi ancora aperti: in primo luogo la questione dell'Irpef, la cui struttura è messa seriamente in discussione dalla facoltà attribuita alle regioni di intervenire in modo differenziato sulla base imponibile, attraverso le detrazioni anziché agire unicamente sulle aliquote dell'addizionale regionale; esprime a tale proposito apprezzamento per l'accoglimento della proposta

emendativa del proprio gruppo, finalizzata ad estendere l'esenzione della maggiorazione dell'addizionale Irpef a tutti i titolari di reddito e non solo ai lavoratori dipendenti e pensionati. Un secondo problema riguarda l'Irap, che, sebbene ne sia stata più volte annunciata l'abolizione, costituisce nel nuovo assetto uno dei pilastri fondamentali della finanza regionale, paventando il rischio di concorrenza sleale tra territori causato dalla facoltà attribuita alle regioni di manovrarne le aliquote.

Con riferimento alla sanità, segnala le significative correzioni che sono state apportate in merito ad una migliore definizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, ritenendo condivisibile la scelta di mantenere, in tale settore, il più possibile la struttura dell'intesa con le regioni.

Un ulteriore aspetto del provvedimento riguarda la struttura finanziaria dei rapporti tra lo Stato e le regioni, sulla quale sono state apportate, a suo avviso, le modifiche più consistenti e significative, ad iniziare con l'allineamento al 2013 delle decorrenze della fiscalizzazione dei trasferimenti attraverso l'addizionale Irpef e l'avvio del sistema di finanziamento e perequazione a regime, assicurando così un sistema più equilibrato, ordinato e garantista, in particolare per il Sud.

Tra le proposte del proprio gruppo che sono state accolte nel testo del provvedimento, segnala quelle relative alla definizione della procedura per la fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni nei settori diversi dalla sanità, per i quali saranno individuate aree omogenee per i servizi offerti e saranno definiti gli indicatori di costo standard, di livello delle prestazioni e di appropriatezza, prevenendo inoltre che fino alla determinazione, con legge, dei Lep, si provvederà ad una ricognizione di quelli esistenti e alla definizione di un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio. Ritiene positivo, inoltre, l'inserimento nel testo del provvedimento della misura della perequazione delle capacità fiscali, per le funzioni non fondamentali, fissata in modo da ridurre le differenze tra i territori in misura non inferiore al 75 per cento.

Per le ragioni sopra esposte annuncia pertanto l'astensione a nome del proprio gruppo.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore*, nel sottolineare di aver già puntualmente affrontato in sede di esame del provvedimento i temi tecnici, grazie anche alla proficua collaborazione con il relatore Boccia, esprime piena soddisfazione per l'assetto del federalismo regionale contenuto nel testo. Esso non soltanto appare centrale nel sistema di relazioni tra Stato ed enti territoriali, ma assume altresì un peso finanziario assai rilevante rispetto ai precedenti decreti legislativi approvati, ed in particolar modo rispetto al federalismo municipale.

Il decreto in procinto di essere approvato, infatti, realizza l'assunto della riforma federalista dello Stato attraverso la responsabilizzazione dei livelli di governo locali, sottoposti al giudizio dell'elettorato, a cui si affianca una maggiore capacità di gestione ed un miglior utilizzo della spesa pubblica, nonché un'azione autonoma rispetto al ricorso alla leva fiscale.

Osserva inoltre che i livelli essenziali di assistenza e quelli delle prestazioni possono essere ora garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, promuovendo lo sviluppo del federalismo fiscale coerentemente con quello del territorio, mediante un'offerta omogenea dei servizi a livello territoriale che consente una valutazione effettiva dell'operato delle singole amministrazioni.

Sotto il profilo dei lavori svolti, inoltre, rimarca con apprezzamento lo sforzo compiuto dal Ministro nonché quello del collega Boccia, che ha mostrato un'effettiva volontà di arrivare alla formulazione di un testo condiviso. L'assenza di contrapposizione, sottolinea, ha permesso di apportare rilevanti modifiche al testo originario, consentendo altresì una adeguata valutazione politica.

Per converso, anche dopo aver ascoltato talune dichiarazioni di voto, esprime il proprio rammarico constatando la mancanza di disponibilità di alcune parti politiche nel rendersi partecipi alla scrittura

del provvedimento. Tuttavia, il tentativo di trovare *slogan* politici sostenendo che è stata persa l'occasione per diminuire la spesa pubblica, come ad esempio quella sanitaria – osserva – non tiene conto che è comunque necessario garantire la continuità dell'offerta dei servizi, non riconoscendo peraltro che il primo passo da fare, chiaramente affermato nel testo proposto, è innanzitutto quello di arrestare la crescita di tale spesa. Conclude pertanto annunciando il voto favorevole del proprio gruppo.

Il deputato Francesco BOCCIA (PD), *relatore*, nel sottolineare che nella relazione da lui predisposta (*vedi seduta 22 marzo 2011*) sono fornite le risposte empiriche, e non solo teoriche, alle questioni poste da parte di alcuni colleghi dell'opposizione, riconosce che il lavoro svolto in collaborazione con il relatore Corsaro ha permesso di migliorare il testo finale del provvedimento, anche in considerazione della diversità d'impianto rispetto a quello del fisco municipale.

Evidenzia inoltre che il differimento al 2013 del termine a partire dal quale è prevista la possibilità di incrementare l'addizionale all'Irpef, assicura la certezza che fino a quella data non venga incrementata la pressione fiscale. Da ciò – sostiene – può altresì derivare una maggiore credibilità della Commissione nel suo lavoro di completamento del quadro normativo complessivo relativo al federalismo fiscale.

Nel ringraziare il Governo e gli uffici che hanno consentito di svolgere un pregevole lavoro finale sul testo, conclude rimettendosi alla Presidenza per quanto concerne le correzioni formali eventualmente necessarie in considerazione della celerità con la quale è stato approvato il provvedimento.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel ringraziare non solo i relatori ed il Governo, ma anche tutti i colleghi per il contributo offerto ai lavori della Commissione, ritiene che, concluse le dichiarazioni di voto, si possa passare alla votazione della proposta di parere del relatore Corsaro, come ri-

sultante dagli emendamenti approvati e dalle integrazioni, riformulazioni ed osservazioni accolte nel corso della seduta (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta

di parere del relatore Corsaro, risultano precluse le altre tre proposte di parere presentate, rispettivamente, dall'altro relatore Boccia (*vedi seduta del 21 marzo 2011*) dai colleghi Galletti, D'Alia, Lanzillotta e Baldassarri (*vedi seduta del 22 marzo 2011*) nonché da parte del collega Belisario (*vedi seduta del 22 marzo 2011*).

La seduta termina alle 18.05.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317).

**PROPOSTE EMENDATIVE ALLA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE, ON. CORSARO**

(v. sedute del 21 e 22 marzo 2011).

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« ART. 1-bis (*Fallimento politico*) 1. La procedura di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione si applica anche nel caso di dissesto delle finanze regionali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ovvero nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione. Lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta implica l'incandidabilità dello stesso Presidente e degli Assessori a qualsiasi carica elettiva a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, limitatamente ai tre turni elettorali successivi allo scioglimento stesso.

2. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, vengono disciplinate le modalità di applicazione delle misure previste dal comma 1.

3. L'articolo 247 del testo unico n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente: ART. 247. (*Omissione della deliberazione di dissesto*).

1. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti diffusi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e

irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto economico dell'ente locale e lo stesso non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 266 del 2005, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ai fini della deliberazione dello stato di dissesto e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141.

2. Il Prefetto può accertare le condizioni di cui all'articolo 244 anche attraverso le verifiche amministrativo-contabili effettuate dai servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, dai bilanci di previsione, dai rendiconti, da deliberazioni dell'ente locale o da altra fonte, formulando chiarimento e assegnando all'organo di revisione contabile il termine di 30 giorni per la risposta.

3. Ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 3, il Prefetto nomina un Commissario per la deliberazione dello

stato di dissesto e da corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141.

5. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali limitatamente ai tre turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo ».

16. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 2, sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. A decorrere dall'anno 2013 l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti:

a) al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

b) al gettito necessario a finanziare integralmente le spese di cui all'articolo 10, comma 2, computate ai valori di spesa storica e al netto del gettito dei tributi di cui all'articolo 11, comma 4, lettere a) e b).

1-bis. All'aliquota base così rideterminata possono aggiungersi le aliquote discreszionali di cui al comma 1 dell'articolo

5 del presente decreto. Con il decreto di cui al comma 1 sono ridotte le aliquote dell'IRPEF di competenza statale in modo da compensare l'aumento dell'aliquota base e mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente ».

Conseguentemente, all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: « b) la quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base corrispondente al gettito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

b) al comma 1, lettera d), premettere le parole « eventuali »;

c) sostituire il comma 3 con i seguenti: « 3. La percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare, tenendo conto dei gettiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b), c), e), il pieno finanziamento in una sola regione:

a) della spesa storica per le spese di cui all'articolo 10, comma 1 lettere b), c), d), e) e del fabbisogno come definito dall'articolo 21 per le spese relative alla sanità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), per il 2013;

b) dei fabbisogni standard delle spese di cui all'articolo 10, comma 1 a cui gradualmente convergere nei successivi quattro anni.

3-bis. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5 del presente articolo ».

d) sostituire il comma 4 con il seguente: « 4. Le fonti di finanziamento delle

spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:

a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 7, comma 2, del presente decreto;

b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, n. 3), della legge n. 42 del 2009 se di applicazione generale;

c) la quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base, corrispondente al gettito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*;

d) eventuali quote del fondo perequativo di cui al comma 7. ».

e) al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole « e dei costi standard ove stabiliti » e sostituire la parola « costi » con la seguente « fabbisogni »;

f) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole « dei tributi ad esse dedicati » con le seguenti « dei proventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* »;

g) al comma 7, lettera *a)*, sostituire le parole « dell'addizionale regionale all'IRPEF » con le seguenti: « della quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* »;

h) al comma 7, lettera *b)*, sostituire le parole « dell'addizionale regionale all'IRPEF » con le seguenti: « della quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* »;

i) al comma 7, sostituire la lettera *c)*, con la seguente: « *c)* il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà essere applicato con riferimento alla quota dell'addizionale regionale all'IRPEF all'aliquota base di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, in modo da ridurre le differenze tra i territori con

diversa capacità fiscale per abitante in misura pari al 75 per cento ».

8. Causi, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 2, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri » con le seguenti: « Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ».

Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: « e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario ».

18. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 2, al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole « con l'obiettivo di mantenere » con la seguente: « mantenendo ».

17. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 2-bis, premettere il seguente: « ART. 2.1 (Attribuzione di quote delle accise sui tabacchi in favore delle Regioni a statuto ordinario) – 1. A decorrere dall'anno 2013, con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni è riconosciuta alle Regioni a statuto ordinario una quota di compartecipazione sulle accise sui tabacchi.

2. La misura di tale compartecipazione, comunque non inferiore al cinquanta per cento, è individuata in modo tale da assicurare alle regioni a statuto ordinario, unitamente all'addizionale rideterminata ai sensi dell'articolo 2, entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base dell'addizionale regionale IRPEF vigente alla data di entrata in vigore del

presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 6 ed alle entrate derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 7, comma 3 ».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF e delle accise sui tabacchi come rideterminate secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 2 e dell'articolo 2.1.

19. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 3, al comma 2, sostituire le parole « alla normativa vigente » con le seguenti: « al D.Lgs. n. 56 del 2000 e successive modificazioni ».

20. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 3, al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole « di natura non regolamentare ».

21. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, dopo l'articolo 3 inserire il seguente: « ART. 3-bis. (Disposizioni in materia di contributi in conto capitale alle imprese e disposizioni sulla base di imponibile IRAP) – 1. A decorrere dall'anno 2012 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono trasformati per il 50 per cento del loro importo in crediti di imposta, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale, alle Ferrovie dello Stato S.p.A. e all'Anas S.p.A., al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2012 in 14 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo.

5. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2012, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per le leggi incentivanti ovvero sono destinatari di trasferimenti a fondo perduto di cui al comma 1 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato fino a concorrenza delle somme corrispondenti a 200 unità di personale dipendente assimilato. All'onere

derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 1. I risparmi di spesa eccedenti l'onere di cui al presente comma, concorrono alla definizione dei saldi finanziari per l'anno 2012 e alla riduzione del deficit ».

Conseguentemente all'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP in caso di maggiorazione dell'addizionale IRPEF di cui all'articolo 5, comma 1. La riduzione o azzeramento dell'aliquota IRAP, anche in caso di maggiorazione dell'addizionale, è consentita esclusivamente con le seguenti modalità di copertura:

a) riduzione delle spese correnti per consumi intermedi;

b) trasformazione degli incentivi di competenza delle regioni a statuto ordinario erogati come contributi a fondo perduto in crediti di imposta. La trasformazione può essere prevista anche per la quota di contributi cofinanziati con fondi dell'Unione europea o con fondi statali.

39. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 4, sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. A decorrere dall'anno 2014 ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, può variare l'aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale. Riduzioni superiori a un punto percentuale fino all'azzeramento dell'imposta sono possibili:

a) a condizione che esse siano differenziate per settori di attività e per categorie di soggetti passivi e non determinino riduzioni del gettito complessivo dell'imposta;

b) previa autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, in caso di riduzioni generalizzate tali da determinare una diminuzione del gettito dell'imposta compensata a valere su altre risorse ».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole « dagli interventi » con le seguenti: « dalle riduzioni ».

3. Enzo Bianco, Vitali, Causi, Barbolini, D'Ubaldo, Misiani, Soro, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 4 sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Resta ferma la facoltà di ridurre l'IRAP di cui al comma 1 del presente articolo anche per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

53. Compagna.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 4, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 5. La facoltà di ridurre l'IRAP prevista comma 1 del presente articolo può essere esercitata dall'anno successivo a quello di conclusione dell'attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari ».

54. Lanzillotta, Galletti, D'Alia, Baldassarri.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole « per l'anno », con le seguenti: « a decorrere dall'anno »;

b) sopprimere la lettera c);

c) aggiungere in fine le seguenti parole: « In ogni caso, il prelievo fiscale di competenza regionale su ciascuno scaglione di reddito di cui all'articolo 11

del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non può complessivamente superare il 2 per cento».

22. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, sostituire al comma 2 sostituire le parole « titolari di redditi complessivi » con la seguente: « redditi ».

- 4.** Barbolini, Vitali, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5 sopprimere i commi da 3 a 7.

- 5.** Causi, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Al fine di adottare specifiche misure a sostegno delle famiglie, le Regioni, possono disporre, con propria legge, l'introduzione di autonome detrazioni, modulate in conformità alle detrazioni di cui all'articolo 12 del TUIR, per tenere conto della presenza di carichi familiari, da utilizzare, ove sussista capienza, in riduzione dell'ammontare dell'addizionale di cui al presente articolo ».

23. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: « Le regioni adottano altresì con legge regionale, misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base

familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma ».

Conseguentemente al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: « Le regioni adottano altresì con legge regionale, misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma ».

- 40.** Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: « Le regioni adottano altresì con legge regionale, misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma ».

- 40.** (Nuova formulazione) Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 5, ai comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: « La sospensione non opera nel caso in cui le Regioni riducano le spese correnti e le spese per l'acquisto di beni e servizi, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle detrazioni previste dai commi 4 e 5 ».

- 41.** Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 7, al comma 1, sopprimere le parole: « l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili » e le parole: « agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 19-bis con il seguente:

« ART. 19-bis. (Sistema finanziario delle città metropolitane). 1. In attuazione dell'articolo 15 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma del comma 8 dell'articolo 23 della medesima legge.

2. Alle città metropolitane spettano altresì le risorse che consentono di finanziare integralmente le funzioni loro conferite dai comuni che ne fanno parte e dalla Regione. Alla prima attribuzione di tali risorse si provvede con norme contenute nelle proposte di istituzione e negli statuti definitivi di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Per il finanziamento delle specifiche funzioni fondamentali delle città metropolitane, stabilite dalla lettera *f*) del comma 6 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009 n. 42, sono loro attribuite, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:

a) una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, ulteriore rispetto a quella attribuita ai comuni che ne fanno parte, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, n. 292-bis;

b) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana, ulteriore rispetto a quella attribuita alle province in base all'articolo 14 del presente decreto legislativo;

c) una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti prodotto sul suo territorio.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente comma 3, è altresì attribuita alle città metropolitane la facoltà di istituire:

a) l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

b) l'imposta di scopo prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, n. 292-bis, secondo le modalità stabilite dallo specifico regolamento previsto dal medesimo articolo;

c) il contributo straordinario di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *f*), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale, già attribuito al comune di Roma dal comma 16 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

d) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri degli aeromobili;

e) una compartecipazione al gettito delle tariffe dei servizi pubblici locali che si riferiscono al loro territorio ».

10. Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 7, al comma 1-bis sostituire le parole: « numero 3 » con le seguenti: « numero 1 ».

24. Belisario

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Le regioni a statuto ordinario possono, con legge regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, modulare le accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni ».

25. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 7-ter, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: « 6-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole « in carico agli agenti della riscossione » sono inserite le parole « o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

b) al comma 1, lettera c), dopo le parole « in carico agli agenti della riscossione » sono inserite le parole « o ai sog-

getti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

c) al comma 1, lettera d), dopo le parole « su richiesta dell'agente della riscossione » sono inserite le parole « o dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

d) al comma 1, lettera e), dopo le parole « l'agente della riscossione » sono inserite le parole « o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

e) al comma 1, lettera e) le parole « previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « previste dal Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 »;

f) al comma 1, lettera f), dopo le parole « all'agente della riscossione » sono inserite le parole « o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

g) al comma 1, lettera g), dopo le parole « alle somme affidate agli agenti della riscossione » sono inserite le parole « o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 » e dopo le parole « dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione » sono inserite le parole « o ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

h) al comma 3, dopo le parole « L'agente della riscossione » sono inserite le parole « o i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 »;

i) dopo il comma 1 è inserito il seguente « 1-bis. Sempre in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga

alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al precedente comma, le procedure di riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate di spettanza degli enti locali ».

2. Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 11, al comma 5, al terzo periodo, sostituire la parola « sentita » con le seguenti « d'intesa con » e dopo il terzo periodo inserire il seguente: « Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario ».

6. D'Ubaldo, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 11, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Ai fini del calcolo della dotazione finanziaria del fondo perequativo nel primo anno del suo funzionamento, la spesa storica di riferimento è fissata ai valori dell'anno 2010. In base a quanto previsto dal successivo articolo 26, comma 3, del presente decreto, se il volume di risorse necessarie ad approvvigionare il fondo perequativo diverge da quanto effettivamente finanziabile in base ai vincoli di finanza pubblica derivanti dal Patto di stabilità e crescita europeo, il Governo, sulla base delle risultanze del tavolo di confronto di cui all'articolo 26, comma 4, propone in sede di presentazione dello schema di Decisione di finanza pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata, un piano di progressiva convergenza fra risorse necessarie e risorse disponibili ».

Conseguentemente, all'articolo 26, sostituire il comma 3, con i seguenti:

« 3. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica assunti in sede europea, il

Governo, previa verifica in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e sulla base delle risultanze del tavolo di confronto di cui al comma 3-*bis* del presente articolo, propone, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, gli interventi necessari al fine di assicurare, dall'anno 2012, alle regioni, alle province e ai comuni che rispettino il patto di stabilità interno la revisione delle riduzioni dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione coerentemente con quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, primo periodo, e 6 del presente decreto resta sospesa sino alla data di entrata in vigore degli interventi di cui al primo periodo del presente comma, fermo restando che ai fini della fiscalizzazione dei trasferimenti erariali alle regioni a statuto ordinario si fa riferimento ai valori dei medesimi in essere nell'esercizio finanziario 2010.

3-*bis*. Ferme restando le funzioni attribuite alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 24-*septies* del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, nonché dai Presidenti delle regioni medesime. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo ».

7. Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 26, sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti:

« 3. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonché, in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita, il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento anno per anno, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2012 nei confronti delle regioni a statuto ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2.

4. Ferme restando le funzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, nonché dai Presidenti delle regioni medesime. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e dal presente comma, ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non ne consentano in tutto o in parte l'attuazione, propone modifiche o adeguamenti al fine di assicurare la congruità delle risorse, nonché l'adeguatezza del complesso delle risorse finanziarie rispetto alle funzioni svolte, anche con riferimento al funzionamento dei fondi di perequazione, e la relativa compatibilità con i citati vincoli di finanza pubblica. Il Governo propone, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, ovvero individua con apposito strumento attuativo, le misure finalizzate a dare attua-

zione agli orientamenti emersi nell'ambito del tavolo di confronto di cui al presente comma.

5. La rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del presente decreto, sono effettuati conformemente a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo, facendo riferimento alle risorse spettanti a tali enti nell'esercizio finanziario 2010 ».

7. *(Nuova formulazione)* Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 11, al comma 7, lettera c), dopo le parole « ridurre le differenze » inserire le seguenti: « , in misura non inferiore al 75 per cento, ».

9. Soro, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 11, al comma 7, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: « ; tiene conto altresì delle caratteristiche territoriali, con particolare riguardo alla presenza di zone montane, oltre che delle caratteristiche demografiche, sociali e produttive ».

26. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso sostituire il Capo II con il seguente: « Autonomia di entrata delle province e delle città metropolitane ».

45. Vitali.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 12, al comma 1, premettere le seguenti parole: « In attesa della loro soppressione, ».

27. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 12, al comma 1, premettere le seguenti parole: « In attesa della loro soppressione o razionalizzazione, ».

27. (Nuova formulazione) Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 13, sopprimere il comma 5-bis.

28. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 14, sopprimere il comma 6.

46. Vitali.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 16, sopprimere il comma 1-bis.

29. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 17, al comma 3, sostituire le parole: *Previa accordo sancito*, con le seguenti: « *Previa intesa sancita* ».

30. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 19, dopo la parola « province » inserire le seguenti: « e delle città metropolitane » ovunque ricorra.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Fondo perequativo per le province e per le città metropolitane ».

47. Vitali.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 19-bis, sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Ciascuna regione,

nell'esercizio dei poteri ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 2, lettera q), n. 2, della legge n. 42 del 2009, può deliberare l'attribuzione alla città metropolitana del gettito dell'imposta sulle emissioni sonore degli aereomobili ».

31. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: « Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale finanziabile »;

b) al comma 1, primo periodo, sostituire la parola « standard » con le seguenti « finanziabile (FSNF) »;

c) al comma 2, sostituire le parole « fabbisogno nazionale standard » con le seguenti « fabbisogno sanitario nazionale finanziabile ».

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole « fabbisogno standard nazionale » con le seguenti: « fabbisogno sanitario nazionale finanziabile ».

11. Nannicini, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 21, al comma 1, sostituire la parola « annualmente, per il triennio successivo », con le seguenti: « a cadenza triennale ».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire la parola « annualmente » con le seguenti: « a cadenza triennale ».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 11, sostituire le parole: « nell'anno », con le seguenti: « negli anni ».

32. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 21, al comma 1, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché a partire dal 2015, in diretta correlazione con la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali ».

Conseguentemente all'articolo 22, al comma 6, dopo le parole « dalla media pro-capite pesato del costo registrato dalle regioni *benchmark* » aggiungere le altre « come determinato dal costo registrato nell'esercizio 2005, incrementato dal tasso di inflazione certificato dall'ISTAT ».

42. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 21, al comma 1, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché a partire dal 2015, in diretta correlazione con la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali ».

Conseguentemente all'articolo 22, al comma 6, dopo le parole « dalla media pro-capite pesato del costo registrato dalle regioni *benchmark* » aggiungere le altre « come determinato dal costo registrato nell'esercizio 2005, incrementato dal tasso di inflazione certificato dall'ISTAT, dei servizi e delle prestazioni erogate come singolarmente individuati nel Nuovo sistema informativo sanitario, per ciascuno dei macrolivelli di cui al comma 3, registrato dalle regioni *benchmark* ».

43. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: « Determinazione dei costi e dei fabbisogni sanitari standard regionali e nazionali »;

b) sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza

Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto n. 1997, n. 281, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente per ciascun triennio, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni standard regionali necessari ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza e sulla base dei costi standard »;

c) dopo il comma 3, inserire il seguente: « 3-bis. I livelli percentuali di cui al comma 3 sono soggetti a revisione biennale in coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009 »;

d) al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche tenendo conto di un sistema di pesi e indicatori di tipo socioeconomico, ritenuti utili ai fini di definire i bisogni sanitari, secondo criteri fissati mediante intesa in Conferenza Stato-Regioni. Sino al raggiungimento dell'intesa, ai fini del riparto di cui al successivo comma 9 si applicano i criteri adottati per il riparto delle annualità 2010-2012 »;

e) sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Sono regioni di riferimento le cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate dalla Conferenza Stato-Regioni in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. L'indi-

cazione delle Regioni deve essere rappresentativa delle ripartizioni territoriali nazionali e delle classi di dimensione demografica »;

f) al comma 7, dopo le parole « relativi al » *inserire le seguenti*: « triennio terminante con il » ovunque ricorrano »;

g) al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , anche tenendo conto degli indicatori di cui al comma 4 »;

h) sostituire il comma 9 con il seguente: « 9. Il riparto tra le regioni è effettuato applicando annualmente il valore percentuale del fabbisogno sanitario regionale rispetto a quello nazionale all'ammontare complessivo del FSNF determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 1 »;

i) al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Durante i cinque anni sono annualmente monitorati e verificati i LEA, le pesature per popolazione, gli indicatori di tipo socioeconomico di cui al comma 4, i risultati dei piani di rientro. Al verificarsi di scostamenti fra FNSF e fabbisogno sanitario nazionale standard, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, vengono predisposte misure per la convergenza. Tali misure tengono conto prioritariamente del rapporto fra struttura del sistema sanitario ed efficienza nell'erogazione dei servizi, e intervengono con appositi investimenti per la riorganizzazione della stessa struttura »;

l) al comma 11, sostituire le parole « nell'anno » con le seguenti: « nel triennio ».

12. Causi, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. I livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria di cui al comma 3 possono essere soggetti a revisione, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome, in coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009 ».

33. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 23, al comma 1 premettere le seguenti parole « In coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009 ».

33. (Nuova formulazione) Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire la parola « tre » con la seguente: « cinque »;

b) al medesimo periodo, sostituire la parola « cinque » con la seguente: « otto » ovunque ricorra.

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: « dei risultati relativi », *aggiungere le seguenti*: « del triennio terminante con l' ».

34. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole « media pro-capite pesata » *con le seguenti*: « media pro-capite aritmetica ».

35. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 22, dopo il comma 6, inserire il seguente: 6-bis. Il Servizio nazionale sanitario concorre alla spesa farmaceutica esclusivamente per i farmaci prescritti per posologia degli stessi secondo la quantità e il periodo ritenuto adeguato dal medico. I costi e i fabbisogni standard regionali riferiti alla spesa far-

maceutica sono determinati, a partire dal 2015, tenendo conto di quanto previsto al presente comma ».

44. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzilotta.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, implementa un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità dell'assistenza in tutte le Regioni ed effettua un monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli adempimenti di cui all'articolo 22, comma 10 ».

13. Stradiotto, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. Al fine di migliorare le funzioni di monitoraggio e valutazione del sistema, nell'ambito dei flussi informativi del NSIS, è attribuito ad ogni cittadino utente, con modalità tecniche rispettose della riservatezza, un codice univoco identificativo, che permetta di seguirne e tracciarne il percorso sanitario per ogni singola patologia, al fine di valutare i livelli di appropriatezza lungo l'intera sequenza di contatti con la rete di offerta del servizio sanitario nazionale ».

14. Misiani, Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: « 2-bis. Nei casi in cui il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alle province autonome di Trento e Bolzano, queste, ai sensi dell'articolo 73 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, possono liberamente

modificare aliquote e prevedere agevolazioni, anche sotto forma di credito d'imposta, con il solo limite del rispetto delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.

2-ter. In relazione alla competenza in materia di tributi locali prevista dall'articolo 80 dello Statuto speciale per il Trentino –Alto Adige, le province autonome possono disciplinare le modalità di applicazione dei tributi medesimi, ivi comprese quelle relative alla riscossione e all'accertamento. Salvo che le province non li disciplinino autonomamente, non trovano applicazione i tributi locali istituiti dallo Stato nelle materie statutariamente demandate alla competenza regionale o provinciale.

2-quater. Fatta salva l'invarianza del gettito spettante all'erario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle imposte dirette da esse compartecipate, possono disporre detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Possono inoltre disporre detrazioni in luogo dell'erogazione di sussidi ed altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale o provinciale ».

1. Thaler.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. È estesa agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 ».

15. Causi.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. È estesa sulla base della procedura prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge n. 42 del 2009, agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 ».

15. (Nuova formulazione) Causi.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-ter, dopo la parola « province » inserire le seguenti: « e delle città metropolitane » ovunque ricorra.

48. Vitali.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

« 1-bis. L'esercizio dell'autonomia impositiva da parte delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, in attuazione del presente decreto, è subordinata alla riduzione del livello della pressione fiscale complessiva a carico del contribuente, ove sancita dall'indicatore sulla pressione fiscale, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, e recepita nella Decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

1-ter. È fatta comunque salva la possibilità per le Regioni a statuto ordinario e per le Province di ridurre la pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti di riferimento ».

b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

« 2-bis. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre altresì alla definizione del limite di pressione fiscale annuale per ciascuna Regione a statuto ordinario.

2-ter. Nel caso in cui il monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, rilevi scostamenti per eccesso al limite di cui al comma 2-bis del presente articolo predisporre le immediate azioni correttive da intraprendere ».

36. Belisario.

All'articolo 24-quinquies, comma 2, sostituire le parole « Ministro dell'interno » con le seguenti « La Conferenza è presieduta dal Presidente della Conferenza Unificata; ne fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze, ».

Conseguentemente

all'articolo 24-sexies, comma 1, sopprimere le parole: « Il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con ».

52. Lanzillotta, D'Alia, Galletti, Baldassarri.

All'articolo 24-quinquies, comma 2, sostituire le parole « La Conferenza è copresieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Presidente della Conferenza Unificata; ne fanno parte altresì » con le seguenti « La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato; ne fanno parte altresì il Ministro dell'economia e delle finanze, ».

Conseguentemente

all'articolo 24-sexies, comma 1, sostituire le parole: « Il Ministro dell'economia

e delle finanze, » con le seguenti « Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato, ».

52. (Nuova formulazione) Lanzillotta, D'Alia, Galletti, Baldassarri.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-sexies, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « articolo 17, comma 1, lett. a) e b), aggiungere le seguenti: « della legge n. 42 del 2009 ».

37. Belisario.

Alla condizione del parere Corsaro, capoverso articolo 24-septies, al comma 1, dopo il punto 5), inserire il seguente: « 5-bis) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti ».

38. Belisario.

Aggiungere la seguente osservazione:

« Valuti il Governo la necessità di adottare uno o più decreti legislativi che intervengano sugli attuali meccanismi di finanziamento delle spese ordinarie in conto capitale e dei connessi trasferimenti dallo Stato alle regioni e dalle regioni agli enti locali, i quali non sono stati riformati nei decreti legislativi finora adottati e che devono altresì trovare coerenza con i nuovi meccanismi degli interventi speciali di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione ».

49. Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Aggiungere la seguente osservazione:

« Valuti il Governo, in attuazione dell'articolo 22 della legge n. 42/2009, di considerare in sede di predisposizione dei successivi decreti legislativi l'esigenza di

tener conto delle specifiche realtà territoriali con riferimento al deficit infrastrutturale, anche al fine di tener conto della necessità di assicurare, nella fase transitoria di attuazione del federalismo fiscale, la predisposizione di interventi finalizzati al recupero delle carenze infrastrutturali presenti in ciascun territorio, ivi comprese quelle relative al trasporto pubblico locale, così come testualmente disposto dall'articolo 22, comma 2, primo periodo, della legge n. 42 del 2009 ».

50. Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Aggiungere la seguente osservazione:

« Valuti il Governo la necessità di provvedere con urgenza a definire il funzionamento del sistema perequativo dei comuni, delle province e delle città metropolitane ».

51. Vitali, Barbolini, Enzo Bianco, Causi, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Aggiungere la seguente osservazione:

« In riferimento all'articolo 5, premesso che la maggiore autonomia di entrata delle regioni deve essere correlata con un contemporaneo intervento sul lato della spesa, che sussiste il forte rischio che le regioni utilizzino l'addizionale regionale all'IRPEF per coprire spese di parte corrente, ovvero utilizzino esclusivamente la leva tributaria per ripianare i deficit di bilancio, occorre specificare che gli interventi di riduzione dell'addizionale possono essere effettuati esclusivamente con la contestuale copertura operata, per una quota del 50 per cento dell'onere, con la riduzione delle spese correnti e con aumento delle tasse, per la restante quota del 50 per cento ».

55. Baldassarri, D'Alia, Galletti, Lanzillotta.

Aggiungere la seguente osservazione:

« Individui il Governo forme e modalità più idonee affinché si tenga conto di assegnare ai comuni montani e ai comuni delle isole minori misure di fiscalità di vantaggio ».

56. Paolo Franco, La Loggia.

Aggiungere la seguente osservazione:

« Valuti il Governo, nell'ambito della riforma fiscale allo studio, l'opportunità di prevedere, anche a titolo di parziale ristoro degli oneri derivanti dai danni ambientali, che misure fiscali compensative, anche attraverso compartecipazioni alle accise, siano devolute alle regioni a statuto ordinario e alle regioni a statuto speciale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, nelle quali è esercitata attività di coltivazione o raffi-

nazione di idrocarburi o gas naturale, calcolando la quota spettante a ciascuna regione in proporzione al loro peso demografico ».

57. La Loggia.

Aggiungere la seguente osservazione:

« Valuti il Governo, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, che per la definizione e l'erogazione dei servizi che sulla base dello schema di decreto sono attribuiti alla competenza delle regioni e delle province, nonché per la determinazione dei costi dei fabbisogni standard del settore sanitario e per una migliore qualità nell'impiego delle relative risorse, venga tenuto conto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare dei servizi digitali in banda larga ».

58. La Loggia.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317).

**RIFORMULAZIONI ED INTEGRAZIONI DEL RELATORE
ON. CORSARO ALLA PROPRIA PROPOSTA DI PARERE**

All'articolo 5, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

« 1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario può, con propria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:

- a) allo 0,5 per cento per l'anno 2013;
- b) all'1,1 per cento per l'anno 2014;
- c) al 2,1 per cento a decorrere dall'anno 2015.

1-bis. Fino al 2013, rimangono ferme le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF delle regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono superiori allo 0,9 per cento, salva la facoltà delle medesime regioni di deliberare la loro riduzione fino allo 0,9 per cento.

2. Resta fermo il limite della maggiorazione dello 0,5 per cento, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre lo 0,5 per cento non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro

dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 8, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 8 ».

All'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data in cui sono soppressi i trasferimenti statali a favore delle regioni in materia di trasporto pubblico locale, è soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. È contestualmente rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in modo da assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla compartecipazione soppressa ».

All'articolo 7-ter, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e 3 ».

All'articolo 9, comma 6, sostituire le parole « della Conferenza Stato-Regioni » con le seguenti « alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome

presso il Centro interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO) delle Regioni ».

All'articolo 14, sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. È devoluto alla provincia competente per territorio un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in vigore del presente decreto legislativo ».

All'articolo 16, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

« 1-bis. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata l'imposta di scopo provinciale, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita ».

Modificare la rubrica del Capo III, con la seguente:

« CAPO III – PEREQUAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE N. 42 DEL 2009 E SISTEMA FINANZIARIO DELLE CITTÀ METROPOLITANE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO ».

All'articolo 19 aggiungere il seguente comma:

« 2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, sono istituiti nel bilancio delle regioni a statuto ordinario due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati dal fondo perequativo dello Stato di cui al presente articolo ».

All'articolo 19-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

« 3-bis. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'imposta di scopo della città metropolitana, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita.

3-ter. Con la legge di stabilità può essere adeguata l'autonomia di entrata delle città metropolitane, in misura corrispondente alla complessità delle funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

3-quater. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti territoriali in base alla normativa vigente è conferita alle città metropolitane, in attuazione dell'articolo 15 della legge 5 maggio 2009, n. 42, una corrispondente maggiore autonomia di entrata con conseguente definanziamento degli enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite ».

All'articolo 19-bis, aggiungere il seguente comma:

« 4-bis. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 21, sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In sede di determinazione, sono distinte la quota de-

stinata complessivamente alle Regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni ».

All'articolo 22, sostituire il comma 6, lettera d) con la seguente:

d) è depurato delle quote di ammortamento che trovano copertura ulteriori rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica.

All'articolo 24-ter, sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle province e alle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, è assicurato al complesso degli enti del comparto l'integrale finanziamento di tali funzioni ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento ».

All'articolo 24-ter, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

« 3-bis. A decorrere dal 2012, lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti ».

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

ART. 26-bis.

(Trasporto pubblico locale).

1. Al fine di garantire un'integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale, e congiuntamente al fine di garantire la

maggior possibile copertura finanziaria della spesa per gli ammortizzatori sociali, il Governo promuove il raggiungimento di un'intesa con le Regioni affinché, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, l'accordo con le Regioni sull'utilizzo del Fondo sociale europeo per gli anni 2009-2010 sia formalmente prorogato sino al 31 dicembre 2012, sia contestualmente modificata la regola di riparto del concorso finanziario e siano operate, nel rispetto delle regole di eleggibilità e rendicontabilità delle spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni delle Regioni nell'ambito dei plafond previsti da tale riparto.

2. Il Governo, dopo aver concluso l'intesa di cui al comma 1 nella quale si prevede l'adempimento da parte delle Regioni in ordine al concorso finanziario così come definito al comma 1, reintegra di 400 milioni di euro per il 2011 i trasferimenti alle Regioni per il trasporto pubblico locale. Assicura altresì il reintegro per un importo fino ad ulteriori 25 milioni di euro per il 2011, previa verifica delle minori risorse attribuite alle Regioni a statuto ordinario in attuazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il reintegro è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

3. Sono aggiunte alle spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, limitatamente all'anno 2011, le spese finanziate con le risorse di cui al comma 29 del citato articolo 1 per le esigenze di trasporto pubblico locale, secondo l'accordo fra Governo e Regioni del 16 dicembre 2010 nel limite del reintegro di cui al comma 2.

Sostituire l'osservazione

« valuti il Governo gli strumenti più idonei affinché sia previsto e applicato un criterio univoco nella determinazione della

quota dell'addizionale regionale all'IRPEF che finanzia le spese per i livelli essenziali delle prestazioni e della quota della medesima addizionale che finanzia le spese diverse da quelle per i livelli essenziali ».

con la seguente:

«valuti il Governo l'opportunità di prevedere e applicare un criterio univoco nella determinazione della quota dell'addizionale regionale all'IRPEF che finanzia le spese per i livelli essenziali delle prestazioni e della quota della medesima addizionale che finanzia le spese diverse da quelle per i livelli essenziali, a tal fine stabilendo che al finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni concorre la quota dell'addizionale regionale all'Irpef corrispondente al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e al finanziamento delle spese diverse da quelle per i livelli essenziali concorre la quota dell'addizionale regionale all'Irpef corrispondente all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi diretti al finanziamento delle spese di cui all'articolo 10, comma 2, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera *h*), della legge 5 maggio 2009, n. 42 ».

Aggiungere le seguenti osservazioni

valuti il Governo le modalità tramite le quali tenere conto anche della dimensione demografica delle singole Regioni;

valuti il Governo le modalità più idonee per assicurare la pubblicità relativa alle delibere adottate dalle Province che modificano l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e per evitare l'aggravio di adempimenti a carico delle imprese assicuratrici;

valuti il Governo, nel rispetto dell'autonomia regionale, le modalità per prevedere, eventualmente nell'ambito del presente decreto legislativo, una maggior manovrabilità dell'IRAP da parte delle Regioni, anche se sottoposte a Piano di rientro, e comunque per promuovere adeguate forme di monitoraggio e consultazione fra le Regioni per evitare forme di concorrenza fiscale sleale;

valuti il Governo le modalità tramite le quali dare completa attuazione all'accordo 16 dicembre 2010.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (Atto n. 317).

DICHIARAZIONE DI VOTO DEL SEN. PAOLO FRANCO

Il decreto legislativo sul federalismo regionale è un provvedimento importantissimo perché individua la dimensione finanziaria delle autonomie regionali, definisce il percorso relativo al fabbisogno sanitario e la determinazione del costo, altrettanto risolve le funzioni in materia di autonomia finanziaria delle Province.

Confortano le parole del Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, che ha apprezzato l'accordo raggiunto col Governo: 425 milioni di euro aggiuntivi a coprire i tagli per il trasporto pubblico locale; la fiscalizzazione dal 2012 del TPL; la revisione dei tagli contenuti nella manovra prima e nella Finanziaria poi, per le Regioni che rispettano il patto di stabilità a partire dal 2012. Ma anche manovrabilità delle addizionali IRPEF, che scatta non nel 2011 ma dal 2013, e meccanismo di garanzia della copertura a fronte di minori gettiti, tra gli elementi salienti dell'accordo con il governo.

Conforta il parere favorevole delle Commissioni Bilancio dove l'astensione del Partito Democratico assume un valore di particolare rilievo.

Confortano le indicazioni rappresentate dalla Ragioneria generale dello Stato nella relazione tecnica stilata.

Il decreto risponde correttamente al dettato della legge delega. Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario; Autonomia delle entrate delle Province e delle Città metropolitane; Perequazione; Costi e fabbisogno standard nel settore sanitario ed infine norme finali ed abro-

gazioni sono le articolazioni, i cinque capi, in cui si articola muovendosi sulla via della soppressione dei trasferimenti statali. A ciò si affianca la definizione dei fabbisogni che devono essere ovunque garantiti per la resa dei servizi primari di utilità sociale (sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico), la individuazione del costo standard necessario per lo svolgimento dei servizi e la dotazione agli enti territoriali della capacità fiscale necessaria per finanziare l'offerta dei servizi, svolta per il tramite della fiscalizzazione dei trasferimenti sin qui erogati dallo Stato. Importanti anche le modalità delle forme perequative atte a garantire l'idonea capacità di spesa anche per i territori che non riescono a disporre in proprio delle risorse necessarie ad offrire i principali servizi.

Con questa estrema sintesi, ma necessaria per apprezzare l'archetipo del decreto, ritengo anche molto apprezzabili gli sforzi dei relatori e del Ministro Calderoli per migliorare e rendere assolutamente efficace il testo legislativo. Infatti nessuno avrebbe apprezzato un « libro dei sogni », e soprattutto sarebbe stato come costruire un edificio sulle sabbie mobili. Così non è.

In questo senso correttamente la relazione dell'on. Corsaro ripercorre le opportune innovazioni proposte al voto odierno della Commissione:

1) La rideterminazione dell'aliquota di base dell'addizionale IRPEF è stata implementata con la disposizione per cui

il DPCM che stabilisce la misura dell'aliquota sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti e debba garantire il gettito dell'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2) Nella compartecipazione IVA si è stabilito che nella attribuzione del gettito si tenga conto anche dei beni e servizi non di mercato.

3) Sulla soppressione dei trasferimenti di parte corrente dallo Stato alle Regioni si è accolta la modifica che dispone che il DPCM che individua i trasferimenti statali da sopprimere riceva il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

4) Nella la soppressione dei trasferimenti dalle Regioni ai Comuni si è inserita la norma per cui nel Fondo sperimentale di riequilibrio regionale confluisca un gettito non superiore al 30 per cento derivante dalla compartecipazione ai tributi regionali, addizionale regionale all'IRPEF, o da altri tributi.

5) Sulla determinazione dei livelli essenziali di prestazione sono state inserite importanti innovazioni:

un percorso per definire i livelli essenziali di prestazione prendendo a riferimento macro-aree di intervento (intese per aree di competenza dei servizi su cui definire i livelli, e non invece come aree territoriali);

che nella fase transitoria di individuazione di tali livelli durante la sessione di bilancio si individuino norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio.

6) la proposta di allineare al 2013 la messa a regime del nuova fiscalità regionale.

7) La disciplina il sistema finanziario delle città metropolitane, che ovviamente avrà effetto a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi.

8) Sul fabbisogno standard si è inserita una norma che, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, definisce il fabbisogno sanitario *standard* come l'ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza e la loro determinazione su previsione triennale.

9) la norma concernente interventi straordinari in materia di sanità al fine di rimuovere carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni.

10) Province:

L'imposta delle assicurazioni sulla responsabilità civile, la facoltà per le province, di variare l'aliquota base del 12,5 con un margine differenziale di 3,5 punti percentuali invece di 2,5 com'era previsto nel testo iniziale e l'anticipazione della manovra al 2011.

Inoltre si interviene su un riordino dell'imposta provinciale di trascrizione al fine di individuare fiscalmente il vero utilizzatore del veicolo e uniformare l'imposta per i veicoli nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento.

Al posto dell'istituzione di una compartecipazione all'accisa sulla benzina è reintrodotta una compartecipazione al gettito IRPEF in modo da assicurare le entrate corrispondenti ai trasferimenti statali di parte corrente e dell'addizionale provinciale sull'energia soppressa.

Si è istituita l'imposta di scopo anche per le Province.

11) Sono state ampiamente recepite le proposte di modifica approvate all'unanimità dalla Conferenza Stato e Regioni come anche la norma che rivede i tagli dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione

coerentemente con quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

In sostanza il decreto, nella proposta del relatore Corsaro, diviene equilibrato,

completo, omogeneo, condiviso superando i dubbi che erano emersi durante le audizioni e la discussione generale, tanto da meritare «sul campo» il voto convinto e favorevole della Lega Nord.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario. (Atto n. 317).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo sulla base del seguente articolato:

CAPO I

AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

ART. 1.

(Oggetto).

1. Le disposizioni del presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali.

2. Le medesime disposizioni individuano le partecipazioni delle regioni a statuto ordinario al gettito di tributi erariali e i tributi delle regioni a statuto ordinario, nonché disciplinano i meccani-

smi perequativi che costituiscono le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle stesse regioni.

3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 è senza vincolo di destinazione.

ART. 2.

(Rideterminazione dell'addizionale all'IRPEF delle regioni a statuto ordinario).

1. A decorrere dall'anno 2013 l'addizionale regionale all'IRPEF è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 6 ed alle entrate derivanti dalla partecipazione soppressa ai sensi dell'articolo 7, comma 3. All'aliquota così rideterminata si ag-

giungono le percentuali indicate nel comma 1, dell'articolo 5 del presente decreto. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 2-bis.

(Fabbisogno sanitario).

1. Per l'anno 2012 il fabbisogno sanitario nazionale *standard* corrisponde al livello, stabilito dalla vigente normativa, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale ordinariamente concorre lo Stato.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di quota premiale e di relativa erogabilità in seguito alla verifica degli adempimenti in materia sanitaria di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché le disposizioni in materia di realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario, di rilievo nazionale e di relativa erogabilità delle corrispondenti risorse ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, e in materia di fondo di garanzia e di recuperi, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispettivamente per minori ovvero maggiori gettiti fiscali effettivi rispetto a quelli stimati ai fini della copertura del fabbisogno sanitario *standard* regionale. Resta altresì fermo che al finanziamento della spesa sanitaria fino all'anno 2013 concorrono le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 e le ulteriori risorse, previste da specifiche disposizioni, che ai sensi della normativa vigente sono ricomprese nel

livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato.

ART. 3.

(Compartecipazione regionale all'IVA).

1. A ciascuna regione a statuto ordinario spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Per gli anni 2011 e 2012 l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A decorrere dall'anno 2013 l'aliquota è determinata con le modalità previste dall'articolo 11, commi 3 e 5, primo periodo al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

3. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità. Il principio di territorialità tiene conto del luogo di consumo, identificando il luogo di consumo con quello in cui avviene la cessione di beni; nel caso dei servizi, il luogo della prestazione può essere identificato con quello del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso di cessione di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. Per i beni e i servizi non di mercato, i dati derivanti dalle dichiarazioni IVA vengono corretti per tenere conto delle transazioni e degli acquisti in capo a soggetti equiparati, ai fini IVA, a consumatori finali, quali le pubbliche amministrazioni e le altre istituzioni di tipo sociale. I criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, sentite la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo

fiscale oppure, ove già costituita, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialità.

ART. 4.

(Riduzione dell'IRAP).

1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell'IRAP fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell'aliquota di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comportano alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 11.

3. Non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione di cui all'articolo 5, comma 1, è superiore allo 0,5 per cento.

4. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai *deficit* sanitari.

ART. 5.

(Addizionale regionale all'IRPEF).

1. A decorrere dall'anno 2013 ciascuna regione a Statuto ordinario può, con pro-

pria legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. La predetta aliquota di base è pari allo 0,9 per cento sino alla rideterminazione effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. La maggiorazione non può essere superiore:

a) allo 0,5 per cento per l'anno 2013;

b) all'1,1 per cento, per l'anno 2014;

c) al 2,1 per cento, a decorrere dall'anno 2015.

1-bis. Fino al 2013, rimangono ferme le aliquote della addizionale regionale all'IRPEF delle Regioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono superiori allo 0,9 per cento salva la facoltà delle medesime Regioni di deliberare la loro riduzione fino allo 0,9 per cento.

2. Resta fermo il limite della maggiorazione dello 0,5 per cento, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre lo 0,5 per cento non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente periodo. In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 8, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 8.

3. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

4. Le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono disporre, con propria legge detrazioni in favore della famiglia, maggiorando le detrazioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le regioni adottano altresì con legge regionale, misure di erogazione di misure di sostegno economico diretto, a favore dei soggetti IRPEF, il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consente la fruizione delle detrazioni di cui al presente comma.

5. Al fine di favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le regioni, nell'ambito della addizionale di cui al presente articolo, possono inoltre disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, *voucher*, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

6. L'applicazione delle detrazioni previste dai commi 4 e 5 è esclusivamente a carico del bilancio della regione che le dispone e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dello Stato. In ogni caso deve essere garantita la previsione di cui al comma 2, ultimo periodo.

7. La possibilità di disporre le detrazioni di cui ai commi 4 e 5 è sospesa per le regioni impegnate nei piani di rientro dal deficit sanitario alle quali è stata applicata la misura di cui all'articolo 2, comma 83, lettera *b*) e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per mancato rispetto del piano stesso.

8. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari.

9. L'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF è esclusivamente a carico del bilancio della regione e non comporta alcuna forma di compensazione da parte dei fondi di cui all'articolo 11.

ART. 6.

(Suppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario).

1. A decorrere dall'anno 2013 sono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di Province e Comuni. Le regioni a statuto ordinario esercitano l'autonomia tributaria prevista dagli articoli 4, 5, 7 e 8, comma 2, del presente decreto in modo da assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro il 31 dicembre 2011, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato con le modalità previste dal primo periodo possono essere individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

2-bis. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *i*), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

ART. 7.

(Ulteriori tributi regionali).

1. Ferma la facoltà per le Regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli da 1 a 6 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

1- *bis*. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale come tributo proprio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), numero 3, della citata legge n. 42 del 2009.

2. Alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti tributi costituiscono tributi propri derivati.

3. A decorrere dall'anno 2013, e comunque dalla data in cui sono soppressi i

trasferimenti statali a favore delle Regioni in materia di trasporto pubblico locale, è soppressa la compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina. È contestualmente rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 2, in modo da assicurare un gettito corrispondente a quello assicurato dalla compartecipazione soppressa.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, spettano altresì alle Regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 7-*bis*.

(Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale).

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *c*), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, è assicurato il riversamento diretto alle Regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*) della citata legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto.

2. È altresì attribuita alle Regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), della citata legge n. 42 del 2009, una quota del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera *b*), della citata legge n. 42 del 2009, le modalità di condivisione degli oneri di gestione della predetta attività di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra Regione ed Agenzia delle entrate.

3. Qualora vengano attribuite alle Regioni ulteriori forme di compartecipazione

al gettito dei tributi erariali, è contestualmente riversata alle Regioni una quota del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale relativa ai predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di riversamento diretto alle Regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.

ART. 7-ter.

(Gestione dei tributi regionali).

1. L'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentita la Conferenza permanente per il funzionamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.

2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle Regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, le Regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione. L'atto convenzionale, sottoscritto a livello nazionale, riguarda altresì la compartecipazione al gettito dei tributi erariali di cui all'articolo 7-bis, commi 2 e 3. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la condivisione delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali e locali.

4. Per le medesime finalità stabilite al comma 2, le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte

dall'Agenzia delle Entrate. Le modalità di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le Regioni.

4-bis. Al fine di assicurare a livello territoriale il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione di cui al comma 2 può prevedere la possibilità per le Regioni di definire, di concerto con la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, le direttive generali sui criteri della gestione e sull'impiego delle risorse disponibili.

5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

6. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al comma 2 prevede l'istituzione presso ciascuna sede regionale dell'Agenzia delle Entrate di un Comitato regionale di indirizzo, di cui stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dalla Regione e dagli Enti locali. La citata gestione dei tributi è svolta sulla base di linee guida concordate nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con l'Agenzia delle entrate.

ART. 7-quater.

(Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali).

1. Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure

per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

2. La quantificazione finanziaria delle predette misure è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del 2009.

ART. 8.

(Soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale all'IRPEF).

1. Ciascuna Regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese dei Comuni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del 2009 aventi carattere di generalità e permanenza.

2. Con efficacia a decorrere dal 2013 ciascuna Regione a statuto ordinario determina, secondo quanto previsto dallo statuto o, in coerenza dello stesso, con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con i Comuni del proprio territorio, una compartecipazione ai tributi regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all'IRPEF, o individua tributi che possono essere integralmente devoluti, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali dovuti ai sensi del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo procedimento può essere rivista la compartecipazione ai tributi regionali o l'individuazione dei tributi devoluti sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni dei Comuni. L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili è oggetto di condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del fede-

ralismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 2, della Costituzione.

4. Con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 1, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna Regione istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio in cui confluisce una percentuale non superiore al 30 per cento del gettito di cui al comma 2. Con le modalità stabilite dal medesimo comma, sono determinati il riparto del Fondo, nonché le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute al singolo Comune in cui si sono verificati i presupposti di imposta.

5. Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio ha durata di tre anni.

ART. 9.

(Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio).

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni *standard* nazionali, la legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sono stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento, secondo le materie di cui all'articolo 10, comma 1 ciascuna delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i costi e i fabbisogni *standard* nonché le

metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti.

3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da parte della decisione di finanza pubblica, previo parere in sede di Conferenza unificata, propone norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *p*), della Costituzione.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, è effettuata la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), della citata legge n. 42 del 2009.

5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da erogare, aventi caratteristiche di generalità e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

6. Per le finalità di cui al comma 1, la Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a., in collaborazione con l'ISTAT e

avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome presso il Centro interregionale Studi e Documentazione (CINSEDO) delle Regioni, secondo la metodologia e il procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.A. trasmette i risultati della ricognizione effettuata al Ministro dell'economia e delle finanze, che li trasmette alle Camere. Trasmette altresì tali risultati alla Conferenza di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009. Sulla base delle rilevazioni effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in apposito allegato alla Decisione di finanza pubblica ai fini di consentire l'attuazione dell'articolo 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, dei relativi costi *standard* e obiettivi di servizio.

ART. 10.

(Classificazione delle spese regionali).

1. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009 sono quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:

a) sanità;

b) assistenza;

c) istruzione;

d) trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale;

e) ulteriori materie individuate in base all'articolo 20, comma 2, della citata legge n. 42 del 2009.

2. Le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono individuate nelle spese diverse da quelle indicate nel comma 1 del presente articolo e nell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), numero 3), della medesima legge n. 42 del 2009.

ART. 11.

(Fase a regime e fondo perequativo).

1. A decorrere dal 2013 in conseguenza dell'avvio del percorso di graduale convergenza verso i costi *standard*, le fonti di finanziamento delle spese delle Regioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:

a) la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 3;

b) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 2;

c) l'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;

d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5;

e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente stabilita nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.

2. Ai fini del comma 1 il gettito dell'IRAP è valutato in base all'aliquota ordinariamente applicabile in assenza di variazioni disposte dalla Regione ovvero delle variazioni indicate dall'articolo 4, comma 4. Ai fini del comma 1 il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 5 è valutato in base all'aliquota calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, primo periodo. Il gettito è, inoltre, valutato su base imponibile uniforme, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i

rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

3. La percentuale di compartecipazione all'IVA è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione. Per il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono le quote del fondo perequativo di cui al comma 5 del presente articolo.

4. Le fonti di finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto sono le seguenti:

a) i tributi propri derivati di cui all'articolo 7, comma 2, del presente decreto;

b) i tributi propri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) n. 3) della citata legge n. 42 del 2009;

c) quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come rideterminata secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 2;

d) quote del fondo perequativo di cui al comma 7.

5. È istituito, dall'anno 2013, un fondo perequativo alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito dell'IVA determinata in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento integrale delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente decreto. Nel primo anno di funzionamento del fondo perequativo le suddette spese sono computate in base ai valori di spesa storica e dei costi *standard* ove stabiliti; nei successivi quattro anni devono gradualmente convergere verso i costi *standard*. Le modalità della convergenza sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione

territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario. Ai fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario *standard* come definito ai sensi dell'articolo 21.

6. La differenza tra il fabbisogno finanziario necessario alla copertura delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 10 e il gettito regionale dei tributi ad esse dedicati, è determinato con l'esclusione delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché del gettito di cui all'articolo 7-*bis*. È inoltre garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, escluso il gettito di cui all'articolo 7-*bis*, alla regione di cui al comma 3, primo periodo. Nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati previsionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello Stato.

7. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto, le quote del fondo perequativo sono assegnate alle Regioni sulla base dei seguenti criteri:

a) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, alimentano il fondo perequativo, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

b) le Regioni con minore capacità fiscale, ovvero quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF è inferiore al gettito medio na-

zionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato dalle Regioni di cui alla lettera *a)*, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante rispetto al gettito medio nazionale per abitante;

c) il principio di perequazione delle differenti capacità fiscali dovrà essere applicato in modo da ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa capacità fiscale per abitante senza alternarne la graduatoria in termini di capacità fiscale per abitante;

d) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le regioni con popolazione al di sotto di un numero di abitanti determinato con le modalità previste al comma 8, ultimo periodo, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa.

8. Le quote del fondo perequativo risultanti dall'applicazione del presente articolo sono distintamente indicate nelle assegnazioni annuali. L'indicazione non comporta vincoli di destinazione. Nel primo anno di funzionamento la perequazione fa riferimento alle spese di cui all'articolo 10, comma 2, computate in base ai valori di spesa storica; nei successivi quattro anni la perequazione deve gradualmente convergere verso le capacità fiscali. Le modalità della convergenza nonché le modalità di attuazione delle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 7, sono stabilite con decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.

CAPO II

AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE PROVINCE E DELLE CITTÀ METROPOLITANE

ART. 12.

(Oggetto).

1. In attesa della loro soppressione o razionalizzazione le disposizioni di cui al presente capo assicurano l'autonomia di entrata delle Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario.

2. Le medesime disposizioni individuano le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle Province ubicate nelle Regioni a statuto ordinario.

3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al comma 2 è senza vincolo di destinazione.

ART. 13.

(Tributi propri connessi al trasporto su gomma).

1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico dell'ente.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 2011, è approvato il modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello. L'imposta è corrisposta

con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo compete alle amministrazioni provinciali. A tal fine l'Agenzia delle entrate definisce con proprio provvedimento un nuovo modello di dichiarazione dei redditi per le compagnie assicuratrici in cui viene prevista l'obbligatorietà della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle Province. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Le province possono stipulare convenzioni non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per le attività concernenti il relativo contenzioso. Sino alla stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni sono svolte dall'Agenzia delle entrate.

5. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei confronti delle Province ubicate nelle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.

5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti soggetti a IVA e la relativa misura dell'imposta sia determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non soggetti ad IVA.

5-ter. Con il disegno di legge di stabilità il Governo promuove il riordino dell'imposta provinciale di trascrizione di cui

all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in conformità alle seguenti norme generali:

a) individuazione del presupposto dell'imposta nella immatricolazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle successive intestazioni;

b) individuazione del soggetto passivo nel intestatario del bene mobile;

c) delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi;

d) determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento;

e) coordinamento ed armonizzazione del vigente regime delle esenzioni ed agevolazioni;

f) destinazione del gettito alla Provincia in cui ha residenza o sede legale il soggetto passivo d'imposta.

5-*quater*. Salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*, fino al 31 dicembre 2011 continua ad essere attribuita alle Province l'imposta provinciale di trascrizione con le modalità previste dalla vigente normativa. La riscossione viene effettuata dall'ACI senza oneri per le Province.

ART. 14.

(Soppressione dei trasferimenti statali alle Province e compartecipazione provinciale all'IRPEF).

1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai

sensi del comma 2 nonché alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5.

2. A decorrere dall'anno 2012 sono soppressi i trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale alle Province delle Regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalità e permanenza.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 2.

4. L'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel predetto comma 1, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione.

5. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è soppressa e il relativo gettito spetta allo Stato. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminato l'importo dell'accisa sull'energia elettrica in modo da assicurare l'equivalenza del gettito.

6. È devoluto alla provincia competente per territorio un gettito non inferiore a quello della soppressa addizionale provinciale all'energia elettrica attribuita nell'anno di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

7. Alle Province è garantito che le variazioni annuali del gettito relativo alla

compartecipazione provinciale all'IRPEF loro devoluta ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle aliquote di cui al comma 1.

ART. 15.

(Suppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario alle Province e compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale).

1. Ciascuna Regione a statuto ordinario assicura la soppressione, a decorrere dall'anno 2013, di tutti i trasferimenti regionali, aventi carattere di generalità e permanenza, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale diretti al finanziamento delle spese delle Province, ai sensi dell'articolo 11. comma 1, lettera e), della legge n. 42 del 2009.

2. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, ciascuna Regione a statuto ordinario determina con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con le Province del proprio territorio, una compartecipazione delle stesse alla tassa automobilistica sugli autoveicoli spettante alla regione, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1. Può altresì adeguare l'aliquota di compartecipazione sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni delle Province. La predetta compartecipazione può, inoltre, essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti regionali suscettibili di riduzione. In caso di incapienza della tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse regionali soppresses, le Regioni assicurano una compartecipazione ad altro tributo regionale, nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi alle rispettive Province. L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili è oggetto di condivisione nell'ambito della

Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3. In caso di mancata fissazione della misura della compartecipazione alla tassa automobilistica di cui al comma 2 entro la data del 30 novembre 2012, lo Stato interviene in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna Regione a statuto ordinario istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio. Il Fondo ha durata di tre anni ed è alimentato da una quota non superiore al 30 per cento del gettito della compartecipazione di cui al comma 2, ripartita secondo le modalità stabilite dal medesimo comma.

5. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie le Province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione Civile.

ART. 16.

(Ulteriori tributi provinciali).

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14, spettano alle Province gli altri tributi ad esse riconosciuti, nei termini previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che costituiscono tributi propri derivati.

1-bis. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata l'imposta di scopo provinciale, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita.

ART. 17.

(Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale).

1. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione

alle Province dell'autonomia di entrata, è istituito, a decorrere dall'anno 2012, un Fondo sperimentale di riequilibrio. Il Fondo, di durata biennale, cessa a decorrere dalla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 6, il Fondo è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 14, comma 1.

3. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni *standard* sono stabilite le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio.

ART. 18.

(Classificazione delle spese provinciali).

1. Fino alla individuazione dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali delle province, ai fini del finanziamento integrale sulla base del fabbisogno *standard* si applica l'articolo 21, comma 4, della citata legge n. 42 del 2009.

CAPO III

PEREQUAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE N. 42 DEL 2009 E SISTEMA FINANZIARIO DELLE CITTÀ METROPOLITANE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

ART. 19.

(Fondo perequativo per le Province e per le città metropolitane).

1. Il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è alimentato, per le Province e per le città metropolitane, dalla quota del gettito della compartecipazione provinciale

all'IRPEF di cui all'articolo 14 del presente decreto non devoluto alle Province e alle città metropolitane competenti per territorio. Tale fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica. Per quanto attiene alle funzioni non fondamentali, la perequazione delle capacità fiscali non deve alterare la graduatoria dei territori in termini di capacità fiscale per abitante.

2. Ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, sono istituiti nel bilancio delle regioni a statuto ordinario due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati dal fondo perequativo dello Stato di cui al presente articolo.

ART. 19-bis.

(Sistema finanziario delle città metropolitane).

1. In attuazione dell'articolo 15 della citata legge n. 42 del 2009, alle città metropolitane sono attribuiti, a partire dalla data di insediamento dei rispettivi organi, il sistema finanziario e il patrimonio delle province soppresse a norma del comma 8 dell'articolo 23 della medesima legge.

2. Sono attribuite alle città metropolitane, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza unificata, le seguenti fonti di entrata:

a) una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della città metropolitana;

b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale, stabilita dalla regione secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2;

c) l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13;

d) l'imposta provinciale di trascrizione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13;

e) i tributi di cui all'articolo 16.

2-bis. Le fonti di entrata di cui al comma 2 finanziano:

a) le funzioni fondamentali della città metropolitana già attribuite alla Provincia;

b) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

c) la strutturazione di sistemi di coordinati di gestione dei servizi pubblici;

d) la promozione ed il coordinamento dello sviluppo economico e sociale;

e) le altre funzioni delle città metropolitane.

3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, è altresì attribuita alle città metropolitane la facoltà di istituire:

a) un'addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali;

b) l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, ove non soppressa dalla regione ai sensi dell'articolo 7 e ove la regione medesima ne abbia deliberata l'attribuzione del gettito alla città metropolitana.

3-bis. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, è disciplinata l'imposta di scopo della città metropolitana, individuando i particolari scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita.

3-ter. Con la legge di stabilità può essere adeguata l'autonomia di entrata delle città metropolitane, in misura corrispondente alla complessità delle funzioni attribuite, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

3-quater. In caso di trasferimento di funzioni da altri enti territoriali in base alla normativa vigente è conferita alle città metropolitane, in attuazione dell'articolo 15 della legge 5 maggio 2009, n. 42, una corrispondente maggiore autonomia di entrata con conseguente definanziamento degli enti territoriali le cui funzioni sono state trasferite.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono attribuite a ciascuna città metropolitana le proprie fonti di entrata assicura l'armonizzazione di tali fonti di entrata con il sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio.

4-bis. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV

COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

ART. 20.

(Oggetto).

1. Il presente capo è diretto a disciplinare a decorrere dall'anno 2013 la determinazione dei costi *standard* e dei fabbisogni *standard* per le Regioni a statuto ordinario nel settore sanitario, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento dei criteri di riparto adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, così come integrati da quanto previsto dagli Accordi tra Stato e Regioni in materia sanitaria.

1-bis. Il fabbisogno sanitario *standard*, determinato ai sensi dell'articolo 21, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, costituisce l'ammontare

di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza.

2. I costi e i fabbisogni sanitari *standard* determinati secondo le modalità stabilite dal presente Capo costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa sanitaria, nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica.

ART. 21.

(*Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard*).

1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale *standard* è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle Regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle regioni.

2. Per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale *standard* corrisponde al livello di finanziamento determinato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2010, n. 191, attuativo dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, così come rideterminato dall'articolo 11, comma 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ART. 22.

(*Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali*).

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto n. 1997, n. 281, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, determina annualmente, sulla base della procedura definita nel presente articolo, i costi e i fabbisogni *standard* regionali.

2. Per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali si fa riferimento agli elementi informativi presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, con riferimento ai macrolivelli di assistenza definiti dal DPCM di individuazione dei livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario del 29 novembre 2001, costituiscono indicatori della programmazione nazionale per l'attuazione del federalismo fiscale i seguenti livelli percentuali di finanziamento della spesa sanitaria:

a) 5 per cento per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;

b) 51 per cento per l'assistenza distrettuale;

c) 44 per cento per l'assistenza ospedaliera.

4. Il fabbisogno sanitario *standard* delle singole regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, è determinato, in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di

prima applicazione è stabilito il procedimento di cui ai commi dal 5 al 10.

5. Sono regioni di riferimento le tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-Regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, sono individuate in base a criteri di qualità dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentita la Struttura tecnica di supporto della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella individuazione delle Regioni si dovrà tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una Regione di piccola dimensione geografica.

6. I costi *standard* sono computati a livello aggregato per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza: assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Il valore di costo *standard* è dato, per ciascuno dei tre macrolivelli di assistenza erogati in condizione di efficienza ed appropriatezza dalla media *pro-*

capite pesata del costo registrato dalle regioni di riferimento. A tal fine il livello della spesa delle tre macroaree delle regioni di riferimento:

a) è computato al lordo della mobilità passiva e al netto della mobilità attiva extraregionale;

b) è depurato della quota di spesa finanziata dalle maggiori entrate proprie rispetto alle entrate proprie considerate ai fini della determinazione del finanziamento nazionale. La riduzione è operata proporzionalmente sulle tre macroaree;

c) è depurato della quota di spesa che finanzia livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali;

d) è depurato delle quote di ammortamento che trovano copertura ulteriori rispetto al finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale, nei termini convenuti presso i Tavoli tecnici di verifica.

7. Le regioni in equilibrio economico sono individuate sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento e le pesature sono effettuate con i pesi per classi di età considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento.

8. Il fabbisogno sanitario *standard* regionale è dato dalle risorse corrispondenti al valore percentuale come determinato in attuazione di quanto indicato al comma 6, rispetto al fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

9. Il fabbisogno *standard* regionale determinato ai sensi del comma 8, è annualmente applicato al fabbisogno sanitario *standard* nazionale definito ai sensi dell'articolo 21.

9-bis. La quota percentuale assicurata alla migliore Regione di riferimento non può essere inferiore alla quota percentuale già assegnata alla stessa, in sede di riparto, l'anno precedente, al netto delle variazioni di popolazione.

10. Al fine di realizzare il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *b*), della citata legge n. 42 del 2009, la convergenza ai valori percentuali determinati ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo avviene in un periodo di cinque anni secondo criteri definiti con le modalità di cui al comma 1.

11. Qualora nella selezione delle migliori cinque regioni di cui al comma 5 del presente articolo, si trovi nella condizione di equilibrio economico come definito al medesimo comma 5 un numero di regioni inferiore a cinque, le regioni di riferimento sono individuate anche tenendo conto del miglior risultato economico registrato nell'anno di riferimento, depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire l'equilibrio ed escludendo comunque le regioni soggette a piano di rientro.

12. Resta in ogni caso fermo per le regioni l'obiettivo di adeguarsi alla percentuale di allocazione delle risorse stabilite in sede di programmazione sanitaria nazionale, come indicato al comma 3.

13. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle Regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse.

ART. 22-bis.

*(Interventi strutturali straordinari
in materia di sanità).*

1. In sede di attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata legge n. 42 del 2009, sono previsti specifici interventi idonei a rimuovere carenze strutturali presenti in alcune aree territoriali e atte ad incidere sui costi delle prestazioni. Le carenze strutturali sono individuate sulla base di specifici indicatori socio-economici e ambientali, tenendo conto della complementarità con gli interventi straordinari di edilizia sanitaria previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

ART. 23.

*(Revisione a regime
dei fabbisogni standard).*

1. In coerenza con il processo di convergenza di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *b*), della legge n. 42 del 2009, a decorrere dal 2013, al fine di garantire continuità ed efficacia al processo di efficientamento dei servizi sanitari regionali, i criteri di cui all'articolo 22 possono essere rideterminati, con cadenza biennale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 comunque nel rispetto del livello di fabbisogno *standard* nazionale come definito all'articolo 21.

2. Le relative determinazioni sono trasmesse, dal momento della sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della citata n. 42 del 2009.

ART. 24.

*(Disposizioni relative
alla prima applicazione).*

1. In fase di prima applicazione:

a) restano ferme le vigenti disposizioni in materia di riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ad altre attività sanitarie a destinazione vincolate, nonché al finanziamento della mobilità sanitaria;

b) restano altresì ferme le ulteriori disposizioni in materia di finanziamento sanitario non disciplinate dal presente decreto.

2. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, implementa un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità dell'assistenza in tutte le Regioni ed effettua un monitoraggio costante dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi, anche al fine degli adempimenti di cui all'articolo 22, comma 10.

ART. 24-bis.

(Disposizioni particolari per Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano rimane ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e 27 della citata legge n. 42 del 2009, nel rispetto dei rispettivi statuti.

2. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la comunicazione degli elementi informativi e dei dati necessari all'attuazione del presente decreto nel rispetto dei principi di autonomia dei rispettivi statuti speciali e del principio di leale collaborazione.

2-bis. È estesa sulla base della procedura prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge n. 42 del 2009, agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statistico-informativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard, da far confluire nelle banche dati informative ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

ART. 24-ter.

(Misure in materia di finanza pubblica).

1. L'autonomia finanziaria delle regioni, delle province e delle città metropolitane deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica prende parte alla definizione del patto di convergenza di cui all'articolo 18 della citata legge n. 42 del 2009, concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale e degli altri adempimenti previsti dal processo di coordinamento della finanza pub-

blica con le modalità previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle province e alle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, è assicurato al complesso degli enti del comparto l'integrale finanziamento di tali funzioni ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

3-bis. A decorrere dal 2012, lo Stato provvede alla soppressione dei trasferimenti statali alle regioni relativi al trasporto pubblico locale e alla conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti.

CAPO V

CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

ART. 24-quater.

(Oggetto).

1. In attuazione dell'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009, è istituita, nell'ambito della Conferenza Unificata e senza ulteriori oneri per la finanza statale, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province, città metropolitane, Regioni e Stato, e ne sono disciplinati il funzionamento e la composizione.

ART. 24-quinquies.

(Composizione).

1. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo.

2. La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato; ne fanno parte altresì il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro

per la salute, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI o suo delegato, il Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI, o suo delegato. Ne fanno parte inoltre sei Presidenti o Assessori di Regione, quattro Sindaci e due Presidenti di Provincia, designati rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall'ANCI e dall'UPI in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza territoriale e demografica, acquisiti in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ne fa parte altresì il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale ove non vengano a questi delegate le funzioni di presidenza della Conferenza Unificata.

3. Alle riunioni possono essere invitati altri rappresentanti del Governo, nonché rappresentanti di altri enti o organismi.

ART. 24-*sexies*.

(*Modalità di funzionamento*).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato, d'intesa con il Presidente della Conferenza unificata, convoca la Conferenza stabilendo l'ordine del giorno. Ciascuna componente può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno della trattazione delle materie e degli argomenti rientranti nelle competenze della Conferenza.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, deve essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza. In ogni caso, la Conferenza deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri.

3. In seguito all'iscrizione all'ordine del giorno della singola questione da trattare, di norma la Conferenza, su proposta del suo Presidente, con apposito atto d'indirizzo delibera l'avvio dell'espletamento delle funzioni e dei poteri ad essa asse-

gnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto. A tal fine, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI, il Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI possono avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.

4. La Conferenza, nelle ipotesi di cui all'articolo 24-*septies*, comma 1, lettere a) e b), adotta le proprie determinazioni di regola all'unanimità delle componenti. Ove questa non sia raggiunta l'assenso rispettivamente della componente delle Regioni e della componente delle province e dei comuni può essere espresso nel proprio ambito anche a maggioranza. Nelle altre ipotesi di cui all'articolo 24-*septies*, le determinazioni della Conferenza possono essere poste alla votazione della medesima su conforme avviso del Presidente della Conferenza, dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dal Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia – ANCI, dal Presidente dell'Unione Province d'Italia – UPI.

5. Le determinazioni adottate dalla Conferenza sono trasmesse ai Presidenti delle Camere e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Conferenza può altresì trasmettere le proprie determinazioni ai soggetti e agli organismi istituzionali interessati.

6. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per la Conferenza unificata dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ART. 24-*septies*.

(*Funzioni*).

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 della citata legge n. 42 del 2009:

a) la Conferenza concorre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 10

della legge n. 196 del 2009 alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e 2 lettera e) della legge n. 196 del 2009;

b) la Conferenza avanza proposte:

1. per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi;

2. per la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.

c) la Conferenza verifica:

1. l'utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009;

2. assicura la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

3. assicura la verifica delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema;

4. verifica la congruità dei dati e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali;

5. verifica periodicamente la realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni *standard* nonché agli obiettivi di servizio;

5-bis) la Conferenza mette a disposizione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali e di quelli delle province autonome tutti gli elementi informativi raccolti.

d) la Conferenza promuove la conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.

e) la Conferenza vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.

2. Anche ai fini dell'attuazione di cui al comma 1, lettera c), numero 5, del presente articolo, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica provvede, con cadenza trimestrale, ad illustrare, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i lavori svolti.

ART. 24-*octies*.

(*Supporto tecnico*).

1. Le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della Conferenza sono esercitate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009, dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2009.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto della Conferenza e di raccordo con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 42 del 2009, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione dello sviluppo territoriale, e sotto la direzione del Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, una specifica struttura di segreteria, la cui composizione è definita nel decreto istitutivo, fermo restando che sino alla metà dei posti del contingente potranno essere coperti nella misura massima del 50 per cento da personale delle regioni e, per il restante 50 per cento, da personale delle province e dei comuni il cui trattamento economico sarà a carico delle amministrazioni di appartenenza e i restanti posti sono coperti con personale

del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale individua, nell'ambito della struttura di segreteria, il segretario della Conferenza, che esercita le attività di collegamento fra la Commissione e la Conferenza stessa. La struttura di segreteria si può avvalere anche di personale dell'ANCI e dell'UPI nell'ambito della percentuale prevista per province e comuni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la Conferenza permanente ha accesso diretto alla sezione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 196 del 2009, nella quale sono contenuti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre con il Ministero dell'economia e delle finanze alla individuazione dei contenuti della sezione stessa.

4. Con successivo provvedimento, adottato in sede di Conferenza Unificata, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 24-septies, comma 1, lettera c), numero 5, sono stabilite le modalità di accesso alla banca dati da parte della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

CAPO V

NORME FINALI ED ABROGAZIONI

ART. 25.

(Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q), della legge 5 maggio 2009, n. 42).

1. Con efficacia a decorrere dall'anno 2013, la legge regionale può, con riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, istituire tributi regionali e locali nonché, con riferimento ai tributi locali istituiti con legge

regionale, determinare variazioni delle aliquote o agevolazioni che Comuni e Province possono applicare nell'esercizio della propria autonomia.

ART. 26.

(Disposizioni finali di coordinamento).

1. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto ed i dati relativi al gettito dei tributi indicati nel presente decreto ovvero istituiti in base allo stesso sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.

2. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo, al fine di garantire il rispetto del predetto limite e propone al Governo le eventuali misure correttive. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 4, comma 4, e 5, comma 8.

3. Compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, nonché, in applicazione del codice di condotta per l'aggiornamento del Patto di stabilità e crescita, con il leale e responsabile concorso dei diversi livelli di governo per il loro conseguimento anno per anno, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dall'anno 2012 nei confronti delle regioni a statuto ordinario non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del predetto articolo 14, comma 2.

4. Ferme restando le funzioni della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee, nonché dai Presidenti delle regioni medesime. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 e dal presente comma, ovvero, qualora i vincoli di finanza pubblica non ne consentano in tutto o in parte l'attuazione, propone modifiche o adeguamenti al fine di assicurare la congruità delle risorse, nonché l'adeguatezza del complesso delle risorse finanziarie rispetto alle funzioni svolte, anche con riferimento al funzionamento dei fondi di perequazione, e la relativa compatibilità con i citati vincoli di finanza pubblica. Il Governo propone, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, ovvero individua con apposito strumento attuativo, le misure finalizzate a dare attuazione agli orientamenti emersi nell'ambito del tavolo di confronto di cui al presente comma.

5. La rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del presente decreto, sono effettuati conformemente a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo, facendo riferimento alle risorse spettanti a tali enti nell'esercizio finanziario 2010.

ART. 26-bis.

(Trasporto pubblico locale).

1. Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da

destinare al trasporto pubblico locale, e congiuntamente al fine di garantire la maggiore possibile copertura finanziaria della spesa per gli ammortizzatori sociali, il Governo promuove il raggiungimento di un'intesa con le Regioni affinché, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, l'accordo con le Regioni sull'utilizzo del Fondo sociale europeo per gli anni 2009-2010 sia formalmente prorogato sino al 31 dicembre 2012, sia contestualmente modificata la regola di riparto del concorso finanziario e siano operate, nel rispetto delle regole di eleggibilità e rendicontabilità delle spese per il competente programma comunitario, le contribuzioni delle Regioni nell'ambito dei plafond previsti da tale riparto.

2. Il Governo, dopo aver concluso l'intesa di cui al comma 1 nella quale si prevede l'adempimento da parte delle Regioni in ordine al concorso finanziario così come definito al comma 1, reintegra di 400 milioni di euro per il 2011 i trasferimenti alle Regioni per il trasporto pubblico locale. Assicura altresì il reintegro per un importo fino ad ulteriori 25 milioni di euro per il 2011, previa verifica delle minori risorse attribuite alle Regioni a statuto ordinario in attuazione dell'articolo 1, comma 7, secondo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. Il reintegro è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 29, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

3. Sono aggiunte alle spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, limitatamente all'anno 2011, le spese finanziate con le risorse di cui al comma 29 del citato articolo 1 per le esigenze di trasporto pubblico locale, secondo l'accordo fra Governo e Regioni del 16 dicembre 2010 nel limite del reintegro di cui al comma 2.

ART. 27.

(Disposizione finanziaria).

1. Dal presente decreto non devono derivare minori entrate né nuovi o mag-

giori oneri a carico della finanza pubblica.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere e applicare un criterio univoco nella determinazione della quota dell'addizionale regionale all'IRPEF che finanzia le spese per i livelli essenziali delle prestazioni e della quota della medesima addizionale che finanzia le spese diverse da quelle per i livelli essenziali, a tal fine stabilendo che al finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni concorre la quota dell'addizionale regionale all'Irpef corrispondente al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e al finanziamento delle spese diverse da quelle per i livelli essenziali concorre la quota dell'addizionale regionale all'Irpef corrispondente all'ammontare dei trasferimenti statali soppressi diretti al finanziamento delle spese di cui all'articolo 10, comma 2, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera *h*), della legge 5 maggio 2009, n. 42;

b) valuti il Governo le modalità affinché nella riforma complessiva del sistema fiscale siano previste misure organiche relative all'imposizione legata all'ambiente e all'impatto su di esso delle attività soggette a imposizione;

c) valuti il Governo, al fine di favorire la riduzione complessiva delle spese regionali, l'opportunità di prevedere, all'interno dello schema di decreto legislativo concernente le misure premiali e sanzionatorie per gli enti territoriali, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, disposizioni premiali in materia di spesa sanitaria e, in particolare, concernenti incentivi per le Regioni a statuto ordinario che istituiscano centrali uniche per l'acquisto di beni e servizi;

d) valuti il Governo l'opportunità di inserire disposizioni concernenti forme di verifica e monitoraggio dei prezzi di riferimento per le prestazioni ed i beni del

settore sanitario, in ambito regionale, valorizzando la responsabilizzazione delle amministrazioni;

e) individui il Governo forme e modalità più idonee per l'introduzione di disposizioni di carattere sanzionatorio per la violazione delle norme relative alla compilazione del quadro VT con riferimento alla dichiarazione IVA;

f) individui il Governo gli strumenti più idonei per assicurare che nella revisione di cui all'articolo 23 si tenga conto di indicatori epidemiologici territoriali;

g) valuti il Governo la necessità di provvedere con urgenza a definire il funzionamento del sistema perequativo dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

h) individui il Governo forme e modalità più idonee affinché si tenga conto di assegnare ai comuni montani e ai comuni delle isole minori misure di fiscalità di vantaggio;

i) valuti il Governo, nell'ambito della riforma fiscale allo studio, l'opportunità di prevedere, anche a titolo di parziale ristoro degli oneri derivanti dai danni ambientali, che misure fiscali compensative, anche attraverso compartecipazioni alle accise, siano devolute alle regioni a statuto ordinario e alle regioni a statuto speciale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, nelle quali è esercitata attività di coltivazione o raffinazione di idrocarburi o gas naturale, calcolando la quota spettante a ciascuna regione in proporzione al loro peso demografico;

j) valuti il Governo, al fine di accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, che per la definizione e l'erogazione dei servizi che sulla base dello schema di decreto sono attribuiti alla competenza delle regioni e delle province, nonché per la determinazione dei costi dei fabbisogni standard del settore sanitario e per una migliore qualità nell'impiego delle relative risorse, venga tenuto conto delle

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare dei servizi digitali in banda larga;

k) valuti il Governo le modalità tramite le quali tenere conto anche della dimensione demografica delle singole Regioni;

l) valuti il Governo le modalità più idonee per assicurare la pubblicità relativa alle delibere adottate dalle Province che modificano l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e per evitare l'aggravio di adempimenti a carico delle imprese assicuratrici;

m) valuti il Governo, nel rispetto dell'autonomia regionale, le modalità per prevedere, eventualmente nell'ambito del presente decreto legislativo, una maggior manovrabilità dell'IRAP da parte delle Regioni, anche se sottoposte a Piano di rientro, e comunque per promuovere adeguate forme di monitoraggio e consultazione fra le Regioni per evitare forme di concorrenza fiscale sleale;

n) valuti il Governo le modalità tramite le quali dare completa attuazione all'accordo tra Governo e regioni del 16 dicembre 2010;

o) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il Servizio nazionale sani-

tario concorra alla spesa farmaceutica esclusivamente per i farmaci prescritti per posologia degli stessi secondo la quantità e il periodo ritenuto adeguato dal medico e che i costi e i fabbisogni standard regionali riferiti alla spesa farmaceutica siano così determinati, a partire dal 2015;

p) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che le regioni a statuto ordinario possano, con legge regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, modulare le accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni;

q) valuti il Governo, al fine di migliorare le funzioni di monitoraggio e valutazione del sistema, nell'ambito dei flussi informativi del NSIS, la possibilità di attribuire ad ogni cittadino utente, con modalità tecniche rispettose della riservatezza, un codice univoco identificativo, che permetta di seguirne e tracciarne il percorso sanitario per ogni singola patologia, al fine di valutare i livelli di appropriatezza lungo l'intera sequenza di contatti con la rete di offerta del servizio sanitario nazionale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	245
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: individuazione del testo base e rinvio</i>)	245
Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 (<i>Esame e rinvio</i>)	246
ALLEGATO (<i>Testo proposto dal relatore</i>)	247

Giovedì 24 marzo 2011. — Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Pier Paolo Pioli.

La seduta comincia alle 14.25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE dà conto di una lettera pervenuta a nome del legale della Telecom S.p.A. su un servizio del Tg1. Comunica altresì che il consiglio di amministrazione

della RAI ha oggi definitivamente approvato, sottoscrivendolo, il contratto di servizio 2010-2012.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni.

(Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: individuazione del testo base e rinvio).

Riprende la discussione, sospesa nella seduta notturna del 22 marzo scorso.

Il PRESIDENTE ricorda lo stato della discussione, chiedendo al senatore Butti quali siano i suoi intendimenti sulle questioni da lui poste circa l'ammissibilità dei punti 16 e 20.

Il senatore BUTTI (PdL), relatore, pur ritenendo poco fondati i dubbi circa l'ammissibilità delle proposte da lui avanzate, ed avendo effettuato alcune verifiche sui precedenti, nell'ottica di garantire una piena disponibilità si dichiara pronto a modificare con specifici emendamenti i punti 16 e 20 e ricorda di aver già più volte manifestato l'intenzione di emendare, in ragione di altre considerazioni, altri punti del documento. In particolare, al punto 16 si ripromette di eliminare riferimenti troppo precisi all'individuazione dei programmi coinvolti e di non vincolare al termine settimanale la cadenza dell'alternanza; al punto 20 intende invece inserire un esplicito richiamo alla previsione contrattuale della possibilità di svolgere editoriali da parte dei direttori dei telegiornali o di soggetti da loro incaricati.

Il presidente ZAVOLI, prendendo atto delle dichiarazioni del senatore Butti e delle sue anticipazioni sul contenuto delle modifiche che saranno apportate ai punti più discussi, ritiene sia possibile fissare il termine per la presentazione degli emendamenti, rinviando a tale fase eventuali ulteriori valutazioni.

La Commissione ne prende atto, individuando come testo base per la discussione quello predisposto dal senatore Butti.

Dopo un dibattito con interventi dei deputati BELTRANDI (PD), CARRA (UdC), DE ANGELIS (PdL) e LAINATI (PdL) e dei senatori MORRI (PD), VIMERCATI (PD) e PARDI (IdV), nonché del PRESIDENTE, il senatore BUTTI (PdL) propone che il termine per la presentazione degli emenda-

menti, sia sullo schema di risoluzione concernente l'Atto di indirizzo in materia di pluralismo, sia sul testo della delibera in materia elettorale, venga fissato per le ore 14 di lunedì 28 marzo.

La Commissione concorda.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011.

(Esame e rinvio).

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, illustra la bozza di delibera predisposta. Nel dare conto in maniera dettagliata dell'articolato, si sofferma in particolare sulle norme concernenti l'informazione, sul cui tema dichiara di condividere il senso delle pronunce in materia da parte della Corte costituzionale, riprese dal TAR del Lazio in riferimento alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che riproduceva le disposizioni adottate dalla Commissione nella seduta del 9 febbraio 2010, circa la differente disciplina cui debba essere sottoposta l'informazione rispetto alla comunicazione politica.

Ricorda quindi che nel corso della discussione svoltasi sul precedente punto all'ordine del giorno si è già stabilito che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 14 di lunedì 28 marzo e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti).

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

(Sen. Zavoli)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata « Commissione »:

premessò:

che sono stati indetti per i giorni 15 e 16 maggio 2011 consultazioni elettorali amministrative e un *referendum* consultivo popolare;

visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « Tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, nei confronti dei candidati, e di disciplinare direttamente le rubriche di informazione elettorale, l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e gli articoli 1, 2, 4, 5, 8 e 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, che individuano le potestà della Commissione in materia di *par condicio* nella programmazione radiotelevisiva, con specifico riferimento ai periodi elettorali;

c) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo,

nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

d) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario » e successive modificazioni;

e) la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali ed amministrative programmate nel 2011, e in particolare la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione del Sindaco, del Presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali;

f) lo statuto e le leggi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, 10 maggio 1999, n. 13, e 15 marzo 2001, n. 9, relative alle consultazioni amministrative;

g) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni, e la legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante « Elezione diretta del Sindaco, del Vice sindaco e del consiglio comunale », e successive modificazioni;

h) lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e le leggi della Regione Autonoma della Sardegna 10 luglio 2008, n. 1, recante « Legge regionale statutaria », 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, recante norme in materia di *referendum* popolare regionale, e 17 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante « Indizione delle elezioni comunali e provinciali »;

i) rilevato altresì, con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

dispone:

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, quanto segue:

ART. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni comunali e provinciali, nonché per lo svolgimento di consultazioni referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna e nel comune di Magliano Sabina (Rieti), fissate per i giorni 15 e 16

maggio 2011, nonché a quella per le relative elezioni di ballottaggio, fissate per i giorni 29 e 30 maggio 2011.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla tornata elettorale amministrativa e referendaria di cui al comma 1 hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, in relazione alle rispettive consultazioni, nelle Regioni ove sia previsto il rinnovo di almeno un Consiglio provinciale, o di almeno un Consiglio di un comune capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, ovvero di tanti Consigli comunali da interessare complessivamente almeno un quarto della popolazione residente. Hanno altresì luogo nella Regione Autonoma della Sardegna per quanto attiene alle trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei *referendum* consultivo popolare.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale).

1. La programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nelle Regioni interessate alle consultazioni elettorali provinciali e comunali e nella Regione Autonoma della Sardegna ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica è effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune elettorali, previste dagli articoli 4 e 5, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI. Queste devono svolgersi in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto, ai sensi del successivo articolo 3;

b) la comunicazione politica relativa ai temi propri dei *referendum* consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto tra le diverse indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. Essa si realizza mediante Tribune ed eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla RAI;

c) sono previsti messaggi politici autogestiti, di cui agli articoli 6 e 7;

d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ed elettorale, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

ART. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI).

1. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. Nel periodo compreso tra la data di approvazione della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature nelle trasmissioni di comunicazione politica, è garantito l'accesso ai soggetti politici di seguito elencati, purché le trasmissioni siano riferite al Consiglio provinciale o al Consiglio del Comune rappresentato:

a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli provinciali o nei Consigli dei comuni ca-

poluogo di provincia, o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono un gruppo nel relativo Consiglio regionale.

2. Il tempo disponibile è ripartito per il 50 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali e per il restante 50 per cento in modo paritario.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi ai soggetti politici di seguito elencati, purché questi abbiano presentato candidature negli ambiti territoriali cui le stesse sono riferite:

a) alle forze politiche che abbiano presentato con il medesimo simbolo candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale regionale degli elettori chiamati alla consultazione;

b) ai candidati alla carica di Presidente della provincia o alla carica di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti;

c) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli provinciali e dei Consigli dei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b) e per una metà in parti uguali tra gli altri soggetti.

5. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di Presidente della provincia o di Sindaco nei comuni capoluogo di provin-

cia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti, le trasmissioni di comunicazione politica programmate a diffusione regionale garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 3, le coalizioni che sostengono i candidati di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 3 individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. Alle trasmissioni che trattano i temi propri dei *referendum* consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna possono prendere parte:

a) i Comitati promotori dei quesiti referendari, i quali devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni;

b) le forze politiche rappresentate nel Consiglio Regionale della Sardegna;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *b)*, che costituiscano Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo;

d) i Comitati, le Associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza provinciale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

8. I soggetti di cui al comma 7, lettera *d)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento e avere chiesto al Corecom della Regione Autonoma della Sardegna, entro il medesimo termine, di partecipare alle trasmissioni,

indicando preventivamente quale indicazione di voto manifesteranno circa i quesiti referendari. Entro i cinque giorni successivi il Corecom valuta la rilevanza provinciale dei richiedenti e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

9. In relazione al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando comunque imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

10. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

11. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

12. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

ART. 4.

(Tribune elettorali).

1. La RAI programma Tribune elettorali televisive e radiofoniche privilegiando la formula del confronto, o quella della conferenza stampa, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresen-

tanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 1.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3.

4. Alle Tribune trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per le cariche di Presidente della provincia e di Sindaco nei comuni capoluogo di provincia o comunque con popolazione superiore ai 40 mila abitanti.

5. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalla relativa sede regionale della RAI. La registrazione è in ogni caso effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, devono tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a parteci-

pare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

9. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.

11. Le Tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

ART. 5.

(Tribune referendarie nella Regione Autonoma della Sardegna).

1. In riferimento al *referendum* consultivo popolare indetto nella Regione Autonoma della Sardegna, la RAI attraverso la Testata giornalistica regionale organizza e trasmette nella Regione tribune referendarie, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, alle quali prendono parte i soggetti individuati all'articolo 3, comma 7, con le seguenti modalità:

a) i Comitati promotori di cui all'articolo 3, comma 7, lettera a), sono invitati dalla RAI a prendere parte alle Tribune, per illustrare le motivazioni dei propri quesiti referendari e sostenere l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 7 lettere b) e c), sono invitate

dalla RAI a prendere parte alle Tribune; la partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto ai quesiti referendari;

c) la RAI individua quali tra i Comitati di cui all'articolo 3, comma 7, lettera d), possono essere invitati a prendere parte alle Tribune, tenendo conto della rilevanza politica e sociale e della consistenza organizzativa di ciascuno, nonché degli spazi disponibili in ciascuna tribuna, anche in rapporto all'esigenza di ripartire tali spazi in parti uguali fra le diverse indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

2. Le Tribune di cui al presente articolo non possono essere trasmesse nei giorni di sabato 14 e domenica 15 maggio 2011.

3. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, diverse dalle Tribune, eventualmente disposte dalla RAI, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 6.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Entro i due giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. La comunicazione della RAI

è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Provincia o a Sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 7.

(Messaggi autogestiti per la campagna referendaria nella Regione Autonoma della Sardegna).

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000,

n. 28, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti alla RAI, entro i cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*, dai medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 7, del presente provvedimento. Tali soggetti:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendano avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 7, lettera d), dichiarano che il Corecom ha valutato positivamente la loro rilevanza regionale e il loro interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari.

3. Nei cinque giorni successivi al termine di cui al comma 2 la RAI determina il numero giornaliero dei contenitori e ne definisce la collocazione nel palinsesto. In rapporto al numero complessivo delle richieste pervenute, la RAI può altresì stabilire il numero massimo di presenze settimanali di ciascun soggetto. Il relativo calendario è trasmesso al competente Corecom.

4. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti eguali fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessaria, con criteri che assicurano l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti.

ART. 8.

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra le diverse forze politiche.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

4. I telegiornali devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza. A tal fine la Rai deve fornire alla Commissione, settimanalmente, i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche.

5. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. Nella Regione Autonoma della Sardegna la RAI, in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, assicura una rilevante presenza degli argomenti oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i favorevoli e i contrari ai relativi quesiti, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai Corecom/Corerat secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 9.

(Programmi dell'Accesso).

1. I programmi regionali dell'Accesso nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali e referendarie sono sospesi fino al giorno successivo a quello dello svolgimento delle consultazioni.

ART. 10.

(Trasmissioni per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI cura la pubblicazione di pagine di Televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

2. Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria nella Regione Autonoma della Sardegna la RAI cura altresì la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli e di quelle contrarie ai quesiti referendari, includendo fra queste ultime anche quelle di coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto, nonché le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

3. I messaggi autogestiti di cui agli articoli 6 e 7 possono essere organizzati, su richiesta della forza politica o del soggetto interessati, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

ART. 11.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste nonché del quesito referendario).

1. Almeno dal quinto giorno successivo all'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nelle

Regioni interessate alla consultazione elettorale una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Analoghe schede informative vengono pubblicate sul portale e sui siti Internet della RAI.

2. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispose e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni comunali e provinciali delle Regioni interessate, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

3. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo anche la traduzione nella lingua dei segni, che le renda fruibili alle persone non udenti.

4. La RAI cura altresì l'illustrazione del quesito referendario nella Regione Autonoma della Sardegna ed informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili, sulla data e gli orari della consultazione. Tali programmi sono organizzati in modo da evitare ogni confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

ART. 12.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle trasmissioni e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla

Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale e della consultazione referendaria, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica nei programmi di informazione di cui all'articolo 8.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 13.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ..	256
Comunicazioni del Presidente	256

Giovedì 24 marzo 2011. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), prefetto Giovanni DE GENNARO, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal pre-

sidente D'ALEMA (PD), dai senatori PASONI (PD) e RUTELLI (API) e dal deputato ROSATO (PD).

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori, sulle quali intervengono i senatori ESPOSITO (PdL) e QUAGLIARIELLO (PdL) e il deputato ROSATO (PD).

La seduta termina alle 9.50.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Comunicazioni del Presidente in tema di modalità procedurali per l'elevazione di conflitti di attribuzione	3
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Emendamenti C. 60-A Realacci ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Emendamenti C. 54-A Realacci (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14

SEDE CONSULTIVA:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. Nuovo testo C. 3137, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del partito democratico</i>)	21
Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	23

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	17
7-00506 Bressa: Sul decentramento amministrativo comunale (<i>Discussione e rinvio</i>)	17

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province. Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
AVVERTENZA	18

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Emilio Dolcini, ordinario di diritto penale presso l'Università degli Studi di Milano, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro, recanti norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia	24
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulla Corte penale internazionale. C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	24
ALLEGATO 1 (<i>Testo base</i>)	37
Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	25

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2010. Emendamenti C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	44
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere dei gruppi PD, UdC e IdV</i>)	46
AVVERTENZA	36

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Generale di Corpo d'Armata Giovan Battista Borrini, Capo del I Reparto-Personale dello Stato Maggiore della Difesa, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 3160 Schirru, C. 4084 Cicu e C. 4113 Di Stanislao, recanti: « Disposizioni concernenti il limite di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate »	47
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. Nuovo testo C. 3137, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	49
Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. C. 60 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame di emendamenti – Parere</i>) ...	50

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Atto n. 332 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04441 Toccafondi: Iniziative per il reintegro del capitolo di bilancio relativo ai contributi per le scuole paritarie	52
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	68
5-04442 Bitonci e Montagnoli: Limitazioni alle spese per sponsorizzazioni sostenute dagli enti locali	53
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	69
5-04443 Rubinato, Baretta e Misiani: Disciplina delle sanzioni per gli enti locali per il mancato rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno	53
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	70

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Soprintendenza del mare e delle acque interne e organizzazione del settore del patrimonio storico-culturale sommerso nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Nuovo testo C. 2302 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	53
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. Testo unificato C. 2699-ter e abb., approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	54

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e 2008/92/CE, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. Atto n. 335 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	56
Schema di regolamento sull'esclusione del Comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita dagli organismi soggetti a riordino operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Atto n. 336 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	56

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (<i>Deliberazione</i>)	58
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'analisi annuale della crescita: progredire nella risposta globale dell'UE alla crisi. COM(2011)11 definitivo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

59

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Atto n. 317 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	59
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di parere presentata dagli onorevoli Borghesi e Cambursano</i>)	71
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere approvata</i>)	91

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta</i>) .	94
--	----

RISOLUZIONI:

Sull'ordine dei lavori	94
7-00507 Soglia: Proroga della riduzione sperimentale del prelievo unico erariale sulle somme giocate del Bingo (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	94
7-00504 Fluvi e Vannucci: Trasferimento agli enti locali di immobili statali oggetto di accordi o intese (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	95

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. C. 2426-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	96
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04438 Fugatti: Confronto tra i dati relativi all'andamento della giustizia tributaria in Provincia di Trento e quelli concernenti il resto del Paese	98
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	102

5-04439 Fluvi: Emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina sulla compensazione tra crediti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e somme iscritte a ruolo	98
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	105
5-04440 Barbato: Trasparenza dell'operazione finanziaria relativa alla <i>joint venture</i> Generali Ppf Holding	99
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	106
Sui lavori della Commissione	99
INTERROGAZIONI:	
5-03948 Mattesini: Utilizzo della graduatoria degli idonei in un concorso per allievi marescialli indetto dalla Guardia di finanza	100
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	108
AVVERTENZA	101

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2011, n. 327, concernenti l'espropriazione di immobili abbandonati. C. 1943 Gioacchino Alfano e C. 2063 Reguzzoni (<i>Esame e rinvio</i>)	109
Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale. C. 3081 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3673 Bragantini</i>)	112

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la ricostruzione, il recupero e lo sviluppo economico-sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. C. 3811 Libè, C. 3993 Zamparutti e C. 4107 Lolli	113
--	-----

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina dell'attività di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura edilizia. Testo unificato C. 60-496-1394-1926-2306-2313-2398-A	113
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti di Federmanager (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	114
--	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto. C. 1057 Lovelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-02365 Peluffo: Situazione di crisi dell'azienda Eutelia Spa.	
5-03949 Vico: Situazioni connesse alla cessione del ramo d'azienda IT da Eutelia Spa ad Agile Srl.	
5-04374 Vico: Situazione di crisi della società Agile Srl	117
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	121

5-04141 Marco Carra: Continuità produttiva dell'azienda Gambro-Dasco in provincia di Modena.	
5-04147 Miglioli: Continuità produttiva dell'azienda Gambro-Dasco in provincia di Modena ...	118
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	123
5-04279 Rigoni: Fondo per il finanziamento dell'integrazione economica al periodo di mobilità per i lavoratori dello stabilimento Eaton di Massa e Carrara	119
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	125
5-04290 Rubinato: Continuità produttiva degli stabilimenti Electrolux di Porcia, in provincia di Pordenone, e di Susegana, in provincia di Treviso	119
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	127
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani recanti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero ».	
Audizione dei rappresentanti di Unioncamere, Assocamerestero, Promos e rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	119
XI Lavoro pubblico e privato	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, sui contenuti del recente avviso comune relativo alle misure a sostegno delle politiche di conciliazione vita/lavoro e di crescita dell'occupazione femminile (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	128
SEDE REFERENTE:	
Norme per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il pensionamento di vecchiaia. C. 2671 Cazzola, C. 3343 Santagata, C. 3549 Fedriga, C. 3582 Paladini, C. 4030 Poli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 1847 Bragantini, C. 945 D'Ippolito Vitale, C. 1158 Lamorte, C. 2767 Franzoso, C. 2782 Lorenzin, C. 2837 Guzzanti, C. 2988 Bitonci, C. 3166 Milo, C. 4010 Schirru, C. 4011 Gnecchi e C. 4016 Bobba	129
AVVERTENZA	129
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2010. Emendamento C. 4059 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante ricostituzione della Commissione unica sui dispositivi medici. Atto n. 338 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	131
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04436 Miotto: Precauzioni adottate per fronteggiare il passaggio in Italia della nube radioattiva emessa dalla centrale nucleare di Fukushima in Giappone	133
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	135
5-04435 Mussolini: Sicurezza ed efficacia dei farmaci somministrati ai bambini in età pediatrica	134
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	137

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo – rel. Mancuso).

Audizione informale di rappresentanti della Federazione nazionale ordini dei veterinari italiani (FNOVI), dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani (ANMVI), del sindacato italiano veterinari di medicina pubblica (SIVeMP), della Lega antivivisezione onlus (LAV), della Lega nazionale per la difesa del cane (LNDC) e dell'Ente nazionale protezione animali (ENPA) 134

XIII Agricoltura**SEDE CONSULTIVA:**

Legge comunitaria 2010. Emendamento C. 4059 Governo, approvato dal Senato (*Esame e conclusione – Parere favorevole sull'emendamento 18.052*) 139

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario dell'UNIRE, professor Claudio Varrone, sulla situazione e sull'attività dell'ente (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 140

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del sindaco di Rosarno, avvocatessa Elisabetta Tripodi (*Svolgimento e conclusione*) 140

ERRATA CORRIGE 141

XIV Politiche dell'Unione europea**SEDE REFERENTE:**

Legge comunitaria 2010. C. 4059 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 142

ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi) 154

SEDE REFERENTE:

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2009. Doc. LXXXVII, n. 3 (*Seguito dell'esame e conclusione*) 152

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) 183

AVVERTENZA 153

ERRATA CORRIGE 153

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

Sull'esame degli atti del Governo nn. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 e 354 186

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Atto n. 317 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*) 188

ALLEGATO 1 (Proposte emendative alla proposta di parere del relatore, onorevole Corsaro – vedi sedute del 21 e 22 marzo 2011) 196

<i>ALLEGATO 2 (Riformulazioni ed integrazioni del relatore onorevole Corsaro alla propria proposta di parere)</i>	213
<i>ALLEGATO 3 (Dichiarazione di voto del senatore Paolo Franco)</i>	217
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	220
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Comunicazioni del Presidente	245
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni (<i>Seguito della discussione e rinvio – Seguito dell'esame di schemi di risoluzione: individuazione del testo base e rinvio</i>)	245
Esame delle disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 (<i>Esame e rinvio</i>)	246
<i>ALLEGATO (Testo proposto dal relatore)</i>	247
 COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ..	256
Comunicazioni del Presidente	256

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

PAGINA BIANCA

€ 14,00



16SMC0004590